

CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI

**Venetiana**

Collana diretta da Sabine Meine

12



# Venezia e Dalmazia

*a cura di*

*Uwe Israel e Oliver Jens Schmitt*

viella

© 2013 Viella s.r.l. - Centro Tedesco di Studi Veneziani, Roma-Venezia  
Prima edizione: maggio 2013  
ISBN 978-88-6728-010-0

Volume pubblicato con i contributi della Fondazione Fritz Thyssen per la Promozione delle Scienze, dell'Institut für Osteuropäische Geschichte, Università di Vienna, e del Delegato del Governo Tedesco per la Cultura e i Media – Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Cura redazionale di Michaela Böhringer

**viella**

*libreria editrice*  
via delle Alpi, 32  
00198 ROMA  
[www.viella.it](http://www.viella.it)

Centro Tedesco di Studi Veneziani

Palazzo Barbarigo della Terrazza  
S. Polo 2765/A - Calle Corner  
30125 Venezia  
[www.dszv.it](http://www.dszv.it)

## Indice

UWE ISRAEL E OLIVER JENS SCHMITT	
Premessa	7
ERMANNORLANDO	
Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo	9
TOMISLAV RAUKAR	
La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo	63
OLIVER JENS SCHMITT	
Storie d'amore, storie di potere: la tormentata integrazione dell'isola di Curzola nello Stato da mar in una prospettiva microstorica	89
FRANCESCO BETTARINI	
Il notariato dalmata e la "Santa Intrada"	111
JOSIP VRANDEČIĆ	
La Dalmazia nell'età moderna: L'influsso della "rivoluzione militare" sulla società dalmata	151
Bibliografia	165



## Premessa

È stato un rapporto particolarmente stretto quello che per oltre un millennio ha legato la Repubblica di Venezia e la Dalmazia in ambito sia culturale che sociale e economico. Un rapporto che proprio a causa della particolare vicinanza fu segnato ripetutamente anche da tensioni. Questo accadde specialmente nel medioevo, fino a quando la minaccia dell'Impero Ottomano ha necessariamente creato un legame più forte fra le due zone adriatiche. Fu la caduta della Serenissima e il sorgente nazionalismo in Italia e successivamente in Croazia a trasformare la Dalmazia da un territorio di complessa simbiosi culturale in un'area di conflitti nazionali e delimitazione etnica. Le modificazioni nel rapporto tra i due paesi si riflettono particolarmente anche nella storiografia dell'Ottocento e del Novecento, mentre proprio negli ultimi anni si è verificato un forte cambiamento: il dialogo tra storici croati e italiani si è intensificato e sono stati resi accessibili nuovi campi della ricerca specialmente nella storia sociale, demografica e culturale.

Il ciclo di conferenze «Venezia e Dalmazia» tenuto presso il Centro Tedesco di Studi Veneziani dal febbraio al dicembre del 2010 intende dare un contributo al recente sviluppo di questo campo della ricerca. Ad esso hanno preso parte alcuni dei massimi esperti croati e italiani che hanno illustrato le questioni di fondamentale importanza della storia della Dalmazia sotto il dominio veneziano (dal Quattrocento al Settecento). Grazie all'insieme di metodologie differenti si offre così una visione ampia sulla varietà delle attuali ricerche sulla Dalmazia. Alla fine vorremmo ringraziare vivamente Michaela Böhringer e Gabriele Guerra per il loro appoggio linguistico competente.

Dresda, Vienna, 22 giugno 2012



ERMANNORLANDO

## Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo

### 1. *Stato, diritto, giustizia*

Da qualche tempo la storiografia italiana (e non solo) appare tormentata dagli spettri dello Stato moderno<sup>1</sup> – definizione, natura, genesi e caratteri distintivi – e come a disagio ad applicare le categorie della statualità alle formazioni politiche di antico regime.<sup>2</sup> Se si è da tempo abbandonata una visione teleologica ed evolucionistica dello Stato, la nozione di statualità è ancora oggi materia di profondi dibattiti e revisioni.<sup>3</sup> C'è difficoltà a definire il concetto e i modelli di Stato e a dare forme e strutture al multiforme universo del potere politico medievale e moderno, con le sue discontinuità, i suoi dislivelli e le sue carenze: a seconda dei casi, si spazia tra definizioni massimali e minimali, tra una dimensione assoluta e uno Stato che non c'è. Di conseguenza, il campo di applicazione della nozione classica di Stato si è di molto ristretto negli studi più recenti sull'argomento; la preferenza è piuttosto per una concezione neutra o riduttiva di Stato – lo stato debole;<sup>4</sup>

1. Qui si rinvia solo ai lavori più recenti, a partire dal volume di atti *Origini dello Stato*; Raggio, *Visto dalla periferia*; Mannori, *Genesi dello stato*; Petralia, «Stato» e «moderno»; Gentile, *Leviatano regionale*; *Lo stato territoriale fiorentino*; Lazzarini, *L'Italia degli stati territoriali*, pp. 28-39; Gamberini, *Lo stato visconteo*, pp. 11-31; *The Italian Renaissance State*. Per l'area veneta si vedano in particolare: Ventura, *Nobiltà e popolo*; Id., *Il dominio di Venezia nel Quattrocento*; Id., *Introduzione*; Grubb, *Firstborn of Venice*, in part. pp. 14-27; Viggiano, *Governanti e governati*, in part. pp. 3-8; Ortalli, *Le modalità di un passaggio*, pp. 27-28; Varanini, *Gli ufficiali veneziani*, pp. 156 ss.; Knapton, «Nobiltà e popolo»; O'Connell, *Men of Empire*; Knapton, *Venice and the Terraferma*, pp. 132-155.

2. Su tali imbarazzi si veda ora, di chi scrive, la cronaca al seminario *Alla ricerca della statualità medievale*.

3. Riprendo qui riflessioni già espresse in Orlando, *Altre Venezia*.

4. Su tale concetto si rimanda al dibattito contenuto nel volume *Florentine Tuscany*, nei saggi di Zorzi, *The 'material constitution' of the florentine dominion*, ivi, pp. 20-23, 26-27, 30-31 e di Chittolini, *A comment*, ivi, pp. 333-345.

è per i profili bassi, per certi paradigmi meno ambiziosi di Stato;<sup>5</sup> è per un uso mai assoluto ma sempre lessicalmente connotato del termine – stato cittadino, stato territoriale, stato regionale, stato giurisdizionale, stato-ordinamento, stato composito.<sup>6</sup>

In particolare, la rinuncia ad un modello forte (ma ingombrante) di Stato, declinabile in termini di sovranità piena, effettiva e totalizzante, ha comportato uno slittamento di attenzioni dal centro alle periferie e dal piano delle istituzioni a quello delle strutture e delle pratiche extra-istituzionali. È così cresciuto l'interesse verso gli apparati e i meccanismi di potere esercitati sugli uomini e sulle risorse sociali, a partire dalla dialettica intensa sviluppata dall'autorità centrale con i corpi territoriali e cetuali, capace di contemperarne, attraverso il ricorso ad una serrata negoziazione, lo stesso potere sovrano. Si sono intensificati i tentativi di dare corpo e sostanza allo Stato e alle pratiche di governo spostando la prospettiva dal centro alle comunità particolari, indulgiando sulle società locali, sulle reti di clientele e patronato territoriali e sui diversi altri soggetti politici, istituzionalmente organizzati, incardinati sulle periferie, nonché sulla dimensione di stretta contrattualità e sui livelli di bilateralità maturati tra le parti nell'esercizio concreto dell'autorità. Infine, si è guardato con sempre maggior enfasi ai poteri “non statali” e alle forme di organizzazione politica e di governo più informali, soffermandosi sulla natura delle reti particolari e personali, sulle pratiche di governo non ufficiali e sulla vasta gamma delle aggregazioni extra-istituzionali e non strutturate gravitanti, in condizione di interdipendenza e di permanente tensione, attorno al centro.<sup>7</sup>

Anche la storiografia sullo Stato veneziano ha conosciuto sviluppi analoghi, in un percorso che similmente ha portato dapprima a rigettare certi modelli forti di sovranità, per poi evidenziare la complessità della statualità marciana, basata sulla negoziazione e sulla dialettica tra poteri centrali e istituzioni periferiche e particolari, su una congenita propensione al pragmatismo.

5. Chittolini, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, p. 567; Lazzarini, *L'Italia degli stati territoriali*, pp. 162-165.

6. Mannori, *Genesi dello stato*, pp. 503-505; Lazzarini, *L'Italia degli stati territoriali*, pp. 164-165; Fioravanti, *Stato e costituzione*, pp. 8-9. Sul concetto di stato composito, molto in auge tra gli storici, si rinvia al saggio di Elliot, *A Europe of Composite Monarchies*, pp. 48-71, e, per qualche ulteriore ragguaglio, a Fasano Guarini, *Centro e periferia*, p. 161; Raggio, *Visto dalla periferia*, pp. 484 ss.; Gentile, *Leviatano regionale*, pp. 562-565.

7. Il quadro storiografico, in rapida sintesi, tra gli altri in: Lazzarini, *L'Italia degli stati territoriali*, pp. 35-39; Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale*.

smo e una costante disponibilità al compromesso. Sono stati così messi in rilievo non solo gli aspetti di tensione e di competizione tra il centro ed una realtà territoriale composita ed estremamente frammentata, o le inevitabili contraddizioni e debolezze del sistema, ma anche le dinamiche di partecipazione e collaborazione e la duttilità di pratiche di governo capaci di tenere in equilibrio la pluralità di forze e istituzioni assise sul territorio.<sup>8</sup> La messa in discussione di un modello forte e di una impostazione finalistica dello Stato ha finito per svalutare, spesso oltremisura, la dimensione centralistica e istituzionalizzata del potere e delle strutture di comando, privilegiando un approccio pluralistico agli apparati e alle pratiche di governo, più attento a cogliere la natura negoziale dei legami con la capitale, le tensioni di una dialettica centro-periferie alla costante ricerca di equilibri, le quote di partecipazione e condivisione del potere e lo spazio concesso alle relazioni informali e alle pratiche infrastatali. Con il risultato, talora, di perdere i quadri unitari o di eccedere nei sospetti e nei pregiudizi; di guardare insomma troppo a ciò che avveniva fuori o lontano dai centri del potere, finendo per non riconoscere la natura tendenzialmente statale del sistema politico veneziano, pur in un contesto di sovranità esercitata su una plethora di realtà politiche subordinate, ad alto indice di partecipazione e dispersione del potere e dalla natura schiettamente polidimensionale e aperta.

In tale prospettiva di profonda rivisitazione dei concetti di statualità e potere pubblico e di mutamento dei modelli, anche gli studi sul diritto e sulla giustizia – che qui in particolare interessano – hanno in parte cambiato di segno. L'esperienza giuridica medievale è stata così indagata piuttosto nel suo prescindere dallo Stato, nella sua relativa autonomia e nei suoi legami sfumati con il potere politico, sottolineandone la natura pluralistica e fattuale (in un'ottica in cui il pluralismo del diritto era di per se stesso negazione di ogni concetto di sovranità piena, esclusiva e centralizzante).<sup>9</sup> Allo stesso modo, le riserve verso una storia della giustizia e delle procedure intesa in senso evolucionistico e statalistico hanno comportato una attenzione crescente verso il pluralismo dei sistemi giudiziari e un interesse precipuo verso le pratiche infragiudiziarie di risoluzione dei conflitti. La

8. Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 3-5; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 1-9; Orlando, *Alla ricerca della statualità medievale*, p. 108 (intervento di Gherardo Ortalli).

9. A partire dagli studi fondamentali di Paolo Grossi, in particolare Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, pp. 39-85. Per Venezia si veda almeno Caravale, *Le istituzioni della Repubblica*, pp. 303-304. Ma cfr. pure Orlando, *Alla ricerca della statualità medievale*, pp. 113-114 (intervento di Victor Crescenzi).

riflessione si è in particolare spostata dai sistemi formalizzati e istituzionali di esercizio della giustizia ai momenti di rottura di quegli stessi sistemi: e dunque le eccezioni, le tensioni, le pratiche informali, i modi alternativi di uscita dal processo, le interazioni tra politica, giustizia e le forme extragiudiziarie di conduzione e risoluzione delle controversie.<sup>10</sup>

Il presente saggio si propone di analizzare, alla luce delle nuove tendenze storiografiche, i rapporti tra Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo<sup>11</sup> in materia di politiche giuridiche, amministrative e giudiziarie. Lo studio sarà l'occasione per verificare il sistema di interazioni e intersezioni tra centro e periferie su una realtà complessa e frammentata come la Dalmazia marittima, ossia su un ambito territoriale contraddistinto da una certa omogeneità di riferimenti giuridici, linguistici e culturali,<sup>12</sup> ma incongruente sotto il profilo politico, segnato da alti indici di partecipazione e divisione del potere e da una forza contrattuale costantemente alimentata dalle rivendicazioni esercitate sulla regione dalle potenze concorrenti, in particolare il regno di Ungheria.<sup>13</sup>

L'indagine ruoterà attorno alle questioni del diritto e della giustizia. A partire da entrambi, infatti, si erano dipanati, in Dalmazia come altrove, i processi di definizione e assestamento degli assetti del potere, sia locali che sovralocali; avevano preso corpo le politiche di pacificazione dei conflitti e di convivenza civile; i gruppi di potere indigeni avevano dispiegato i propri progetti di egemonia; la Dominante aveva imbastito i propri disegni di ordine, supremazia e controllo delle popolazioni soggette. Alla giustizia, in quanto

10. Su queste tematiche, in breve, Levy, Rousseaux, *Stato, giustizia penale e storia*, p. 127; Zorzi, *Gli ufficiali territoriali*, pp. 191-194, 198; Id., *Negoziato penale*, p. 34; Id., *Diritto e giustizia*, pp. 207-208; Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 10, 13, 19-20; Zorzi, *Introduzione*, pp. 2, 17-18, 24-25; Id., *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*.

11. Il periodo considerato va dalla soggezione di Zara nel 1202 ai decenni iniziali del Quattrocento. L'attenzione maggiore sarà tuttavia per il cinquantennio antecedente alla pace di Zara del 1358, che aveva sancito la temporanea esclusione di Venezia dalla Dalmazia, segnata dalla pressoché totale unificazione della regione sotto il governo marciano. Per i riferimenti storici, qui solo abbozzati, si vedano: de Voinovitch, *Histoire de Dalmatie*, I, pp. 391-493; Praga, *Storia della Dalmazia*, pp. 90-141; Sestan, *La conquista veneziana della Dalmazia*; Šunjić, *Dalmacija u XV stoljeću*; Tadić, *Venezia e la costa orientale dell'Adriatico*, pp. 687-704; Wakounig, *Dalmatien und Friaul*; Seneca, *La penetrazione veneziana in Dalmazia*; Krekić, *Venezia e l'Adriatico*, pp. 51-85; Ducellier, *L'Adriatique du XIII<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle*.

12. Krekić, *On the Latin-Slavic Cultural Symbiosis*.

13. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 242-243; O'Connell, *Men of Empire*, p. 1.

istituto pienamente calato nella contingenza e in simbiosi con le comunità sino ad assimilarne bisogni e aspettative, era inoltre spettato di relazionarsi in prima battuta con le istanze e le aspirazioni politiche e sociali dei gruppi di potere locali, nonché con le intricate reti di relazioni, formali o meno, insistenti sul territorio. La stessa, inoltre, aveva rappresentato un'occasione imprescindibile, sia sul piano ideologico che fattivo, per dare forza e profondità alle connessioni tra il centro e la periferia, in un contesto di crisi di legittimità e incombente rivendicazione della regione da parte delle potenze vicine.

Peraltro, seppur con tutte le prudenze e le attenzioni del caso, il presente lavoro non intende rinunciare a confrontarsi con quella confidenza nello Stato e nella funzionalità delle sue strutture, soprattutto giuridiche e giudiziarie (benché colte nella loro dimensione pluralistica e nella loro natura pattizia e contrattuale), che ha contrassegnato i lavori di Gaetano Cozzi, fondamentali nel definire anche i rapporti tra Venezia e la Dalmazia e punto di partenza imprescindibile per ogni trattazione sull'argomento;<sup>14</sup> non disdegnando pertanto di guardare, non fosse altro che per una ragione di fonti, al centro e alle dinamiche di concentrazione e istituzionalizzazione dei poteri e di utilizzare modelli statuali per la comprensione degli ordinamenti veneziani, pur riconoscendo la natura pragmatica, aperta e talora disomogenea delle strutture di governo marciante e gli alti tassi di contrattualità, partecipazione e bilateralità insiti nei rapporti tra il potere centrale e le istituzioni periferiche e particolari. Cercando, insomma, di volgere lo sguardo ora al centro ora alla periferia: per non perdere di vista l'unitarietà del sistema (oltre che le sue contraddizioni) e le peculiarità di un complesso di domini senz'altro empirico e talora improvvisato, ma sempre pensato (e vissuto) in termini generali e complessivi.<sup>15</sup>

## 2. *Diritto e amministrazione*

Come dimostrato chiaramente dagli studi di Cozzi e dei suoi allievi, il primo momento di specificazione dei rapporti con le periferie e di formalizzazione del potere sovrano della Dominante sulla Dalmazia marittima era stato l'uso politico del diritto.<sup>16</sup> L'ordinamento giuridico, infatti, si era

14. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 227-261.

15. Ortalli, *Venezia nel secolo di Federico II*, p. 436.

16. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 237, 243; Viggiano, *Governanti e governati*, p. 26; Id., *Il Dominio da terra: politica e istituzioni*, p. 529.

da subito posto come schema capace di disciplinare i processi in atto di soggezione e integrazione con le popolazioni suddite: sulla base del diritto, la capitale aveva regolato e normalizzato i rapporti con i centri soggetti, mentre la periferia aveva trovato le necessarie tutele al mantenimento delle proprie strutture legali, sociali e istituzionali originarie. In quanto strumento di coordinamento politico, il diritto aveva, insomma, consentito la veloce traduzione in ordine e disciplina degli incipienti e spesso labili legami tra centro e periferia, rappresentandone la costituzione materiale, ossia la base sulla quale innestare e far crescere i concetti di autorità e sovranità da una parte, di partecipazione e collaborazione dall'altra.

Con un atteggiamento pratico ed empirico, Venezia si era sempre preoccupata di fondare ed esercitare la propria sovranità nel riconoscimento pieno e nel rispetto della pluralità di poteri assisi sul territorio. L'obiettivo era stato, con calcolata prudenza e sano pragmatismo, quello di coniugare le logiche di egemonia, accentramento e subordinazione della capitale con la domanda di partecipazione delle periferie. A tal fine, la Dominante aveva ovunque permesso il mantenimento ai centri soggetti delle strutture sociali e legislative esistenti, almeno laddove queste non avessero contrastato con i propri interessi e con l'esercizio delle proprie funzioni d'*impe-rium* – in particolare l'amministrazione della giustizia, la difesa del territorio, la tutela dell'ordine e della pace pubblici, l'imposizione di tributi. Su tale piattaforma iniziale Venezia aveva poi avviato processi di progressivo adattamento costituzionale e giuridico, miranti ad uniformare le strutture legislative e istituzionali locali, modellandole alla misura del centro e delle sue necessità di governo. Ma quella stessa base costituzionale aveva rappresentato per le periferie un imprescindibile strumento di autotutela; sul riconoscimento della propria identità giuridica, i centri soggetti avevano, infatti, imbastito le proprie politiche di partecipazione, ritagliato i propri spazi di autogoverno e conservato quote, spesso significative, di autonomia; su quelle trame costituzionali, seppur labili e spesso embrionali, si erano sviluppati per decenni gli intrecci con la capitale, basati su una serrata contrattazione e una istintiva propensione, da entrambe le parti, al compromesso e alla collaborazione.<sup>17</sup>

Peraltro, oltre che fondare il primato di Venezia e disegnare i contorni di un sistema di potere ad alto tasso di bilateralità e di condivisio-

17. Mazzacane, *Lo Stato e il Dominio*, pp. 582-583; Arbel, *Colonie d'oltremare*, p. 970; O'Connell, *Men of Empire*, p. 1.

ne delle prerogative pubbliche, il diritto aveva rappresentato un momento essenziale di normalizzazione dei rapporti con le potenze straniere e di legittimazione del nuovo dominio. L'ordinamento giuridico, infatti – e in particolare un istituto ben caro alla tradizione politica veneziana, quali i patti di dedizione o capitoli (di cui subito diremo) –, era stato la forma più immediata di riconoscimento del dominio veneziano sia nei confronti delle popolazioni soggette che dei potentati stranieri. Pur in un contesto ambientale frammentato, percorso da ricorrenti crisi di legittimazione, il diritto, in quanto ordine fondato sul consenso e sulla certezza delle situazioni di fatto, aveva funto da strumento primario – per quanto fragile ed effimero – di accettazione del primato marciano e di giustificazione dei diritti sovrani di Venezia sulle popolazioni sottoposte.<sup>18</sup>

### 2.1. *I patti di dedizione*

Nel 1204, all'indomani della conquista di Zara (Zadar) del 1202 (durante la spedizione crociata), Venezia aveva suggellato il proprio dominio sulla città con la stipulazione di un patto. Di nuovo nel 1313, una volta sedata la ribellione degli stessi Zaratini e imposta loro la pace, la Dominante aveva ripristinato gli equilibri preesistenti e scongiurato i tentativi delle potenze straniere (in particolare il banato di Croazia e il solito regno d'Ungheria) di rivendicare spazi di dominio sulla regione, firmando con la città un nuovo patto di dedizione.<sup>19</sup> Tra il 1320 e il 1352, nel periodo di massima espansione del dominio marciano sulla costa dalmata, contrassegnato dallo spontaneo assoggettamento delle città di Sebenico (Šibenik), Traù (Trogir), Spalato (Split) e Nona (Nin) (1322-1329), Venezia aveva vincolato la propria supremazia alla redazione di una sequela sistematica e ordinata di patti e capitoli: nel 1320 con Arbe (Rab); nel 1322 con Sebenico e Traù; nel 1327 con Spalato; nel 1329 con Nona; nel 1332 con Zara;

18. Menniti Ippolito, «*Providebatur sicut melius videbitur*»; Id., *Le dedizioni e lo stato regionale*; Law, *The Venetian Mainland State in the Fifteenth Century*; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 8, 26-27; Id., *Note sull'amministrazione veneziana in Istria nel secolo XV*, p. 6; Ortalli, *Le modalità di un passaggio*, pp. 13, 15-23, 27; Law, *L'autorità veneziana nella Patria del Friuli agli inizi del XV secolo*, p. 36; Viggiano, *Il Dominio da terra*, pp. 530-531, 536; *Gli accordi con Curzola*, pp. 18-24, 57-64.

19. Cessi, *La repubblica di Venezia e il problema adriatico*, pp. 84-110; Brunelli, *Storia della città di Zara*, pp. 437-443; Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 244-245; Krekić, *Venezia e l'Adriatico*, p. 53. Cfr. *Listine I*, docc. XXX, pp. 21-22 (Zara, 1204), CCCCXX, pp. 266-271 (Zara, 1313 settembre 23).

nel 1330 e 1333 con Cherso (Cres) e Ossero (Osor); nel 1352 con Curzola (Korčula).<sup>20</sup> La riconquista della Dalmazia dopo il cinquantennio di predominio del regno d'Ungheria (dalla pace di Zara del 1358, che aveva sancito il passaggio della regione sotto il controllo della corona ungherese), era stata segnata allo stesso modo, a partire dal 1409, dalla compilazione di patti di dedizione e capitoli: nel 1409 con Zara; nel 1410 con Arbe, Nona e Pago (Pag); nel 1412 con Sebenico; nel 1420 con Spalato, Traù, Curzola e Brazza (Brač); nel 1421 con Farra e Cattaro (Kotor); nel 1446 con Poglizza (Pojica) e Lesina (Hvar).<sup>21</sup>

Pare evidente, al di là dei modi pacifici o violenti di assoggettamento dei centri dalmati, il ruolo dei patti di dedizione e dei capitoli nel regolamentare i processi di subordinazione e integrazione della regione nell'orbita dello "Stato" marciano e nel determinare i rapporti con le comunità soggette. Il patto, in quanto riconoscimento di una situazione di dipendenza e sottomissione, era istituito costitutivo di sovranità; allo stesso tempo però, in quanto prodotto di una negoziazione, era uno strumento indispensabile per assecondare la natura più vera del dominio marciano, che rimaneva, per ragioni pratiche e ambientali – la lontananza dal centro, la frammentarietà della regione, una certa debolezza delle strutture di governo, la carenza di legittimità – un sistema di potere dialogico e multipolare, fondato sulla reciprocità e il consenso, nonché su modelli di amministrazione della cosa pubblica (giocoforza) condivisi e partecipati.

Attraverso il patto, i diversi interlocutori politici trovavano credito e legittimità; le comunità negoziavano il loro ingresso e la loro permanenza

20. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 246-247. Cfr. *Listine*, I, docc. CCCXCIII, pp. 314-318 (Arbe, 1320 agosto 18), DXII, pp. 330-335 (Sebenico, 1322 marzo 1), DXII, pp. 336-340 (Traù, 1322 aprile 17), DXLV, pp. 368-372 (Spalato, 1327 settembre 18), DL, pp. 373-376 (Nona, 1329 gennaio 6), DLXX, pp. 386-387 (Zara, 1332 luglio 30), DCI, pp. 405-406 (Cherso e Ossero); *Gli accordi con Curzola*, doc. 2, pp. 38-43 (1352 settembre 26).

21. Cessi, *La repubblica di Venezia*, pp. 142-164; Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 251-253; *Gli accordi con Curzola*, pp. 62-64. Cfr. *Listine*, VI, docc. VIII, pp. 7-11 (Zara, 1409 settembre 5), XLV, pp. 48-50 (Arbe, 1410 gennaio 6), LXXIII, p. 77 (Nona, 1410 aprile 3), XCVI, pp. 99-101 (Pago, 1410 giugno 12), CCLII, pp. 288-293 (Sebenico, 1412 ottobre 30); *Listine*, VIII, pp. 24-29, 60-64 (Spalato, 1420 luglio 9-dicembre 30), pp. 29-31 (Traù, 1420 luglio 29), pp. 54-56 (Brazza, 1420 ottobre 22), pp. 75-80 (Farra, 1421 marzo 13), pp. 89-92, 96-98 (Cattaro, 1421 aprile 28-luglio 15); *Listine*, IX, pp. 236-239 (Poglizza, 1446 marzo 17), pp. 242-246 (Lesina, 1446 giugno 9-10); *Gli accordi con Curzola*, doc. 4, pp. 76-80 (1320 settembre 12).

nel dominio marciano, badando bene a garantirsiene il passaggio nei termini più utili e favorevoli possibili; Venezia, dal canto suo, vedeva riconosciuta la propria supremazia e, con essa, la facoltà di fissare regole e strumenti della gestione politica e di determinare i margini di autonomia convenienti e tollerati (peraltro variabili a seconda delle esigenze e delle opportunità e soggetti a continue contrattazioni). Nella sua duplice natura di accordo bilaterale e di privilegio sovrano, concesso dal detentore del potere a chi ne era sottoposto, e malgrado qualche inevitabile tratto di finzione e propaganda, derivante proprio da tale natura bicefala, il patto rappresentava il momento precipuo di normalizzazione delle relazioni tra centro e periferia, di fissazione dei fondamenti del dominio marciano e di riconoscimento dell'identità politica, giuridica e sociale di ciascuna comunità. Secondo prassi consolidate, infatti, in occasione dell'assoggettamento (per dedizione spontanea o per diritto di conquista), le città suddite erano solite inviare a Venezia una lista di richieste, chiamate capitoli, per lo più dirette ad ottenere il riconoscimento delle proprie prerogative amministrative, giuridiche e fiscali; Venezia, dopo averne vagliati contenuti e pertinenza, rispondeva punto per punto, ora approvando, ora rigettando, ora chiedendo di riformulare la richiesta. L'insieme dei capitoli e delle risposte era infine raccolto in un documento solenne, chiamato appunto patto, concessione o privilegio: un documento aperto e all'uopo rinegoziabile, che rappresentava la costituzione di base del dominio veneziano in Dalmazia, capace di sanzionare l'ordine politico e sociale esistente, garantire diritti e prerogative delle comunità soggette ma allo stesso tempo consolidare e legittimare l'egemonia veneziana e tutelarla dalle rivendicazioni delle potenze concorrenti.<sup>22</sup>

Il patto era garanzia di funzionamento di un dominio allo stesso tempo accentrato e partecipato, esposto alla potenza regolativa della capitale ma insieme disponibile, per ragioni di opportunità e convenienza, a delegare quote di potere alle periferie. Grazie ad esso, le comunità locali mantenevano spazi di autogoverno e autonomia e ottenevano il riconoscimento di quegli strumenti giuridici che ne esprimevano appieno il carattere e le specificità, vale a dire gli statuti e le consuetudini particolari. Non a caso, la nota fondamentale di ogni documento pattizio (come meglio vedremo) era la richiesta di mantenimento del diritto proprio, sia scritto che con-

22. Mazzacane, *Lo Stato e il Dominio*, pp. 583, 589; Ventura, *Politica del diritto*, p. 600; Arbel, *Colonie d'oltremare*, p. 952; Ortalli, *Le modalità di un passaggio*, pp. 15, 20-21, 24; *Gli accordi con Curzola*, pp. 57-64; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 31-33.

suetudinario, ossia quell'universo giuridico esclusivo che connotava – sul piano non solo normativo, ma anche figurato e rappresentativo – l'identità politica e sociale di una comunità, distinguendola dalle altre. Oltre alla conservazione del sistema normativo vigente alle comunità locali premeva ritagliarsi margini di partecipazione nell'esercizio della giustizia; contrattando con la capitale gli ambiti di competenza riservati al rettore veneziano e quelli gestiti collegialmente e in autonomia, pur in un contesto di progressiva avocazione all'ufficiale marciano delle cause civili maggiori oltre che di assegnazione in esclusiva allo stesso di tutto il settore penale<sup>23</sup> (ma anche su questo torneremo abbondantemente).

Come detto, trattandosi di un documento vivo, il patto era soggetto a continue negoziazioni ed esposto a periodiche revisioni; accadeva infatti spesso, dopo la promulgazione, che le comunità locali, o loro gruppi di potere, proponessero adeguamenti, correzioni o aggiornamenti dei capitoli. La stessa capitale aveva tutto l'interesse a mantenere aperto e modificabile il patto, per potervi intervenire, all'occorrenza, con emendamenti o limitazioni delle concessioni originarie. Nonostante la sua natura aperta, tuttavia, o forse proprio in ragione di essa, il patto aveva rappresentato, sia al centro che in periferia, la garanzia fondamentale di funzionamento del sistema; giocandovi un ruolo, non solo simbolico, di conciliazione delle istanze accentratrici della capitale con la domanda di partecipazione delle comunità subordinate e di custode di un corpo di privilegi locali avvertiti come irreversibili per quanto, nei fatti, provvisori e soggetti a ripetute modificazioni.<sup>24</sup> Non sorprende allora l'insistenza con cui Venezia aveva sempre raccomandato ai rettori inviati a reggere i distretti dalmati di osservare con scrupolo e coscienza, nell'esercizio delle loro funzioni, i patti sottoscritti dalle parti al momento della sottomissione della città: «insuper attendes et observabis omnia contenta in instrumento de submissione nobis facta

23. Mazzacane, *Lo Stato e il Dominio*, p. 582; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 26-27; Ortalli, *Le modalità di un passaggio*, p. 22; Viggiano, *Il Dominio da terra*, p. 536.

24. Per esempio, il patto di Zara del 1409 era stato emendato una prima volta nel 1410 (*Listine*, VI, doc. LXIX, pp. 71-74), una seconda nel 1422 (*Listine*, VIII, pp. 147-151); il patto di Arbe del 1410 era stato rimaneggiato nel 1450 (*Listine*, IX, pp. 336-344); quello di Nona dello stesso anno nel 1445 (*Listine*, IX, pp. 218-219); quello di Sebenico del 1412 nel 1422 (*Listine*, VIII, pp. 167-171) e poi ancora nel 1441 (*Listine*, IX, pp. 146-147); quello di Traù del 1420 nel 1421 (*Listine*, VIII, pp. 105-109); quello di Curzola sempre del 1420 nel 1441 (*Listine*, IX, pp. 151-155); quello di Cattaro del 1421 aveva subito due rivisitazioni, la prima nel 1441 (*Listine*, IX, pp. 142-143), la seconda nel 1446 (*Listine*, IX, pp. 250-253); infine, il patto di Lesina del 1446 era stato ritoccato nel 1450 (*Listine*, IX, pp. 327-335).

de dicta civitate...»;<sup>25</sup> esortazione rinnovata negli stessi toni, per esempio, al conte di Traù Donato Barbaro nel 1441, cui era stato in aggiunta demandato il compito di riscontrare sugli stessi patti la costituzionalità delle delibere inviate da Venezia, in modo tale da poter intervenire con i dovuti emendamenti in caso di conflitto tra le due fonti normative:

quod debeas promissiones ac concessionem nostras, ac pacta per nos illi communitati Tragurii facta, observare ad litteram prout iacent. Et omni vice, qua tibi scribetur et mandetur aliquid per nostrum dominium, quod sit contra pacta et promissiones ac concessionem nostras, debeas rescribere et informare nos, in quo et qualiter illud tale mandatum sit contra pacta, promissiones et concessionem per nos factas, ut nostrum dominium possit providere aut per dominium aut per collegium, aut cum consilio rogatorum, prout melius videbitur.<sup>26</sup>

## 2.2. *Il diritto proprio e consuetudinario*

Alla stessa stregua del patto, anche il diritto proprio – statuti, consuetudini, riforme e privilegi – aveva funto da strumento di mediazione tra le parti e da schermo e protezione dell'identità politica, giuridica e sociale delle comunità soggette. Al momento della dedizione, infatti, era sempre stata cura dei sottoposti chiedere il mantenimento del sistema normativo vigente: tutto ciò che la collettività percepiva di essere, sia dal punto di vista politico che giuridico-istituzionale, era tosto passato all'esame della Dominante e dalla stessa immediatamente convalidato. Così, per esempio, nel 1410 la comunità di Arbe aveva richiesto a Venezia di poter conservare i propri statuti così come «aliis temporibus facta et firmata fuerunt per dominationem nostram», ossia nella forma già ratificata durante la precedente dominazione sull'isola, e la conferma delle consuetudini, riformanze e altre prerogative «in quibus erant alias tempore dominationis nostre», ottenendone in entrambi i casi una risposta favorevole. Ancora, nel 1420, nel privilegio concesso a Curzola, Venezia aveva accolto positivamente la preghiera degli isolani di mantenere la propria tradizione di statuti, consuetudini e riformazioni, per ragioni certo politiche e di convenienza, ma anche di immagine e propaganda, sempre molte care alla Dominante, es-

25. Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVe), *Collegio, Commissioni - Formulari* (d'ora in poi *Formulari*), reg. 1, c. 81r (commissione del conte di Spalato). Ma vedi pure ivi, cc. 85r (commissione al conte di Sebenico), 85v (commissione del conte e capitano di Traù), 108v (commissione del conte di Nona), 110r (commissione del conte di Zara).

26. *Commissiones et relationes venetae*, doc. II, pp. 5-16 (in data 1441 gennaio 3).

sendo essa desiderosa di «ostendere nostram humanitatem et clementiam erga dictam comunitatem, ut eius fidelitatis appetitus de bono in melius augeat».<sup>27</sup>

Di fatto, il riconoscimento del diritto proprio delle terre soggette era stato il primo passo nei processi di consolidamento e normalizzazione del regime veneziano in Dalmazia. La concessione degli statuti era, infatti, insieme strumento di garanzia e di sovranità. Da un lato era la premessa essenziale per la tutela dei diritti particolari e un mezzo per assicurare alle comunità soggette la conservazione della propria fisionomia politica e sociale, rappresentando lo statuto la quintessenza stessa dell'identità civica e il fondamento dei legami comunitari e dello spirito di appartenenza. Dall'altro lato fungeva da riferimento e punto di raccordo per gli equilibri tra la comunità e la Dominante; la concessione, infatti, in quanto atto d'imperio, era anch'essa costitutiva di sovranità, anche se di una sovranità partecipata e condivisa, come quella esercitata da Venezia sulla costa dalmata. Attraverso di essa il centro otteneva di contenere gli spazi di autonomia e autogoverno delle periferie entro limiti definiti e di precisare gli ambiti di intervento riservati al regime; ma si trattava di delimitazioni sempre rinegoziabili, che lasciavano ad entrambi gli interlocutori ampi margini di azione e fasce di sovrapposizione delle competenze dove esercitare il potere in coabitazione e in piena compartecipazione.<sup>28</sup>

Ovviamente, la conferma del diritto proprio era concessione che la Dominante esercitava con riserva, mai del tutto incondizionatamente. Gli statuti dovevano essere preventivamente spediti a Venezia, per essere visionati e nel caso emendati. Era, infatti, in arbitrio della capitale correggere o riformare, per ragioni di interesse o di opportunità politica, i codici presentati, convalidandoli con la sua formale approvazione solo se ritenuti compatibili con il sistema di diritto e di potere veneziano e rispettosi delle gerarchie e dell'onore della Dominante. Il diritto di riserva era pertanto uno strumento essenziale di governo e subordinazione, in quanto apriva delle fenditure attraverso cui calare la propria volontà politica e dilatare gli ambiti di intervento (ma anche di comunicazione e trattativa) in periferia, per il tramite di risposte ora di decisa ripulsa, ora più ambigue ed elusive, e dunque più propense al negoziato e alla contrattazione. Quando

27. *Listine*, VI, doc. XLV, pp. 48-50; *Gli accordi con Curzola*, doc. 4, p. 77.

28. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, p. 237; Ortalli, *Il ruolo degli statuti*, pp. 201-204, 208; Viggiano, *Il Dominio da terra*, p. 536; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 32-33.

nel 1341 la comunità di Pago aveva chiesto la conferma del proprio diritto consuetudinario, la Dominante aveva posto come condizione inderogabile per la sua concessione la facoltà di aggiungere e correggere «sicut videbitur iustum pro Deo et observatione iusticie, adherendo in quantum poterit fieri magis consuetudinibus eorum», mantenendo in vigore solo le consuetudini ritenute «meliores et magis iuste» e rigettando invece quelle stimate «pessime et inique et contra Deum et iura mundi et contra omnem bonam equitatem». Di nuovo, allorché nel giugno 1410 la stessa comunità di Pago si era presentata a Venezia per reclamare la convalida del diritto proprio, la concessione era stata limitata solo a quanto, di quel patrimonio giuridico, non fosse andato ad intaccare l'onore, gli interessi e le facoltà di governo della Dominante: «illa videlicet, que cognoverit et videbit esse bonas, onesta et rationabiles et cum honori nostri domini ac sine detrimento vel diminutione aliqua datiorum et intratarum nostrarum». Ai rappresentanti del comune di Farra, calati in laguna nel marzo 1421 per ottenere il riconoscimento della propria tradizione normativa, scritta e non, Venezia aveva fatto sapere di non avere sufficienti informazioni sui loro statuti e consuetudini, subordinandone la concessione ad un approfondimento di indagini commissionato al conte locale. Infine, a tutti quanti si erano affrettati a chiedere, dopo il ritorno della Dalmazia sotto l'egemonia veneziana nel 1409, il mantenimento degli statuti con le aggiunte e integrazioni fatte nel cinquantennio di dominazione ungherese, Venezia aveva prontamente dichiarato la sua disponibilità a vagliare tutte le richieste, ma solo previa cassazione delle correzioni intervenute durante il cambio di egemonia.<sup>29</sup>

Trattandosi di un indispensabile strumento di soggezione, oltre che di mediazione (e condizionamento) tra la capitale e le città soggette, Venezia non aveva rinunciato, laddove la comunità ne fosse stata sprovvista, di fissare su carta la tradizione consuetudinaria della terra e gettare le premesse per la creazione di un nuovo codice statutario. Questa era stata la strada imboccata in particolare per Pago, dove sin dal 1339 la Dominante aveva inviato una commissione di savi per raccogliere e vagliare le consuetudini locali e metterle per iscritto, al fine di superare le incertezze e gli imbarazzi creati all'esercizio del potere da una legislazione orale, dispersa e della quale «non possit haberi plenaria certitudo». Nemmeno si era opposta, in caso di richie-

29. Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, VII, *Registro XX (1341-1342)*, n. 8, p. 4, in data 1341 agosto 2; *Listine*, VI, doc. XCVI, pp. 99-101, in data 1410 giugno 12; *Listine*, VIII, pp. 75-80, in data 1421 marzo 13; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 32-33.

sta, all'ipotesi di far tradurre in volgare gli statuti già esistenti, in modo da favorirne la divulgazione presso tutti gli strati sociali della comunità soggetta; evenienza verificatasi a Zara nel 1422, allorché frange istituzionalizzate della popolazione avevano sollecitato la volgarizzazione degli statuti locali, ottenendone in risposta un favorevole «quod debeat fieri una copia statutorum Jadre in vulgari sermone pro maiori intelligentia minus intelligentium».<sup>30</sup>

Oltre al riconoscimento del diritto proprio – in qualche caso alla sua costruzione e fissazione ex novo – era stato interesse di entrambe le parti definire il ventaglio delle fonti integrative o suppletive all'ordinamento giuridico locale, nonché il complesso di norme che regolavano attività e competenze delle varie istituzioni cittadine e l'amministrazione della giustizia (di cui si dirà più avanti nel testo). Si era trattato di articolare – pur senza pretese sistematizzanti o l'individuazione di gerarchie troppo rigide nella scelta dei diritti alternativi – la pluralità di ordinamenti covigenti cui fare ricorso nei casi non disciplinati (o non a sufficienza) dal diritto proprio. La più immediata fonte alternativa era senz'altro la tradizione consuetudinaria della terra: «et ubi statutum deficeret, regat secundum consuetudinem cum suis iudicibus» (*pactum novum* con Zara, 1313 settembre 23). Ove anche questa fosse carente, il rinvio era all'analogia, ma in particolare all'*equitas* o *bona conscientia* del rettore giusdicente: «et si statuta inde non essent, secundum eius bonam conscienciam debeat in dictis factis procedere et terminare» (patto con Nona, 1329 gennaio 6).<sup>31</sup> Peraltro, sebbene mai richiamato in modo esplicito quale fonte sussidiaria, pare indubbio il valore integrativo e complementare del diritto romano-bizantino in caso di deficienza del diritto proprio; non fosse altro perché il diritto particolare presupponeva naturalmente un ordinamento superiore, cui fare riferimento e appoggiarsi in tutti i casi non regolati dagli statuti, e questo non poteva che essere l'immenso patrimonio dello *ius commune*, che completava e copriva quanto non disciplinato a livello locale senza il bisogno di vedersi esplicitata tale funzione nella gerarchia delle fonti. Semmai, la diffidenza verso il diritto comune era tutta e sola veneziana, in quanto la città aveva bandito, almeno formalmente (ma poi quanto sostanzialmente rimane difficile da dire), il diritto romano dal sistema di diritto vigente in laguna, preferendo il ricorso a strumenti più flessibili e pragmatici di supplenza

30. Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, V, *Registro XVIII (1339-1340)*, n. 508, pp. 208-209, in data 1339 luglio 27; *Listine*, VIII, pp. 153-156, in data 1422 aprile 7.

31. *Listine*, I, docc. CCCCXX, pp. 266-271, DL, pp. 373-376.

normativa, in particolare l'arbitrio del giudice. Per finire, non sorprende più di tanto la pressoché totale esclusione del diritto veneto dalle fonti integrative: sia per la strutturale debolezza del diritto proprio lagunare; sia per la sconvenienza ad esportare un prodotto che in periferia avrebbe potuto suonare come una imposizione o un insopportabile atto d'imperio e dunque deleterio in termini di consenso, fedeltà dei sottoposti e solidità dello stato.<sup>32</sup> Solo in un frangente si era fatto riferimento agli statuti veneziani: in presenza di un furto, il conte di Zara era tenuto ad amministrare la giustizia «secundum statuta Veneciarum». Ma in quel caso si trattava di una fattispecie di reato disciplinata con estremo rigore e attenzione dal legislatore veneziano e di una materia molto a cuore alla Dominante, in quanto intrinsecamente legata al mondo della mercatura e del denaro, e pertanto divulgabile, seppure con le dovute cautele politiche, anche nelle periferie (commerciali) del dominio.<sup>33</sup>

Insomma, il diritto proprio incarnava e identificava al massimo grado, anche a livello simbolico e figurativo, la dimensione dialogica e partecipata del regime veneziano e ne riassumeva il sistema di equilibri (orizzontali e verticali, con il conte e con la capitale). Per tale ragione Venezia si era sempre dimostrata intransigente di fronte alla inosservanza dell'ordinamento giuridico locale da parte di un suo funzionario, imprecando nel caso alla «arrogantia et audatia» di chi aveva agito «contra eorum statuta et ordines et contra pacta inter eos et nos firmata»; o ammonendo con insistenza i propri conti ad attenersi scrupolosamente, nell'esercizio delle loro funzioni, agli «statuta et ordinamenta [...] nec in eis faciant aliquam novitatem indebitam» o altra violazione tale da mettere a repentaglio la stabilità del dominio e le strutture (già di per sé fragili e precarie) della convivenza locale.<sup>34</sup>

32. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 208, 243-244, 248; O'Connell, *Men of Empire*, p. 80. In generale, su tali questioni, il rinvio è in particolare a Padovani, *La politica del diritto e Zordan, L'ordinamento giuridico veneziano*, pp. 175-182. Per qualche ragguaglio sulla statutaria dalmata: Dudan, *Studi e note sugli statuti delle città dalmate*; Margetić, *Il diritto medioevale croato. Diritti reali*; Cvitanić, *Statut grada Splita*; Inchiostri, *Il Comune e gli Statuti di Arbe fino al secolo XIV*; Ortalli, *Il ruolo degli statuti*, pp. 195-201; *Lo statuto di Arbe*; Lonza, *Dubrovački statut*, pp. 11-46; Dudan, *Venezia e Dalmazia: statuti e ordinamenti*, pp. 23-28, 136-159; *Statut grada Splita*; Ortalli, *Split: statutes*. Per una panoramica generale, con ampia bibliografia, ora *The Laws and Customs*.

33. ASVe, *Formulari*, reg. 1, cc. 109r-v.

34. *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, VII, n. 162, pp. 73-74, in data 1341 dicembre 4; *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, XV, *Registro XXVIII (1357-1359)*, nr. 153, p. 80, in data 1357 ottobre 18.

### 2.3. *Le commissioni*

Il rispetto del pluralismo giuridico dei centri soggetti e la disponibilità al dialogo e alla contrattazione avevano avuto come scopo quello di superare gli scarti dovuti alla lontananza geografica dei distretti dalmati, ai particolarismi locali e regionali e alla molteplicità delle differenti tradizioni legali.<sup>35</sup> Naturalmente, una tale esuberanza giuridica e di riferimenti normativi e politici necessitava di strumenti di raccordo e coordinazione; occorreva insomma una bussola che compendiasse, in una sorta di testo unico, l'insieme delle norme generali e particolari. Ebbene, una simile funzione era stata esercitata in Dalmazia (come altrove nel dominio veneziano) dalla commissione dei rettori,<sup>36</sup> specie di agile e pratico repertorio delle istruzioni impartite ai conti e capitani colà inviati circa i modi, i criteri e i vincoli cui attenersi nell'adempimento del loro mandato.<sup>37</sup> Beninteso, nessun proposito compilativo o compendiativo della pluralità di materiali co-vigenti è dato rinvenire nella commissione, che anzi rimaneva un testo del tutto estemporaneo e pragmatico, più uno strumento politico che giuridico nelle mani del rettore. Tuttavia, non sfugge la sua capacità di ricapitolare, in poche pagine, i principi ispiratori del sistema, di raccoglierne in qualche modo la sfida: quella appunto della convivenza, in un unico spazio, di una pluralità di ordinamenti concorrenti, ciascuno a suo modo legittimo e funzionale, e nell'insieme riconducibili ad istanze complementari, vale a dire le necessità di ordine e gerarchia del centro coniugate con i bisogni di partecipazione e solidarietà delle periferie.

La commissione rappresentava, in sostanza, il momento effettivo (e necessario) di sintesi del pluralismo giuridico delle terre soggette; per quel suo essere uno strumento aperto e versatile, in grado di consentire una no-

35. O'Connell, *Men of Empire*, pp. 2, 12.

36. ASVe, *Formulari*, reg. 1 (1289-1311), cc. 81r (commissione al conte di Spalato), 84v, 85v (commissione al conte e capitano di Traù), 85r (commissione al conte di Sebenico), 105r-v (commissione al conte di Arbe), 108r-v (commissione al conte di Nona), 109r-v (commissione al conte di Zara), 110r-112v (capitolare del conte di Zara), 117r-118v (capitolare del conte di Ragusa); *Formulari*, reg. 6 (sec. XV), cc. 78r-81v (commissione al conte di Zara), 86r-87r (commissione al conte di Arbe), 87v-88r (commissione al conte di Cherso e Ossero), 88v-89v (commissione al conte di Pago), 90r-91v (commissione al conte di Sebenico), 92r-93v (commissione al conte di Traù), 94r-95r (commissione al conte di Spalato), 95v-96r (commissione al conte di Lesina e Farra), 96v-97r (commissione al conte di Curzola), 98r-v (commissione al conte di Cattaro).

37. Cozzi, *Repubblica di Venezia*, pp. 239, 253; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 75-76; Id., *Il Dominio da terra*, p. 550; Arbel, *Colonie d'oltremare*, pp. 964, 972. Riprendo qui concetti già espressi in Orlando, *Altre Venezie*, pp. 224-229.

tevole libertà d'azione al rettore e di fornire i necessari punti di appoggio e orientamento nei sistemi normativi in uso (in particolare nell'interpretazione degli statuti locali). Pare proprio che anche in Dalmazia Venezia avesse in tal modo dato vita «ad una non-politica, piuttosto che ad una politica del diritto»; ma solo nel senso che, piuttosto di mettere ordine o creare gerarchie in quel mare straripante di riferimenti normativi, la Dominante aveva cercato «altre strade, come l'uso calibrato e mirato delle commissioni/istruzioni ai rettori» per disciplinare – su un piano di effettività (e quindi politico) – il rapporto, anche giuridico, tra centro e periferia.<sup>38</sup>

Attraverso la commissione, Venezia intendeva non solo regolare gli istituti della vita locale, ma anche garantire l'esercizio delle proprie prerogative sovrane sulle coste dalmate, nel rispetto dei patti stabiliti tra le parti, ma tenendo pure nel dovuto riguardo il profitto e l'onore della Dominante: «ad honorem et statum comunis Venetiarum, ministrando ius et iustitiam [...] secundum promissiones dicte comunitati factas».<sup>39</sup> In tale prontuario contenente – in una sequenza talora episodica e disorganica – le direttive impartite ai rettori per l'esercizio del loro mandato e le deliberazioni in materia assunte dai consigli della capitale,<sup>40</sup> si riconoscevano sia le aspirazioni del potere centrale che le specificità politiche, giuridiche e sociali delle comunità periferiche. Nella commissione, infatti, accanto alle disposizioni relative alla tutela e al controllo dei traffici commerciali e dei consumi, alla repressione del contrabbando, alla riscossione di dazi e gabelle o alla vigilanza sul sistema difensivo, che era quanto di più interessava alla capitale, trovavano posto le direttive volte a preservare gli equilibri specifici e particolari delle comunità locali; poche norme in verità, per lo più inerenti la giustizia penale, l'ordine pubblico e la salvaguardia dei delicati equilibri sociali e ambientali.

L'attitudine della commissione a catturare e condensare in pochi passaggi l'essenza stessa del sistema giuridico dei distretti dalmati diventa palese nella fissazione in essa di una gerarchia – se di gerarchia si può davvero parlare di fronte al pluralismo normativo di cui si è detto<sup>41</sup> – delle fonti di diritto. Tale gerarchia, infatti, risolveva l'intensa dialettica sin qui

38. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 271 ss.; Varanini, *Gli statuti della città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, pp. 249-250 (da cui le citazioni).

39. ASVe, *Formulari*, reg. 6, c. 92r.

40. Un necessario inquadramento giuridico delle commissioni in Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 239-242.

41. Cfr. Grossi, *L'ordine giuridico*, pp. 233-234.

analizzata tra fonti di normazione covigenti nella dicotomia secca consuetudine/giudizio arbitrare, con qualche sottolineatura aggiuntiva in favore della discrezionalità del rettore:

ministrando indifferenter ius et iustitiam in civilibus et criminalibus secundum Deum et tuam bonam conscienciam, adherendo tamen moribus et modis consuetis teneri deinde in reddendo ius et iustitiam quantum plus poteris pro contentamento fidelium nostrorum deinde, salvo semper arbitrio nostri domini possendi addere et minuere ac corrigere omni tempore ad beneplacitum nostrum.<sup>42</sup>

In sostanza, i diversi sistemi normativi concorrenti e complementari insistenti nelle periferie del dominio si riducevano – in una estrema manifestazione di sintesi e semplificazione – da un lato al rispetto delle consuetudini locali, dall'altro alla sola discrezionalità del rettore. Era davvero il riconoscimento – politico, prima ancora che giuridico – degli istituti essenziali per il governo delle periferie; perché dalla consuetudine rampollava pure il complesso delle normazioni proprie della terra (e dunque anche la sua tradizione scritta), così come l'arbitrio non elideva il sistema normativo locale (e sovralocale), semmai lo presupponeva e lo implicava.

#### 2.4. *Il rettore e gli assetti di governo*

In un dominio segnato dalle distanze, dalle difficoltà di comunicazione e dalla pluralità dei riferimenti giuridici, l'anello primario di mediazione e il cardine della divulgazione politica era stato il rettore inviato dalla Dominante a reggere i distretti periferici.<sup>43</sup> La sua era stata una funzione

42. ASVe, *Formulari*, reg. 6, c. 78r.

43. Thiriet, *La Romanie vénitienne au moyen âge*, pp. 190-197; Cozzi, *Repubblica di Venezia*, p. 243; Viggiano, *Governanti e governati*, p. 70; Id., *Aspetti politici e giurisdizionali*, pp. 473-474; Id., *Il Dominio da terra*, pp. 549-550; Arbel, *Colonie d'oltremare*, pp. 970-974; Mariko Miller, *Venice in the East Adriatic*, in part. pp. 50-110; Orlando, *Altre Venezie*, pp. 161-177; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 2-3, 12, 97-102. In generale, sul dominio veneziano in Dalmazia e gli assetti di potere locali, si vedano, tra gli altri: Foretić, *Otok Korčula*; Jutronić, *I conti (rettori), rappresentanti veneti, presso il comune di Brac (Brazza)*; Šunjić, *Dalmacija u xv stoljeću*; Krekić, *Dubrovnik in the 14<sup>th</sup> and 15<sup>th</sup> Centuries*; Carter, *Dubrovnik (Ragusa)*; Klaić, Petricoli, *Zadar u srednjem vijeku do 1409.*; Klaić, *Trogir u srednjem vijeku*; Raukar, *Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797*; Zaninović, *Relazioni fra Hvar (Lesina) e Venezia*; Klaić, *Povijest Hrvata u srednjem vijeku*; Pederin, *Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji*; Id., *Appunti e notizie su Spalato nel Quattrocento*; Id., *Šibenik*; Mosher Stuard, *A State of Deference*; Mueller, *Aspects of Vene-*

eminentemente politica e mediatoria: a prefigurare un sistema gerarchico di «terminali locali» del potere centrale, con compiti di connessione e coordinamento con la capitale e insieme di riconoscimento e promozione delle specificità locali. Malgrado alcuni aspetti di necessaria funzionarizzazione dell'ufficio, i rettori dei distretti dalmati (conti, visconti, podestà e capitani) erano rimasti qualificati, per tutto il basso medioevo, dal carattere prevalentemente politico delle loro mansioni e responsabilità; prima di essere amministratori del dominio erano i delegati periferici della capitale, e in tale veste incarnavano sia gli interessi superiori del centro che quelli particolari e subordinati delle comunità locali. Piuttosto che funzionari, infatti, i rettori erano politici con competenze generali di comando e coordinamento dell'attività di governo delle periferie, nonché di diffusione e smistamento delle informazioni tra la capitale (di cui erano l'interfaccia sul territorio) e i distretti soggetti. In quanto tali, essi rappresentavano il momento di legittimazione e concordanza di istanze diverse: la gerarchia e la pluralità: l'accentramento e le autonomie particolari; il centro e le periferie.

D'altronde, a Venezia il rettore non avrebbe potuto che essere un politico (reclutato, sin dalla fine del Duecento, esclusivamente tra le fila del Maggior consiglio): non un professionista, né un tecnico del diritto, né un perito di procedure e pratiche giudiziarie o un esperto di giurisprudenza, quanto piuttosto un pratico della politica e del governo della cosa pubblica.<sup>44</sup> Ad esso erano affidate le principali funzioni di governo, compiti di mediazione e neutralizzazione dei conflitti locali e il mantenimento dell'ordine pubblico: quell'ordine che non poteva reggersi senza la sua mediazione, né tanto meno trascendere dalla sua persona, fondando i rapporti radiali centro-periferia – sia istituzionali che extra-istituzionali, costruiti sulle connessioni informali e di patronato collegate comunque al conte – sulla funzione di raccordo e coordinamento dallo stesso esercitata. Ovviamente la sua era una funzione di governo e mediazione da esercitare tenendo nel dovuto riguardo le istituzioni di governo locali, alle quali si sovrapponeva, senza mai obliterarle del tutto; ed infatti, i margini di potere e autogoverno da riconoscere alle periferie erano stati tra i motivi di più ricorrente contrasto con le città dalmate, con Venezia interessata a contenerli (o comunque a regolamentarli) e le comunità particolari determinate a potenziarli, per

*tian Sovereignty*; Krekić, *Dubrovnik*; Raukar, *Hrvatsko srednjovjekovlje*; Hösch, *Storia dei paesi balcanici*, pp. 51-83.

44. Varanini, *Gli ufficiali veneziani nella Terraferma*, p. 162.

non vedersi pregiudicati e svuotati di ogni autorità (o parvenza di autorità) i vecchi organismi comunali.<sup>45</sup>

La durata della carica era biennale, con obbligo della residenza da parte del rettore durante l'intero mandato. Era associato, nelle sue funzioni, da una famiglia composta di regola da un socio, un notaio e una decina di servitori (con compiti esecutivi e di polizia). Al momento del congedo doveva sottostare alle ordinarie procedure di sindacato, ossia di controllo amministrativo e revisione contabile dell'attività svolta.<sup>46</sup> Le sue competenze, stante la natura di mediazione e coordinamento dell'ufficio, spaziavano su una pluralità di materie: dalla giustizia al fisco, dall'ordine interno ai lavori pubblici, dalla rappresentanza politica alla difesa militare.

Prima preoccupazione del conte era la custodia dell'ordine pubblico. Direttamente collegato alla difesa della pace civica era l'esercizio della giustizia sul territorio; anzi, era stata proprio l'amministrazione della giustizia il tratto più qualificante dell'ufficio (sia politicamente che a livello di simboli e rappresentazione del potere). Peraltro, in Dalmazia il rettore si era trovato ad operare in un ambiente – giuridico, ma anche etnico e linguistico – estraneo, e dunque in un contesto di rapporti con il potere e il sistema normativo locali mai definito, ma da sperimentare di volta in volta (e pertanto sempre molto fluido, partecipato, talvolta ambiguo). Non-dimeno, la sua funzione era stata quella, proprio a partire dalla giustizia e dal penale, di coordinare le diverse anime del dominio e dare saldezza all'intero sistema.

Ogni rettore era detentore, nella propria circoscrizione, della giurisdizione piena sia nel civile che nel criminale. Accanto al rettore sedeva, con funzioni di assistenza attiva nel solo civile, la curia dei giudici della terra.<sup>47</sup> Il loro numero variava di distretto in distretto, da un minimo di due ad un massimo di sei, eletti dai locali collegi nobiliari, in particolare il Maggior consiglio (solo ad Arbe la curia era composta da due nobili e un popolare:

45. Cozzi, *Repubblica di Venezia*, p. 243; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 12, 97-99 (e bibliografia ivi citata).

46. Per qualche esempio: ASVe, *Formulari*, reg. 1 (1289-1311), cc. 81r (commissione al conte di Spalato), 84v, 85v (commissione al conte e capitano di Traù), 85r (commissione al conte di Sebenico), 105r-v (commissione al conte di Arbe), 108r-v (commissione al conte di Nona), 109r-v (commissione al conte di Zara), 110r-112v (capitolare del conte di Zara), 117r-118v (capitolare del conte di Ragusa).

47. Cfr. per Sebenico Pederin, *Šibenik*, pp. 332-333; per Ragusa (composta da quattro giudici e chiamata «curia maior» o «curia domini comitis») Lonza, *L'accusatoire et l'infrajudiciaire*, p. 643.

«duo de nobilibus et tercius de populo iuxta morem civitatis Arbe»)<sup>48</sup>. Una curia allargata garantiva maggiori margini di manovra alle forze politiche locali, ma scontava, agli occhi della Dominante, problemi di funzionalità ed efficienza; per questo, nel maggio 1322, Venezia aveva accolto con favore la proposta di alcuni esponenti della comunità di Sebenico di ridurne gli effettivi da sei a quattro, per evitare gli impedimenti e le lungaggini cui era soggetta la magistratura a causa dell'alto numero di membri, dovendo però poi fare immediatamente marcia indietro, a causa delle proteste sollevate da altri ambienti della città sulla stessa questione.<sup>49</sup> A differenza che altrove, per lungo tempo il conte di Zara era stato affiancato, nell'amministrazione della giustizia, da due consiglieri veneziani; solo dalla fine del XIII secolo anche a Zara la curia (maggiore) era stata composta di soli giudici locali, nominati dal Maggior consiglio cittadino, fissati al numero di quattro nel patto del 1409.<sup>50</sup>

Il giudizio del conte e della curia doveva essere formulato nel pieno rispetto degli statuti locali, quando non incompatibili con il sistema di diritto e di potere della Dominante «dummodo sint secundum Deum et iustitiam ac honorem nostrum et comunis Venetiarum ac bonum insule predictae»; dove gli statuti non avessero disciplinato, il ricorso era automaticamente alla consuetudine.<sup>51</sup> La sentenza era pronunciata a maggioranza, intendendo per maggioranza, in caso di pareggio nella votazione, «illa in qua erit comes noster». Solo a Zara, nell'eventualità non si riuscisse a raggiungere un accordo, la sentenza era delegata al locale Consiglio dei rogati, «et sicut ibi formulabitur ita sit firmum». Il sistema di giudizio si era modificato sostanzialmente, e in maniera sfavorevole per le città dalmate, dopo la riannessione della Dalmazia a Venezia nel 1409, evidenziando una presa maggiore del centro sulle sue periferie; da allora, infatti, in caso non solo di discordanza della curia, ma talora anche di messa in minoranza del rettore veneziano, la sentenza era spettata al solo conte «secundum conscientiam et opinionem suam». Peraltro, prima di esercitare il libero arbitrio, era buona norma per il conte, secondo le indicazioni impartite dal centro, consultare più volte i propri giudici, «et si consilium illorum mihi apparuerit

48. *Listine*, I, doc. CCCXCIII, pp. 314-318 (1320 agosto 18).

49. *Ivi*, doc. DLXIV, pp. 383-384 (1322 maggio 9).

50. *Ivi*, doc. LXXXVIII, pp. 61-62 (1243 dicembre), XCVII, pp. 74-76 (1248 febbraio); *Listine*, VI, doc. VIII, pp. 7-11 (1409 settembre 5); ASVe, *Formulari*, reg. 1, cc. 109r-v.

51. Per qualche esempio: ASVe, *Formulari*, reg. 6, cc. 86r-87r, 109r-v.

rectum sequar ipsum consilium et observabo, alioquin per me solum illud mihi faciam quod consciencia mea melius dictaverit». Malgrado l'obbligo del rettore di esercitare la giustizia civile in condominio con i suoi giudici, capitava talora che il conte locale si arrogasse diritti di esercizio in esclusiva di tale materia, agendo e sentenziando «sine opinione iudicum». Era quanto successo in particolare a Cattaro nel 1441, prima che la Dominante intervenisse per ripristinare il corretto esercizio della giustizia e reintegrare nelle sue funzioni la curia del conte (composta da tre giudici), secondo le modalità stabilite nei patti di dedizione e nella stessa commissione del rettore.<sup>52</sup>

Le cause civili minori – sino a 40 soldi a Pago, sino a 100 a Zara – erano di pertinenza, ove esistenti, delle curie inferiori. L'appello delle cause minori era riservato alla curia del conte, quello per le cause maggiori andava inoltrato direttamente a Venezia.<sup>53</sup>

A differenza del civile, la giurisdizione nel penale – estesa a tutta la gamma dei reati comuni e di quelli politici – era di piena e sola competenza del rettore. La fase inquirente ricadeva completamente sulle sue spalle; allo stesso spettava poi di sentenziare in esclusiva su tutti i crimini, sia maggiori che minori. Nel criminale minore (comprendente tutti i reati punibili con ammende pecuniarie e il carcere), il conte doveva procedere e sentenziare in assoluta autonomia e secondo la propria discrezionalità, nel rispetto tuttavia degli statuti locali; nella determinazione delle pene, in particolare, non poteva superare le sanzioni previste dal diritto proprio, anche se era in suo potere mitigarle «sicut tibi videbitur, habito respectu ad conditiones excessuum et personarum». Valeva naturalmente sempre il principio che l'applicazione delle norme statutarie non doveva ledere gli interessi e il sistema di riferimenti giuridici e ideali della Dominante; così, per esempio, nel concedere al comune di Spalato il rispetto degli statuti locali che vietavano di comminare il bando dalla città ai nobili macchiatisi di delitti gravi, Venezia ne aveva subordinato l'osservanza al fatto che gli stessi fossero «secundum Deum et honorem dominationis nostre». Era peraltro facoltà del conte consultare, anche per tali fattispecie di reato, i giudici locali e di sollecitarne un parere, che spettava poi al suo giudizio seguire o meno: «alioquin terminare et sentenciare debeas prout tibi comi-

52. *Listine*, VI, doc. LXXIII, p. 77; *Listine*, VIII, pp. 29-31; *Listine*, IX, pp. 142-143; ASVe, *Formulari*, reg. 6, cc. 78r-81v, 109r-v.

53. *Listine*, VI, docc. VIII, pp. 7-11, XCVI, pp. 99-101; ASVe, *Formulari*, reg. 6, cc. 78r-81v.

ti, *secundum Deum et iustitiam ac honorem nostrum videbitur convenire*». Ovviamente, i distretti dalmati avevano accettato di malavoglia la loro totale estromissione da una materia delicata, per le sue stesse implicazioni politiche e repressive, come il penale; ancora nel 1412, al momento di negoziare la sua riannessione nel dominio, la comunità di Sebenico aveva tentato di mettere in discussione tale privilegio esclusivo, chiedendo che almeno il criminale minore fosse gestito in compartecipazione con i giudici locali. La risposta di Venezia era stata sbrigativa ma del tutto perentoria: si continuasse a fare come prima del 1358, ossia mantenendo il penale come materia riservata del conte.<sup>54</sup>

L'autonomia giurisdizionale del conte diveniva assoluta nei casi di delitti maggiori, vale a dire gli incendi fraudolenti, la violazione delle donne, i furti, gli omicidi e i reati politici (tutti sanzionabili con pene di sangue, il bando o la morte). Nel criminale maggiore, infatti, non solo il rettore aveva facoltà di agire e sentenziare in piena autonomia e secondo la sua discrezionalità, ma nemmeno era tenuto ad informare i giudici locali dei procedimenti aperti e del loro sviluppo: «nulla data noticia iudicibus, tu solus comes facias et termines ac sentencies prout tibi videbitur fore de iure terminandum et sententiandum». Sebbene dotato di incondizionato potere d'arbitrio, tuttavia, il conte era comunque tenuto ad operare nel rispetto del sistema di diritto locale; l'arbitrio, infatti, per non sconfinare nell'abuso o scadere nell'arbitrarietà, doveva necessariamente essere delimitato dal diritto vigente e dall'equità, che mai il giudice avrebbe dovuto ignorare o peggio ancora disconoscere. Anche di fronte a reati gravissimi, infatti, al rettore era suggerito di emettere una condanna conforme, o comunque non del tutto incompatibile, con gli statuti locali: «sed in condempnando, debeat contra ipsos sic accusatos procedere secundum formam statuti communis». Solo nel caso in cui questi non avessero in alcun modo disposto, era lasciata allo stesso la più totale libertà di decidere secondo coscienza: «et si statuta inde non essent, secundum tuam bonam conscienciam debes in dictis factis procedere et terminare». Inoltre, per tali delitti, il conte aveva piena facoltà di procedere con rito inquisitorio e sommario; così, per esempio, alla comunità di Arbe, che nel 1320 aveva chiesto, nel rispetto degli statuti locali, di condizionare sempre l'attivazione di un processo penale ad una denuncia di parte, la Dominante aveva ribadito la liceità, in quei

54. ASVe, *Formulari*, reg. 1, cc. 84v, 85v; reg. 6, cc. 86r-87r; *Listine*, VI, doc. CCLII, pp. 288-293; *Listine*, VIII, pp. 24-29.

casi, di avviare procedimenti *ex officio*, in risposta a notizie di reato di cui il rettore fosse venuto a conoscenza: «postquam homicidium pervenerit ad notitiam comitis vel vicecomitis, vel suorum iudicum, debeant ipsi in dicto excessu sive homicidio procedere, sicut sibi querimonia facta fuisset». Infine, era in pieno potere del conte mandare a tortura l'imputato, ogni volta l'avesse ritenuto necessario, in presenza di presunzioni sufficienti; per mitigare tale facoltà, i cittadini di Cherso e Ossero avevano cercato nel 1333 di vincolare il ricorso alla tortura al consenso di almeno un giudice della terra, ottenendone però da Venezia un secco rifiuto e la conferma che la materia era di incondizionata potestà del rettore veneziano.<sup>55</sup>

La giurisdizione del conte era limitata al solo territorio distrettuale. Tale restrizione aveva posto problemi di non poco conto ai rettori dalmati e finito per svilire uno dei principi fondamentali della giustizia veneziana – anche in termini di immagine –, quello della certezza della pena. Capitava infatti spesso, come denunciato dal comune di Zara nel 1422, che qualcuno commettesse furti, ruberie e omicidi in un distretto e poi si trasferisse liberamente in un altro vicino, «perché non vien constricti ala satisfaction»; non avendo competenza alcuna sui reati commessi oltre la propria circoscrizione, il rettore era impossibilitato ad arrestare e punire i colpevoli, che così potevano dimorare impuniti nella nuova terra. Per ovviare a tale ingiustizia, da allora la Dominante aveva concesso ai propri rettori la potestà di procedere anche per delitti commessi fuori dalla propria giurisdizione: nel caso di reati minori, il colpevole sarebbe stato processato e condannato nella circoscrizione ove era stato catturato; in caso di delitto maggiore, invece, il reo sarebbe stato estradato nel distretto di compimento del crimine e colà sottoposto a giudizio e nel caso punito, «ut contra illos procedat secundum eorum demerita».<sup>56</sup> Nel nome della giustizia, la Dalmazia aveva così acquisito una (parvenza) di unitarietà, proponendosi come un sistema maggiormente integrato e coordinato, pur rimanendo una regione frammentata e policentrica, sia dal punto di vista politico che dei riferimenti giuridici e giurisdizionali. Ma che Venezia avesse avuto tutto l'interesse a pensare in maniera sistematica e più razionale la regione, in specie in una materia tanto delicata come la giustizia, sembra per altre vie confermato dal progetto – mai rinnegato, anche se non sempre

55. ASVe, *Formulari*, reg. 1, c. 85r; reg. 6, cc. 86r-87r; *Listine*, I, docc. CCCXCIII, pp. 314-318, DXII, pp. 336-340, DCI, pp. 405-406. Ma sull'uso della tortura nelle due comunità si rinvia in particolare a Ortalli, *Božji sud u dalmatinskim i istarskim područjima*, pp. 906-914, 917-918, 925-929.

56. *Listine*, VIII, pp. 147-151, in data 1422 marzo 27.

di facile attuazione – di creare delle circoscrizioni giurisdizionali minori, afferenti ai tribunali maggiori per i casi gravi e gli appelli. Ciò avrebbe da un lato smagrito e ottimizzato l'intero apparato; dall'altro, come meglio diremo, avrebbe snellito il sistema dei ricorsi verso la capitale, creando dei tribunali intermedi competenti per la giurisdizione d'appello dai centri minori. Secondo tale programma, il visconte di Nona, per esempio, avrebbe dovuto richiedere l'assistenza del conte di Zara per le liti, sia civili che penali, di una certa importanza e in tutti i casi di reati gravissimi. Sempre al conte di Zara, la comunità di Nona avrebbe dovuto fare riferimento per la giustizia d'appello, con il rettore zaratino legittimato ad esaminarne i ricorsi e a giudicare «prout eidem secundum ius et iusticiam ac honorem nostrum videbitur convenire». Allo stesso modo la Dominante aveva disposto per Poglizza nel 1446; obbligando gli abitanti di quella piccola comunità, che chiedevano di poter indirizzare i loro ricorsi direttamente a Venezia, di dirigere in prima battuta gli appelli a Spalato, e solo in caso di ulteriore insoddisfazione di rivolgersi alla capitale.<sup>57</sup>

Infine, oltre a rendere giustizia localmente, il rettore fungeva da coordinatore tra i due sistemi giudiziari del dominio, quello generale della capitale e quello particolare delle periferie, e da collegamento tra le magistrature veneziane e i tribunali della provincia. Era il cardine su cui facevano perno i diversi ambiti del giudicare propri dello Stato: il giudice ordinario della terra, ma insieme il referente locale della giustizia della Dominante.

### 3. Giustizia

Il compito primario del conte era stato, dunque, quello di rendere giustizia. Venezia si era adoperata ovunque, in Dalmazia, per mantenere nelle mani dei propri rettori i più ampi margini possibili di azione giudiziaria, riservandosi in specie l'esercizio della giustizia penale. La Dominante, infatti, aveva intuito presto la rilevanza (anche politica e propagandistica) della giustizia e del penale per il perfezionamento dei propri disegni di dominio sovrano e accentrato sulle coste dalmate,<sup>58</sup> in un ambito in cui pro-

57. *Listine*, VI, doc. LXXIII, p. 77, in data 1410 aprile 3; *Listine*, IX, pp. 236-239, in data 1446 marzo 17.

58. Il penale, come strumento di governo, in breve in: Ruggiero, *Patrizi e malfattori*, pp. 12, 19; Grubb, *Firstborn of Venice*, pp. 101-102; Zorzi, *Ordine pubblico e amministra-*

prio l'atto del giudicare rimaneva la manifestazione più compiuta e palese del potere pubblico.<sup>59</sup> Attraverso il giudiziario, Venezia aveva ottenuto di dilatare gli spazi di azione e disciplinamento del centro e di realizzare una più stretta sorveglianza sullo stato dell'ordine pubblico. Allo stesso tempo, la giustizia era stata un veicolo, forse il più immediato, per consolidare i rapporti con le città soggette e veicolare una diversa ideologia del consenso e dell'appartenenza ad uno spazio politico eterogeneo, ma pur sempre pensato in termini di gerarchia e accentramento.<sup>60</sup>

In tale ottica, il tribunale locale si era rivelato da subito, oltre che uno strumento di pacificazione e neutralizzazione della conflittualità locale, un mediatore fondamentale per affermare la sovranità della Dominante e per giustificare i processi di riorganizzazione politica e istituzionale innescati dall'annessione della regione. Era il luogo dove le ostilità delle periferie trovavano spazi adeguati di confronto e compensazione, ma anche dove la domanda di giustizia, una volta soddisfatta, si tramutava in consenso e legittimità reciproca. La giustizia e il penale avevano così rappresentato per la regione una riserva di dialogo per legittimare dal basso, sulla base di principi di condivisione e solidarietà, i nuovi assetti costituzionali del dominio. Il tribunale aveva realizzato un momento di equilibrio e coordinamento tra spinte di segno opposto e rappresentato uno strumento flessibile di negoziazione fra i diversi interessi: le istanze di subordinazione del centro e le rivendicazioni di autonomia e partecipazione delle coste dalmate.<sup>61</sup>

Peraltro, il foro comitale era cresciuto in visibilità e potere con l'aumento progressivo delle cause giudicate. La sua era stata una potestà conquistata sul campo; nel senso che il tribunale aveva assunto una centralità palese, politica, attraverso la sua attitudine ad intercettare la conflittuali-

*zione della giustizia*, pp. 420 ss.; Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni*, pp. 21-22; Levy, Rousseaux, *Stato, giustizia penale e storia*; Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*»; Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, pp. 1-15; Orlando, *Altre Venezie*, pp. 41-58, 231-238; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 1-14.

59. Mannori, Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, pp. 36-71; Mannori, *Giustizia e amministrazione*, pp. 63-67.

60. Cfr. Zorzi, *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale*, p. 1169; Sbriccoli, «*Tormentum idest torquere mentem*», pp. 21-22; Zorzi, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*, p. 436; Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni*, p. 24; Meccarelli, *Arbitrium*, p. 182; Zorzi, *The 'material constitution'*, p. 27; Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, in part. pp. 35-36, 43, 53.

61. Viggiano, *Il Dominio da terra*, pp. 530-533; Orlando, *Altre Venezie*, pp. 49-50, 231-233; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 1, 14.

tà locale e ad impadronirsi degli strumenti di mediazione delle liti. Tale capacità di dare delle risposte concrete alla domanda di protezione delle periferie e di tutelare i diritti dei diversi ambiti di potere locali, sommata ad una sapiente propaganda fondata sul mito della giustizia e dell'equità, avevano in breve creato i presupposti per favorire i processi di integrazione e coordinamento della regione, quegli stessi processi impostati al momento dell'annessione ed alimentati dalla progettualità e dalla carica sistematizzante dei (già incontrati) patti di dedizione.<sup>62</sup>

### 3.1. *Il primo grado di giudizio*

Che il tribunale comitale rappresentasse per Venezia uno strumento imprescindibile di governo e di affermazione di sovranità e fungesse, sul piano della comunicazione simbolica e delle rappresentazioni, da promulgatore dell'immagine (che si voleva paterna e conciliatrice) del regime, appare ampiamente dimostrato dall'enfasi (in parte già vista) con cui nelle commissioni si era raccomandato ai propri rettori l'esercizio della giustizia. Era dovere prioritario del conte, in quanto figura di mediazione tra il centro e la periferia, garantire la più ampia accessibilità al tribunale locale e amministrare la giustizia a tutti i richiedenti, senza distinzione alcuna o parzialità, nel rispetto delle leggi e delle procedure: «*rationem quoque et iusticiam faciam et fieri faciam omnibus petentibus eam*». Il suo operato doveva uniformarsi a criteri di rigore, equilibrio ed equità; obiettivo della Dominante, infatti, era di trasmettere alle comunità soggette «l'idea di una giustizia efficace e al tempo stesso mite, capace di colpire e di punire, ma anche di ammonire con moderazione e senza eccessi». Ne andava della reputazione e della legittimità stesse della Dominante: fondate, in massima parte, proprio sulla capacità di neutralizzare i conflitti, conciliare le rivendicazioni locali con le prerogative del centro e assicurare la stabilità sociale. La giustizia, se amministrata con giudizio, avrebbe garantito alla capitale consenso e legittimazione; per questo Venezia aveva sempre ammonito i propri rettori ad un esercizio prudente e assennato del giudiziario, flessibile secondo convenienza e intransigente quando necessario, «*ut fideles nostri deinde cognoscant amplam benignitatem nostram*».<sup>63</sup>

62. Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 83, 118-119.

63. ASVe, *Formulari*, reg. 1, cc. 110r-112v (capitolare del conte di Zara); reg. 6, cc. 78r-81v (commissione del conte di Zara). Cfr. Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 76-77 (da cui la citazione); O'Connell, *Men of Empire*, pp. 73-74.

Peraltro, il sistema di giustizia veneziano era, come vedremo, un sistema complesso e talora fragile, funzionante piuttosto come camera di risonanza delle rivendicazioni di parte e di mediazione dei conflitti che come ambito di soluzione giudiziale e definitiva delle vertenze:

rather than providing definitive solutions to local disputes, the Venetian judicial system gave both elite and, to a lesser extent, common residents the opportunity to pursue their claims and articulate their grievances in a space controlled by Venetian interests.

Per funzionare a dovere, il rettore, in quanto cardine del sistema, doveva operare secondo criteri di necessità e convenienza, nel rispetto del sistema normativo locale e delle istruzioni del centro, ma sempre attento a conformare la norma al contesto di applicazione e alle occorrenze (oltre che alle persone); agendo ora con rigore, ora con moderazione, ora in deroga alla legge e alle disposizioni ricevute. Il suo compito era quello di temperare il piano della legalità con quello dell'equità, i principi di governo con le situazioni concrete; avendo facoltà di agire, in casi di particolare gravità, in esenzione dai precetti stabiliti nelle stesse pattuizioni o nella sua commissione.<sup>64</sup>

Ovviamente, da alcuni assunti non si poteva prescindere; quantomeno sul piano delle intenzioni, perché poi, su quello operativo, come detto, c'era sempre spazio per la contrattazione, l'attenuazione della norma o la sua trasgressione. Il primo principio ineludibile era – lo si è più volte ripetuto – l'obbligo del rettore di amministrare la giustizia in ottemperanza al diritto proprio e alla normativa raccolta nei patti di dedizione. Al conte di Cattaro che, in spregio ai patti stabiliti con la comunità, pretendeva di amministrare da solo anche la giustizia civile, «sine opinione iudicum», Venezia nel 1441 aveva ricordato con durezza che il civile era materia condivisa, ammonendolo ad un atteggiamento più rispettoso delle convenzioni stabilite e dei margini di autonomia concessi alle comunità suddite. Assieme all'osservanza del diritto proprio, altro cardine inderogabile del sistema era la certezza e l'effettività del processo penale e della pena. Giusto per questo, nel 1345 il Senato aveva diffidato i giudici di Arbe dal proseguire nel loro atteggiamento ostracista contro l'operato del conte locale, intenzionato a sottoporre a tortura un malvivente accusato di malefatte e

64. Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 68, 73, 78; O'Connell, *Men of Empire*, p. 75 (da cui la citazione).

latrocini, contro cui pendevano presunzioni manifeste di colpevolezza; tale atteggiamento, oltre ad ostacolare il normale corso della giustizia, non avrebbe dato alcuna garanzia di punibilità dei colpevoli, «quod est contra Deum et iusticiam non punire malefactores et corruptio terrarum et facere quod mala transeant postquam transeunt impunita». <sup>65</sup>

Oltre a ciò, il conte era vincolato all'osservanza di alcuni divieti, che ne limitavano gli ambiti di giurisdizione e di manovra. Tra questi, l'interdizione a riprendere in esame sentenze passate in giudicato o assolvere i condannati dei rettori che l'avevano preceduto:

absolvere aliquas condemnationes [...] factas per aliquem vel aliquos predecessores meum nec de ipsis condemnationibus vel earum occasione facere seu fieri facere aliquam compensationem, donum seu gratiam aut ullam provisionem.

Veniva poi il veto di interferire con le magistrature della capitale per reati commessi da o contro cittadini veneziani nei distretti dalmati, per i quali erano comunque competenti – in una rete di sovrapposizioni e accavallamenti non sempre facile da districare – i tribunali centrali. Nel rispetto di siffatta prescrizione, il processo istruito a Zara nel 1329 contro Marinco bastardo nipote di Cosa «de Salandino», accusato di aver ammazzato in quella città il veneziano Guarnerio di San Marcellian, era stato trasmesso a Venezia all'Avogaria di comun – «prout in inquisitione ac scripturis aliis et testificationibus missis dominationi a conte tunc Iadre» –, dove l'imputato era stato condannato all'amputazione della mano destra. Allo stesso modo, l'omicidio commesso l'anno successivo in acque dalmate da Bogdano «sclavum» ai danni sempre di un cittadino veneziano, era stato istruito dal conte di Curzola, ma era poi passato all'Avogaria di comun per ricevere la sentenza (una condanna a morte per impiccagione). Infine, era fatto divieto al conte di accompagnare la sentenza con arringhe o sermoni ampollosi; per ragioni di protocollo e di prudenza, il rettore era tenuto a misurare le parole, onde evitare che lo sfogo verbale non fosse in alcun modo occasione di disordini o, peggio ancora, di tumulti:

in iusticiis attamen proferendis dicere debeant dicti nostri rectores solum ista verba, videlicet, sicut scriptum et lectum est, ita dicimus per sententiam. Et si aliquis noster rector contrafaciat in arengando vel sermonciando in casibus

65. *Listine*, IX, pp. 142-143, in data 1441 maggio 11; *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, X, *Registro XXIII (1345-1347)*, n. 143, p. 54, in data 1345 giugno 23.

suprascriptis, cadat de libris V centum, et non possit elligi ad aliquod regimen usque duos annos.

Dietro a tale impedimento, vi era la diffidenza veneziana per un uso sproporzionato e inadeguato della parola e per gli eccessi procedurali, specie in tema di giustizia: per quella capacità naturale della parola esagerata di eccitare gli animi e di creare disordini (soprattutto se proferita da un ufficiale dello Stato) e per le sue potenzialità disgregatrici delle strutture portanti del dominio. Era quella stessa prudenza che faceva guardare con sospetto e non celato fastidio ogni abuso o sproporzione del linguaggio processuale, in particolare l'eccesso di formalismi e le lungaggini procedurali. Giusto per tale motivo la Dominante, esasperata dai continui rinvii patiti da una causa civile (per diritti ereditari contesi) dibattuta nel 1344 presso il tribunale comitale di Arbe, a causa dei giudici «abutentium quibusdam frustatoriis cavilationibus», aveva infine ammonito la corte giudiziale locale ad emettere la sentenza nel termine perentorio di un mese, «non obstantibus aliquibus frivolis et sophysticis dilationibus quas pretendebant iudices Arbi elapsi».<sup>66</sup>

Da quanto detto, appare evidente come in Dalmazia il vero volto della giustizia fosse stato quello dei suoi giudici; anche là, infatti, la *iustitia* era stata «una giustizia preminentemente personale, in cui erano i giudici a giudicare, avendo dalla legge ampia discrezione per farlo». L'arbitrio aveva di fatto rappresentato il momento di supporto e coordinamento dell'apparato giudiziario, beneficiando di una «latitudine vastissima»; quasi una fonte a sé, capace da sola di fare sistema e di proporsi quale alternativa diretta e più spedita al complesso delle leggi locali. Non a caso, come già visto, le commissioni dei rettori avevano riconosciuto quale unica fonte di diritto alternativa (e suppletiva) alle leggi della terra l'arbitrio del giudice: nell'esercizio della giustizia il rettore doveva giudicare in prima istanza applicando l'«*usum*» della terra, ossia le normazioni particolari della comunità; dove la norma fosse mancata o fosse stata inadeguata, il conte era legittimato a procedere secondo la sua «*bonam conscientiam*» e dunque a formulare direttamente il diritto, dandogli sostanza a misura del caso concreto. Come in ogni altra

66. ASVe, *Formulari*, reg. 1, cc. 117r-118v (capitolare del conte di Ragusa); *Avogaria di comun, Raspe* (d'ora in poi *Raspe*), reg. 3641, cc. 76v (in data 1329 settembre 12), 92v (in data 1330 novembre 21); *Commissiones et relationes venetae*, I, doc. II, pp. 5-16 (1441 gennaio 3, commissione al conte di Traù Donato Barbaro); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste, IX, Registro XXII (1344-1345)*, n. 245, pp. 121-122 (in data 1344 giugno 9).

curia veneziana, tuttavia, anche in Dalmazia l'arbitrio giudiziale era stato nient'altro che un mezzo (per quanto potente e penetrante) per realizzare la giustizia, e in quanto tale aveva dipeso dalla *ratio* del sistema, venendone da questa attentamente disciplinato. Nemmeno là la *bona conscientia* era mai stata intesa come occasione di eversione o di superamento del diritto vigente, semmai come momento di semplificazione dello stesso. La nozione di arbitrio aveva pertanto presupposto dei limiti di esercizio, non solo di ossequio formale al sistema legislativo locale o ai soggetti dominati; nel senso che la discrezionalità del giudice, per non sconfinare nell'abuso o scadere nell'arbitrarietà, doveva sempre essere delimitata dal diritto e dall'equità, operando senza mai stravolgere l'ordinamento giuridico vigente, casomai precisandone i contenuti inespressi, o impliciti, o soltanto sottintesi. Insomma, quello dell'arbitrio non era un potere franco, ma una funzione regolata (o meglio, autoregolata, di cui il conte rispondeva direttamente davanti alla signoria), che quando derogava all'*ordo* giuridico, lo faceva solo in presenza di una giusta causa, o per motivi di necessità politica, o di pubblica utilità (o così almeno avrebbe dovuto fare).<sup>67</sup>

La *bona conscientia*, dunque, aveva munito il sistema di giustizia della plasticità necessaria per dare stabilità e fermezza ad un dominio lontano, policentrico e frammentato come quello dalmata. La prudenza era uno strumento di direzione e controllo (oltre che di accentramento), che permetteva al giudice di attenuare il rigore della norma o di dispensare dalla stessa per motivi di necessità e convenienza, conseguendo con più efficacia gli obiettivi di governo. Tuttavia, per funzionare correttamente, era fondamentale che il rettore non abusasse del suo potere, ma usasse con discrezione le sue facoltà arbitrali; ne andava del consenso dei sottoposti e degli equilibri – così fragili e delicati – delle periferie. Per questo Venezia non aveva mai abbassato la guardia contro le ingiustizie e i soprusi perpetrati dai propri rettori a danno dei sudditi, perseguendoli ogni qualvolta avessero operato in maniera iniqua

67. Pansolli, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, pp. 199-200; Cozzi, *Repubblica di Venezia*, pp. 205, 239, 253, 327-329; Ventura, *Politica del diritto*, pp. 588-589, 594-599; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 32-33, 74-75; Ruggiero, *Politica e giustizia*, p. 394 (da cui la prima citazione); Viggiano, *Il Dominio da terra*, pp. 534, 550; Padovani, *La politica del diritto*, p. 324; Meccarelli, *Arbitrium*, pp. 37, 43 ss., 102 ss., 107; Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 15, 56-57, 218-225; Zordan, *L'ordinamento giuridico*, pp. 170-171 (da cui la seconda citazione, a p. 171); Meccarelli, *Le categorie dottrinali nella procedura*, pp. 582-585; Orlando, *Altre Venezia*, pp. 317-319; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 80-81; Vallerani, *Premessa*, p. 300; Id., *La supplica al signore*, pp. 412-413.

e prepotente: per una questione certo di giustizia, ma prima ancora di ordine, solidità e legittimità del proprio dominio.<sup>68</sup> Contro Biaquino Frangipane, conte di Veglia, riconosciuto colpevole di ruberie e vessazioni ai danni degli abitanti dell'isola di Cherso, «in personis et rebus, capiendo et percutiendo homines et spoliando eos et derobando et asportando maximam quantitatem bestiarum et lignum nostri comunis concessum illis de Cherso [...] contra nostrum honorem et fidelitatem per eum iuratam et contra formam concessionis», la Dominante nell'ottobre 1335 aveva proferito una sentenza pesante: la privazione dell'ufficio e il bando dall'isola per cinque anni, oltre alla perdita di «omnibus iuribus, proventibus, redditibus et bonis quoquo modo pertinentibus dicto comitatui». Allo stesso modo, per non fare che un altro esempio, dopo aver riconosciuto nel 1357 Alvise Michiel, cessato podestà di Farra e Brazza, colpevole di omicidio verso un suo famulo e di falso procedimento inquisitorio, predisposto per stornare i sospetti (subornando i testimoni e inquinando le prove), Venezia, al fine di salvaguardarsi l'onore e la fama così compromessi dall'episodio, aveva delegato il conte e capitano di Zara di convocare l'imputato e raccoglierne la difesa e le dichiarazioni, sollecitandolo a trasmetterne al più presto gli atti in Senato, in modo tale da procedere in tempi rapidi all'emissione di una sentenza esemplare e appropriata alla gravità dei fatti.<sup>69</sup>

Se la giustizia aveva costituito per la Dominante uno strumento di subordinazione e accentramento, per le comunità soggette essa aveva rappresentato un mezzo per rivendicare maggiori ambiti di autonomia e partecipazione (rimanendo per entrambe uno spazio di dialogo e di legittimazione reciproca). Si pensi alla dialettica intensa sviluppatasi tra le parti attorno a materie delicate come la definizione della procedura e delle forme del processo e il ruolo dei giuristi all'interno dei tribunali. Erano in gioco da una parte meccanismi di maggiore partecipazione e controllo dell'operato del conte veneziano, attraverso procedure che si volevano aperte, fondate sul confronto tra le parti e condizionate dai poteri locali; dall'altra, logiche di dominio basate su strutture sempre leggere ma più sorvegliate del processo e una maggiore autonomia del giudice. Zara, per tutto il periodo che qui interessa, aveva tirato le fila della contrapposizione con la Dominante. Sin

68. O'Connell, *Men of Empire*, pp. 118-121.

69. ASVe, *Raspe*, reg. 3641, c. 162v (in data 1335 ottobre 5); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste, IV, Registre XVII (1335-1339)*, nn. 297-302, pp. 115-118 (in data 1335 ottobre 5); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste, XV, Registro XXVIII (1357-1359)*, nn. 116-117, pp. 58-59 (in data 1357 agosto 29).

dal 1314, infatti, la città aveva chiesto di poter ricorrere ad un giurisperito per la determinazione delle cause civili. La domanda aveva suonato sfiducia verso il conte e quanto rappresentava in termini di riferimenti giuridici e simbolici; riverberava troppo degli echi della grande tradizione di diritto comune, quella tradizione che Venezia aveva da tempo rinnegato in nome di un diritto pragmatico, fondato sulle consuetudini e privo di elaborazioni giurisprudenziali (proprio quelle che Zara chiedeva ora di recuperare attraverso l'ingaggio di un giurista, un tecnico del diritto, di formazione universitaria e di stretta cultura romanistica). Finito il pericolo, la Dominante non aveva potuto che respingere la richiesta: meglio non invischiarsi con gli «iura legistarum», poco compatibili con il diritto della capitale e nemmeno troppo confacenti alla tradizione giuridica locale, «eo quod iura legistarum non faciunt cum iuribus communis et hominum Jadre, cum illa requirant aliam formam et executionem et aliam ista». Incassato il rifiuto, Zara era tornata alla carica solo qualche anno più tardi, nel 1332, giocando ora la carta delle riforme procedurali: qualora un giurista, cui ci si fosse rivolti per avere un parere di savio, avesse impugnato la sentenza proferita da un giudice, «quod non bene sit lata», questi sarebbe stato in obbligo di emendarla, «firma nichilominis sententia permanente». Anche in quell'occasione, stante la natura eversiva della proposta, Venezia era stata colta da un moto di inquietudine e di fastidio, sfociato nella risposta risentita con cui aveva bocciato, dichiarandola incostituzionale, la riforma: non solo perché contraria ai patti, ma soprattutto perché «contra Deum et iusticiam et salubrem statum suum», in «obprobrium ipsius iusticie» e in «derogationem nostri honoris et nominis, qui semper ipsam iusticiam colimus, et in partibus nostris subditis potissime intendimus coli facere».<sup>70</sup>

Da allora non erano mancati episodi di consapevole ostracismo verso l'attività giudicante del conte e di contestazione della sua autonomia giurisdizionale (anche in termini di procedure). Così, per esempio, nel 1335 Zara aveva giudicato eccessivo l'arbitrio *inquirendi* del rettore in un caso di furti commessi nelle vie pubbliche della città (con ripercussioni dunque sul fronte della sicurezza e della pace pubbliche); Venezia non aveva affatto gradito l'atteggiamento di resistenza e gli ostacoli frapposti all'attività del conte, ribadendo che tali eccessi erano di sua esclusiva competenza e ammonendo gli Zaratini a desistere dal proseguire nella loro protesta:

70. *Listine*, I, docc. CCCXXII, pp. 278-280 (1314 marzo), DLXX, pp. 386-387 (1332 luglio 30). Ma cfr. Cozzi, *Repubblica di Venezia*, pp. 249-251.

eis precipimus quod sinant eum suum regimen exercere, ut tenentur per formam pactorum, non ponendo questionem seu impedimentum ubi poni non debet, quia, si aliter facerent, non esset bonum signum fidelitatis eorum. Que ipsos facturos speramus, ut debent, sine pluribus cavilacionibus, propter quod habebimus fidelitatem eorum merito commendatam.

Di nuovo, nell'ottobre 1341, i giudici della curia maggiore avevano tentato di opporsi all'esecuzione di una sentenza di primo grado pronunciata dal conte locale, contestandone la legittimità e le irregolarità procedurali. La reazione di Venezia era stata ancora una volta irritata ma ferma: le obiezioni dei giudici erano del tutto frivole e prive di fondamento «ymo pocius contra pacta et contra eorum statuta et hordines ac etiam contra honorem nostri domini»; erano inoltre irrispettose delle procedure e dell'autorità del conte, in quanto una sentenza di primo grado non poteva essere impugnata, semmai appellata, e l'unico potere competente a giudicare sulla legittimità o meno di un procedimento era la signoria «non potest per eos nec debet opponi, cum ad ipsos non spectet cognoscere sentencias latas per comitem et maiorem partem iudicum, si sunt iuste late vel non, nisi sollum dominio nostro, quod super talibus est diffinitor et cognitor in eo quod iusticia suadet». Qualche mese più tardi, nel dicembre dello stesso anno, non solo i giudici locali si erano rifiutati di mandare ad esecuzione una sentenza del conte, ma avevano anche disposto la successiva liberazione dell'imputato, «in villipendium dicti comitis»; esasperata da tanta arroganza, la Dominante aveva convocato i giudici a Venezia, deplorando la loro irriverenza e insinuando un'accusa pesante di insubordinazione: «cum intendamus ab eis scire unde venit tanta arrogantia et audactia, quod contra eorum statuta et ordines ac contra pacta inter eos et nos firmata regimen de manibus nostri comitis acceperunt». Per finire, nel giugno 1344, la curia maggiore di Zara aveva obiettato che i casi di evasione dalle carceri comunali erano di giurisdizione congiunta del conte e della curia; ma nemmeno in quel caso aveva ottenuto una limitazione delle competenze del rettore veneziano, semmai l'ennesima reprimenda, in quanto «examinatio et punicio personarum que commiserunt excessum in facto fractionis carceris spectent arbitrio solum comitis Iadre».<sup>71</sup>

71. Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, IV, nn. 257, pp. 96-97 (1335 settembre 11), 349-353, pp. 132-236 (1335 ottobre 30); Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, VII, n. 102, pp. 45-46 (1341 ottobre 6), n. 162, pp. 73-74 (1341 dicembre 4); Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, IX, n. 282, pp. 134-135 (1344 giugno 22).

Non sempre lo scontro sulle procedure aveva cozzato contro la riluttanza di Venezia a fare concessioni in tale materia, paventando i margini di autonomia che le comunità soggette avrebbero potuto esercitare attraverso un maggiore condizionamento (in termini di controllo e formalizzazione) dei meccanismi procedurali. Nel caso delle comunità di Cherso, Ossero, Arbe e Veglia, anzi, la dialettica tra le parti era infine sfociata, nel 1349, in una riforma complessiva e puntuale delle norme di diritto e di procedura penale, con lo scopo di contenere i crimini colà commessi e ristabilire l'ordine compromesso da una rissosità da tempo fuori controllo. Nell'occasione, la materia penale era stata attentamente disciplinata, in tutte le sue fasi, dai momenti iniziali di istruzione del processo sino al ricorso in appello: e la ragione era stata eminentemente politica, ossia la volontà di garantire pace e tranquillità al dominio e di salvaguardare, attraverso di esse, la reputazione e la legittimità della Dominante, «cum fidelium et subditorum status pacificus et quietus famam dominancium augeri faciat atque decus». <sup>72</sup>

Peraltro, stante la strumentalità della giustizia in termini di efficienza del sistema e di coordinamento dei processi interattivi tra centro e periferia (di subordinazione, ma anche di partecipazione e condivisione) non sorprende la prudenza con cui Venezia si era avvalsa in Dalmazia, nella soluzione dei conflitti, di procedure di tipo inquisitorio, più chiuse e controllate e dai tratti marcatamente egemonici e punitivi, lasciando invece largo spazio alle procedure di tipo accusatorio, più aperte e partecipate e capaci di esaltare il ruolo attivo delle parti. <sup>73</sup> In tale contesto, l'accusa aveva continuato a rappresentare lo sbocco più naturale e immediato dei conflitti privati e comunitari; come per esempio a Ragusa, dove è stata rilevata una netta preponderanza dei processi accusatori e pertanto una concezione della giustizia prevalentemente comunitaria, tendente a favorire l'intraprendenza delle parti e l'intervento compositivo della collettività. <sup>74</sup>

Il giudiziario, infine, aveva fatto da cassa di risonanza allo scontro, endemico in Dalmazia per tutto il basso medioevo, tra le *élites* cittadine e i ceti sociali subalterni. L'aristocrazia si era da tempo riservata il controllo dei consigli e delle curie cittadini; nella maggior parte dei comuni, anzi,

72. Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, XII, *Registro XXV (1349-1350)*, n. 332-348, pp. 205-216 (1349 agosto 20).

73. Per un confronto: Povoletto, *Retoriche giudiziarie*; Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 32-33, 113.

74. Lonza, “*Coram Domino Comite et suis Iudicibus*”; Ead., *La giustizia in scena*; Ead., *L'accusatoire et l'infrajudiciaire*.

la partecipazione politica era divenuta assai presto di esclusiva pertinenza dei nobili ed ereditaria. Solo in pochi casi i patrizi avevano condiviso il potere con i popolani; per esempio ad Arbe, dove i popolani erano ammessi alla partecipazione dei consigli e godevano di una propria rappresentanza nella curia comitale. Di fatto poi, anche nelle coste dalmate Venezia aveva preferito, per ragioni di stabilità sociale e di efficienza del regime, amministrare la regione con il consenso e la cooperazione delle oligarchie locali, che avevano dunque visto rafforzata la propria supremazia. Nondimeno, la Dominante era sempre stata molto attenta a non alimentare gli antagonismi tra ceti sociali, semmai a servirsene per consolidare la propria posizione e stabilire delle gerarchie. Tale atteggiamento aveva nel tempo accresciuto la consapevolezza dei popolani di poter avanzare rivendicazioni, insinuandosi nelle pieghe dei rapporti privilegiati tra Venezia e i patriziati locali e minacciando di far saltare gli equilibri consolidati. Nemmeno questo gioco di sfide e provocazioni era peraltro dispiaciuto più di tanto alla Dominante, che ne aveva colto i vantaggi in termini di stabilità del sistema, alternando protezioni e concessioni ora a favore dell'uno ora dell'altro contendente.<sup>75</sup>

Ebbene, in materia di giustizia, che è quanto qui interessa, l'azione dei popolani si era concentrata in particolare su tre questioni, fondamentali per un corretto funzionamento del sistema e per garantire stabilità al dominio: profilo e competenze dei giudici e peso del giuramento; esercizio dell'avvocatura; istituzione dell'ufficio del traduttore. Quanto al primo punto, essi avevano preteso l'esclusione formale dei giudici, reclutati pressoché tutti tra le fila del patriziato, dall'amministrazione della giustizia criminale (richiesta del tutto pleonastica, visto che il penale era di esclusiva competenza del rettore veneziano) e la rassicurazione che, in caso di vertenza tra nobili e popolani, il giuramento dei primi non avrebbe avuto, in sede di giudizio, un rilievo diverso da quello dei secondi. Più delicata era stata la questione dell'avvocatura, completamente monopolizzata dai nobili; capitava infatti spesso che, in caso di contrasto con un popolano, gli avvocati si schierassero sistematicamente a difesa dei propri interessi di ceto, tanto che, pur «abiando mior raxon del mondo, el povolan la perde per defecto de li advocati». Adirittura non era infrequente l'evenienza che, «o per amista o per parenta, o per altra chaxon», gli avvocati si rifiutassero di difendere i diritti

75. Cozzi, *Repubblica di Venezia*, pp. 256-259; Ortalli, *Il ruolo degli statuti*, pp. 213-215; Arbel, *Colonie d'oltremare*, p. 971; Budak, *Elites cittadine in Dalmazia nel Tre- e Quattrocento*, pp. 161-180; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 80-81.

dei ceti subalterni. Per tale motivo, i popolani avevano chiesto la facoltà di recusare un giudice sospetto e di affidare la propria difesa ad un parente o ad un amico, purché di gradimento del conte; in pochi casi più fortunati, avevano perfino ottenuto di estendere l'avvocatura anche ai popolari – per esempio ad Arbe, dove era stato loro concesso di essere assistiti da due avvocati «de popularibus [...] che possano esser interpreti davanti li vostri rectori e dir le nostre raxion», fatti salvi tuttavia i diritti degli «advocatorum nobilium». Direttamente collegata all'avvocatura, era stata, infine, la richiesta di istituire nelle curie comitali l'ufficio del traduttore, con la doppia mansione di mediare le rivendicazioni dei popolani – «per riferir al rector le raxon de li popolari soto debito de sacramento» – e di intervenire nelle fasi processuali in qualità di interprete ufficiale «qui fideliter et legaliter in litibus interpretet, ne aliquis alius possit interpretare nisi veritatem», al fine di scongiurare «quod pauperes homines non poterunt dicere jura sua» a causa dell'ignoranza della lingua dei tribunali, vale a dire il latino.<sup>76</sup>

### 3.2. *Il sistema di eccezioni*

In un regime di giustizia dinamico e partecipato, condizionato dalla sovrapposizione di giurisdizioni concorrenti e sempre molto attento alle implicazioni sociali dei provvedimenti giudiziari e al mantenimento degli equilibri interni, l'eccezione – intesa come sospensione o elusione della norma e delle procedure stabilite – si era configurata come un elemento portante del sistema, del tutto strumentale al funzionamento di un dominio gerarchico ma condiviso come quello veneziano in Dalmazia. In tal senso, Venezia aveva da tempo sperimentato un sistema flessibile di implicazione dell'eccezione, capace all'occorrenza di derogare dalla norma o di attenuarne il rigore. L'eccezione era, in qualche modo, una dimensione fisiologica dell'ordinamento; in termini di funzionalità essa permetteva di coniugare la norma e le procedure con le esigenze della politica e della congiuntura, non disdegnando il compromesso e la moderazione laddove esse avessero garantito una maggiore efficacia di governo e una crescita del consenso. Ovviamente, per inibire quanto di eversivo era implicito

76. *Listine*, VI, doc. LXIX, pp. 71-74 (1410 marzo 31); *Listine*, VIII, pp. 105-109 (1421 agosto 11); *Listine*, IX, pp. 242-246 (1446 giugno 9-10), 250-253 (1446 luglio 11), 336-344 (1450 marzo 22).

nell'eccezione, era necessario un ricorso alla stessa misurato e giustificato dalle circostanze politiche e sociali. Su tali presupposti l'eccezione aveva rappresentato, per la Dominante, un indispensabile strumento sia di coordinamento, necessario per adeguare le istanze del centro con le specificità delle periferie, che di egemonia e controllo, rimanendo comunque l'istituto un mezzo di governo gestito dai rettori veneziani e una espressione superiore di sovranità.<sup>77</sup>

In particolare, Venezia aveva ampiamente utilizzato – per fini strategici di ordine e di interazione con la regione – la possibilità di derogare alla legge e al normale funzionamento dell'iter giudiziale attraverso il ricorso alla formula *lege non obstante*, o altre simili allo stesso modo abrogative della norma e delle procedure formalizzate. Era quanto successo, per esempio, nel maggio 1335, nella concessione in deroga al conte di Traù di riaprire un procedimento per furto già approdato alla sentenza finale, e ciò «non obstante banno contumacie [...] dato per suum precessorem» all'imputato, un certo Nicola Gosio (al tempo dei fatti contestati minorenni), a condizione che lo stesso si fosse costituito alla curia comitale nei nuovi termini stabiliti. Dello stesso permesso aveva goduto, nel marzo 1348, una causa civile giudicata presso la curia del conte di Sebenico, per la quale si era valutato conveniente riavviare il procedimento «non obstante aliqua sententia seu terminatione que facta foret per aliquem precessorem [...] seu per curiam Sibinici». Addirittura, in tempo di calamità, come la peste che aveva colpito Ragusa nell'aprile 1348, al fine di recuperare gli equilibri sociali ed economici sconvolti dall'epidemia e favorire il ripopolamento della città, la Dominante aveva riconosciuto al conte locale la facoltà di riprendere in esame e rivalutare tutte le sentenze per reati minori comminate dai suoi predecessori, e ciò in deroga alla sua commissione – «non obstante commissione comitis supradicti» – che gli faceva tassativo divieto di riconsiderare le sentenze già passate in giudicato. Ovviamente, solo una giusta causa poteva giustificare un tale strappo al sistema vigente, né tanto meno l'eccezione poteva essere del tutto slegata o incompatibile con la normativa e le procedure ufficiali. Per tale motivo, nel giugno 1338, il Senato veneziano aveva inibito il conte e i giudici di Spalato dal riesaminare in deroga, come da loro richiesto, una causa per omicidio punita da Gio-

77. Su tali questioni si rimanda da ultimo a Meccarelli, *Le categorie dottrinali nella procedura*, pp. 576-581; Vallerani, *Premessa*, pp. 299-303; Meccarelli, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale*, pp. 493-497 (e alla bibliografia ivi citata).

vanni Contarini, cessato conte del luogo, con l'amputazione della mano. Per le stesse ragioni, nell'agosto 1341, si era fatto obbligo a Giustiniano Giustinian, conte di Zara, di mandare ad esecuzione una sentenza emanata in precedenza dalla curia maggiore della città, nonostante i difetti procedurali riscontrati e la palese inosservanza dei patti che prescrivevano, in caso di mancata maggioranza della corte, di delegare la causa al Consiglio dei rogati; in quel caso non si era ritenuto opportuno concedere una deroga, considerando più conveniente riaffermare il principio, stabilito dagli stessi statuti zaratini, che «lata et publicata sententia, non potest nec debet esse differentia alliqua nec potest opponi consuetudo alliqua nec iri ad alliquod consillium nisi eam mandare executioni ad terminum stabillitum».<sup>78</sup>

Del sistema di eccezioni facevano parte, naturalmente, le diverse modalità di composizione negoziale ed extra-giudiziaria dei conflitti, ampiamente attestate anche nei comuni dalmati. Oltre al processo, infatti, ma spesso pure dentro al processo o a partire dallo stesso procedimento giudiziario, vi erano state diverse altre possibilità, alternative o integrative del tribunale, di uscita dai conflitti e di composizione delle contese: atti di pace privati, transazioni, composizioni e patti, rinunce, perdoni, faide, vendette e arbitrati.<sup>79</sup> Anche nei casi di giustizia negoziata, tuttavia, l'eccezione era pur sempre stata parte integrante e strutturale del sistema processuale; inoltre, il principio che l'aveva autorizzata era stato ogni volta di natura politica e pragmatica, vale a dire la conservazione della pace sociale e il mantenimento degli equilibri locali.<sup>80</sup> Sappiamo per esempio dalle ricerche di Ivan Pederin su Spalato che nell'esercizio della giustizia era lasciata in quel comune larga parte all'extra-giudiziario, in particolare all'arbitrato e alla vendetta di sangue. Del tutto esemplificativi risultano in tal senso gli

78. Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, IV, *Registre XVII (1335-1339)*, n. 123, pp. 48-49 (1335 maggio 16), 1211, p. 463 (1338 dicembre 22); Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, VII, n. 29, p. 12 (1341 agosto 14); Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, XI, *Registro XXIV (1347-1349)*, n. 604, pp. 279-280 (1348 marzo 20), 659, p. 268 (1348 aprile 29).

79. Ancora attestate, ma poco praticate e in via di progressiva sparizione, anche in Dalmazia, le pratiche ordaliche: Margetić, *Prijelaz od božjeg suda na torturu prema neobjavljenj rapskoj ispravi iz 1281*; Ortalli, *Božji sud u dalmatinskim i istarskim područjima*.

80. Sull'infragiustizia si rinvia qui, in breve, a: Zorzi, *Diritto e giustizia*, pp. 203-205; Id., *Negoziazione penale*, p. 16; Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, p. 349; Povolo, *Retoriche giudiziarie*, p. 49; Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 16, 33, 114, 140-141, 167-199, 231-233; Meccarelli, *Le categorie dottrinali nella procedura*, pp. 585-592. Sulla politicizzazione della giustizia, in particolare criminale, si veda ora, seppur in un contesto diverso, Rubin Blanshei, *Politics and Justice*, pp. 313-488.

studi, ben più sistematici ed esaustivi, di Nella Lonza sulla giustizia amministrata a Ragusa in età veneziana (sino al 1358). Dal quadro emerge la percentuale molto bassa dei conflitti regolati integralmente all'interno del tribunale comitale, ossia conclusi con una sentenza del conte e della sua curia e, di contro, l'alto tasso di pratiche miste, cioè iniziate strategicamente in tribunale ma poi sfociate in composizioni e risoluzioni al suo esterno: nel 78% dei processi accusatori e nel 47% di quelli inquisitori. Stando ai dati della studiosa, appare dunque del tutto evidente la confidenza delle comunità dalmate con i sistemi di composizione negoziale dei conflitti, ritenuti, pur in un contesto di interazione costante con la giustizia pubblica e di contiguità dei piani, un momento di specificazione di identità civica e di rivendicazione di autonomia.<sup>81</sup>

Tra le procedure extra-giudiziarie, l'arbitrato aveva giocato in Dalmazia un ruolo centrale. Tale procedura fondava sul ricorso delle parti al giudizio di un sapiente o di una commissione di savi, che elaboravano il proprio *consilium* al di fuori e al posto della curia comitale; la sentenza così ottenuta, una volta approvata dal rettore, era inappellabile. Sebbene l'arbitrato distraesse il giudizio dalla sua sede legittima (il tribunale), rispondeva tuttavia anch'esso ad un bisogno di ordine e legalità, o quantomeno di istituzionalizzazione dell'eccezione volto a garantire la funzionalità del sistema. Non a caso, Venezia aveva sempre assecondato e talora incoraggiato il ricorso alla consulenza dotta, apprezzandone l'efficacia quale strumento di controllo e disciplinamento delle conflittualità locali e quindi di legittimazione della propria autorità.<sup>82</sup> Molto spesso, anzi, la stessa Dominante aveva fatto ricorso ad arbitrati per appianare le ostilità tra comunità vicine (frequenti e talora molto violente) o per sanare contrasti tra la terra e il proprio rettore, ritenendo la consulenza esterna, in quanto vincolata a procedure più snelle e meno regolamentata, uno strumento di composizione delle liti duttile e veloce. Era stato questo il motivo per cui, nel novembre 1335, Venezia aveva delegato la conciliazione di certe differenze sorte tra gli abitanti di Nona e Zara ad una commissione di sapienti composta dai rispettivi rettori e dal loro collega di Sebenico, ai quali era stata affidata collegialmente la causa con mandato di procedere per le vie brevi ed emettere nel termine perentorio di due mesi un giudi-

81. Pederin, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 333-335; Lonza, *L'accusatoire et l'infrajudiciaire*, pp. 653-658.

82. Pederin, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 333-335; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 84-85. Cfr. pure Vallerani, *Premessa*, p. 303.

zio a maggioranza. Per la stessa ragione, nell'ottobre 1357, la Dominante aveva demandato ad un collegio di savi composto da un nobile nominato in Senato e dai rettori di Cherso e Arbe l'esame delle lamentele avanzate contro il proprio rettore dalla comunità di Veglia e la sua famiglia, «super nonnullis excessibus, violenciis, molestiis, extorsionibus et aliis damnis, que illata sunt fidelibus nostris deinde et continue inferruntur per eos indebite et contra formam concessionis dicte insule», con facoltà di aprire un'inchiesta «super dictis excessibus, sicut videbitur eis pro bono negotii», avendo non solo la più ampia libertà di azione e giudizio ma anche «providendi et reformandi quicquid [...] videbitur indebite fore factum et faciendi emendari et restitui omnia damna et violencias et alia que minus debite illata fuissent», con l'obiettivo di riportare la pace nell'isola nel più breve tempo possibile.<sup>83</sup>

### 3.3. *Il grado di appello*

In un quadro tanto mosso, un momento necessario di equilibrio e gerarchia era rappresentato dall'istituto dell'appello. L'ultimo grado di giudizio, infatti, era di pertinenza esclusiva dei tribunali superiori della capitale, quali la Quarantia, l'Avogaria di comun, il Senato e gli Auditori: attraverso tali magistrature si esplicava, anche in Dalmazia, l'azione accentratrice e coordinatrice di Venezia e si affermava la sovranità della Dominante sui suoi possedimenti, pur all'interno di un sistema giudiziario (e di governo) che rimaneva pluralistico e partecipato, con ampio tasso di interazione e di condivisione del potere.<sup>84</sup> Spettava in particolare alla Quarantia intromettere gli atti e le sentenze dei giudici di primo grado, in seguito ad una querela della parte lesa: se accertata la loro regolarità e conformità, nella forma e nella sostanza, alla normativa vigente, essi venivano *laudati*, rendendoli immediatamente esecutivi; se invece fosse stata riconosciuta la legittimità dell'appellante, era in facoltà della magistratura portare la questione al giudizio dei massimi consigli politico-giudiziari della capitale, in specie (ma con eccezioni e sovrapposizioni di competenze) l'Avogaria e il Senato per il penale e gli Auditori per il civile.<sup>85</sup>

83. Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, IV, n. 399, p. 155 (1335 novembre 28), 1211, p. 463 (1338 dicembre 22); Venezia – Senato. *Deliberazioni miste*, XV, n. 153, pp. 79-85 (1357 ottobre 18).

84. Cfr. Mariko Miller, *Venice in the East Adriatic*, in part. pp. 167-212.

85. Ventura, *Politica del diritto*, p. 603; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 54-55, 57; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 76, 84-85, 93-96.

L'appello rappresentava, all'interno del sistema, un momento necessario di sintesi: attraverso di esso lo spazio partecipato del dominio incontrava il vigore ordinativo e disciplinante del centro e la capitale legittimava la sua funzione di mediazione e coordinamento delle comunità soggette. Le procedure d'appello, infatti, sancivano il primato della Dominante e il suo ruolo sovrano, ma nello stesso tempo promuovevano il dialogo e l'integrazione tra i diversi interlocutori, favorendo nei sudditi sentimenti di partecipazione e consenso, fondati sulla capacità del centro di intercettare e dare risposte alla conflittualità locale e di rappresentare, anche attraverso l'adozione di procedimenti snelli ed efficaci, un imprescindibile momento di pacificazione della regione. Di fatto, il sistema degli appelli aveva ridotto le distanze tra il centro e la periferia, creando delle reti di comunicazione tra corti centrali, uffici periferici e poteri locali in grado di sostenere le rivendicazioni dei sudditi ma pure di tutelare le prerogative sovrane della Dominante, in una intensa dialettica tra le parti e in una costante riformulazione delle liti periferiche verso il centro del sistema (ma su questo torneremo).<sup>86</sup>

Nicola di Andrea di Traù e i suoi fratelli avevano fatto ricorso in appello, nel marzo 1333, contro il comune locale che non intendeva, in esecuzione di una sentenza del conte e di una consulenza arbitrale emessa da un collegio di savi deputato dalla Dominante, sobbarcarsi le spese e i lavori di rifacimento delle loro case, indebitamente abbattute; il ricorso, dibattuto in Senato, era stato accolto dalla Dominante, che ne aveva comunicato l'esito al rettore locale e disposto l'immediata esecuzione dei lavori contestati. Senza suonare come una sfiducia verso le istituzioni locali, l'appello aveva dato voce ai reclami dei sudditi e legittimato il ruolo di mediazione e pacificazione della capitale, ottenendo, nel caso specifico, di contenere gli abusi e le offese perpetrati da strutture pubbliche a danno di privati cittadini. Lo stesso Nicola di Andrea, a testimonianza di una confidenza profonda nelle capacità compositive della capitale, nel successivo aprile 1341 si era appellato a Venezia contro una sentenza di primo grado pronunciata da una curia minore del comune su una questione dotale, confermata in secondo grado dalla curia maggiore cittadina. A qual punto la Dominante aveva messo in moto la complessa macchina procedurale della giustizia d'appello, convocando la

86. Knapton, *Tribunali veneziani*, p. 153; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 78, 110, 119; Id., *Il Dominio da terra*, pp. 529, 553, 557; Orlando, *Altre Venezia*, pp. 350-353; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 84-87, 90. Ma cfr. pure Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 13, 56.

controparte a Venezia «ad comparendum cum suis iuribus», chiedendo al rettore la trasmissione degli atti e notificando il ricorso alle due curie locali, di modo tale che entrambe potessero, nel caso l'avessero ritenuto opportuno, «opponere seu contradicere per se vel suos nuncios ydoneos» e sostenere le proprie ragioni e giudizi presso i tribunali centrali. In un altro caso, era stato Vita di Domenico Viola di Arbe, nel luglio 1343, ad avviare una procedura d'appello, impugnando a Venezia una sentenza di primo grado che l'aveva ingiustamente visto subire una confisca di beni per un delitto commesso da altri. In quell'occasione, il tribunale d'appello veneziano (nel caso specifico, il Senato), non solo aveva convocato le parti e richiesto di vedere gli atti, ma, prima di emettere un verdetto, aveva verificato la compatibilità del giudizio di primo grado con la statutaria locale, annullando infine la sentenza della curia periferica e imponendo al conte la restituzione al ricorrente dei beni confiscati e la refusione dei danni.<sup>87</sup> D'altronde, far riferimento al sistema di diritto proprio delle comunità soggette, nonostante questo comportasse un supplemento di lavoro e la difficoltà di doversi districare tra una pluralità di riferimenti normativi ogni volta diversi, era un obbligo imprescindibile dei tribunali d'appello e un passaggio vincolante per conferire legittimità e consenso al procedimento.<sup>88</sup>

Peraltro, l'appello non era solo uno strumento di coordinamento e governo, ma anche di comunicazione e conoscenza. L'intromissione e l'eventuale revisione delle sentenze di primo grado emesse dalle periferie, infatti, era per il centro un pretesto per esercitare una sorta di sindacato sull'attività giurisdizionale dei propri rettori, nonché un mezzo per avere il polso degli umori dei sudditi – così da poter bloccare sul nascere eventuali critiche e contestazioni o altre forme di disapprovazione e scontento – e misurarne il grado di consenso. Come abbiamo già avuto modo di dire, quello veneziano era un sistema di governo (e di giustizia) che aveva tutto l'interesse, per motivi di ordine e stabilità (e non ultimo di immagine), di perseguire i propri rettori e correggerne l'operato quando questi avessero agito in spregio delle istruzioni ricevute, abusando dei propri poteri e non rispettando i diritti particolari della terra. Per questo, le corti di appello veneziane si erano dovute spesso confrontare con ricorsi aventi come oggetto l'attività del conte, arrivando sovente a revocarne i giudizi o a sconfessarne

87. *Listine*, I, doc. DXCVIII, p. 404 (1333 marzo 20); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, VI, *Registre XIX (1340-1341)*, n. 511, p. 283 (1341 aprile 30); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, VIII, n. 394, pp. 201-201 (1343 luglio 19).

88. Viggiano, *Il Dominio da terra*, p. 529; O'Connell, *Men of Empire*, p. 88.

la condotta.<sup>89</sup> In particolare, l'impugnazione della sentenza di primo grado era scattata di frequente in caso di ignoranza o inosservanza da parte del rettore della normativa locale o di procedimenti viziati da irregolarità procedurali. Questo era stato per esempio il caso del ricorso presentato nel dicembre 1342 da Cresta del fu Madio de Abbate, già giudice di Arbe, che si era opposto alla sentenza di primo grado pronunciata dal conte locale (una condanna al confino con sequestro di beni), perché emanata «contra statuta et reformationes consilii Arbi». A suo dire, infatti, la sentenza sarebbe stata promulgata con il concorso di consiglieri «qui dicte sentencie faciende esse non poterant», ma soprattutto in piena violazione degli statuti e delle consuetudini della terra. A quel punto, il Senato, cui era stato affidato l'appello, aveva preteso dal conte la trasmissione a Venezia di una copia degli statuti e una delle riformanze, «ut videri possit tam per ipsum statutum quam per reformationes consiliorum Arbi, quas mittetis, utrum dictam sententiam directe feceritis aut non», ossia per verificare sul diritto particolare della terra la regolarità delle procedure esperite dal conte e la legittimità del giudizio. Per le stesse ragioni – anomalie nelle procedure; inosservanza degli statuti; eccessiva discrezionalità del rettore – l'Avogaria di comun, nell'agosto 1353, aveva accolto l'appello presentato da Mixa Zonis di Lesina contro una sentenza sfavorevole emessa nei suoi confronti da Pietro Contarini, podestà di Farra e Brazza. Mixa era stato condannato in primo grado dal foro comitale ad una ammenda di trecento lire e al confino a Zara per due anni in quanto riconosciuto colpevole di aver favorito la fuga di alcuni soldati reclutati nell'armata di Pancrazio Giustinian. Una volta nelle mani dell'Avogaria, tuttavia, cui Mixa aveva rivolto il ricorso, i magistrati della capitale avevano riscontrato nel procedimento evidenti vizi di forma: l'imputato non era stato citato «ad se excusandum»; durante il processo non era stato esaminato alcun testimone; la sentenza era stata proferita in violazione del diritto locale «sed solum ipsa sententia processerit de voluntate ipsius potestatis ... et non secundum iuris ordinem sed de facto». A fronte di tali irregolarità, l'Avogaria non aveva potuto che procedere all'annullamento della sentenza di primo grado, in quanto «indebite et iniuste lata et contra Deum, ius et iusticiam».<sup>90</sup>

89. Knapton, *Tribunali veneziani*, p. 153; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 26-27, 54, 69-71, 91; Id., *Il Dominio da terra*, pp. 552-554; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 90-93.

90. *Listine*, I, doc. DXXI, p. 344 (1322 dicembre 1); ASVe, *Raspe*, reg. 3642, c. 88v, in data 1353 agosto 7.

Che l'appello avesse rappresentato in Dalmazia un cardine del sistema di giustizia (e di governo) è per altri versi confermato dall'ampia accessibilità garantita alle corti d'appello della capitale e dalla mole di liti che la periferia aveva da subito rovesciato addosso alle magistrature veneziane. A ben vedere, anzi, il potere di attrazione esercitato da Venezia e la sua capacità di far gravitare al centro una massa crescente di questioni, pur configurandosi come un efficace strumento di condizionamento e controllo, aveva finito per mettere in crisi le stesse strutture ricettive della capitale, a tal punto sopraffatte dai ricorsi provenienti dalle periferie da dover presto correre ai ripari. Per tale ragione, Venezia aveva tentato a più riprese di regolarizzare il sistema degli appelli, disciplinandone i meccanismi di accesso e moltiplicando (ove possibile) le strutture intermedie di selezione dei ricorsi, pur mantenendo aperto e fruibile il sistema e dando le più ampie garanzie ai propri sudditi di poter accedere alla capitale per impugnare sentenze sfavorevoli o sgradite. In particolare, la Dominante aveva inteso creare delle circoscrizioni intermedie tra il distretto e la capitale, orbitanti attorno alle città maggiori, cui far convogliare i ricorsi avanzati dalle comunità limitrofe. L'intento era, come già detto, quello di smagrire l'intero apparato, conferendo a tali tribunali intermedi la giurisdizione d'appello per i centri minori. In tal modo, per esempio, le comunità di Nona e Pago avrebbero dovuto fare riferimento, quale corte d'appello primaria, al conte di Zara; Veglia al conte di Cherso; Poglizza, infine, al conte di Spalato.<sup>91</sup>

Inoltre, sempre per ottimizzare il sistema, Venezia aveva proceduto a disciplinare i meccanismi di formazione e autorizzazione delle delegazioni comunali, ossia le ambascerie inviate a Venezia, in rappresentanza delle diverse forze politiche e sociali comunitarie, per trasmettere alla capitale eventuali richieste, lamenti e appelli delle periferie. Se tali delegazioni facilitavano il ricorso alla giustizia d'appello della capitale, permettendo anche alle categorie sociali meno abbienti – altrimenti impossibilitate, per ragione di costi, ad adire i tribunali centrali – di intavolare forme di negoziazione con la Dominante, le stesse, oltre ad essere motivo di aspra contesa politica a livello locale, riversavano sui tribunali centrali una mole di gravami difficile da gestire, se non attraverso una stretta regolamentazione delle forme consentite di rappresentanza e comunicazione politica. Per tale

91. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 255-256; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 30-31, 100; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 86-87, 92.

motivo, Venezia aveva preteso l'autorizzazione preventiva del conte alla designazione di ambascerie da inviare a Venezia, fossero esse di nomina nobiliare che popolare; mai negando il diritto alla formazione di siffatte delegazioni, o il principio che le spese di rappresentanza fossero interamente a carico del comune, né mai disconoscendone il ruolo di interazione e collegamento con la capitale, ma subordinandone l'effettuazione al controllo e alla supervisione dei propri rettori.<sup>92</sup>

Infine, per far fronte alla crescita degli appelli provenienti dallo *stato da mar* e contenerne il numero, Venezia aveva pure istituito, sin dalla metà del XIV secolo, l'ufficio itinerante dei Sindaci in Levante. Nella fattispecie, era stato affidato ai Sindaci il compito di visitare, a cadenze regolari, i domini marittimi per raccogliere e vagliare denunce di illeciti o abusi perpetrati ai danni dei sudditi dai rettori e altri ufficiali veneziani ed eventuali ricorsi da inoltrare alle magistrature superiori della capitale. Una volta entrati in città, era obbligo dei Sindaci procedere ad una lettura del proclama, che li autorizzava a ricevere lamentele, reclami e appelli, a metterli per iscritto e a trasmetterli agli uffici centrali di competenza. Peraltro, assieme a mansioni ricognitive e di collegamento con il centro, era stato loro conferito il potere di esercitare funzioni di sindacato sull'attività giurisdizionale dei rettori e di istruire processi inquisitori nei casi di particolare gravità, da trasmettere sempre ai tribunali centrali per il giudizio finale.<sup>93</sup>

### 3.4. *Le eccezioni all'appello e i crimini enormi*

L'ultimo gradino del sistema giudiziario era, anche in Dalmazia, la grazia, diritto spettante in esclusiva ai vertici istituzionali della Dominante, vale a dire la signoria e i consigli maggiori. Solo essi, infatti, in quanto detentori della sovranità, avevano la facoltà di annullare le sentenze pronunciate dai tribunali periferici e di rimetterne le pene. Ovviamente, la grazia innescava meccanismi e procedure di mediazione e comunicazione che travalicavano gli stessi ambiti della giustizia, trascorrendo dal campo giudiziario a quello più prettamente politico. Nel nome della grazia, infatti, il potere politico irrompeva nei procedimenti giudiziari, sovvertendo i

92. O'Connell, *Men of Empire*, pp. 89-90, 116-117.

93. *Listine*, VIII, pp. 37-43 (1420 settembre 3); *Listine*, IX, pp. 258-264 (1447 aprile 17). Ma cfr. pure Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 147-177; Id., *Il Dominio da terra*, pp. 550, 559-561.

canali ordinari della giustizia, e in particolare ristabilendo rapporti diretti, meno filtrati, tra i distretti e l'autorità sovrana. Allo stesso tempo, però, trattandosi di procedura sovrana, la grazia ristabiliva le gerarchie e ridava profondità e spessore alle relazioni di soggezione e dipendenza tra il centro e le lontane periferie dalmate.<sup>94</sup>

Attraverso il conseguimento di una grazia, l'appellante otteneva di sottrarsi alla giustizia ordinaria e alla trafila, spesso estenuante e costosa, dei vari gradi d'appello; i sudditi potevano avvalersi di alternative ai sistemi più formali di mediazione politica e giudiziaria e ricercare, muovendosi sovente negli interstizi delle pratiche di governo ufficiali – le reti di patronato, le connessioni extra-istituzionali, la trama delle amicizie e delle alleanze reciproche – il favore della Dominante; le comunità, infine, conseguivano talora l'obiettivo di appianare contenziosi interni o intercittadini altrimenti di problematica soluzione. Nel settembre 1333, per esempio, Giacomo Sgagano di Zara si era raccomandato al Senato per ottenere la remissione di una pena per stupro comminatagli diciotto anni prima dal conte del luogo. Per quel delitto, Giacomo era stato condannato ad un'amenda di 20 lire di grossi; non disponendo della somma, era stato bandito dal distretto e i suoi beni erano stati confiscati e venduti all'asta. Ora chiedeva di poter rientrare in patria. Il Senato, previa consultazione del rettore di Zara, aveva infine disposto per l'accoglimento della petizione, assolvendolo per grazia dall'imputazione (con l'obbligo, tuttavia, di saldare il residuo di pena non coperto dai beni venduti all'asta). Nel giugno 1338, era stato Giacomo del fu Pietro da Nona a chiedere per grazia la remissione di una condanna pecuniaria stabilita a suo carico dalla curia comitale; in quel caso, l'imputato aveva potuto pure contare sulla intercessione del rettore, che aveva garantito per lui in Senato circa la sua fedeltà e i suoi «merita». Nel successivo maggio 1339, infine, la via della grazia era stata esperita da Stanzio di Martino da Scardona, condannato per furto dal conte di Sebenico e bandito da quel distretto in quanto contumace; anche in quel caso il Senato, appurato che la latitanza non era legata al processo «set timore aliorum» e che nel frattempo Stanzio aveva integralmente restituito la refurtiva, aveva disposto per la sua assoluzione – «quod idem Stancius a dicta condemnatione, processu et banno liberaliter absolvatur de gracia

94. Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane*, I, p. 285; Ruggiero, *Patrizi e mafattori*, p. 104; Ortalli, *Il procedimento per gratiam*, pp. 75-77; Viggiano, *Governanti e governati*, p. 101; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 88, 97-102.

speciali». Ovviamente, non sempre il procedimento grazioso si concludeva con un accoglimento; nel caso di Bogdano Udiča di Spalato, per esempio, condannato nel 1338 per omicidio dalla curia locale all'amputazione di una mano, la supplica era stata respinta in Senato, che aveva di conseguenza deliberato di mandare ad esecuzione la sentenza una volta assicurato l'imputato alla giustizia. Piuttosto, poteva capitare che una grazia, per quanto concessa, venisse successivamente ritirata. Ciò era in particolare successo a Sebenico nell'autunno del 1441. Secondo un'usanza a suo dire consolidata, il comune aveva nella circostanza chiesto e ottenuto per grazia la scarcerazione (rituale) di un detenuto, nella fattispecie un nobile condannato al carcere l'anno precedente dal conte Giacomo Donà. Tuttavia, dopo aver verificato la legittimità e i termini di quella consuetudine, e aver appurato che essa aveva efficacia solo per i carcerati da reati minori «nisi erga aliquem carceratum pro aliquo delicto, contra quem nondum in scriptis fuerit processum, attenta forma commissionis sue», la Dominante aveva infine ordinato di cassare e depennare la grazia, «ita quod nullius existat efficacitae vel vigoriae, ac si nunquam facta et scripta fuisset».<sup>95</sup>

La grazia rappresentava, dunque, l'eccezione capace di creare nuovi spazi di esercizio dell'autorità, avulsi dal funzionamento ordinario del sistema di giustizia; attivava un potere superiore, che proprio dall'eccezione riceveva vigore politico, in grado di scavalcare i normali percorsi giudiziari e di dilatare le capacità di intervento giurisdizionale del centro. Attraverso la grazia, alla Dominante era concesso, in una dimensione ora apertamente politica e ideologica, di soprassedere alla legge e alle procedure per inseguire propositi di mediazione e composizione con le periferie e di dialogo (anche paternalistico) con i sudditi e le loro esigenze. Essa conferiva alla signoria una funzione superiore di garante dell'ordine e della giustizia, in grado, più di tutte, di consolidare il consenso e di attivare percorsi reciproci di riconoscimento e legittimità. Oltre a ciò, la grazia individuava (ulteriori) ambiti di comunicazione politica tra il centro e le comunità soggette, funzionando pure da strumento di conoscenza dei bisogni e delle aspettative dei sudditi. Infine, essa fungeva da spazio di definizione del potere e di elaborazione delle sue rappresentazioni simboliche e ideologiche (sempre molto importanti a Venezia), anch'esse funzionali al consolidamento del

95. *Listine*, I, doc. DCXIII, p. 412 (1333 settembre 2); *Listine*, IX, pp. 146-147 (1441 settembre 29-ottobre 1); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, IV, n. 1071, p. 406 (1338 giugno 17), n. 1211, p. 463 (1338 dicembre 22); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, V, n. 329, p. 133 (1339 maggio 15).

regime e al rafforzamento dei sentimenti di appartenenza e fedeltà (anche se di quelle partecipate e condivise, mai assolute) delle periferie.<sup>96</sup>

Come l'appello e il sistema di eccezioni all'appello, anche i crimini enormi – in particolare i reati politici di lesa maestà: sedizioni, ribellioni, tradimenti – erano di esclusiva competenza dei consigli e delle magistrature centrali. Il crimine enorme, infatti, inibiva l'attivazione delle normali procedure giudiziarie; *l'enormitas*, per la sua gravità e le sue potenzialità disgregatrici dell'ordine costituito, era eccesso da affrontare con procedimenti straordinari, e pertanto di giurisdizione riservata del centro.<sup>97</sup>

Gli eccessi e le offese perpetrati dagli abitanti di Cherso nella primavera del 1341 ai danni di Marco Zorzi, conte del luogo, e della sua famiglia erano stati così «enormes et graves» da necessitare l'intervento della capitale e l'attivazione di procedure eccezionali, volte ad eliminare il comportamento anormale e a ristabilire gli equilibri compromessi. Un drappello di ribelli aveva fatto irruzione «doloxe, maliciose, tractate et apensate contra honorem et statum dominacionis ducalis» nella piazza del comune, dove la curia comitale esercitava il suo ufficio; una volta in piazza si erano scagliati, armi alla mano, contro il rettore e i suoi collaboratori «animo turbandi bonum et pacificum statum tere predicte», ferendo al braccio lo stesso funzionario veneziano e lasciando sul campo altri suoi famigliari feriti. Stante l'enormità del fatto, il processo era stato delegato all'Avogaria di comun che, una volta istruito, l'aveva portato in Senato per la sentenza. Il procedimento si era alla fine concluso con una raffica di bandi contro i maggiori imputati, il sequestro dei beni e l'atterramento infamante delle loro case: «dicte domus prosternantur [...] Et debeant ipse domus que nunc vel tunc prosternentur semper manere in guasto in exemplum aliorum». Di fronte all'eccesso che aveva avuto come protagonisti alcuni cittadini di Veglia, accusati nel settembre 1349 di adunanza non autorizzata, porto abusivo d'armi e contestazione dell'operato del visconte, la Dominante aveva nominato una commissione di sapienti con il compito di accertare i fatti e riconoscere i colpevoli; nel caso in cui il collegio avesse riscontrato tratti di enormità tali «quod deinde non posset fieri talis iusticia qualis honori nostro competeret», avrebbe dovuto delegare la causa ai consigli maggiori della capitale, gli unici legittimati a perseguire i reati politici

96. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, pp. 29, 36; Id., *La politique criminelle en Italie*, p. 94; Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 13, 56; Id., *Premessa*, pp. 306-309; Id., *La supplica al signore*, pp. 411, 417-419, 427-434.

97. Sbriccoli, «*Crimen lesae maiestatis*»; Vallerani, *Premessa*, pp. 305-306.

facendo ricorso a procedure speciali. Allo stesso modo, la rivolta contro il regime ordita nel maggio 1354 da Turnigio Negoy di Lesina, accusato di essersi precipitato a palazzo, assieme ad alcuni complici, inveendo contro il podestà e incitando il popolo alla sommossa – «suadendo populo et dicendo “occidamus istum potestatem” et alia multa enormia comisisse» –, era finita analogamente sui banchi di una magistratura della capitale, l’Avogaria di comun. L’inchiesta, tuttavia, alla fine della fase istruttoria, non aveva rilevato elementi di colpevolezza tali da procedere in giudizio contro gli imputati, disponendone l’immediata scarcerazione. Alla stretta dei fatti, quello che era sembrato un eccesso da sedare con misure straordinarie, si era rivelato un episodio né grave né eccezionale; una di quelle vicende in cui la clemenza e la disponibilità al dialogo e alla comprensione avrebbero potuto molto di più della forza e dei poteri speciali. Solo in un caso si era decisi di procedere in giudizio: contro Giovanni da Bergamo, cancelliere del comune e latitante, di cui da tempo non si sopportava l’atteggiamento polemico e dissidente

contra honorem dicti potestatis et status Veneciarum ibat per terram Lesne faciendo et seminando çaçaniam inter ipsum potestatem et homines Lesne, faciendo congregari consilia absque voluntate et scire dicti potestatis et eciam quadam die in presenciam ipsius potestatis evaginavit unum cultellum feritorium, dum ipse potestas vellet eum pro quodam delicto facere duci in carceribus

e per tale motivo condannato in contumacia a sei mesi di carcere.<sup>98</sup>

### 3.5. *L’istituzionalizzazione del conflitto: la mediazione come sistema di giustizia*

Da quanto sin qui detto appare evidente come il tratto distintivo della giustizia fosse stato, in Dalmazia come altrove, l’istituzionalizzazione del conflitto. Il presupposto del sistema era la continua riproposizione della lite, la sua costante riformulazione su diversi livelli – locale e sovralocale, giudiziale ed extra-giudiziale, formale e informale, ordinario e straordinario – e la sua ricorrente declinazione verso l’esterno (in particolare Venezia). In un contesto, già di per sé plastico e flessibile, di pluralismo

98. *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, VI, n. 513, pp. 284-285 (1341 maggio 3), n. 548, pp. 301-308 (1341 maggio 31), n. 575, p. 322 (1341 giugno 18); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, XII, n. 380, pp. 231-232 (1349 settembre 10); ASVe, *Raspe*, reg. 3642, cc. IIv-VIv, VIIIv-VIIIv (1341 maggio 31-luglio 17), 4r-5r (1354 maggio 6).

giuridico e giudiziario, tutto ruotava attorno ad un caposaldo: la lite (e la giustizia) come riserva di dialogo, come spazio di contrattazione e compromesso, come accumulo di soluzioni alternative. L'istituzionalizzazione del conflitto, infatti, era un modo per fissare su carta diritti altrimenti fluidi ed incerti, per rivendicare ragioni, per riconoscere e legittimare i diversi interlocutori e fornire loro degli spazi consentiti di negoziazione. In tale sistema di continua riproposizione della lite, nemmeno la sentenza giudiziale doveva essere intesa come del tutto risolutiva – pur mai negando la centralità del momento decisionale, inteso come atto d'imperio e sovrano –, ma piuttosto l'anello di una lunga catena di pressioni e accomodamenti (sia interni che esterni al tribunale), del tutto funzionale al raggiungimento di una soluzione compromissoria del conflitto, giudiziale o extra-giudiziale che fosse. Ovviamente, la giustizia restava di prerogativa sovrana della Dominante e dei suoi funzionari inviati a reggere lo *stato da mar*, rappresentando una fonte imprescindibile di legittimazione del potere politico; ma era una giustizia dai tratti decisamente condivisi, fondata sulla negoziazione tra le parti e condizionata dal tessuto fitto degli equilibri e delle alleanze locali e dalla trama delle interazioni con la capitale.<sup>99</sup>

Poteva così capitare che un caso di conflittualità intercomunitaria (tra le isole di Cherso e Ossero, nel 1347) di difficile soluzione giudiziale, «ita obscurum et mixtum quod non vident quomodo pro iure allicuius partium valeant procedere», rimbalzasse più volte tra tribunale locale e commissioni arbitrali di savi, prima di raggiungere una definizione per via compromissoria. O che, allo stesso modo, una lite insorta nel 1334 tra le comunità di Zara e Nona passasse di arbitrato in arbitrato, prima di approdare a Venezia in Senato; nemmeno là, peraltro, si era arrivati ad una composizione del conflitto, e la causa era stata di nuovo delegata ad una commissione di sapienti, con il compito di trovare (finalmente) un accordo tra le parti. In una lite per questioni successorie, dibattuta in prima istanza presso il tribunale comitale di Zara (nel 1332), la parte soccombente, insoddisfatta del giudizio di primo grado, si era rivolta in appello al Senato veneziano. Il consiglio, dopo aver esaminato gli atti, aveva tuttavia ritenuto opportuno e più spedito delegare il ricorso ad un collegio arbitrale, composto di tre savi. Sennonché anche la commissione aveva alla fine deciso di trasferire la causa, rimettendola di nuovo, «tam ratione loci, cum questio sit, de successione et possessionibus,

99. Viggiano, *Tra Venezia e Creta*, pp. 113-119, 122; Povolo, *Retoriche giudiziarie*, p. 69; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 75-76.

quam ratione scripturarum et actorum questionum, que sunt in Jadra», al locale tribunale comitale, con ampia facoltà di giudizio «prout sibi rectum et iustum videbitur, concedendo et dando sibi in questione et circa questionem predictam omnem nostram libertatem et voces». Anche in una causa simile per questioni ereditarie (Zara 1339) il giudizio di primo grado era stato impugnato dalla parte soccombente, che si era rivolta in appello al Senato veneziano. Una volta giunta in laguna, tuttavia, avendo il consiglio riscontrato evidenti vizi di forma e difformità nei pareri raccolti, la causa era stata rispedita alla curia maggiore locale, «mandando eis auctoritate huius consilii quod de hoc inquirent et investigant, sicut sibi videbitur».<sup>100</sup> Va da sé che ogni fase del processo, seppur così diluito e reiterato, aveva rappresentato un'occasione di dialogo e contrattazione tra le parti, in cui i diversi protagonisti avevano trovato legittimazione e spazi pertinenti di definizione delle proprie ragioni e la Dominante aveva giocato un ruolo centrale di mediazione e conciliazione (e pertanto, in senso stretto, di governo).

Semplificando molto si potrebbe dire, per concludere, che la negoziazione e il compromesso erano diventati in Dalmazia un sistema di governo e di esercizio della giustizia. Il dominio veneziano si reggeva su una complessa (e talora complicata e fragile) interazione tra le parti, ognuna di peso politico diverso, ma tutte dotate di una identità certa e tutte allo stesso modo legittimate a partecipare al sistema. Al suo interno era riconoscibile un centro (Venezia) e una pluralità di realtà politiche subordinate, orbitanti attorno alla capitale – seppur tra loro disomogenee, sia dal punto di vista della continuità spaziale che dei riferimenti giuridici e istituzionali –, in uno spazio che si era configurato da subito come pluralistico e flessibile, per quanto soggetto a innegabili pressioni accentratrici e disciplinanti. La sua dimensione più vera era quella della interazione, della dialettica intensa tra gerarchia e partecipazione, sottomissione e condivisione; con Venezia che, pur non rinunciando ad esercitare la propria egemonia e a ragionare in termini di sudditanza e coercizione, aveva sempre riconosciuto, per ragioni di stabilità e convenienza, ampi margini di autonomia e collaborazione alle sue periferie. Un dominio, insomma, dalla natura dialogica e multipolare, con ampi tassi di partecipazione e bilateralità, seppur sempre pensato in maniera unitaria e centralizzata.

100. *Listine*, I, docc. DCXXXIV, pp. 428-429 (1334 agosto 27), DLXXIII, pp. 388-389 (1332 agosto 29); *Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, XI, n. 150, pp. 67-68 (1347 giugno 6).

Per poter funzionare convenientemente, il sistema doveva non solo coniugare, anche in materia di diritto e giustizia, le istanze di egemonia del centro con le rivendicazioni di autonomia e condivisione delle periferie, ma altresì integrare in uno spazio politico unitario le diverse entità politiche e i molti interlocutori assisi sul territorio; non disdegnando, all'occorrenza, di indulgere al compromesso o di cedere alla contrattazione, quando funzionale agli equilibri del dominio e alla stabilità del regime. Il presupposto, insomma, era la disponibilità al dialogo e alla negoziazione: specie in un sistema – di diritto e di giustizia – dove la mediazione, come abbiamo visto, era essa stessa strumento di direzione e disciplinamento e dove la contrattazione, anche quando conflittuale o reiterata all'infinito, era il modo più semplice e diretto per creare consenso e legittimare i poteri costituiti.



TOMISLAV RAUKAR

## La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo

### 1. Introduzione

L'ambito geografico di cui mi occuperò, la Dalmazia, nel basso medioevo comprendeva una serie di centri urbani, situati sulla sponda orientale dell'Adriatico – da quelli isolani, come Òssero (Cres), Veglia (Krk), Arbe (Rab), Brazza (Brač), Lesina (Hvar) e Curzola (Korčula), a quelli litoranei, da Zara (Zadar) fino a Ragusa (Dubrovnik) e Cattaro (Kotor). Nonostante l'espansione graduale delle giurisdizioni politiche delle città litoranee verso l'entroterra continentale, è importante sottolineare come nel basso medioevo il nome della Dalmazia indicasse le società comunali dell'area adriatica e, in senso lato, mediterranea.

L'oggetto di questo contributo dunque è lo sviluppo delle relazioni tra la Repubblica di Venezia e tali centri urbani. Nel lungo rapporto veneziano-dalmata l'epoca tra il Trecento e il Cinquecento fu segnata da profondi mutamenti, prima di tutto politici, che influenzarono la posizione delle città dalmate attribuendo maggiore importanza al ruolo politico ricoperto dalla Repubblica di Venezia.<sup>1</sup>

1. Brunelli, *Storia della città di Zara*; Benvenuti, *Storia di Zara dal 1409 al 1797*; Novak, *Prošlost Dalmacije*, I-II; Praga, *Storia di Dalmazia*; Novak, *Povijest Splita*, I-II; Cvitanić, *Pravno uređenje splitske komune po statutu iz 1312. godine*; Novak, *Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom*, Zadar 1965; Šunjić, *Dalmacija u XV stoljeću*; Stanojević, *Jugoslovenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI-XVIII vijeka*; Krekić, *Dubrovnik in the 14th and 15th Centuries. A City Between East and West*; Klaić, Petricioli, *Prošlost Zadra II, Zadar u srednjem vijeku*; Klaić, *Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku*; Raukar, *Zadar u XV stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi*; Foretić, *Povijest Dubrovnika do 1808*, 1-2; Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Prošlost Zadra III, Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797*; Pederin, *Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji*

Pertanto l'ambito cronologico preso in esame corrisponde da un lato al basso medioevo che abbraccia il Trecento e il Quattrocento, dall'altro al periodo iniziale dell'età moderna, indirizzando l'attenzione verso il Cinquecento, almeno fino alla guerra di Cipro e alla battaglia di Lepanto. Soltanto entro questo perimetro cronologico si possono considerare e interpretare debitamente le relazioni veneziano-dalmate per analizzare le condizioni di vita nelle città della Dalmazia che nel Cinquecento si rivelarono drammatiche a causa della pressione dell'Impero turco.

All'inizio dell'analisi delle relazioni tra la Repubblica di Venezia e le città della Dalmazia nel basso medioevo è necessario porre due domande fondamentali: in che cosa consistesse l'importanza dell'Adriatico orientale, e quindi delle città dalmate, per la metropoli lagunare e di che entità fosse l'influsso della Repubblica sulle singole realtà dalmate.

Mentre la prima questione è stata trattata a fondo in ambito storiografico, la seconda richiede uno studio attento delle peculiarità dell'influsso veneziano sulle singole comunità dalmate. A partire dall'importante contributo della storiografia croata moderna verranno affrontate le relazioni veneziano-dalmate focalizzandole sui modelli di sviluppo forniti da Zara e Spalato (Split).

Innanzitutto occorre procedere da alcune osservazioni di carattere generale e ben note alla storiografia. Senza alcun dubbio la sponda orientale dell'Adriatico era importante per la Repubblica in quanto punto d'appoggio. Era uno spazio vitale per le vie di navigazione veneziana verso il Levante, che andava dai porti dell'Istria occidentale all'uscita del Golfo. Nel basso medioevo i punti d'appoggio più importanti per le navi veneziane nella Dalmazia erano i porti di Zara e Lesina. Oltre alla loro importanza politica e strategica, non bisogna trascurare gli interessi economici che Venezia nutriva verso di loro, di cui è testimone la politica veneziana riguardante il sale di Pago (Pag) di cui si parlerà successivamente.

Rispetto alla seconda domanda non si deve dimenticare il fatto che Venezia sin dai primi del Quattrocento, per ben quattro secoli, fu la capitale della Dalmazia; naturalmente l'influsso della metropoli sulle città dalmate si fece sentire nella vita quotidiana. Il potere e lo splendore del centro della Repubblica doveva influire per forza sulle realtà periferiche comunali

*(1409-1797); Kolanović, Šibenik u kasnome srednjem vijeku; Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje; Čoralić, U gradu svetog Marka; Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku.*

dell'Adriatico orientale. Qui merita riportare come lo storico dell'arte croato Ljubo Karaman nel suo libro del 1933 sull'arte in Dalmazia nel Quattro e nel Cinquecento ha sottolineato la forza e la complessità dell'influsso della potente metropoli veneziana sullo sviluppo delle città dalmate. Karaman scrive che Venezia «attraverso mille fili e vie sovrappose alle città dalmate i regolamenti e le leggi, le sue consuetudini e le maniere di vita e naturalmente anche la sua industria e l'arte».<sup>2</sup>

Affinché l'immagine dell'influsso veneziano sulle città della Dalmazia nel Quattro e Cinquecento risulti ancora più completa, dobbiamo aggiungere alle considerazioni di Karaman alcuni altri aspetti importanti, prima di tutto di carattere politico: occorre rivolgere l'attenzione al ruolo di Venezia nella difesa delle città dalmate dal pericolo turco tra la fine del Quattrocento fino alla metà del Seicento, perciò all'inizio dobbiamo prendere in considerazione il fondamento dell'influsso veneziano, ovvero le relazioni politiche tra Venezia e la Dalmazia.

## 2. Relazioni politiche

Fino all'inizio del secolo XV il dominio della Repubblica di Venezia nella Dalmazia non era né durevole né sicuro. Ciò nonostante Venezia, attraverso i secoli, sin dai primi tentativi nell'alto medioevo, ha consolidato i suoi possedimenti nell'Adriatico orientale. Si deve sottolineare che Venezia faceva tutti gli sforzi possibili per avere un governo a Zara, città che senza dubbio per la Repubblica era la più importante della Dalmazia. Così il governo veneziano di Zara, dalla prima metà del secolo XII alla metà del secolo XIV, era di forte e quasi ininterrotta stabilità.<sup>3</sup>

Nei secoli XII e XIII il dominio veneziano sulle altre città della Dalmazia, prima di tutto sulla fascia costiera da Sebenico (Šibenik) a Spalato, non fu così duraturo come quello esercitato su Zara. Già negli anni venti del secolo XIV la Repubblica cominciò a governare su Sebenico e Traù (Trogir) (1322) e alcuni anni dopo su Spalato (1327).<sup>4</sup> Poiché Venezia dal 1205 governava anche su Ragusa, in quel momento tutte le città della Dal-

2. Karaman, *Umjetnost u Dalmaciji. XV. i XVI. vijek*, p. 4.

3. Šišić, *Zadar i Venecija od godine 1159. do 1247*; Brunelli, *Storia della città di Zara*; Klaić, Petricioli, *Zadar u srednjem vijeku*, pp. 149-184.

4. Klaić, *Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku*, pp. 90-97.

mazia erano sotto il dominio della Repubblica. Il governo veneziano sulla Dalmazia si interruppe alla metà del secolo XIV, dopo la guerra con il re ungaro-croato Lodovico. Conformemente alla pace di Zara nell'anno 1358, la Repubblica fu obbligata a consegnare al re angioino tutta la Dalmazia.<sup>5</sup>

Il dominio della Repubblica sulla Dalmazia fu ripreso dopo un cinquantennio. Approfittando dei disordini nel regno ungaro-croato ai primi del secolo XV, Venezia rafforzò il suo dominio sulle città dalmate tra 1409 e 1420 ad esclusione di Ragusa, la quale da quel momento in poi rimase per sempre fuori dallo Stato da Mar veneziano.<sup>6</sup>

Il ristabilimento del governo veneziano nella Dalmazia manifesta delle caratteristiche interessanti. Da una parte questo fatto fa vedere l'abilità politica della Signoria, dall'altra mostra però anche l'esagerata paura di re Sigismondo per la ripetuta perdita della Dalmazia.

L'abilità della Signoria prima di tutto si manifesta nell'organizzazione del governo nella Dalmazia. Dopo che Venezia ebbe riconquistato le città dalmate non introdusse grandi mutamenti nelle loro società e strutture del governo. Venezia nelle città non rimosse gli statuti comunali, che continuarono ad aver valore; dai loro testi furono tolti soltanto le parti che non erano più in armonia con la nuova posizione delle città nella struttura politica della Repubblica.<sup>7</sup>

Il governo veneziano rispettava le strutture sociali preesistenti nelle comunità dalmate. Venezia, per esempio, non limitava la posizione giuridica della nobiltà, che continuava ad essere una classe sociale separata. Come prima, nel periodo comunale, l'appartenenza o no ai nobiles rimaneva di pertinenza del Consiglio generale, supremo corpo legislativo del comune.

5. Klaić, Petricioli, *Zadar u srednjem vijeku*, pp. 315-322.

6. Šunjić, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 35-66; Raukar, *Gubitak Dalmacije*.

7. Ecco l'esempio di Zara: a metà del secolo XV i rettori di Zara hanno constatato che nel suo statuto ancora si trovava l'ordine del secolo XIV sulla celebrazione della liberazione della città dal potere veneziano dopo la pace di Zara (1358) e il 16 dicembre 1456 veniva ordinato che questa aggiunta doveva essere rimossa dallo statuto, in *Listine o odnošajih između južnoga Slavenstva i Mletačke Republike* (in seguito Listine) X, *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium* (in seguito MSHSM) 22 (1891), a cura di S. Ljubić, pp. 101-102. Anzi, all'inizio delle *Reformationes* nello Statuto di Zara si legge nel primo capitolo: «De processione fienda singulo anno quolibet ultimo die mensis Iulii, quo die Illustrissimum Ducale Dominium Venetiarum recuperavit civitatem Iadrae; et de ceris in ipsa processione deferendis», in *Zadarski statut sa svim reformacijama odnosno novim uredbama do godine 1563*, pp. 520-521; Šunjić, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 187-188.

Pur lasciando intatti gli statuti comunali, Venezia mutò il sistema del governo. I consigli comunali si convocavano seguendo il procedimento tradizionale, «ad sonum campanæ»; i loro membri, dunque i *nobiles*, alle sedute dei consigli non potevano decidere in maniera indipendente. Il potere reale apparteneva al conte veneziano, il quale doveva appoggiarsi alle istruzioni e agli ordini della Signoria, soprattutto quando si trattava di problemi fondamentali, che riguardavano per esempio la guerra e la pace, le imposte o altri problemi economici.<sup>8</sup>

Il comportamento politico di Venezia non era uguale verso tutte le città dalmate, poiché dipendeva anche dall'esperienza storica della Signoria. Non sarebbe stato sorprendente il fatto che le relazioni fossero state più severe verso Zara, con cui la Repubblica dal secolo XII aveva avuto molte difficoltà – e che nel 1202 e negli anni 1345 e 1346 avevano portato anche a dei conflitti armati.<sup>9</sup>

Di conseguenza la Repubblica, ai primi del secolo XV nel corso delle due guerre con il re e l'imperatore Sigismondo concernenti la Dalmazia, non aveva alcuna fiducia nella nobiltà zaratina e prese delle misure repressive verso di essa. Tra gli anni 1411 e 1414 da Zara furono inviati in esilio a Venezia ben 47 nobili appartenenti alle 22 casate zaratine. Questi esuli per lo più provenivano dalle casate dei Nassi e Zadulini (5); mentre i Galelli, Cressava e Raducho avevano tre esuli, e le casate Begna, Calcina e Georgii contavano due esuli ognuna. Nello stesso periodo erano andate in esilio 15 persone provenienti dal popolo zaratino.<sup>10</sup>

Questa sproporzione quantitativa tra gli esuli nobili e quelli popolari indica che le misure severe e l'esilio a Venezia erano prima di tutto indirizzate verso i nobili di Zara poiché la Signoria riteneva questa classe della popolazione zaratina politicamente pericolosa. D'altra parte si deve sottolineare che a Venezia, nello stesso tempo, erano presenti anche gli esuli provenienti dalle altre città della Dalmazia i quali, comunque, erano meno numerosi di quelli di Zara. Anche questo fatto indica quale città dalmata fosse al centro della politica veneziana nella prima metà del XV secolo.

8. Novak, *Povijest Splita*, II, pp. 264-271; Id., *Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom*; Šunjić, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 97-120; Pederin, *Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji*; Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 44-47; O'Connell, *Men of Empire*.

9. Villehardouin, *Osvojenje Carigrada; Obsidio Iadrensis*; Klaić, Petricioli, *Zadar u srednjem vijeku*, pp. 175-184, 297-315.

10. Šunjić, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 190-199; Raukar; Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 36-43.

A questo punto è necessario porsi una domanda: erano le attività dei nobili di Zara, che rischiavano di mettere in pericolo il dominio veneziano sulla Dalmazia, il motivo fondamentale per le misure severe prese contro i nobili di quella città?

Secondo i dati che conosciamo, si può supporre che una parte dei nobili di Zara, probabilmente quella meno grande, non era ben disposta verso il dominio veneziano; tuttavia senza dubbio questo contrasto ideologico non riusciva a minacciare il potere della Repubblica in Dalmazia. All'inizio del secolo XV nessun tentativo ostile contro Venezia in Dalmazia poteva incontrare un appoggio in un qualsiasi potere politico dell'entroterra, neanche nella persona di re Sigismondo. In breve, alla base delle persecuzioni dei nobili di Zara vi erano delle ragioni ideologiche e politiche, che non erano né strategiche né militari.<sup>11</sup>

Tuttavia le relazioni tra il governo veneziano e la nobiltà di Zara andarono gradualmente tranquillizzandosi, e agli esuli zaratini a Venezia si permise progressivamente il ritorno a Zara. Verso l'anno 1430 le tensioni politiche lentamente si appianarono e scomparirono del tutto. Quando nell'anno 1442 si cominciarono a tenere i *Libri consiliorum*, ovvero le annotazioni del Consiglio dei nobili di Zara, nelle loro pagine non si trovano tracce delle precedenti opposizioni politiche. La maggior parte dei nobili di Zara accettava il governo della Repubblica e prendeva regolarmente parte ai lavori del Consiglio, alla testa del quale sedeva il conte di Zara, nobile veneziano. I *Libri consiliorum* zaratini senza alcun dubbio testimoniano questo fatto.<sup>12</sup>

Dalle annotazioni delle sedute del Consiglio zaratino tra gli anni 1442 e 1480 si vede che 92 nobili, provenienti dalle 25 casate zaratine, partecipavano al Consiglio. Tra loro vi erano anche i membri di quelle casate che negli anni 1411 e 1414 furono puniti con l'esilio. La stirpe degli Zadulini, per esempio, in quel periodo aveva 5 esuli, mentre nella seconda metà del secolo XV gli esuli appartenevano al gruppo di quattro casate, cioè agli Zadulini, Grisogoni, Begna e Detrico, che erano tra i candidati al ruolo di consigliere del conte (consiliarius). Gli Zadulini, tra l'altro, hanno ricoperto 46 volte quel ruolo.<sup>13</sup>

11. Šunjić, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 185-190; Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 33-36.

12. Znanstvena knjižnica u Zadru, *Liber Consiliorum Magnificae Comunitatis Jadrae* (in seguito LC), L. I (1442-1480), il numero del inventario 26231, Ms. 704, Biblioteca Scientifica di Zara.

13. Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 103-108.

Ma che la Signoria, anche in situazioni tranquille, avesse delle caute riserve verso la nobiltà zaratina, viene dimostrato dal suo rapporto verso la parte non nobile della popolazione di Zara. Nell'anno 1458 Venezia convalidò le regole della Scuola di San Giacomo, che rappresentava l'Università dei Cittadini e del Popolo di Zara.<sup>14</sup> La Scuola di San Giacomo radunava dunque tutta la popolazione non nobile di Zara, anche i cittadini e gli abitanti, *cives et habitatores*. Ma l'influenza decisiva apparteneva comunque al gruppo dei potenti e benestanti cittadini di Zara. Nell'elenco dei trentuno governatori della Scuola di San Giacomo al primo posto si menziona Grgur Mrganić, notabile commerciante e possidente terriero di Zara, seguito dai notai Ivan Calcina e Šimun Damiani e dall'architetto Nikola Bilšić.<sup>15</sup>

In tal modo al Consiglio dei nobili è contrapposta la Scuola di San Giacomo, l'istituzione dei cittadini di Zara, e viene costituito così l'equilibrio politico e sociale tra i due corpi amministrativi, di cui uno nobile e l'altro no. Nonostante che nel capitolo 35 della regola si dica «che mai si possa adunar la scola ne li gouernadori, senza licentia de messer lo conte et capitano» di Zara, il che dimostra come la Scuola di San Giacomo dipendesse dalla deliberazione del governo veneziano, è importante sottolineare che la Scuola avesse la possibilità di essere usata come luogo d'incontro.<sup>16</sup> In tal modo l'area dell'attività politica dei nobili zaratini risultava ancor più limitata.

Addirittura la Scuola di San Giacomo diventò l'appoggio politico del governo veneziano a Zara. Questo fatto viene testimoniato in maniera evidente dall'articolo 18 delle regole, «Del zuramento che dee far, chi intra in questa scola».<sup>17</sup> In questo articolo si dice:

Item, che tutti i fratelli, che da mo inanzi serano accettadi in la scola modo ut supra in presentia delli Rettori subito debano zurar solenemente sopra le reliquie sante de esser sempre boni, leali suditi e seruidori della nostra Illustrissima Signoria di Venetia, et sapendo alguna cosa fosse tratate contra bon stato della nostra Illustrissima Signoria subito deba notificar alli Rettori de Zara piu presto el se pora.

Ma va sottolineato che il governo comunale era organizzato in questo modo soltanto a Zara e non in altre città della Dalmazia. Questo fatto non

14. Novak-Sambrailo, *Matrikula bratovštine sv. Jakova*.

15. Ivi, p. 14.; Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 110-112.

16. Novak-Sambrailo, *Matrikula bratovštine sv. Jakova*, p. 24.

17. Ivi, p. 20.

veniva influenzato soltanto dall'esperienza storica ma anche dalla struttura della nobiltà zaratina. I nobili di Zara, sia quantitativamente che economicamente, erano più forti rispetto al resto della Dalmazia sotto il governo veneziano. Secondo il censimento di Zara nell'anno 1527 nella città vi erano 80 famiglie di nobili, per complessivi 564 membri.<sup>18</sup> Una famiglia nobile zaratina aveva dunque all'incirca 7 membri. Si può supporre che nel secolo XV questo coefficiente fosse forse un po' più alto rispetto al basso medioevo e che la nobiltà comprendesse la decima parte della popolazione di Zara.

Nelle altre città della Dalmazia le circostanze sociali erano un po' diverse. Mentre la nobiltà di Zara era numerosa e influente, a Spalato, per esempio, il numero dei nobili nei secoli XV e XVI era in diminuzione, e a causa di ciò neppure il Consiglio nobile spalatino poteva assicurare le sue funzioni in maniera regolare. Per questo, in accordo con la Signoria, nel Consiglio nobile di Spalato dovevano essere accolti i più distinti membri dei cittadini i quali in tal modo furono inclusi nel ceto dei nobili di Spalato. Perciò a Spalato non era necessario contrapporre al consiglio nobile un corpo amministrativo di non nobili, cittadini e popolari, come era stato fatto a Zara. Al contrario, la Signoria impediva le adunanze della congrega dei popolari di Spalato e alla metà del secolo XVI la congrega dei popolari veniva infine abolita.<sup>19</sup>

A questo punto è necessario analizzare un fenomeno poco indagato dalla storiografia. Nell'anno 1420 la Repubblica di Venezia aveva ormai consolidato i suoi possedimenti dell'Adriatico orientale, includendo tutte le città dalmate ad eccezione di Ragusa. Dopo le tensioni iniziali tra le città e il governo veneziano la situazione politica nella Dalmazia si era calmata, ed anche a Venezia cessarono le persecuzioni dei Dalmati. E così, verso l'anno 1430, iniziò un periodo pacifico, molto raro nel tardo medioevo, sulla sponda orientale dell'Adriatico, senza guerre ad eccezione delle prime incursioni turche nell'entroterra delle città dalmate negli anni 1415 e 1432.<sup>20</sup>

Quasi mezzo secolo dopo, all'incirca verso il 1470, in Dalmazia dominava la pace, nessuno metteva in pericolo le città dalmate e i loro contadi, e le navi dalmate e i convogli delle galere veneziane potevano navigare

18. *Commissiones et relationes venetae*, I, pp. 203-218.

19. Novak, *Povijest Splita*, II, pp. 201-263.

20. Traljić, *Nin pod udarom tursko-mletačkih ratova*; Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 66-67.

in grande tranquillità lungo la sponda dalmata ovvero tra le due sponde adriatiche. Perciò ritengo che possiamo considerare questo periodo come «l'epoca della pace veneziana» sull'Adriatico orientale; tutto dipendeva dal potere veneziano, che nessuno in questo periodo minacciava. Naturalmente, questo fenomeno non va né sopravvalutato, né dimenticato.<sup>21</sup>

Questo breve periodo di pace, trascurato dalla storiografia, si interrompe alla fine degli anni Sessanta del secolo XV quando, dopo l'inclusione del regno di Bosnia nell'Impero ottomano, cominciano sistematicamente le invasioni turche verso l'entroterra della Dalmazia e del regno di Croazia. Queste incursioni a partire dal 1468 sono il segno dell'emergere di un nuovo fattore politico: le città della Dalmazia, prima di tutto quelle costiere, da Zara a Spalato, dovevano far fronte agli attacchi dei turchi ottomani.<sup>22</sup>

In quel momento la questione fondamentale della politica veneziana riguardo la parte adriatica dello Stato da Mar diventa la seguente: come difendere le città dalmate dalla pressione turca, ovvero come riuscire a mantenere i punti d'appoggio, di particolare importanza per la Repubblica, nell'Adriatico orientale?

Qui è necessario riportare un certo numero di risultati ben noti alla storiografia: prima di tutto il fatto molto importante che la Repubblica di Venezia cercasse di evitare le guerre con l'Impero turco. I possedimenti veneziani d'oltremare, dalla Dalmazia a Cipro, costituivano lo spazio vitale per la Repubblica, ma dal punto di vista strategico erano molto vulnerabili. Malgrado il suo potere marittimo, Venezia non poteva difendere in modo efficace le sue "terre da mar" così allungate.

Questo era il problema più importante nella prima metà del Cinquecento, quando anche l'Impero turco diventò una potenza navale nel mediterraneo. La pace con i Turchi in quel periodo era uno degli importantissimi postulati politici della Repubblica di Venezia. Lo testimonia il fatto che in questa fase Venezia non ha iniziato nessuna delle tre grandi guerre con i Turchi: nelle guerre turche Venezia entrava soltanto se costretta.<sup>23</sup>

21. Raukar, *Venecija i Klis 1596. godine*.

22. Novak, *Povijest Splita*, II, pp. 34-63; Traljić, *Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX stoljeća*; Id., *Nin pod udarom tursko-mletačkih ratova*; Stanojević, *Jugoslavenske zemlje u mletačko-turskim ratovima*; Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 66-72, 177-226; Mažuran, *Hrvati i Osmansko Carstvo*; Orlando, *Tra Venezia e Impero ottomano*.

23. Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 197-199, 206-211, 217-222.

Soltanto davanti a questa realtà si riesce a definire la posizione della Dalmazia in questo periodo. Dalla guerra veneziano-turca tra il 1499 e 1502 fino alla guerra di Cipro tra il 1570 e 1573 la Dalmazia si trovò nel mezzo tra le due grandi potenze, l'Impero ottomano e la Repubblica di Venezia. L'Impero ottomano, nella prima metà del Cinquecento, all'apice della sua potenza militare, indirizzò la sua espansione verso i possedimenti veneziani d'oltremare, e una parte di questa espansione si rivolse, è importante sottolinearlo, proprio verso la Dalmazia. Venezia era costretta a difendere le sue "terre da mar", ed anche le città dalmate, prima di tutto quelle costiere, da Zara a Spalato.

Venezia non poteva opporsi da sola alla pressione turca e perciò stipulava contratti con le forze europee, anch'esse minacciate dal potere ottomano. Malgrado Venezia, nel Cinquecento, facesse tutti gli sforzi possibili nelle guerre contro i Turchi, anche la gloriosa vittoria di Lepanto non poteva dare l'illusione che per le città dalmate le conseguenze delle guerre turche non fossero molto dure. L'esempio di Zara ce lo dimostra.

I Turchi avevano devastato l'entroterra di Zara già nella seconda metà del secolo XV, e nel secolo XVI avevano cominciato a conquistarlo. Con la guerra del 1537-1540 i Turchi conquistarono le importanti fortezze di Nadin e Vrana, e durante la guerra di Cipro tutta la parte centrale dell'entroterra di Zara. Dopo questa guerra i confini dell'Impero turco si erano avvicinati alla città di Zara.<sup>24</sup>

Naturalmente le conquiste turche influenzarono negativamente lo sviluppo demografico del comune di Zara. Secondo il censimento del 1527 sulla terraferma di Zara vi erano all'incirca 9.000 abitanti. Nell'anno 1578, dopo la guerra di Cipro, secondo le relazioni dei rettori di Zara, erano rimaste soltanto 1.600 persone – la perdita demografica ammontava dunque all'80%.<sup>25</sup>

Ancora un esempio: Sebenico. Il sindaco veneziano G. B. Giustiniano, nel suo glorioso *Itinerario* del 1553, afferma che a metà del secolo XVI nell'entroterra di Sebenico, dopo le incursioni turche, dai complessivamente 105 villaggi abitati soltanto 15 erano rimasti popolati. Le relazioni veneziane dopo la guerra di Cipro indicano che nell'entroterra di Sebenico

24. Ivi, pp. 206-211, 217-226 (cfr. le carte geografiche 1 e 2: il confine veneziano-turco nella terraferma di Zara dopo le guerre 1537-1540 e 1570-1573, pp. 223-225).

25. *Commissiones et relationes venetae*, I, pp. 219-220; *Mletačka uputstva i izvještaji*, IV, p. 225.

non vi era più nessuno: tutta la popolazione agraria si era rifugiata in città per cercare salvezza contro il pericolo turco.<sup>26</sup>

Nonostante Venezia non sia riuscita ad ostacolare le devastazioni e occupazioni turche nell'entroterra delle città dalmate, ha impedito almeno la conquista turca delle città stesse. Nel secolo XVI Venezia ha protetto Zara con le sue fortificazioni e a metà del secolo XVII ha circondato Spalato con potenti baluardi. In quei difficili due secoli soltanto la Repubblica di Venezia ha potuto offrire protezione alle città dalmate.

### 3. Venezia, le città, le economie

Con la conquista della Dalmazia ai primi del secolo XV Venezia aggiunse agli interessi politici e strategici anche gli interessi economici – includendo le economie delle città dalmate nel sistema economico del suo Stato. Benché la storiografia moderna croata da lungo tempo abbia abbandonato l'approccio della storiografia della prima metà del secolo scorso secondo la quale la politica veneziana aveva uno scopo preciso, cioè sfruttare l'economia della Dalmazia, oggi noi siamo obbligati ad esaminare con attenzione critica le relazioni tra due livelli economici totalmente diversi. Da una parte vi era il potente sistema economico della Repubblica di Venezia, dall'altra le economie periferiche delle singole città della Dalmazia. Nella loro compenetrazione necessariamente nascevano anche dei contrasti; perciò vorrei spendere qualche parola su questo problema appoggiandomi alle nuove ricerche.<sup>27</sup>

Prima di tutto si deve rilevare che Venezia non intervenne oltre misura sui sistemi economici originali delle città dalmate, pur coordinando con loro gli interessi statali, soprattutto fiscali, della Repubblica. Per mezzo di questo procedimento Venezia ha manifestato due intenti importanti: prima di tutto tentare di indirizzare il più possibile il commercio delle città dalmate verso la metropoli, e, secondariamente, assicurare abbondanti imposte dalla Dalmazia alla Camera fiscale dello Stato. Perciò la Signoria

26. *Commissiones et relationes venetae*, II, p. 206; *Mletačka uputstva i izvještaji*, IV (1964), *Relatione di Dalmatia e Levante fatta dal clarissimo signor Andrea Giustiniano l'anno 1576*, p. 173; Kolanović, *Šibenik u kasnome srednjem vijeku*, pp. 29-34.

27. Raukar, *Jadranski gospodarski sustavi: Split 1475.-1500. godine*, pp. 49-52 (cfr. bibliografia sullo sviluppo economico della Dalmazia nel basso medioevo, p. 51).

sottomise al suo controllo le più importanti attività economiche della Dalmazia; ma nell'esecuzione di tale politica economica non sempre si mostrò rigida; anzi, in alcuni procedimenti diede dimostrazione di grande capacità di adattamento alle circostanze specifiche delle città dalmate.

La maggior parte delle attività produttive, dalla produzione agricola all'allevamento del bestiame fino ai mestieri, non era sottomessa ad alcuna limitazione da parte del governo veneziano. Totalmente diverso era il suo comportamento nei confronti della produzione di sale, soprattutto riguardo all'isola di Pago. Nell'anno 1423 la Signoria aveva deciso che i padroni delle saline di Zara e Pago, cioè i nobili e cittadini di Zara, dovevano vendere gran parte del sale prodotto ad un buon prezzo alla Camera del sale veneziana, si può supporre che fossero i  $\frac{3}{4}$  della produzione, «pro vendendo a parte terre», mentre ai padroni veniva lasciato probabilmente soltanto un quarto di esso. Questa quantità residua del sale si poteva liberamente esportare da Pago e Zara «per viam maris», nelle Marche e negli Abruzzi, a Segna e a Fiume, oppure verso la Narenta, ma la quota riservata all'esportazione era sottoposta ad una imposta elevata.<sup>28</sup>

Infine nel 1487 il governo veneziano tolse ai proprietari delle saline di Pago i  $\frac{3}{4}$  della produzione del sale, lasciando loro solo un quarto della produzione totale. Ma i proprietari, prima di tutto nobili e cittadini benestanti di Zara, non potevano disporre liberamente neanche di questa ridotta quantità di sale, perché era stata vietata l'esportazione via mare. Dopo il 1487 l'Ufficio del Sale si incaricò del commercio del sale di Pago.<sup>29</sup>

Infatti il commercio del sale era quasi paralizzato: si trattava proprio di quell'attività economica di Zara che nella seconda metà del secolo XIV e particolarmente a cavallo dei secoli XIV e XV era in una evidente grande ascesa. Le grandi quantità di sale venivano gestite dal commercio zaratino. Nell'anno 1403 i rettori del comune di Zara, da una parte, e un nobile zaratino, Giorgio de Rosa, dall'altra, fondarono una società commerciale per la vendita di 50 migliaia, cioè cinquantamila, di moggia di sale.<sup>30</sup>

28. Državni arhiv u Zadru (in seguito DAZ), *Ducali e terminazioni*, I, ff. 28-28', 8.VI.1423; Raukar, *Zadarska trgovina solju u XIV i XV stoljeću*, pp. 19-79; Id., *Venezia, il sale e la struttura economica e sociale della Dalmazia nel XV e XVI secolo*.

29. Hocquet, *Commercio e navigazione in Adriatico*; Id., *Le sel et la fortune de Venise*, I-II; Id., *Denaro, navi e mercanti a Venezia 1200-1600*; Raukar, *Sale e saline nell'Adriatico*, pp. 146-148.

30. DAZ, *Spisi zadarskih notara* (in seguito SZN), J. de Casulis, B. I, F. II/3 f. 6, 18.I.1403.

Le conseguenze di tale politica verso la produzione salina di Zara e Pago sono testimoniate da documenti della seconda metà del XV secolo. In base a questi atti, i gruppi dei cittadini di Zara, padroni delle saline, avevano stipulato dei contratti con l'Ufficio del Sale veneziano, secondo i quali avevano preso l'impegno di vendere il sale paghesano «spectabilibus dominis officialibus salis potentissimi comunis Venetiarum», cioè quella parte di sale che loro era rimasta in conformità all'ordine dell'anno 1423, a prezzo conforme all'accordo stipulato con l'ufficiale veneziano.<sup>31</sup> Questi contratti dimostrano che il sale di Pago e Zara non riusciva più ad essere l'oggetto importante del commercio zaratino nell'area adriatica e di conseguenza il sale rendeva grandi proventi solo alla Camera fiscale di Venezia. Il sindaco G. B. Giustiniano, nel già menzionato *Itinerario*, descrive le circostanze economiche nella produzione e distribuzione del sale di Pago e sostiene che l'Ufficio del Sale «rende a questo modo circa ottanta mille ducati all'anno».<sup>32</sup> Con questa conclusione di Giustiniano è in accordo il dato del provveditore generale G. B. Grimani dell'anno 1644, secondo il quale i proventi veneziani del sale in Dalmazia ammontavano a 75.000 ducati.<sup>33</sup>

A tutto questo si deve aggiungere che il commercio degli altri prodotti non era sottoposto a tali restrizioni, benché la Signoria in alcuni periodi tendesse a indirizzare il traffico dei prodotti terrieri e dell'allevamento del bestiame (pelle, formaggio, lana, tessuto, cera, miele etc.) dai porti dalmati verso il mercato della metropoli. Nel 1422 venne proclamato l'ordine sull'esportazione dai porti della Dalmazia. I mercanti potevano esportare le sunnominate merci dai porti dalmati anche verso la costa occidentale dell'Adriatico, la Puglia, l'Abruzzo ovvero le Marche, cioè fuori dal territorio della Repubblica di Venezia, ma dovevano pagare dazio doppio – prima l'ordinario dazio sull'esportato, per esempio, alla Puglia, e poi ancora un altro dazio, come se le merci fossero esportate a Venezia.<sup>34</sup>

Le merci in tal modo gravate di dazi doppi perdevano ogni possibilità di concorrenza sul mercato adriatico; ma nella valutazione della politica economica veneziana è necessario sottolineare che il governo veneziano

31. DAZ, SZN, S. Damiani, B. III, F. IV/13, f. 50', 1454; Raukar, *Zadar u XV stoljeću*, pp. 218-219.

32. *Commissiones et relationes venetae*, II, p. 260.

33. *Mletačka uputstva i izvještaji*, VII, MSHSM 50 (1972), a cura di G. Novak, p. 183.

34. *Listine*, VIII, MSHSM 17 (1886), pp. 148-149, 154, 179; Novak, *Povijest Splita*, II, 24-33; Raukar, *Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeću*.

dopo alcuni mesi annullò quest'ordine restrittivo.<sup>35</sup> Trent'anni dopo, nel 1452, il governo emise un nuovo ordine, con il quale si proibiva l'esportazione delle merci dai porti dalmati verso le Marche e la Puglia; ma si deve dire che dopo le proteste delle città dalmate anche questo ordine fu abolito.<sup>36</sup>

Gli ordini dal 1422 e 1452 riflettevano le tendenze economiche generali della Repubblica e manifestavano prima di tutto la tendenza a far sì che l'esportazione proveniente dai porti dalmati fosse quanto più possibile indirizzata verso la capitale. Queste tendenze erano in accordo con l'espressione dei "Cinque Savii alla Mercanzia", secondo la quale «ogni merce che entra nell'Adriatico o esce dall'Adriatico deve toccar Venezia», ma questo principio non si poteva sempre realizzare.<sup>37</sup> Infine, l'abolizione dopo pochi mesi di queste ordinanze del 1422 e 1452 mostra che gli ordini economici i quali si riferivano alle "terre da mar" venivano permanentemente controllati da Venezia e sottomessi alle mutazioni che la Signoria dimostrava nella politica economica verso la Dalmazia, come già detto, con abilità di adattamento alle realtà sociali dell'Adriatico orientale.

Si può concludere che gli ordini del 1422 e 1452 non riuscirono ad influenzare in modo considerevole le economie delle città dalmate. Le esportazioni delle merci dai porti della Dalmazia, ad eccezione del sale di Pago, guidarono le relazioni del mercato adriatico, e non gli ordini della Signoria. È questo il fatto che emerge dai documenti ufficiali veneziani dell'esportazione dal porto di Spalato alla fine del secolo XV.

Si sono conservati gli elenchi delle licenze d'esportazione dal porto di Spalato, le cosiddette *contralitterae*, fra gli anni 1475 e 1569.<sup>38</sup> Ogni licenza comprende il nome dell'esportatore, la specie e la quantità della merce, il tipo della nave e il nome del padrone della nave, ed infine la destinazione dell'esporto (cfr. fig. 1). Questi dati sono preziosi. Ecco alcuni esempi dalla fine del secolo XV: pelli, vino, fichi.<sup>39</sup>

Gran parte delle pelli viene esportata verso Venezia, ma – è importante sottolinearlo – anche verso la Puglia. Negli anni 1482 e 1483 verso Venezia vennero esportate quasi 9.000 pelli, e verso la Puglia 3.000. La superiorità

35. *Listine*, VIII, pp. 190-191.

36. *Listine*, IX, MSHSM 21 (1890), pp. 412, 420, 438, 449.

37. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, I, p. 122.

38. DAZ, Splitski arhiv (in seguito SA), sv. 33, 35, 38/1, 43/5, 48, 49, 74/7; Državni arhiv u Splitu, Stara splitska općina, sv. 3, (1475-1540).

39. DAZ, SA, sv. 33, 35, 38/1, 43/5 (1475-1499).




Fig. 1. Il porto di Spalato, elenco delle esportazioni (1481-1484), fol. 253, 1-26 dicembre 1482.

del mercato veneziano è ancora più evidente nell'esportazione di vino e fichi. Tra il 1475 e il 1483 dal porto di Spalato vennero esportati a Venezia all'incirca l'88% del vino e il 99% dei fichi della produzione locale. Venezia costituiva un immenso mercato di beni consumabili ed era l'unico nello spazio adriatico in grado di assorbire, anno dopo anno, le grandi quantità di vino e fichi provenienti dal porto di Spalato. Tutto questo in assenza di un ordine ufficiale della Signoria.

Ai primi del Cinquecento, nell'anno 1519, Venezia riattivò l'ordine sull'importazione obbligata di merci a Venezia, dunque, ancora una volta confermando la già menzionata posizione dei "Cinque Savii alla Mercanzia". L'ordine dell'anno 1519 concerneva, a dir il vero, l'esportazione da Creta, ma era vincolante anche per i mercanti della Dalmazia.<sup>40</sup> Neanche dopo questo ordine Spalato mutò le direttrici delle sue esportazioni. Anzi, secondo le *contralitterae* di Spalato, nella prima metà del secolo XVI il numero delle licenze di esportazione da Spalato verso i porti della Puglia era aumentato, mentre il numero di quelle verso Venezia era diminuito. L'esportazione verso la Puglia, vista nella percentuale rispetto al numero totale delle licenze, cresce dal 20% nel 1503 al 32% all'incirca nel 1539. Al contrario l'esportazione verso Venezia nello stesso periodo era diminuita dal 55% dell'anno 1503 al 41% all'incirca dell'anno 1539.<sup>41</sup>

Questi dati, desunti dalle fonti conservate, mostrano con quale vitalità Spalato si fosse inserita con le proprie forze nei legami economici dell'Adriatico. Benché nelle altre città dalmate non si siano conservate le *contralitterae*, eccetto un fascicolo di Sebenico, si può concludere che secondo le altre specie di fonti pervenuteci, il modello di Spalato si può applicare anche ad esse.<sup>42</sup> All'interno delle grandi relazioni economiche tra Oriente e Occidente, o tra Venezia e Ragusa, nel basso medioevo si è sviluppata una serie di economie periferiche, che si trovavano su entrambe le coste dell'Adriatico dalla Puglia all'Albania veneta.<sup>43</sup>

Certamente queste economie periferiche in nessun modo potevano mettere in pericolo la superiorità economica di Venezia e Ragusa; però hanno arricchito l'area adriatica con i loro legami commerciali, tanto continentali quanto marittimi. Ancora una volta giunge in aiuto l'esempio di Spalato. Nel

40. Archivio di Stato Venezia (in seguito ASV), Senato Mar, R. 19, 113-113'.

41. Raukar, *Jadranski gospodarski sustavi*, p. 112.

42. Kolanović, *Izvori za povijest trgovine i pomorstva*, pp. 63-150.

43. Schmitt, *Das venezianische Südosteuropa*; Ivetic, *Venezia e l'Adriatico orientale*.

fascicolo di *contralitterae* per il periodo dal 1481 al 1484, dunque per tre anni, si menzionano complessivamente 128 navi spatatine.<sup>44</sup>

Naturalmente le navi di Spalato non si possono paragonare alle navi che possedevano le grandi repubbliche mediterranee come Venezia o Genova. Venezia, nel secolo XV, aveva delle navi con capacità tra 250 e 600 tonnellate, Genova con più di 470 tonnellate. Braudel aggiunge che i carichi di Genova potevano essere anche di 1.000 tonnellate.<sup>45</sup>

È evidente che le navi dalmate erano assai meno grandi; i loro limiti furono determinati anche da un ordine del governo veneziano del 1502, secondo il quale in Dalmazia era vietato costruire navi che contenessero più di 120 tonnellate.<sup>46</sup> Ma neanche questo ordine della *Signoria* era molto rigido perché, per esempio, a Spalato nel 1516 fu fabbricata una caravella di 160 tonnellate, nettamente sopra il limite posto dall'ordine del 1502.<sup>47</sup> Ma le città della Dalmazia possedevano delle navi anche più grandi. Ai primi del secolo XVI Zara era in possesso di una nave di 300 tonnellate; tuttavia la maggior parte delle navi dalmate era meno grande, probabilmente meno di 100 tonnellate.<sup>48</sup>

Il summenzionato numero di 128 navi spatatine per la maggior parte conteneva meno di 100 tonnellate, probabilmente anche meno di 50. Anzi, in un ordine del conte di Spalato del 1481, che ordinava l'esazione di un'imposta sulle navi che giungevano nel porto di Spalato, si menzionavano delle navi dalle 24 alle 36 tonnellate.<sup>49</sup> Delle 128 navi spatatine già nominate, 85 sono definite "barcha", 20 hanno il titolo di "grippus", mentre 15 navi presentano il titolo generale di "navilium". Le "barche" erano navi di poca capacità e navigavano lungo la costa orientale, anzi tra le due sponde dell'Adriatico.<sup>50</sup> Come dunque valutare il ruolo economico della marineria spatatina nel basso medioevo?

Qui ci si deve ancora rivolgere a Braudel il quale, nel suo capolavoro *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, sottolinea

44. Raukar, *Jadranski gospodarski sustavi*, pp. 100-101.

45. Lane, *Venice and History*, pp. 143-162, 345-370; Heers, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle*, pp. 273-274, 280-281; Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, I, p. 315.

46. ASV, Senato Mar, R. 15, 146, 21.X.1502.

47. DAZ, SA, sv. 56/5, 201.

48. Raukar, *Zadar u XV stoljeću*, pp. 258-259.

49. DAZ, SA, sv. 35, 322'.

50. Raukar, *Jadranski gospodarski sustavi*, pp. 100-101.

che appunto «questi piccolini, molto al disotto delle 100 e anche delle 50 tonnellate, animano l'Oceano come il Mediterraneo».<sup>51</sup> E se era così nel Mediterraneo, si può concludere che tali navi di poca capacità popolavano anche l'Adriatico e che una economia periferica, com'era quella di Spalato, si appoggiava appunto su quei «piccolini», come dice pittorescamente Braudel. In tal modo si superavano i contrasti tra i due sistemi, il potente sistema economico veneziano da una parte, e le piccole economie periferiche dell'Adriatico dall'altra. Infatti, questi due livelli economici molto diversi si completano reciprocamente e nella loro totalità formano la vita economica dell'area adriatica nel basso medioevo.

#### 4. *La vita quotidiana degli uomini*

I legami degli uomini si erano sviluppati in base alle relazioni veneziano-dalmate. Venezia era il centro politico e amministrativo della Repubblica, l'incrocio economico delle vie marittime e commerciali, ed anche fondamentale punto d'appoggio dell'arte. Perciò gli abitanti delle città dalmate, nelle loro attività quotidiane, erano indirizzati verso la capitale. Le navi cariche di merci ogni giorno viaggiavano verso il centro della Repubblica. Secondo gli elenchi delle *contralitterae* di Spalato, nell'ultimo quarto del XV secolo più del 50% dell'esportazione dal porto di Spalato era indirizzato verso Venezia; e così avveniva più o meno anche nelle altre città della Dalmazia. Gli uomini e i loro velieri allora rimanevano ancorati a qualche riva veneziana finché la merce, soprattutto il vino, non veniva venduta. Un navigatore spalatino alla metà del XV secolo si obbliga a condurre la nave e il vino a Venezia, «stando ad ripam usque ad vinum venditum», finché tutto il vino non sarà venduto.<sup>52</sup>

Così attraverso i secoli le città dalmate e la metropoli si erano reciprocamente legate; ma questo fatto agli abitanti delle città dalmate offriva anche altre possibilità – non soltanto la mercatura, ma anche l'alloggio a Venezia. Un grande numero degli abitanti delle città dalmate rimaneva per

51. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, I, p. 312.

52. DAZ, SA, sv. 23/1, 262, 23.IX.1441. In alcuni contratti notarili era fissato il tempo nel quale la nave con il vino spalatino doveva restare ormeggiata a Venezia: 2.IV.1473. Bartolomeo de Albano, comandante della nave spalatina, si obbliga verso Geronimo de Papalis che la sua barca «stare debeat ad ripam mensibus duobus» fino alla vendita totale del vino (DAZ, SA, sv. 31, 214).

sempre a Venezia inserendosi nella sua società. Gli immigrati dalla Dalmazia già nell'anno 1451 hanno istituito a Venezia una loro confraternita, la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni.<sup>53</sup>

La direzione opposta, cioè da Venezia verso la Dalmazia, dal punto di vista quantitativo non può essere minimamente paragonata alla migrazione dalla costa orientale dell'Adriatico verso la capitale; ma ciò nonostante dava un contributo fertile allo sviluppo delle società dalmate. Un esempio ce lo forniscono le famiglie spaltine dei Capogrosso e dei Cavagnini.

La famiglia Capogrosso proveniva da Venezia. Il primo Capogrosso (Cauogrosso), «ser Johannes quondam ser Rugerij de Venetijs», per la prima volta viene menzionato negli atti notarili di Spalato nell'anno 1473.<sup>54</sup> I Capogrossi avevano un ruolo prominente nella società di Spalato, appartenendo al cetto dei cittadini; nella seconda metà del XVII secolo vennero aggregati nel Consiglio nobile di Spalato.<sup>55</sup>

La famiglia Cavagnini era importante nella storia culturale di Spalato. I Cavagnini erano di provenienza dall'Italia del nord, ma giunsero nei primi del XVII secolo a Spalato da Venezia. Molto presto, dopo meno di un secolo dal loro insediamento a Spalato, nell'ambito dei processi di acculturazione, da questa famiglia nasce il poeta croato Geronimo Cavagnini (Jeronim Kavanjin), che scrive un poema in lingua croata, *Bogatstvo i uboštvo*, cioè *La ricchezza e la povertà*.<sup>56</sup>

Con le migrazioni e le compenetrazioni delle culture non si esaurivano le strette relazioni tra le città dalmate e Venezia. Il fatto che Venezia fosse il centro di governo della Repubblica spingeva gli abitanti delle città della Dalmazia a Venezia. I vari conflitti politici o giuridici molte volte si dovevano risolvere di persona nella capitale. Perciò le elezioni degli inviati comunali e i loro viaggi a Venezia erano fenomeni usuali. Le legazioni per gli auguri al nuovo doge erano particolarmente lussuose. Il consiglio dei nobili di Zara mandò nel 1462 sette dei suoi nobili alle cerimonie di

53. Čoralić, *Bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna u Veneciji*; Id., *U gradu svetog Marka*.

54. DAZ, SA, sv. 31, 224.

55. Novak, *Povijest Splita*, II, pp. 207-212. Sul ruolo dei Capogrossi nell'esportazione dal porto di Spalato alla fine del secolo XV: Raukar, *Jadranski gospodarski sustavi*, pp. 105-106.

56. Novak, *Povijest Splita*, II, pp. 112, 212-213; Kombol, *Poviest hrvatske književnosti do preporoda*, pp. 278-280. Franičević, Švelec, Bogišić, *Povijest hrvatske književnosti*, knjiga 3, *Od renesanse do prosvjetiteljstva*, pp. 280-283; Frangeš, *Povijest hrvatske književnosti*, pp. 108-109.



Fig. 2. Spalato, piccolo palazzo Papalis (XV secolo).

congratulazioni al doge.<sup>57</sup> La Signoria si preoccupava di limitare i comportamenti troppo lussuosi, e nel 1503 prese la decisione che in tali casi si potesse inviare soltanto una persona a Venezia.<sup>58</sup>

Ai legami tra gli uomini si aggiungeva l'influsso di Venezia in quanto importante centro artistico. Nel Quattrocento la metropoli era all'apice del suo sviluppo politico ed economico, ma era anche nel periodo di fioritura delle belle arti. Si innalzavano palazzi di nobili e di benestanti cittadini costruiti in stile gotico fiorito, uno stile che ha influenzato molto l'architettura delle città dalmate. Questi palazzi con le loro bifore, trifore e quadrifore del gotico fiorito veneziano seguono l'esempio urbanistico e figurativo della metropoli (cfr. fig. 2).<sup>59</sup>

Il più rilevante maestro di questo periodo, l'architetto e scultore Juraj Dalmatinac (Giorgio Dalmata), aveva imparato il mestiere di scultore a

57. LC I, fol. 78'.

58. ASV, Senato Mar, Reg. 16, 9', 22.VI.1503.; Raukar, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, in *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, Split 2007, pp. 196-197.

59. Karaman, *Umjetnost u Dalmaciji, XV. i XVI. vijek*; Fisković, *Umjetnički obrt XV.-XVI. stoljeća u Splitu*; Kečkemet, *Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu*.



Fig. 3. Spalato, palazzo Papalis, il cortile (XV secolo).

Venezia e poi era giunto in Dalmazia, dove aveva trasferito le esperienze dell'arte veneziana. Giorgio, per esempio, a Spalato ha costruito il palazzo della famiglia Papalis sul modello dei palazzi veneziani. Il cortile possiede un alto muro protettivo e un portale lussuoso. Nel cortile si trova la loggia, la scalinata verso il primo piano e sulla facciata del palazzo una quadrifora molto bella e lussuosa in gotico fiorito (cfr. fig. 3).<sup>60</sup> Simili sono i paesaggi urbani delle altre città dalmate, per esempio di Lesina, Traù, Sebenico, Arbe, Zara.

Soltanto poco tempo dopo, a partire dalla fine del Quattrocento fino alla metà del Cinquecento, Venezia diventa il centro nel quale si stampava-

60. Kečkemet, *Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu*.

no tutte le opere della poesia croata rinascimentale, per esempio *Judita*, ovvero *Giuditta*, di Marko Marulić (Marul). Tra gli anni 1521 e 1523, dunque durante la vita del poeta, *Giuditta* venne stampata a Venezia ben tre volte.<sup>61</sup> Sulla copertina della prima edizione di questo libro del 1521 l'autore scrisse in lingua croata: «Prodaiu se u bnech u marcarii u stacun chi darsi libar sa signao», cioè: «Si vende a Venezia, in Merceria, nella bottega che tiene il libro per il segno» (cfr. fig. 4). Dunque, il libro della poesia croata dello spalatino Marko Marulić *Giuditta* non è soltanto stampato a Venezia, ma viene venduto nel cuore della città, nelle Mercerie.

A Venezia vennero stampate anche altre opere della letteratura rinascimentale croata, per esempio le poesie di Annibale Lucić da Lesina (1556); *Ribanje i ribarsko prigovaranje*, cioè *La pescagione e il discorso dei pescatori* di Petar Hektorović dalla Città vecchia (Stari Grad) di Lesina (1568) o *Planine*, cioè *Le montagne* del zaratino Petar Zoranić (1569).<sup>62</sup>

Questo fatto, importante nell'ambito di questa riflessione sulle relazioni tra la Dalmazia e Venezia nel Quattro e Cinquecento, potrebbe apparire sorprendente; in realtà esso si trova in armonia assoluta con gli orientamenti generali, politici e sociali della Repubblica di Venezia. La Dalmazia era importante per Venezia, come già detto, in quanto punto d'appoggio delle vie marittime della Repubblica. Una delle necessità politiche basilari della Repubblica era di assicurare l'equilibrio sociale nelle città dalmate.

Gli abili membri della Signoria, i quali amministravano con saggezza la Repubblica, sapevano molto bene che la lingua croata e le opere della letteratura croata non rappresentavano certo un pericolo per il governo veneziano sull'Adriatico orientale. Perciò non rivolgevano loro l'attenzione in nessun modo – anzi, i libri croati si stampavano regolarmente a Venezia, la capitale della Dalmazia.

Per questa ragione anche il sindaco veneziano G. B. Giustiniano, nell'*Itinerario* del 1553, descrive a fondo e con tranquillità le relazioni

61. Kombol, *Poviest hrvatske književnosti do preporoda*, pp. 75-87; *Zbornik Marka Marulića 1450-1950; Povijest hrvatske književnosti*, knjiga 3, pp. 28-38; Franičević, *Povijest hrvatske renesansne književnosti*, pp. 201-235; Tomasović, *Marko Marulić Marul*, Zagreb 1989; Lučin, *Iter Marulianum*.

62. Kombol, *Poviest hrvatske književnosti do preporoda*, pp. 114-134; *Povijest hrvatske književnosti*, knjiga 3, pp. 66-77, 85-91; Franičević, *Povijest hrvatske renesansne književnosti*, pp. 364-398, 410-424.



Fig. 4. M. Marulić, *Judita*, frontespizio della prima edizione (Venezia 1521).

linguistiche nelle città dalmate. Giustiniano pone in rilievo la prevalenza della lingua schiava, cioè croata, ma anche la conoscenza della lingua italiana, prima di tutto la lingua veneziana, anzi la compenetrazione di queste lingue nella vita quotidiana degli uomini.<sup>63</sup>

63. *Commissiones et relationes venetae*, II, pp. 190-271.

## 5. *Cenni conclusivi*

Le relazioni tra la Dalmazia e Venezia nel basso medioevo si possono riassumere nelle seguenti conclusioni fondamentali:

1) Dopo gli anni 1409 e 1420 la Dalmazia fu incorporata nella Repubblica di Venezia e così si venne costituendo il rapporto tra i due sistemi politici e sociali totalmente diversi: da una parte vi era la potente e centralizzata Repubblica, adriatica e mediterranea, dall'altra le periferiche comunità dalmate sull'Adriatico orientale.

2) Venezia ha preservato l'ordinamento comunale delle città dalmate, ma ciò nonostante esso rimase sottoposto agli ordini del governo statale. Nella relazione politica tra il centro e la periferia non vi erano eccezioni: il governo in tutte le città dalmate ugualmente dipendeva dalle deliberazioni della Signoria.

3) Anche le economie delle città dalmate erano incorporate nel sistema economico della Repubblica, però l'influsso del governo veneziano sulle economie periferiche delle singole città dalmate mostra sensibili differenze. Agli interessi economici del centro era fortemente sottoposta soltanto la produzione di sale, prima di tutto nell'isola di Pago e Zara, mentre le altre attività produttive si sviluppavano più o meno fuori dagli ordini restrittivi della metropoli.

4) Perciò la politica economica del centro dello Stato ha influito diversamente sulle singole città della Dalmazia. Mentre Zara ha perduto, a cavallo del Tre e Quattrocento, il suo assai sviluppato commercio del sale, nel quale dominavano la nobiltà e i prominenti cittadini di Zara, anzi i mercanti stranieri, per esempio i fiorentini, le economie delle altre città dalmate in sostanza si svilupparono in maniera indipendente, malgrado i mal riusciti tentativi restrittivi del centro, per esempio gli ordini del 1422 e 1452.

5) Nell'ambito della Repubblica di Venezia nel Quattro e Cinquecento due sistemi economici convivevano nello stesso tempo senza profonde conflittualità: il sistema statale economico di Venezia e le economie periferiche delle città dalmate. E appunto quelle piccole economie della Dalmazia dimostrano in questo periodo un'eccezionale vitalità economica nell'area adriatica. Per questi motivi nel XV secolo nelle città dalmate potevano nascere opere d'arte di massimo valore come il duomo di Sebenico o la cappella di San Giovanni nel duomo di Traù.

6) La comparsa di un nuovo attore politico nell'entroterra della Dalmazia, l'Impero ottomano, nell'ultimo trentennio del XV secolo rafforza

il ruolo protettivo del governo veneziano sulle città e fornisce un nuovo impulso all'equilibrio politico tra il centro e la periferia. La loro reciprocità politica sarà più fortemente presente nelle nuove circostanze prodotte dalle guerre veneziano-turche del XVI secolo di quanto non fosse possibile nel XV secolo.

7) Venezia nel XV e XVI secolo non fu soltanto la capitale della Repubblica, nella quale si emanavano gli ordini politici ed economici per tutte le "terre da mar", dunque anche per le città dalmate; Venezia fu anche il punto d'appoggio per la costruzione dei legami sociali, migratori e culturali dall'Adriatico orientale verso la capitale. Le città periferiche della Dalmazia nell'ambito di questi legami non persero, si deve sottolineare, le loro identità sociali e culturali, sviluppatasi attraverso tutto il medioevo; ma le loro società accettarono i fertili impulsi dal centro, per esempio nelle belle arti e nei costumi della vita quotidiana.



OLIVER JENS SCHMITT

Storie d'amore, storie di potere.

La tormentata integrazione dell'isola di Curzola  
nello Stato da mar in una prospettiva microstorica

Il 13 maggio 1444 Marco Gradenigo, onorabile conte di Curzola, sedente sulla loggia «ad bancum iuris» insieme con ser Stanoje Obradović, giudice minore, e ser Marin Žilković, nonché ser Giacobbo Criacobi, ambedue giudici maggiori, condannò un certo Zuanin Dragačić, figlio di Francesco, a sei mesi in carcere e a una ammenda di 200 *perperi*, perché Dragačić aveva violentato Franuša, la figlia di Radašin da Stagno. Franuša aveva partorito una «puerulla» che aveva poi affidato a un prete, don Luca, che la portò a Stagno, dove la battezzò e la consegnò a una balia. Il padre della ragazza che aveva intentato l'azione contro Dragačić ottenne piena soddisfazione. Siccome Dragačić non si presentò davanti ai giudici, fu condannato *in contumaciam*, una procedura che pareva pienamente giustificata.<sup>1</sup>

Un caso tragico per la ragazza coinvolta e la sua famiglia, certo, ma i registri di «criminalia» di Curzola non sono poveri di processi di stupro e di violenza sessuale. Un caso normale quindi, uno tra tanti altri, furti, lesioni corporali, il rifiuto di un contadino di dare l'allarme di pirati, che furono esaminati dai giudici lo stesso giorno del 13 maggio? Se non ci fosse una piccola nota in margine del registro, niente ci farebbe pensare altrimenti, ma la nota suscita la curiosità dello studioso: «il 23 giugno 1445 questa sentenza fu cassata in accordo con lettere ducali ricevute lo stesso giorno e registrate negli atti di cancelleria».

Il caso è stato portato davanti alle autorità centrali a Venezia e supera dunque la dimensione strettamente locale, un caso di rilievo sociale, forse anche politico. Questa ipotesi diventa certezza, quando si studia l'atto

1. Državni arhiv u Zadru (Archivio storico di Zara). Arhiv Korčule (Archivio di Curzola) (= DAZ, AK); tutte le citazioni di fonti archivistiche si riferiscono a questo archivio. 10/13/1, f. 47v-56r.

completo del processo: parecchie decine di documenti si riferiscono alle *dramatis personae*. Ciò che ci si offre è un caso classico di microstoria che ci permette di ricostruire le vicende biografiche di una coppia di innamorati nel suo contesto sociale, e che ci permette di esplorare nuove dimensioni della presenza veneziana in Oltremare alla fine del medioevo. L'archivio di Curzola, che conserva serie complete di processi penali e che è unico nel suo genere in tutta la Dalmazia veneziana, apre anzi alla ricerca delle possibilità nuove e affascinanti.<sup>2</sup>

Siccome questo contributo non si limita a un semplice racconto dei fatti, ma intende metterli in un contesto più ampio, ci pare utile dividerlo in sei passi.

Il primo passo ricostruisce il processo; il secondo fornisce uno schizzo del contesto politico generale dell'isola di Curzola verso la metà del XV secolo; il terzo analizza le principali persone coinvolte; il quarto passo sarà consacrato all'analisi delle forme e dei modi di conflittualità; il quinto mette in rilievo il ruolo di Venezia come potere politico reale, come ombra e discorso; infine ritorneremo ai nostri protagonisti narrando brevemente il loro percorso biografico ulteriore.

1. Il 7 agosto 1444, Michele Michiel, nuovo conte di Curzola, interrogò di nuovo Franuša, citata su richiesta di Zuanin Dragačić, che la accompagnò al tribunale.<sup>3</sup> Franuša ritrattò tutto quello che aveva attestato qualche mese prima e narrò una storia del tutto diversa: che Dragačić e lei sarebbero da tre anni una coppia di innamorati; che mai il suo amante avrebbe usato violenza contro di lei; che avrebbe partorito non uno, ma due figli, di cui uno era morto; che sarebbe riuscita a tenere segreta la relazione a suo padre e che Dragačić non sarebbe stato il suo primo amante. Poi spiega gli antecedenti del processo contro Dragačić. Suo padre e il maestro Giorgio Grupšić l'avrebbero forzata ad accusarlo; sarebbe stata picchiata da suo fratello e che solo sua sorella Katuša avrebbe tentato, invano, di correre in suo soccorso. Altri testimoni confermano e completano l'immagine.

2. Foretić, *Otok Korčula u srednjem vijeku do g. 1420* e Dokoza, *Dinamika otočnog prostora* si occupano del periodo pre-veneziano. Id., *Prilog proučavanju unutrašnjih prilika na otoku Korčuli u srednjem vijeku*; Id., *Obrambeni sustav Korčulanske komune u srednjem vijeku*; Schmitt, *Korčula sous la domination*. Foretić, *Borbe između pučana i plemića na Korčuli u 15. i 16. stoljeću* presenta un'analisi degli scontri politici a Curzola, senza fare uso del materiale dell'archivio di Curzola, ma basandosi soprattutto sui suoi Statuti.

3. DAZ, AK, 10/15/3, f. 97r-v.

Antonio Stanojević si mostra ben informato: conosce le chiacchiere sulla coppia, ha sentito, dalla bocca di maestro Giorgio, della nascita di un figlio, della morte dell'altro; sa che un certo Alessio di Antonio aveva visto il conte Gradenigo che stava leggendo negli statuti di Curzola e aveva esclamato: «Questo capitolo è contro Zuanin Dragačić che ha una relazione con la figlia di Radašin da Stagno».<sup>4</sup>

Ascoltiamo un altro testimone, Pribislav da Krajina, originario dunque della terraferma dalmata e che si rivela il *postillon d'amour* di Franuša, intimo conoscitore di tutti i dettagli di questa storia d'amore: durante una notte d'inverno, notte di pioggia e neve, notte d'allarme per paura di pirati catalani, gli uomini si adunarono sulla piazza; in quella notte il testimone stava passando davanti alla casa di Radašin, quando Franuša lo chiamò e lo pregò di far venire Zuanin; Pribislav dichiara di averle prestato molte volte lo stesso servizio, invitando l'amante nella casa della ragazza quando quella era sola. Risulta da questo racconto che Franuša aveva preso l'iniziativa e che sapeva con molta astuzia sottrarsi al rigido controllo sociale nella piccola città di Curzola. L'ultimo testimone aggiunge alcuni dettagli sugli antecedenti di Franuša e il predecessore di Dragačić nel suo letto, il fabbro Dabiživ e Zuanin Grupšić, figlio di Giorgio, cioè dell'uomo che stava dietro il processo, un ragazzo conosciuto per aver aspramente litigato con il suo successore a causa di Franuša. Un caso classico di riscatto e di vendetta, dunque. Ma cosa c'entrano il conte e la sua lettura degli statuti? Perché l'appello arriva fino al doge Francesco Foscari?

L'enigma si risolve quando si allarga l'analisi e si conosce il motivo dell'assenza di Dragačić. Questi stava negoziando proprio con il doge nella sua funzione di rappresentante incaricato dei contadini di Curzola; Dragačić fu nient'altro che il leader incontestato dei contadini curzolani nel loro conflitto con i patrizi, un uomo che godeva dell'appoggio e della fiducia del grande doge, che fece subito cassare la sentenza.

2. Abbiamo raggiunto il livello politico e sociale del nostro processo, e per dar senso a questo caso di microstoria occorre schizzare il quadro in cui essa va inserita. Nell'anno 1420, la Repubblica di Venezia e i patrizi di Curzola conclusero un contratto che regolava l'integrazione dell'isola nello Stato da mar. Questo contratto segue nelle sue linee principali le tradizioni ben note della politica espansionista della Serenissima nel bacino adriatico:

4. DAZ, AK, 10/15/3, f. 97v.

ricoscimento del diritto locale, cioè degli statuti, del sistema politico già esistente, degli uffici, delle proprietà, elezione di un conte veneziano da parte dei patrizi locali.<sup>5</sup> L'interesse della Signoria si spiega con i vantaggi strategici che offriva la piccola isola; in immediata vicinanza con la grande concorrente di Ragusa, Curzola forniva alla navigazione veneziana il primo porto sicuro dopo Durazzo, una posizione chiave all'entrata del mondo isolano dalmata. Ma quello che per la Signoria era un accordo di *routine*, costituiva a Curzola un vero pomo della discordia: i patrizi che avevano firmato il contratto a nome dell'isola intera non rappresentavano tutti gli abitanti; avevano trascurato i diritti e le rivendicazioni dei contadini che non si sentivano soggetti alla città. Questi possedevano i loro propri consigli, chiamati *veče*, e erano abituati a decidere i loro affari politici a livello locale. A differenza di Zara o di Sebenico, dove i patrizi erano riusciti a eliminare l'autonomia delle comunità rurali, una simile pretesa di patrizi curzolani è rimasta lettera morta di fronte a un mondo rurale orgoglioso e anche violento nella difesa dei suoi diritti. Lo squilibrio tra la pretesa politico-sociale dei patrizi e una realtà curzolana sensibilmente diversa creava una tensione enorme tra patrizi e contadini. Incapaci di imporre la loro volontà nello spazio rurale, i primi cercavano alleati, trovandoli nei ranghi dei cittadini di Curzola-città e, in alcuni casi, anche nei loro omologhi, i patrizi veneziani che detenevano la funzione di conte a Curzola; questo era il caso di Marco Gradenigo. È dunque fuori dubbio che il processo contro Dragačić fu intentato non da maestro Giorgio Grupšić solo, ma con l'appoggio attivo del conte e di un gruppo di patrizi che miravano alla rovina della carriera politica e dell'esistenza sociale del loro avversario, Zuanin Dragačić. Raccontiamo, solo a margine, che un altro processo contro lo stesso personaggio esaminava il furto di una capra, che Dragačić e i suoi compagni, già in viaggio verso Venezia, avrebbero rubato a un pastore – anche questa una trappola, visto che era uso a Curzola comprare degli animali sul pascolo, pagando il pastore e non il proprietario; ma quando Dragačić, una volta salito sulla nave, chiamò il pastore, questi si nascose nella macchia; il suo comportamento si spiega sapendo che il proprietario era un patrizio, nemico giurato di Dragačić che voleva criminalizzarlo come ladro comune.

3. Arriviamo al terzo capitolo, l'analisi delle *dramatis personae* che allarga anche l'orizzonte cronologico del nostro percorso narrativo. Co-

5. Hanel, *Statuta et leges*, pp. 138-143.

minciamo con il nostro «eroe» o più esattamente con i nostri eroi, perché abbiamo a che fare con due fratelli, Zuanin e Zanin, che non soltanto dal nome si assomigliavano come due gocce d'acqua. Figli di Francesco e di Gojca, nipoti di Marino,<sup>6</sup> sono nati, probabilmente verso il 1420, a Čara, villaggio nel cuore dell'isola. Appaiono per la prima volta nei registri dell'amministrazione veneta verso la fine degli anni Trenta, e, diciamo già in questa fase del nostro racconto, riempiono gli stessi registri fino alla loro morte, Zanin scomparendo nel 1458, mentre Zuanin invece visse almeno fino al 1476.<sup>7</sup> Per quanto ne sappiamo, loro padre Francesco fu un contadino medio, senza aspirazioni politiche. Quando i fratelli sorgono dall'ombra dei documenti, dimostrano già alcune qualità di carattere che distingueranno il loro percorso ulteriore:<sup>8</sup> si resero nemici mortali in un processo di eredità contro il patrizio Marco Gorigliavić (a partire del 1438); nel 1441 li vediamo coinvolti in un conflitto serio con il ceto patrizio; a quest'epoca, i contadini preparavano una delegazione a Venezia per difendere i loro diritti contro i nobili, e dunque l'agitazione sociale fu considerevole: il conte temeva l'entrata di «multi incolì in magna comitiva» e la proibì sotto la pena di quindici giorni in carcere e la confisca di un terzo del possesso immobile, pena esagerata che lascia sentire l'inquietudine del magistrato.<sup>9</sup> Il 27 settembre il conte proibì a Dragačić di uscire dalla città – «non audeat neque presumat recedere a civitate sine litera quam iudices mittere volebant ad Serenissimum ducale dominium»,<sup>10</sup> divieto al quale questi rispose con parole minacciose, piene di disprezzo. Il giorno dopo, Dragačić tenne un discorso davanti a una folla di contadini e quando un patrizio, membro della potentissima famiglia di Obradović, passò di lì con i suoi seguaci, e Dragačić lo provocò al duello («nolite venire super me omnes, sed veniat unus vestrum qui velit ad pugnandum mecum»<sup>11</sup>); il

6. DAZ, AK, 20/20/1, f. 24r: *Zuanin de quondam Francesco Marinovich*.

7. DAZ, AK, 25/48/18, 2 f. 50r.

8. Nell'agosto 1440, i due fratelli appaiono come testimoni in un atto di procura per il loro futuro avversario, ser Forte d'Antonio (DAZ, AK, 8/11/1, f. 309v); nell'ottobre dello stesso anno, incontriamo ser Forte e Zanin Dragačić come testimoni, di nuovo in un atto di procura (ivi, f. 344v).

9. DAZ, AK, 7/1071, f. 36v «et hoc quia magnus eror et dissensiones in civitate occurrere posint, presente ser Antonio quondam ser Bartoli et maistro Benedicto Laurentii de Veneciis testibus ... statuens dictis vilicis quod quicquid facere in civitate intendunt sive procuratores sive alias scripturas quod hodie per totam diem eorum facta expedire debeant».

10. DAZ, AK, 7/1071, f. 36v.

11. DAZ, AK, 7/10/1, f. 37r.

nobile rifiutò e si ritirò pieno di vergogna. Nel dicembre dello stesso anno i patrizi contrattaccarono, accusando Dragačić di aver violato gli statuti di Curzola perché aveva difeso i diritti di un forestiero. La fase successiva del conflitto cominciò nel 1444, quando in primavera Dragačić partì per Venezia<sup>12</sup> e i suoi nemici invece preparavano il colpo mortale che abbiamo già descritto. Riprendiamo il filo del nostro racconto: nell'agosto del 1444 Dragačić e i suoi compagni tornarono da Venezia, una novità che si divulgò rapidamente sull'isola; il conte incaricò il giudice nobile Giovanni Mikšić di arrestarlo nel suo villaggio natale di Čara; Mikšić incontrò nel cammino il guardiano Michele Radomilić, già avvertito da sua moglie che Dragačić aveva adunato i suoi seguaci, tutti armati fino ai denti. Il giorno fu drammatico: Dragačić, un arco nella mano, 12 frecce nella faretra, il tredicesimo nell'altra mano, suo fratello con una spada, 12 guardiani del corpo (uomini che avevano giurato di difendere Dragačić fino alla morte) e dietro di loro tutto il villaggio – tutti aspettavano il giudice. Questi esortò i contadini a consegnare Dragačić, ma solo una piccola minoranza di quattro uomini si accinse a obbedire – che si ritirarono subito quando videro l'arco di Dragačić e le facce dei suoi seguaci. Il giudice prese subito la fuga, ben felice di tornare sano e salvo a Curzola-città.

Anche dopo il fallimento della cospirazione del conte e del gruppo radunato attorno a Grupšić, i patrizi non disarmarono; ma neanche Dragačić cedette di un passo. Tutte e due le parti portarono il loro caso davanti alle autorità centrali a Venezia; i patrizi furono rappresentati da Forte d'Antonio, membro di una famiglia italiana immigrata a Curzola, ricco proprietario, uomo d'affari con investimenti in Puglia e nei Balcani, capo di una rete di contrabbandieri, uomo politico potente. In assenza di Dragačić, la caccia a Franuša fu ripresa: il 20 gennaio 1445 fu emanato il divieto di aiutarla di allontanarsi dall'isola, pena l'ammenda enorme di 200 perperi; poco dopo fu emessa un'altra grida che obbligava gli isolani a denunciare il nascondiglio di Franuša su pena di due mesi di carcere; il 19 febbraio fu effettuata una perquisizione di una casa fuori le mura di Curzola da Radašin, il padre di Franuša, dal «plazarius» (guardia campestre) e da alcuni uomini incaricati del conte; volevano già partire, quando trovarono un fazzoletto di Franuša, che riuscì a scappare; i poliziotti confiscarono il suo guardaroba, «una gonela di pavonazo di valore di 8 ducati, una tovalia magna a tabula

12. I popolani gli avevano dato una «commissione» il 30 settembre 1443, DAZ, AK, 10/14/1, f. 160r.

di valore di 2 ducati, un fustagno, 9 fazoli a mano novi di valore di 2 ducati...», che assommava oggetti di valore per 18 ducati – una bella fortuna per una ragazza (la dote di una ragazza contadina ammontava all'epoca da 3 fino a 6 ducati).<sup>13</sup> E chi aveva nascosto la ragazza? La famiglia i cui diritti i Dragačić avevano difeso nel processo di eredità già accennato. Il ritorno di Dragačić, in tasca la cassazione della sentenza contro di lui, pose fine subito a quest'episodio del conflitto, ma solo in questa fase.

Le strutture del conflitto sembrano chiare, una lotta di patrizi contro contadini; ma uno sguardo più attento alle fonti rivela delle costellazioni sociali più complesse. Cominciamo con i patrizi: bisogna distinguere tra patrizi nella città e patrizi che risiedevano nello spazio rurale – uno di quelli che volevano arrestare Dragačić a Čara apparteneva a questa seconda categoria; nell'interrogatorio del conte attestò che era continuamente escluso dai consigli contadini e dunque anche emarginato dagli abitanti del villaggio che gli celavano i loro “segreti”. I patrizi nemici di Dragačić appartenevano in prima linea alle famiglie Obradović, Žilković e d'Antonio; ma sarebbe erroneo attribuire loro una omogeneità o unità d'azione, una strategia politica comune o il pensare in categorie di segregazione sociale assoluta. Il caso di Giorgio Grupšić è emblematico; questo cittadino – dunque non patrizio – nutriva un odio privato contro Dragačić, ma la vendetta personale non sembra aver motivato esclusivamente le sue azioni politiche; Grupšić combatteva quello che percepì come disordine sociale, cioè le adunanze dei contadini, le loro delegazioni a Venezia, le loro negoziazioni con il doge; era pronto a sostenere ogni conte che procedeva contro i contadini e accompagnò Forte d'Antonio a Venezia dove ottenne, il 19 gennaio 1446, un ducale di Francesco Foscari in favore della loro causa;<sup>14</sup> ma questo non significa che fosse un soggetto leale della Serenissima: quando il successore di Gradenigo applicò altri ducali in favore di Dragačić, Grupšić dimostrò una ostilità aperta contro il dominio veneziano. Nel luglio 1449 la flotta veneziana vinse una battaglia contro i Catalani di Alfonso d'Aragona; in questa occasione Grupšić derise alcuni Curzolani che festeggiavano la vittoria, dicendo che il Re di Napoli e il suo alleato, Giovanni Hunyadi, avrebbero fra poco conquistato tutta l'Istria e la Dalmazia, osando dire in faccia del patrizio veneziano Pasquale Gradenigo «m'alora la signoria ha pigliato guera cum re e Ragona perché s'el Re de Ragona farà liga cum

13. DAZ, AK, 10/14/1, f. 29r-v.

14. DAZ, AK, 10/15/1, f. 1r.

Vaivoda Ivanis de Ungaria per Dio piglarà tuta Dalmatia e Istria, el corpo de Veniexia»<sup>15</sup> – Dragačić, informato di questo incidente, lo denunciò subito, cosa che valse a Grupšić un processo di alto tradimento al quale si sottrasse fuggendo per sempre dall'isola. Fu il trionfo di Dragačić; il nipote di Grupšić, invece, Zuanin Grupšić, rimase sull'isola e non perse il suo stato sociale (Dragačić l'aiutò contro suo zio Giorgio in un processo per una vigna<sup>16</sup>). Grupšić fu l'esponente più radicale del ceto conservatore, non composto solo da patrizi.

Il padre di Franuša, invece, Radašin da Stagno, non può essere annoverato tra questo gruppo; egli era immigrato dal territorio di Ragusa, e sperava di radicarsi nella società curzolana prestando dei servizi sporchi al ceto patrizio. Dichiarava di essersi stabilito a Curzola già da bambino. Da uomo modesto, si lasciò ingannare dai patrizi, che lo strumentalizzarono per i loro intrighi politici. Aveva due figlie, Franuša e Katuša e alcuni figli maschi che appaiono nei registri della cancelleria veneziana; nel giugno 1449, Božić, fratello di Franuša, fu arrestato di notte, perché era salito con un compagno sulle mura per portare una cassetta a Ragusa; alle guardie dichiarò di aver portato solo un pezzo di formaggio, che apparteneva a Franuša, alla porta di mare.<sup>17</sup> Radašin disponeva di una piccola fortuna che gli permise, nel 1446, il viaggio a Venezia, e, nel 1448, di comprare una nave.<sup>18</sup> Morì prima del 1459.<sup>19</sup>

Nel novembre 1445, Forte d'Antonio lanciò un altro attacco contro Dragačić: un gruppo di cittadini di Curzola gli rimproverano di parlare ingiustamente a nome di tutti gli strati popolani dell'isola; questo gruppo si chiamava «zitadini del popolo antico» e rappresentava gli artigiani residenti nella città. Significava dunque che la frattura sociale seguiva il contrasto città-spazio rurale? La risposta è negativa, primo a causa dei patrizi rurali, secondo perché questi «zitadini del popolo antico» non sembrano costituire la maggioranza dei non-patrizi nella città. Il pomo della discordia erano le rivendicazioni politiche dei contadini e delle loro comunità rurali che rivendicavano il diritto di riunione – privilegio tradizionale, come sottolineavano – le adunanze, le veće, le quali, agli occhi dei patrizi, erano riunioni illegali, veri nidi di sedizione sociale. Nella sua risposta all'accusa

15. DAZ, AK, 13/22/3, f. 305v.

16. DAZ, AK, 12/19/2, f. 115r 4 agosto 1449.

17. DAZ, AK, 11/1718, f.42v. 6 giugno 1449.

18. DAZ, AK, 9/12/1, f. 68r; 8/11/2 f. 226v.

19. DAZ, AK, 15/28/3, f. 122r-v.

di Forte d'Antonio, Dragačić riassume la storia dei diritti contadini, invoca i nomi dei conti veneziani, Pancrazio Zorzi, Tommaso Michiel, Marco Gradenigo, che avevano permesso tali adunanze le quali erano sempre convocate al suono della campana nella chiesa di San Pietro, più tardi nella chiesa di Ognissanti a Curzola-città secondo «antiga usanza e consueto»; tali adunanze erano destinate a comporre i «capituli» o petizioni dei contadini che si sarebbero presentati al Senato veneziano. Dragačić stesso spiegò nel 1462 al conte, Antonii «mi habiando stà contra questi zintilhomeni tante volte a Venecia e stato caxon de frige (?) tuor la libertà de la election dei rectori principalmente de le man de ser Mathio e so fradelli li quali erano quelli li qual solu eligivano per esser de mazor parenti de Curzula»,<sup>20</sup> riferendosi alla dinastia degli Obradovići, il cui monopolio di potere egli aveva distrutto.

Curzola non faceva eccezione nelle tensioni sociali che caratterizzano tutta la Dalmazia tardo-medievale, ma come abbiamo già sottolineato, costituisce un'eccezione perché i contadini opponevano una resistenza molto più efficace al discorso egemonico dei patrizi. Le strutture dei gruppi rivaleggianti si capiscono solo quando ci si rende conto del fatto che la lotta di potere non fu decisa nel XV secolo, ma che continuò ininterrottamente fino alla fine del medioevo e anche oltre. Questo fatto spiega anche il comportamento talvolta contraddittorio di alcuni protagonisti che furono costretti a trovare modi di convivenza con i loro avversari. L'isola e la città erano piccole, i protagonisti del conflitto politico-sociale si incontravano spesso nelle strade, sulla piazza, al porto; l'ascesa sociale e economica dei Dragačići, la crescita della loro potenza economica obbligò anche membri del patriziato a scendere a compromessi, soprattutto nel mondo degli affari. Nel 1448, Zuanin Dragačić, il conte Marco Soranzo e Mateo Obradović furono visti al porto, dove conclusero un contratto di vendita di vino; aumentando il suo capitale, Dragačić riuscì ad affittare la dogana di Curzola<sup>21</sup> ed in questa funzione forniva il prodotto più ricercato nei Balcani ai mercanti patrizi della dinastia Obradović (a Francesco), vale a dire il sale. Alcuni patrizi come Marin Baronić appaiono come avvocati o procuratori, insieme con Zuanin, creando in tal modo una rete di interessi comuni. Baronić diventò un partner importante di Zuanin; partner d'affari, ma anche conciliatore in processi con altri patrizi. A prima vista, l'atteggiamento dei patrizi in un processo politico del

20. DAZ, AK, 17/32 3, f. 30r.

21. DAZ, AK, 12/13/1, f. 35v per la somma di 140 ducati.

1448 potrebbe stupire: Dragačić aveva accusato il conte Soranzo di aver abusato della sua funzione nel processo contro di lui nell'affare Franuša; Marino Baronić, ma anche Forte d'Antonio, interrogato da Dobroslav Obradović – l'uomo che Dragačić aveva umiliato sette anni prima – e altri patrizi attestarono che il conte aveva manipolato il processo, aveva messo sotto pressione i giudici e che si era comportato non da giudice, ma da accusatore. Nel 1456, Frana Obradović nominò Zuanin tutore dei suoi figli;<sup>22</sup> nello stesso anno, Dragačić entrò a far parte dell'opposizione nobile contro la decima sugli animali, che il nuovo vescovo voleva imporre ai proprietari ricchi;<sup>23</sup> e nel 1462 leggiamo che continuava a mantenere contatti commerciali anche con Forte d'Antonio...<sup>24</sup> La dinamica sociale cambiò l'atteggiamento di un gruppo di patrizi: Dragačić, uomo d'affari, proprietario, leader dei contadini, tutore e procuratore di numerose famiglie – uomo che non perse niente della sua violenza, ma soprattutto, come vedremo, uomo di fiducia delle autorità centrali, pareva sempre di più un personaggio che non era più possibile ignorare.

4. Per capire meglio il capitale sociale che Dragačić riuscì a accumulare, bisogna analizzare più in dettaglio i modi e i discorsi che esprimono conflittualità. L'archivio di Curzola fornisce in effetti dei documenti che permettono allo storico di ricostruire la dimensione quotidiana delle tensioni politiche, che fino a oggi erano conosciute solo tramite gli atti del Senato; questi documenti, esclusivamente processi penali, ci invitano a entrare in un mondo quasi sconosciuto, la vita nelle calli e sulla piazza di Curzola, lasciandoci ascoltare le voci dei protagonisti. Certo, esse erano spesso registrate dal cancelliere del conte; ma non dimentichiamo le numerose petizioni dei protagonisti, la loro conoscenza profonda del diritto locale e la loro capacità di scrivere e di leggere. Questo è vero anche nel caso dei Dragačići il cui talento retorico sarà discusso fra poco. I nostri testi, comunque, passarono tutti tramite un filtro linguistico, la lingua comune a Curzola essendo esclusivamente il čacavo, mentre la versione veneziana costituisce dunque quasi sempre una traduzione. Non possiamo in questa sede trattare il complicato problema linguistico a Curzola, ma riteniamo che i leader politici, patrizi e popolani, viaggiassero regolarmente nello spazio adriatico, andassero spesso a Venezia e fossero senza dubbio capaci di esprimersi bene in veneziano.

22. DAZ, AK, 15/26/5, f. 32v.

23. DAZ, AK, 15/26/4, f. 42v.

24. DAZ, AK, 17/32/3, f. 28v.

Sottolineiamo, prima di tutto, l'emozionalità e la violenza del discorso. Quando Dragačić tornò da Venezia nell'agosto 1444, i contadini, «che avevano aspettato Zuanino e Francesco come dei» (*tamquam Deos*),<sup>25</sup> tutti in arme, gridarono di voler bere il sangue dei patrizi e di farne carne macinata («*se facturos carnes de multis aliis et bibere de eorum sanguine*»);<sup>26</sup> alcuni anni più tardi, una donna patrizia promise una ricompensa a chiunque le avesse fornito la carne di Dragačić che voleva mangiare: «una zintildonna de Curzula ha dito che la manzava lire una de le mie carne ruste chi le dessi»<sup>27</sup> – segno di odio viscerale, della volontà di sradicare il nemico; un odio che da tutte le parti esplose talvolta apertamente, ma che fu canalizzato in un discorso di estrema violenza, che contrasta con la mancanza quasi totale di conflitti sanguinosi.

Bisogna dunque analizzare il linguaggio simbolico di violenza e di conflittualità, con cui si minacciava, si provocava, ma mai fu sparsa una goccia di sangue in un conflitto armato. La paura del sangue, l'ossessione del sangue caratterizza il discorso e gli atti dei Curzolani: il porto di armi era severamente vietato, ma, come abbiamo visto, i contadini giravano sull'isola con le loro spade, coltelli e archi. I patrizi non mancavano nessuna occasione di lamentarsene davanti al conte – ma quello non interveniva, sapendo bene che i contadini non avrebbero mai osato utilizzare armi – fatto che avrebbe costituito un atto di ribellione non solo contro i patrizi, ma anche contro il dominio veneziano. Perciò le armi appaiono spesso nei processi, non come oggetti di cui si faceva uso reale, ma come elementi di un discorso che mirava a criminalizzare l'avversario politico agli occhi del dominio veneziano. Lo stesso vale per il sangue sparso con le armi; ma il sangue poteva scorrere anche senza fare ricorso alle armi; il discorso violento si trasponeva non raramente in violenza reale: al culmine dell'affare Dragačić, Francesco di Marino, seguace di Dragačić, incontrò nell'atrio del palazzo vescovile il patrizio Marin Žilković, per decenni un nemico giurato di Dragačić, il quale gli diede di «figlio di putana», colpendolo sul naso «*cum maxima effusione sanguinis*».<sup>28</sup> Žilković non cercò di scusarsi, ma dichiarò anzi di avere «*aliquam maximam suspicionem.. habitam de eo*». Nel maggio 1452 un seguace di Dragačić versò in una rissa il sangue

25. DAZ, AK, 10/13/1, f. 56r

26. DAZ, AK, 10/13/1, f.54r.

27. DAZ, AK, 17/32/3, f.30v.

28. DAZ, AK, 10/14/1, f. 22r, 6 novembre 1444.

di un artigiano; Dragačić non era riuscito a separare i due e fu attaccato dal canto suo dalla moglie dell'artigiano, che lo tirò per i capelli.

La violenza fisica e la forza fisica costituivano un elemento importante nella lotta di potere, ma questo vale di nuovo piuttosto per la dimensione simbolica: Dragačić voleva battersi in duello con Dobroslav Obradović, ma quello rifiutò con le parole: «non sono così stupido di battermi con te» («ego non veni facere questionem quia non sum factus stultus quod velim pugnare tecum»);<sup>29</sup> il patrizio preferì dunque evitare il confronto fisico con il giovane leader dei contadini, giustificandolo come atto di intelligenza. Ma è fuori dubbio che i contadini testimoni dell'incidente avessero capito la sconfitta simbolica del patrizio. Nel 1462 un litigio a causa di un terreno a Čara degenerò in una rissa pericolosa, e Francesco Maršić, ricchissimo nipote e erede di un prete corrotto, gettò delle pietre e rincorse Dragačić con la spada snudata.<sup>30</sup> La violenza fisica si dirigeva anche contro la famiglia dei protagonisti; Dragačić accusò varie volte i suoi nemici di aver battuto sua moglie (1462) o i suoi figli, e questi ultimi sarebbero stati assaliti da una guardia campestre durante la vendemmia.<sup>31</sup> Osserviamo anche casi di violenza indiretta, come per esempio l'insulto simbolico di Franuša, che sputò davanti ad alcune donne nemiche, parenti della famiglia Obradović e avversarie di Dragačić, delle quali una l'aveva insultata dandole della «putana»;<sup>32</sup> piccoli incidenti di vicinato, che sembrerebbero insignificanti se non si sapessero gli antecedenti delle persone coinvolte; anzi, il 28 aprile 1458, il patrizio Francesco Obradović accusò il popolare Paolo Glavić di avergli avvelenato quattro galline; il conte incaricò una commissione, che infatti trovò gli animali morti nel cortile del patrizio, procedura che dimostra che prese l'affare molto sul serio.<sup>33</sup>

Occorre anche analizzare la topografia conflittuale: l'istigazione al duello di Dragačić ebbe luogo fuori le mura, nel contado, dunque nello spazio dei contadini dove i patrizi si sentivano in terra nemica; dobbiamo una ottima descrizione di questo sentimento al giudice Mikšić. Dragačić, incoraggiato dai suoi successi, penetrò nello spazio riservato ai patrizi, ov-

29. DAZ, AK, 7/1071, f. 37r.

30. DAZ, AK, 17 Processus doni Marci Radetini cum Antonio Marsich simul cum aliis processibus, f. 38v.

31. DAZ, AK, 17 Processus doni Marci Radetini cum Antonio Marsich simul cum aliis processibus, f. 38r; DAZ, AK, 20/30/12 nota tra f. 12v e 13r.

32. DAZ, AK, 15/29/4, f. 14v-15r.

33. DAZ, AK, 15/29/3, f. 494v.

vero nella città e più esattamente nella zona vicino alla loggia. La loggia simbolizza e costituisce lo spazio sociale dei patrizi *par excellence*; qui, a due passi dalla porta di terra, si incontravano i patrizi per giocare a carte, per commentare le persone che entravano, per concludere affari, per fare politica. Dragačić circolava anche in vicinanza di questo luogo simbolico e sfidava i patrizi nel loro ultimo spazio di ritiro; la tensione esplose nel febbraio 1456: i gastaldi di Curzola stavano portando un contadino incatenato al carcere e Dragačić sbarrò loro il passaggio chiedendo l'extradizione di questo uomo onesto, come sosteneva; i patrizi nella loggia saltarono in piedi, alcuni uscirono; ma si infuriarono quando Dragačić toccò uno degli sbirri. Questa trasgressione, il contatto fisico, accelerò la degenerazione della situazione. Dragačić non rimase solo, ma da tutti i canti affluirono i popolani in suo aiuto.

5. Benché gli atti di violenza fisica possano sembrare più spettacolari, i conti veneziani non sottovalutarono il peso della violenza verbale: non a caso il 13 gennaio 1443 il conte obbligò i leader dei patrizi e dei popolani a presentarsi ogni sera nel palazzo, perché «predicti contaminabant homines habitantes in hac insula ad partialitates et odia qui incepti denuo sunt postquam aliqui eorum venerunt de Veneciis»;<sup>34</sup> il 7 novembre 1446 il conte proibì a Zuanin e a Giorgio Grupšić «alter alterum iniuriare verbis nec iniurare factis»; l'8 gennaio 1447 il milite Nicolò, guardia di Curzola, comminò a Dragačić e a Marin Baronić una ammenda per ingiurie reciproche. Annotiamo a margine che, in pochi giorni, il conte punì tutta una serie di Curzolani per tali offese.<sup>35</sup> E nel 1458 il conte minacciò Zuanin e Forte d'Antonio di farli incarcerare, se non avessero posto fine ai loro litigi.<sup>36</sup>

Il discorso inerente al conflitto conosceva diversi livelli di intensità, cominciando con le piccole risse quotidiane non esplicitamente motivate da differenze politiche: il 9 settembre 1447 Nika Petrović accusò Zuanin di aver venduto a Čara della carne, contro l'ordine del conte, e di averlo insultato come «filu latru» (un probabile riferimento a tracce della lingua dalmata a Curzola).<sup>37</sup> L'incidente davanti alla loggia invece provocò lo scambio di accuse molto più gravi. «Sempre siete stati i nemici dei nobili di questo luogo e sempre avete voluto distruggerli», «voi volete sostenere i

34. DAZ, AK, 10/14/1, f. 173v.

35. DAZ, AK, 11/17/3, f. 2v-4r.

36. DAZ, AK, 15/28/1, f. 81r.

37. DAZ, AK, 11/17/2, f. 10v.

ladri, voi avete fatto una casa di sangue di questo popolo che avete ingoiato); «non devi impedire la giustizia, devi permettere la giustizia» – queste furono le accuse dei patrizi contro Dragačić, i quali esprimono in tal modo la loro frustrazione di fronte al leader dei contadini che godeva dell’apoggio incondizionato della popolazione rurale e che era riuscito a ridurre a un minimo le competenze giuridiche dei patrizi.<sup>38</sup> Ma il confronto più violento ebbe luogo nel villaggio natale di Dragačić, a Čara, nell’agosto del 1444, quando il giudice Mikšić cercò di far arrestare Dragačić. Quello lo salutò all’entrata del villaggio con le parole «*Quis est ille filius putane qui vult prendere nos?*». «*Quis est ille becus qui vult prendere me, veniat ad capiendum me!*». Quando il giudice emanò l’ordine di arresto, Dragačić lo afferrò e lo derise dicendo: «*Fac unam proclamationem publice, quia nemo sit tantum ausus quod veniat ad capiendum aliquem de nobis, nisi vult mori*»; una minaccia che fu sottolineata dalle spade snudate dei suoi seguaci. E quando i pochi partigiani dei patrizi si accinsero ad avvicinarsi, prese il suo arco e disse: «*Si ad me veneritis, nemo de vobis reverteretur*». <sup>39</sup> Minacce serie, ma minacce che non si indirizzavano contro il dominio veneziano, ma contro il giudice nobile; il giudice ne fu impressionato, ma si ritirò anche davanti a un’arma ancora più pericolosa, i due ducali che Dragačić teneva nella mano e che annunciavano l’intervento del Doge stesso nell’affare Franuša.

Le parole possono uccidere, questo lo sapevano anche i Curzolani, e erano coscienti che niente era più pericoloso dell’accusa di alto tradimento. Patrizi e popolani si scambiavano reciproche accuse davanti alle autorità veneziane, rimproverando al partito nemico cospirazioni e progetti di offendere e di assassinare il conte. I popolani denunciarono il patrizio Mateo Očićić, che aveva rifiutato di tagliare legna per il conte, dicendo che questo sarebbe lavoro da contadino e che il conte andrebbe spedito in catene a Venezia. La pena fu severa; dal canto suo, Očićić accusò Dragačić di averlo insultato e picchiato sulla piazza di Curzola.<sup>40</sup> Al culmine del conflitto nell’affare Franuša, i patrizi sparsero la voce che Dragačić, offeso dal conte, avrebbe fatto intervenire i Catalani, all’epoca in guerra aperta con la Serenissima.<sup>41</sup> Dopo l’incidente davanti alla loggia, il patrizio Antonio Sai-

38. DAZ, AK, 14/26/2, f. 10r-11v.

39. DAZ, AK, 10/13/1, f. 54r-55v.

40. DAZ, AK, 15/29/3, f. 514r 18 ottobre 1458.

41. DAZ, AK, 10/13/1, f. 57r.

mier attestò che Dragačić aveva minacciato di uccidere il conte.<sup>42</sup> Dragačić non esagerava quando in varie occasioni parlò di «nemici mortali».<sup>43</sup>

6. L'aggressione verbale non rimaneva monopolio dei maschi; Franuša sapeva difendersi contro i suoi concittadini (e più spesso ancora contro le sue concittadine) che la insultavano non raramente; sotto l'archivolto di donna Goia Franuša replicò a un insulto di un certo Melchioro con le parole «bastar de fiol, fiol de una putana, che me credi tu far»<sup>44</sup> (maggio 1459).

Il conflitto politico-sociale non si limitava però allo scambio di parole ingiuriose; alle radici delle tensioni stava l'interpretazione del diritto locale, della costituzione, degli statuti di Curzola. Malgrado la violenza fisica e verbale degli avversari principali, i leader patrizi e popolani si mostrarono ottimi conoscitori del diritto, dotati di una impressionante capacità retorica. Già molto presto Zuanin Dragačić stupiva i conti veneziani e i patrizi curzolani con il suo dono retorico; nel 1445 si difese abilmente contro le accuse di Forte d'Antonio e dei «cittadini del povolo antigo», riferendosi alle tradizioni dei contadini e all'«antiga usanza», dimostrando di conoscere bene la storia recente dell'isola; si mostrò anche orgoglioso della sua educazione; i seguaci di Forte, i cittadini di Curzola, non avrebbero mai potuto redigere l'accusa contro di lui, perché non sapevano scrivere; lui invece, e suo fratello, erano letterati, suo fratello Zanin scrisse il suo testamento *manu propria*. Non conosciamo l'origine delle conoscenze giuridiche, storico-politiche e retoriche di Dragačić, ma durante la sua carriera ebbe molte occasioni di raffinare queste sue qualità; non fu un semplice contadino, ma un uomo che già nella sua gioventù andava a Venezia per negoziare con Francesco Foscari; che già da giovane conosceva bene il sistema giuridico veneziano e non esitò mai a portare il suo caso davanti agli auditori nuovi nella Serenissima. Il vocabolario grossolano della gioventù si andava lentamente trasformando in una retorica fiorita di cui diamo due esempi, tratti da un appello contro la sentenza del conte Piero Soranzo e da un processo contro gli abitanti del villaggio di Lumbarda che avevano distrutto la sua casa. Nel primo caso, del settembre 1448, Dragačić critica l'atteggiamento del conte Soranzo, che aveva forzato i giudici di condannarlo nella causa Franuša:

42. DAZ, AK, 14/26/2, f. 11v.

43. DAZ, AK, 17 Processus doni Marci Radetini cum Antonio Marsich simul cum aliis processibus, f. 38v.

44. DAZ, AK, 15/29/4, f. 14v-15r.

E fici reverentia de la bereta e levosse suxo e comenzò rengar e avocar contra de mi e rengò un gran pezo digando che mi meritava punimento e ogni mal che li pareva dir de mi, cosa de uno rector mai alo mondo non fo vista ni aldida, che zudexi davanti el qual se dumanda raxon e justitia avocarsi per la parte mostrando manifeste la soa oppinion; e quando io li volsi responder, non me lassò dir parola, ma subito intrò in cancelleria. e fici sonar campana e vene fora cum cancelier e fici lecer sententia e publicola.<sup>45</sup>

Quattordici anni più tardi, Dragačić fornisce un'altra prova del suo dono retorico:

supplico ala vostra santa Justitia che per intuito e vigor de quello vi piazza condanar e sententiar quelli de lo caxal de Lumbarda chomo arobadori per forzo, violentia, vituperio e despexio de la santa vostra justitia e de mi servidor vostro loqual soto le ale e protetion vostra vivo, pagar ducati xxv d'oro applicando per la mità al vostro comun altra a mi al qual vien fata robaxion e violentia e questo chomo se fa per tuto l'universo mundo dove le raxon e Justitia azo che reami, provintie, terre, luogi e casali possano e vagliano star in paxi e seguri perché altramente a nessun de nuy non besognar tegnir in caxe nostre tanto quanto val un denaro piccolo ni valea caxe nostre cossa alchuna, se la vostra Justitia non provede e se queste inconvenientie e assassinamenti li passano impunidi etc.<sup>46</sup>

Le dichiarazioni di lealtà e di fedeltà allo Stato veneziano costituiscono un vero e proprio filo rosso nella retorica di Dragačić attraverso gli anni; questi abilmente paragona la giustizia veneziana ad una realtà nuova nella vicinanza di Curzola, l'Impero ottomano, invocando la «Turchia over in luogo dove non se tien ni raxon ne justitia alchuna».<sup>47</sup> I suoi avversari patrizi si videro costretti ad utilizzare dal canto loro la stessa retorica, ma soprattutto derisero la pretesa di un non-patrizio nell'interpretazione degli statuti. Infatti i patrizi percepivano questo atto come un loro diritto riservato, esclusivo; ed il fatto che Dragačić invocasse spesso questo codice pareva una intrusione in uno spazio giuridico-sociale protetto. Questa guerra di lettura e d'interpretazione degli statuti è un altro filo rosso nella vita di Dragačić: già nel corso del suo primo grande processo contro Marco Goriglavic, i capitoli 123 e 140 – che proibiscono ai Curzolani di difendere gli interessi di forestieri contro altri Curzolani – erano al centro del litigio.<sup>48</sup>

45. DAZ, AK, 12/20/2, s.p.

46. DAZ, AK, 17/32/3, f. 22r.

47. *Ibidem*.

48. DAZ, AK, 7/9/1-2, f. 160r.

Quando nel 1441 Zanin Dragačić revocò un contratto di matrimonio, si richiamò «al nostro statuto».<sup>49</sup> Abbiamo già raccontato come il conte cercasse nel manoscritto degli statuti un paragrafo contro Zuanin Dragačić. Nel 1462 Dragačić recita allo scopo tutta una serie di paragrafi:

la lege de Curzula confermada per la nostra glorioxa Signoria de Veniexia non vol che uno testimonio fede degno dizi la lege sia agetà, salvo per fina grossi /12/ e dui testimonii fede degni per fina pp 10 e de diexe pp in su non vol che alchuna testimonianza vaglia senza instrumento over scrittura de propria man del debitor... Item altra lege sta a capitoli /16/ la qual dixè che alchuno testimonio non debia esser ageta, sel non serà sta chiamato saltem per una de le parte per testimonio specialiter etc... Item oppono a tuti li testimonii per Zugno contra de mi prodotti per esser mie inimicissimi e perché instessi se hano messi avanti e prima bistole (?) de Jacomo per haver litigado cum mi davanti el vostro precessor e si me è stà condannado in certi denari per li qual per esser pagato io fexi intrometter uno suo caxamento et vender per modo che me ha manazato più volte de amazar si che concludo che non pò vi dir esser tolto per testimonio contra di me perché nostro Statuto a capituli /36/ altro a capituli /37/ non vol che inimicho manifesto sia tolto per testimonio.<sup>50</sup>

I patrizi derisero questa giurisprudenza da parte di un non-patrizio: «ser Zuhanino lo qual aliega molti argomenti chomo savio e intelligente statuti, le leze, usanze e molti altri beli testi de le lege chomo savio e si ha posto uno argomento uno pocho vitiosamente e si domanda a me Mateo tereno e le pertinentie mie de loqual tereno» – esclamò, nel giugno 1464, il patrizio Antonio Saimier.<sup>51</sup> Una guerra retorica dunque, ma tutte queste parole non si indirizzavano al campo avversario, ma alla potenza che nel nostro racconto finora è rimasta nell'ombra: la Repubblica di Venezia.

7. Benché abbiamo già accennato a varie riprese alla presenza veneziana sull'isola, dobbiamo strutturare le nostre osservazioni: Venezia era presente in due ipostasi diverse, la prima incarnata dal conte, e poi come metropoli lontana dove risiedono le autorità centrali, il doge e gli auditori novi. A Curzola la residenza permanente di Veneziani non era la regola – al contrario, il conte si trovava spesso solo di fronte a una società isolana di 4-5.000 persone. Non vi erano soldati o ufficiali veneziani; la difesa e tutta l'amministra-

49. Ivi, f. 182r.

50. DAZ, AK, 17 Processus doni Marci Radetini cum Antonio Marsich simul cum aliis processibus, f. 37v-38r.

51. DAZ, AK, 18/33712, f. 50v

zione venivano gestite direttamente dalla popolazione locale. La posizione del conte era forte e fragile nello stesso tempo, e molto dipendeva dalla sua personalità. Abbiamo già visto che la popolazione misurava il tempo in categorie di potere, cioè il reggimento dei rispettivi conti. Ai suoi occhi il conte costituiva la persona principale di riferimento; ma dal nostro racconto risulta chiaramente che l'autorità del conte non rimase incontestata. Patrizi e popolani cercavano di attirarlo nel loro campo e di strumentalizzarlo nelle lotte interne dell'isola. Gli isolani osservavano attentamente ogni passo del conte e lo giudicavano secondo le loro preferenze politiche. Un conte incauto che prendesse esplicitamente partito per uno dei campi, metteva in pericolo il suo prestigio, ma anche tutto il sistema del buon governo. Un conte che sostenesse la causa dei patrizi non aveva niente da dire nello spazio rurale: gli esempi più drastici in tal senso sono Marco Gradenigo e Piero Soranzo, tutti e due alleati dei patrizi nella causa Franuša.

Quanto fosse fragile la loro posizione viene illustrato da alcuni esempi desunti dalla biografia politica di Dragačić. Torniamo un'ultima volta all'inizio della sua carriera; nel settembre 1441 il conte limitò la libertà di movimento di Dragačić e il cancelliere registrò negli atti che il giovane leader contadino reagì «*verbis arrogantibus et minatoriis dicens "videte violentiam quam facit mihi dominus comes"*»; tenne a non minacciare la persona del conte, ma solo i giudici, tutti nobili curzolani, e il notaio.<sup>52</sup> Sempre nell'assenza del conte, aggiunse poco dopo, «*el no avrà tanta força lo conte e li çudixi poner me in carceribus*», oltraggio grave che il notaio annotò nel registro invocando la testimonianza di ser Scimon Nicholich e del *plazarius* Marco.<sup>53</sup> Il conte fece subito condannare Dragačić alla pena enorme di 100 ducati,<sup>54</sup> ma ottenne solo l'effetto che Dragačić tenesse un grande discorso davanti ai contadini adunati nel campo di Polud; lo stesso giorno provocò Obradovic al duello: «*ser Obradi, vos venistis me aggressum hic, si quis vestrum vul (sic) facere mecum cum armis, veniat foras*».<sup>55</sup> Giorgio Grupšić, esponente radicale del partito dei patrizi, si lasciò trasportare dalla sua ira a causa delle adunanze contadine e proclamò che «*misser lo conte che forsi non anderà cum la testa de qui zoè cum la vita e se l'anderà, serà vergognado da la Signoria*».<sup>56</sup> E non dimentichiamo il caso di Marko Očičić, che minacciò il

52. DAZ, AK, 7/10/1, f. 36v.

53. DAZ, AK, 7/10/1, f. 36v.

54. DAZ, AK, 10/7/1, f. 37r.

55. DAZ, AK, 10/7/1, f. 37r.

56. DAZ, AK, 13/22/3, f. 295r.

conte «Fortassis nos mittemus eum Venetias victum».<sup>57</sup> La persona del conte poteva esser criticata, e i Curzolani non si contenevano, ricorrendo a espressioni aspre; ma sempre comunque distinguendo bene e con molta prudenza tra il conte e lo Stato veneziano. Mai quest'ultimo fu oggetto di commenti negativi o di disprezzo. I Curzolani in altre parole si rendevano conto della differenza tra la protesta contro il malgoverno di un individuo e il tradimento. Con l'eccezione di Giorgio Grupšić, nessun Curzolano osava articolare sentimenti di opposizione fondamentale; al contrario, Venezia e le autorità centrali costituivano una necessità, l'elemento indispensabile per l'equilibrio politico nell'isola; infatti l'odio politico dei partiti curzolani rischiava di paralizzare l'amministrazione e la giustizia; e senza mediatore il conflitto sarebbe degenerato in guerra civile, con massacri nello stile della ribellione popolare di Lesina nel 1510.

Se una guerra vi fu a Curzola, è stata una vera e propria guerra di processi. I processi davanti al conte, davanti agli auditori novi, gli appelli fino al doge stesso – queste erano le armi nella lotta politica a Curzola. Ambedue le parti coltivavano le loro rispettive relazioni con il patriziato veneziano, i patrizi preferendo il contatto diretto con i conti, patrizi come loro stessi, i popolani favorendo le autorità centrali. Un Dragačić era una persona ben nota nella corte degli auditori nuovi<sup>58</sup> – «me ho appellato viva voce ai Signori Aldidori novi»<sup>59</sup> –; un uomo che sapeva usare il sistema giuridico veneziano a suo favore. Nel conflitto davanti alla loggia, la minaccia di andare a Venezia («si ivero Venecias, quod me cognosces») fece tacere i suoi avversari politici, che conoscevano fin troppo bene l'appoggio di cui godeva Dragačić presso Francesco Foscari; «i miei vestiti sono lacerati», urlò il patrizio Antonio Saimier.<sup>60</sup> Il nome di Venezia bastava per mettere fine a un conflitto. Conosciamo la risposta politica dei patrizi, l'affare Franuša, il furto della capra, e aggiungiamo altri casi: il leader contadino Francesco di Marino accusò nel luglio 1442 il patrizio Matteo Rosen di aver contrabbandato grano albanese da Durazzo.<sup>61</sup> I più spettacolari processi per contrabbando, nei quali furono coinvolti patrizi di rilievo come Forte d'Antonio, furono quasi tutti iniziati da popolani. Furto di capre, contrabbando: a ognuno il suo delitto economico.

57. DAZ, AK, 10/14/1, f. 30v.

58. DAZ, AK, 12/13/1, f. 19r-v; f. 56r.

59. DAZ, AK, 12/20/1, s.p.

60. DAZ, AK, 14/26/2, f. 11v.

61. DAZ, AK, 10/13/1, f. 4v.

Torniamo, per finire, ancora una volta al livello microstorico per soddisfare la nostra curiosità: come è finita la storia d'amore di Dragačić e di Franuša? Cos'è successo al loro figlio?

Il 28 luglio 1456, Zanin Dragačić fece testamento, lasciando a Franuša una casa e quattro vigne, ed al figlio di Franuša una casa – un gesto di affetto che sembra confermare l'immagine di una relazione stabile. Ma quattro anni più tardi Zuanin Dragačić citò Franuša davanti al conte chiedendole l'affitto degli otto anni in cui aveva vissuto come locataria in casa sua:<sup>62</sup>

comparo mi Zuhanin fo de ser Franescho domandando raxon et justitia contra Franussa fiola fo de Radassin de Stagno cum sit che la dita steti in caxa mia a fito cercha anni oto chomo sola ha confessado in presentia del vostro lucido conspeto che le sta in caxa mia e che nin me ha pagato el mio affitto may per laqual cossa supplico ala Magnificencia vostra che vi piazza sententiar dita Franussa a mi dar e pagar per li prediti affiti de caxa mia per anni oto ducati /16/ zoe ducati dui al anno.

Il 25 ottobre Franuša replicò, e lasciamo a lei la parola:

non denego may anzi conciedo esser sta in caxa soa ma non ad affitto però chel me era tegnudo dar la caxa chomo quello el qual si me havea fato descargar de caxa de mio padre et/de ogni ben per lui privata mosso de pietà el me mandò pregando più e più volte che dovessi intrar in caxa soa, intrai et morando in caxa soa;

aggiunse che il suo ex amante non le aveva mai consegnato la casa e le vigne che suo fratello Zanin le aveva lasciato in eredità. E conclude con una controaccusa:

el me mossi sta lite volendo me far paura e pensando che per non saver dir le mie raxon perischa; concludo non haver tolto la caxa soa may a fito, anzi pregato per lui chomo voglio provar, sun intrada in caxa sua et insida fora de caxa soa cum so voler e sun passati ora may anno e mexi et may non dimandò niente, avixando le signorie vostre che passato uno anno non se puol dimandar may niente per fito de caxa offerendome provar ut supra per laqual cossa prego la Signoria vostra che me absolvit de la sua dumanda...

Franuša sapeva difendere i suoi diritti, era in grado di sopravvivere in un mondo dominato da uomini. Non si era mai sposata, e a suo figlio aveva dato il nome orgoglioso di Ettore – il figlio di un nemico del suo ex aman-

62. DAZ, AK, 17/32/1, f. 1r.

te si chiamava Paride. L'umanesimo è entrato in tal modo nel linguaggio politico dei contadini di Curzola. Ettore appare spesso nei registri di «criminalia», che, in quanto figlio illegittimo, non poté approfittare dell'ascesa sociale di suo padre e dei suoi figli legittimi. Franuša e suo figlio rimasero dunque ai margini della società curzolana, Zuanin Dragačić invece continuò la sua carriera politica e commerciale.

La storia di Dragačić e di Franuša sembra illustrare le conclusioni del contributo precedente dalla penna di Ermanno Orlando. Infatti, «la negoziazione e il compromesso» (Orlando p. 60) costituiscono il filo rosso dell'atteggiamento degli ufficiali veneziani di fronte a una realtà sociale e giuridica molto complessa. Dallo studio del nostro caso emergono i limiti del potere del governatore veneziano, l'importanza della sua personalità che influenzava fortemente l'atteggiamento delle varie frazioni locali che oscillavano tra deferenza e provocazione aperta dell'autorità del governatore – ma non dello Stato veneziano in genere. Si costata, infatti, una costellazione di potere che includeva patrizi e popolani locali, le autorità centrali e i rappresentanti locali di Venezia che non seguivano sempre una politica coerente; questo vale anzitutto per la posizione del rettore che dipendeva dagli interessi e preferenze rispettivi dell'ufficiale che sosteneva ora i richiami dei popolani ora gli argomenti dei patrizi. Emerge anche dalla nostra storia quanto fosse fluida la distinzione tra i ceti locali. Certo, patrizi e popolani costituivano comunità distinte, definite come tali negli Statuti dell'isola. Comunque, questa barriera costituzionale non impediva ai popolani di aderire al “partito” patrizio o, come dimostra il caso di Dragačić, di mantenere legami commerciali ed economici con avversari politici. Sarebbe erroneo pensare la società curzolana in categorie di classe troppo rigide e immutabili. Per riprendere le parole di Ermanno Orlando, la dinamica dialettica non caratterizza soltanto la relazione tra Venezia e la sua periferia, ma anche le costellazioni di potere all'interno della società locale. L'approccio microstorico rafforza in questa prospettiva i risultati di un'analisi più generale, basata su documenti che riflettono il punto di vista delle autorità centrali, ma aggiunge carne alle ossa secche delle decisioni del Senato o delle petizioni (capitula) dei sudditi veneziani.



FRANCESCO BETTARINI

## Il notariato dalmata e la “Santa Intrada”

La millenaria costruzione dello Stato veneziano è per molti versi la storia di una mirabile opera di negoziazione, seppure imposta, con i centri periferici del suo dominio. Portando al massimo grado di sviluppo un modello comune alle maggiori città-stato dell'Italia centro-settentrionale, il patriato marciano riuscì a consolidare una struttura che fondeva esperienze giuridiche ed istituzionali profondamente divergenti tra loro.<sup>1</sup> La salvaguardia di questa linea politica, che traeva le sue origini dall'epoca della fondazione stessa della città, determinò un graduale distacco dai modelli seguiti dai paesi europei precursori dello Stato moderno, come è facile leggere nel rapporto tra autorità centrale ed amministrazioni periferiche. La stagione dell'espansione in Terraferma ed in Dalmazia nella prima metà del Quattrocento rappresentò senza dubbio un momento cruciale per la storia delle istituzioni veneziane. Temi rimasti insoluti dalla sperimentazione costituzionale del regime dogale tornarono prepotentemente di attualità, portandosi dietro la necessità di arrivare ad una maggiore presenza dell'azione impressa dal governo e dalla burocrazia centrale nelle diverse realtà territoriali del suo dominio. Nel suo recente volume sulla cittadinanza veneziana, Reinhold C. Mueller ha messo in evidenza come proprio la stagione dell'espansione quattrocentesca abbia rappresentato il momento

1. L'autore desidera ringraziare Antonio Gotovač, Boško Knežić, Giada Viviani e Sabine Meine. Per ragioni di comodità ho scelto di utilizzare i nomi delle città dalmate secondo la forma storica in lingua italiana. Per il contesto generale all'interno del quale si muove la presente relazione, si rimanda ai seguenti volumi, citati in ordine di pubblicazione: Tadić, *Venezia e la costa orientale dell'Adriatico*; Praga, *Storia di Dalmazia*; Lane, *Storia di Venezia*, in particolare pp. 293-319; Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia*; Cozzi, Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*; O'Connell, *Men of Empire*, pp. 97-120.

cruciale di un lungo e sofferto dibattito interno all'oligarchia sulla definizione dei caratteri futuri dello Stato in merito al riconoscimento dei diritti dei suoi nuovi sudditi. Scegliendo di non arrivare ad una equiparazione giuridica tra i cittadini della Dominante e gli abitanti degli altri centri soggetti, Venezia tracciava un solco incolmabile tra la propria storia costituzionale e quella dello Stato moderno.<sup>2</sup>

Gli accordi negoziati al momento della dedizione delle città dalmate dal governo della Serenissima implicavano in primo luogo il mantenimento degli statuti locali e la delega alle magistrature comunali di alcune importanti competenze di natura pubblica, le quali finivano naturalmente per avere conseguenze importanti sulla vita sociale ed economica dei sudditi. Tra i punti fondamentali degli ordini imposti, l'attribuzione della responsabilità sul reclutamento di importanti esecutori di servizi pubblici garantiti dall'autorità municipale, quali medici, maestri di scuola, notai; in gioco vi era una fetta importante del prestigio sociale detenuto tradizionalmente dai maggiorenti locali, i quali restavano titolari dei diritti di accesso alle cariche istituzionali previste dagli statuti municipali e quindi nominalmente responsabili dell'elezione di tutti gli ufficiali e consulenti salariati dall'erario comunale. A fare da sfondo agli avvenimenti politici ed amministrativi conseguenti la nuova acquisizione della regione dalmata, vi era infine il lungo processo volto a favorire la costituzione di una classe di burocrati professionisti, ponendo così fine ad una tradizione secolare che aveva visto Venezia riservare al clero lagunare ed a tecnici forestieri la potestà di conferire valore legale alla scrittura giuridica.<sup>3</sup>

Il presente saggio intende mostrare l'evoluzione del notariato dalmata tra XIV e XV secolo attraverso la ricostruzione di un repertorio dei rogatari, con particolare attenzione alle differenze evidenziate nell'esercizio locale della professione nel passaggio tra la dominazione ungherese e quella veneziana.<sup>4</sup>

2. Mueller, *Immigrazione e cittadinanza*, pp. 29-31.

3. Sul notariato veneziano, si veda Bartoli Langeli, *Una differenza*. Il lungo processo normativo che conduce il governo veneziano ad abolire la figura del prete-notaio con l'istituzione di una corporazione notarile laica, responsabile dell'esercizio in città della scrittura giuridica, è invece descritto esaurientemente in Trebbi, *Le professioni liberali*.

4. Il repertorio presentato in appendice tiene conto delle città comunali della Dalmazia storica, ovvero la costa dell'Adriatico orientale che da Segna (Senj) raggiunge Antivari (Bar) e Dulcigno (Ulcinj) a sud, più le isole. È d'uopo pertanto ricordare che alcuni centri urbani ai quali si fa qui riferimento subirono nel Basso Medioevo la signoria di altri potentati balcanici, quali il Regno di Serbia, il Regno di Bosnia, i principati slavi dell'Erzegovina

### 1. *Affinità e divergenze nell'esperienza notarile*

Durante la prima fase del dominio sulla costa dalmata, terminata nel 1358 con la cessione dei diritti sulla regione alla corona ungherese, Venezia si era limitata nella sua azione di governo ad imporre un nobile esponente del proprio patriziato a capo delle istituzioni locali, con autorità in ambito giudiziario e militare. Alle magistrature ricoperte dal ceto dirigente locale veniva lasciato un ampio margine di azione per tutto ciò che riguardava il governo della città e del suo distretto, ed in generale su tutto ciò che non si scontrava apertamente con la volontà politica ed economica del patriziato veneziano.<sup>5</sup> La presenza in città di un conte o podestà veneziano comportava anche l'ospitalità nei confronti del seguito, in particolare il notaio-segretario, il quale si occupava di rogare gli atti concernenti la giurisdizione di quest'ultimo senza rinunciare alla sua prerogativa di interprete ed arbitro dei negozi giuridici stipulati dai privati che vi avessero fatto ricorso.

La pratica esercitata da questo «notarius et cancellarius comitis» si inseriva in un contesto di esperienza della scrittura giuridica assolutamente peculiare, contraddistinto dalla sovrapposizione di una prima tradizione ereditata dal mondo romano-bizantino e di una seconda maturata dall'incontro con la cultura germanica e definita dall'università di Bologna tra XII e XIII secolo.<sup>6</sup>

Poste al di fuori dei confini della sovranità imperiale romano-germanica, Venezia e la Dalmazia avevano conservato col declino dell'autorità bizantina il forte legame di dipendenza della figura del notaio nei confronti delle istituzioni cittadine, e quindi comunali. Il carattere distintivo che contraddistingue invece il notariato italiano, legittimato dall'investitura imperiale, è una formale autonomia di questa figura dall'ordinamento pub-

ed a nord il dominio dei conti Frankopan. Questa regione è compresa attualmente nei territori delle repubbliche di Croazia e di Montenegro.

5. Cozzi, Knapton, *La Repubblica di Venezia*, pp. 179-199; Krekić, *Venezia e l'Adriatico*.

6. Lo studio del notariato dalmata in età medievale non ha ancora beneficiato di una sintesi complessiva. La produzione storiografica offre tuttavia numerose riflessioni su questo tema nelle introduzioni alle edizioni dei protocolli notarili conservati negli archivi di Zadar e Dubrovnik. Sempre valido per un quadro introduttivo è il saggio di Konstantin Jireček sul notariato raguseo: *Die mittelalterliche Kanzlei*; vedi anche Čremošnik, *Dubrovačka kancelarija do god. 1300*. Su Zara: Zabbia, *Circolazione di persone*. Molto utile, anche se riferito ad alcune città istriane, il saggio di Darovec, *Notarjeva javna vera*.

blico, parzialmente compensata dal sistema corporativistico sviluppatosi nei Comuni. Al contrario, la persistenza della tradizione romana nelle aree già soggette all'impero bizantino non aveva eliminato l'inquadramento del tabellone all'interno della burocrazia cittadina. Il notaio, cittadino o forestiero, autorizzato dalle amministrazioni municipali dalmate a ricoprire incarichi cancellereschi, entrava automaticamente in possesso della legittima facoltà di rogare strumenti privati, là dove il collega italiano veniva vincolato all'esercizio della professione privata solamente dove la matricola corporativa lo consentiva; la partecipazione al lavoro della burocrazia comunale veniva invece regolata da rapporti temporanei disciplinati dagli statuti comunali.

Nonostante la loro estraneità, le città dalmate si procurarono usualmente di concedere la loro autorizzazione ai tabellioni dotati del privilegio rilasciato da una tra le autorità titolari dello «*ius notarium creandi*»: apostolica, imperiale germanica, imperiale romana (cioè bizantina);<sup>7</sup> parallelamente, Venezia provvide ad istituire una similare e concorrenziale «*veneta auctoritate*».

Un secondo aspetto fondamentale in questo confronto è dato dalla definizione del carattere, laico o ecclesiastico, del notaio. La politica giuridica seguita dal Comune italiano nella sua emancipazione dai poteri riconosciuti come fonte di diritto, aveva portato all'estromissione del clero dalla professione notarile, attraverso la redazione di norme specifiche che ritroviamo negli statuti corporativi o comunali del XIII e XIV secolo, con tempistiche che variano da regione a regione. Al contrario, come abbiamo già accennato, Venezia riservò ai sacerdoti incardinati nelle chiese cittadine l'esercizio privato della professione, limitando l'azione del notariato laico a quei forestieri che avevano trovato dimora in laguna grazie ad impieghi cancellereschi oppure in ragione dell'insegnamento scolastico esercitato a titolo privato.<sup>8</sup>

7. Un esempio di atto di investitura notarile rilasciato in una città dalmata è edito in Ančić, *Splitski i zadarski kaptol kao "vjerodostojna mjesta"*. Si tratta del privilegio concesso al canonico zaratino Matteo Salassich il 22 agosto 1390 da Atanasio, vescovo di Drivasto, in ragione dell'autorità conferitagli in forza di un privilegio imperiale ottenuto nel 1358.

8. Olivieri, *Per la storia dei notai chierici nel Duecento*; Bartoli Langelì, *Una differenza*, pp. 61-62; Zabbia, *Circolazione di persone*, pp. 31-32. A questi ultimi due saggi si rimanda anche per una riflessione sul carattere politico della scelta compiuta dal regime veneziano a difesa di un notariato ecclesiastico.

Nel contesto dalmata, un parziale declino del notariato ecclesiastico ebbe inizio nel XIII secolo, in coincidenza con alcune novità importanti avvenute nell’istituto comunale, come la redazione degli statuti e l’introduzione del regime podestarile. La scelta comportò peraltro l’inserimento di questa regione all’interno dei circuiti professionali percorsi dai giuristi dell’Italia comunale.<sup>9</sup> Avvertendo la stessa esigenza manifestatasi a Venezia con la necessità di avvalersi di professionisti della scrittura dotati di una maggiore preparazione giuridica, i Comuni dalmati riuscirono a spingersi più in là del patriziato veneziano, imboccando la strada di un notariato laico sul modello delle città italiane; il passo intrapreso non finì tuttavia per comportare un mutamento nella concezione generale dell’istituto notarile. I cambiamenti occorsi condizionarono invece la struttura diplomatica stessa del documento notarile, determinando nel caso di Ragusa una originale articolazione delle serie archivistiche destinate a conservarne la memoria.<sup>10</sup>

Alla laicizzazione della professione si affiancò infine un sempre maggiore ricorso ai notai forestieri, secondo modalità e tempistiche non sempre coincidenti. Zara, forse la città dalmata più avanzata nello sviluppo delle istituzioni comunali, è in grado di annoverare un proprio cittadino come

9. Sull’appartenenza delle istituzioni comunali delle città dalmate ad una *koinè* “euro-peo-mediterranea”, vedi Raukar, *Komunalna društva u Dalmaciji u XIV stoljeću*, pp. 138-209.

10. Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei*; Voje, *Il credito nella Ragusa medievale*. L’appartenenza del notariato alla burocrazia comunale determina qui una tradizione archivistica nella conservazione dei rogiti che vede la documentazione suddivisa in diversi registri caratterizzati dalla medesima tipologia, indifferentemente dalla mano scrivente. Ad esempio, le obbligazioni commerciali trovano spazio in un registro apposito, denominato «Debita Notariae», mentre gli atti stipulati dai privati con l’ausilio dell’autorità pubblica si trovano nei «Diversa Cancellariae», quando invece tutti gli atti ordinari dei «Diversa Notariae» vengono stipulati dai notai anche al di fuori del palazzo comunale, dietro la corresponsione di un compenso dettato da un tariffario pubblico in vigore dal 1313, vedi *Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium* (d’ora in poi *Monumenta*), X, p. 25. Tariffari simili sono attestati anche negli statuti di Curzola e Dulcigno; *Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium*, I; Pertusi, *Per la storia di Dulcigno nei secoli XIV-XV e dei suoi statuti cittadini*, p. 249. A Spalato, il Capitolo 57 dello statuto del 1312 prescrive che ciascun notaio riceva un salario annuale più una parte del lucro derivante dalla mancata osservazione degli obblighi rogati. Per ciascuna sentenza giudiziaria, il notaio riceve 2 o 4 soldi a seconda della forma del testo; per gli altri atti, avrebbe deciso il podestà. Nei contratti privati, la parcella del notaio prevede un compenso di mezzo grosso per gli istrumenti di valore inferiore a 100 lire; diversamente, i contraenti avrebbero dovuto sborsare 18 denari. Nel caso dei testamenti, tuttavia, non si sarebbe potuto esigere più di 3 grossi. I forestieri sono infine tenuti al pagamento del doppio di quanto stabilito per i cittadini; *Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium*, II, pp. 51-54.

primo notaio laico: «Raynerius», attestato tra il 1229 ed il 1233.<sup>11</sup> Si trattava tuttavia di un notaio ancora sprovvisto dell'«imperiali auctoritate», al contrario di quanto verificato per le altre città della regione, dove la comparsa del notaio laico coincide con il reclutamento del primo notaio forestiero. A Spalato, l'arrivo del notaio anconetano Pietro Transmundo, attestato tra il 1239 ed il 1242, si colloca all'interno dell'affidamento dell'ufficio podestarile al suo concittadino Gargano Arscindi; segue Traù nel 1263 (anche se nel 1257 troviamo uno scriba locale di nome «Gervasius»), Ragusa nel 1278 e Cattaro nel 1285.

La scelta del notaio forestiero sembra perciò diffondersi con un movimento di irradiazione nord-sud. Il Comune di Spalato giungerà a convertire questa scelta politica in norma statutaria nel 1312, con il divieto di attribuire la maggiore carica municipale a cittadini dalmati, con una conseguente caratterizzazione italiana dell'ufficio podestarile e del suo apparato cancelleresco.<sup>12</sup>

L'affermazione del notaio laico provocò un rapido declino dei rogatari ecclesiastici. I centri per i quali possiamo beneficiare di un numero consistente di diplomi notarili lo dimostrano: per Spalato l'ultimo diploma rogato da un religioso è del 1272, trentatré anni dopo l'attestazione del primo notaio laico, e intervalli simili di tempo ricorrono anche per Ragusa (1278-1324), Cattaro (1285-1323) e, più tardi, Nona (1320-1365), mentre per Traù il primo documento rogato da Gervasio nel 1257 coincide con la fine della presenza dei notai ecclesiastici. Il quadro dinamico individuato per questi centri non coincide invece con quanto verificato per Zara, dove il ruolo giocato dai notai cittadini nelle prime attestazioni laiche non scalfisce il primato ecclesiastico fino ai primi anni del XIV secolo, così che nella seconda metà del Duecento due canonici sono ancora insigniti del titolo di «notarius jaderinus».<sup>13</sup> Il caso zaratino pone perciò in evidenza un percorso diverso rispetto alle altre città della regione, con una maggiore persistenza del notariato ecclesiastico ed una iniziale diffidenza verso un affidamento completo dell'esercizio della professione a rogatari forestieri. Zara vede quindi riemergere saltuariamente l'attribuzione della scrittura pubblica a notai autoctoni, come complementari all'azione dei notai forestieri. Come intuito a suo tempo da Brunelli, l'obbiettivo della politi-

11. Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei*, pp. 510-511.

12. Praga, *Testi volgari spalatini*, pp. 51-54. Anche a Budua lo statuto comunale prescrive che il notaio debba essere obbligatoriamente forestiero; *Monumenta*, III, Zagreb, p. 17.

13. Zabbia, *Circolazione di persone*, p. 37.

ca zaratina era quello di riservare ai propri cittadini, laici o ecclesiastici, il mercato dei rogiti privati, ricorrendo ai notai forestieri solamente per l’adempimento dell’attività cancelleresca.<sup>14</sup> Lo stesso fenomeno si verifica a Sebenico e le città soggette ai conti Frankopan.

Ad ogni modo, il notariato ecclesiastico non fu mai vietato formalmente sul modello degli statuti italiani, complice il mantenimento da parte delle cancellerie vescovili del diritto di organizzare la propria produzione documentaria con l’ausilio di chierici istruiti in tal senso; interessante a questo proposito la scelta operata dal governo raguseo di lasciare ai rettori delle chiese situate nei centri del distretto la responsabilità di rogare gli atti civili prodotti dalle cancellerie periferiche.<sup>15</sup> Per contro, la natura prettamente locale dei Capitoli delle chiese cattedrali o dei monasteri cittadini faceva sì che queste istituzioni ecclesiastiche facessero riferimento agli stessi notai comunali di origine forestiera per la scrittura dei propri negozi giuridici.<sup>16</sup>

Tra i caratteri distintivi del contesto dalmata, vi è inoltre il conferimento della *fides* pubblica ai documenti rogati da scrivani sprovvisti dell’investitura notarile ma occasionalmente autorizzati dai Comuni ad emettere istrumenti o svolgere alcune funzioni di competenza della cancelleria. Si tratta di un fenomeno molto interessante per la storia del notariato, dal momento che l’estraneità della regione dalmata dal contesto imperiale consentiva sperimentazioni volte a tutelare gli interessi delle istituzioni e dei privati cittadini.<sup>17</sup> La manifestazione più evidente di questa elasticità della prassi è data dalla nomina di cancellieri specializzati nella scrittura dei rogiti in grafia glagolitica. Generalmente, l’accesso della popolazione slava alla *corroboratio* dei negozi giuridici passava dalla mediazione offerta da notai e giudici locali, i quali ben conoscevano linguaggi ed usi slavi. È questo ad esempio il caso di Zara, dove il ricorso ai notai cittadini consentiva un esercizio proficuo della professione notarile nelle campagne o

14. Brunelli, *Storia di Zara, il comune in sul finire dei tempi di mezzo*, in «Archivio storico per la Dalmazia», XVIII/104 (1934), pp. 379-383.

15. Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei*, pp. 518-519. A Stagno, la seconda città per importanza del distretto raguseo, la cancelleria fu attribuita ai laici solamente nel 1447; *Liber Viridis*, pp. 341-342.

16. Molto interessanti da questo punto di vista le recenti edizioni dei registri capitolari rogati a Zara dai notai Pietro Annoboni e Articcuccio da Rivignano; *Registar Artkucija iz Rivignana*; *Registar Petra de Serçane*;

17. Nel 1400 è ad esempio ricordato a Cattaro un Giorgio Radi, «abbreviator»; Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei*, p. 211.

nei centri minori più slavizzati, così come intuibile dal loro impiego come interpreti;<sup>18</sup> in questa come in altre città dalmate o istriane ci troviamo di fronte ad un'azione notarile che trova comunque la sua concretizzazione in documenti rogati secondo le normali regole dell'«instrumentum» latino.<sup>19</sup>

Nelle città della Dalmazia meridionale le istituzioni rimediarono al problema dell'utilizzo di una lingua giuridica estranea a parte della loro popolazione, dotandosi di scrivani capaci di confezionare strumenti senza dover ricorrere alla traduzione. A Ragusa, l'ufficio del «cancellarius sclavicus» diviene membro effettivo della burocrazia comunale già nel XIV secolo e le sue scritture possono essere facilmente reperite all'interno delle raccolte notarili; la medesima consuetudine sembra consolidarsi nel secolo successivo a Scutari (ma siamo in Albania) nel 1409 ed a Cattaro nel 1436.<sup>20</sup>

È giusto infine ricordare in ambito diplomatico la menzione nell'escatocollo dei documenti notarili del «iudex examinatus», ufficiale comunale incaricato di corroborare il valore dell'istrumento. Si tratta questo di un istituto presente anche nel contesto veneziano e che risale all'epoca della caratterizzazione ecclesiastica del notariato. La partecipazione di un soggetto rappresentante l'autorità comunale in sede di convalidazione dell'azione giuridica serviva a guisa di ulteriore garanzia delle parti, mettendo in evidenza la debolezza della posizione della figura del notaio veneto-dalmata nei confronti del collega esercitante la professione nell'Italia comunale; la consuetudine di affiancare al notaio un esaminatore perdurò anche nei secoli finali del Medioevo, sebbene l'occasionale presenza di un secondo notaio convocato per ricoprire questa funzione testimoni il carattere desueto di questo istituto.<sup>21</sup>

Il numero dei notai operanti contemporaneamente nelle città dalmate veniva disciplinato dai Consigli cittadini sulla base delle necessità della

18. Raukar, *Zadar pod mletačkom upravom*, pp. 87-92. Nel 1385, un «Petrus dictus Petar» roga istrumenti in qualità di scrivano in lingua slava, mentre nel secolo successivo l'ufficio dell'interprete e scrivano «litterarum sclavarum» ricorre in alcuni documenti raccolti da Jireček: «ser Donatus de Calcina, officium trucimanarie sive interpretis» (1443), «Ciprianus, coadiutor interpretis» (1455), «ser Simon Damiani, notarius Jadre, refutavit de offitio scribanatus litterarum sclavarum» (1471); Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei*, pp. 169.

19. Ivetic, *Le città dell'Istria (1260-1330)*, p. 109.

20. Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei*, pp. 184-185.

21. Ivi, p. 38. Non è questo invece il caso di Ragusa, che nel 1392 aveva già riconosciuto la validità dei documenti rogati dai notai in assenza dei giudici comunali; Državni Arhiv u Dubrovniku (DAD), *Reformationes*, 29, c. 142r.

cancelleria comunale e della ampiezza del mercato notarile privato. A Spalato, i notai reclutati dal Comune risultano essere tre: il cancelliere che segue il lavoro dei Consigli ed altri due che verbalizzano l'attività dei tribunali; ad essi si aggiunge naturalmente il cancelliere del conte.<sup>22</sup> La gerarchia interna al corpo notarile salariato dai Comuni poteva essere regolata da una differenza di salario corrispondente allo svolgimento di incarichi di diversa natura, anche se la tendenza sembra andare nella direzione di un livellamento al fine di non determinare una relazione economica tra mansione di ufficio e salario percepito.<sup>23</sup>

In sintesi, il notariato dalmata in età medievale è il prodotto della sovrapposizione di due diverse tradizioni giuridiche, una romano-bizantina e l'altra romano-germanica. Da una base comune, ancora tracciabile agli inizi del XIII secolo, le città avviarono un processo di trasformazione di questo istituto attraverso la rielaborazione dei modelli importati dai Comuni italiani, con esiti diversi. In primo luogo, assistiamo ad una frattura con l'esperienza giuridica veneziana, in particolare per quanto concerne il ruolo dei preti-notai. Dalla metà del XIV secolo il notariato dalmata prevede sostanzialmente quattro tipologie di scrittori di strumenti giuridici: 1) notai comunali, autorizzati o salariati dalle istituzioni municipali; 2) notai vescovili, esercitanti la scrittura giuridica all'interno delle cancellerie annesse ad istituzioni religiose; 3) notai podestarili, operanti al seguito degli ufficiali forestieri; 4) scrivani in lingua e scrittura slava.<sup>24</sup>

22. Praga, *Testi volgari spalatini*, pp. 47-49. Una simile ripartizione dei compiti affidati ai notai salariati dal Comune la ritroviamo nell'«Ordo cancelleriae» emanato a Ragusa nel 1428; *Liber Viridis*, p. 176. Su Zara: Praga, *Storia di Dalmazia*, p. 134.

23. Nella Ragusa del XIV secolo, il notaio assunto per affiancare i colleghi più anziani ed autorevoli nel lavoro di cancelleria sono definiti nei documenti «socii», e per questo motivo percepivano un salario minore. Il 21 marzo 1344, il cancelliere Soffredo di Parino da Pistoia fu riconfermato per un salario annuo di 6 lire di grossi, mentre il concittadino Simone di ser Chello «eius socius» avrebbe potuto ricevere solamente 4 lire di grossi; *Monumenta*, X, p. 150. Il primo maggio 1348 il Consiglio Minore della stessa città deliberò invece «de adsumendo unum notarium pro socio Johannis notarii»; *Monumenta*, XIII, p. 23.

24. La differenza tra le diverse tipologie è chiaramente indicata nel titolo trascritto di seguito al nome del notaio rogante al momento della sua sottoscrizione in calce all'istrumento. Alcuni esempi per la prima tipologia: «Amicus, capellanus comunis Spalatensis iuratus notarius» (1256); «Gervasius, communis Tragurii iuratus notarius» (1257); «presbyter Pascalis et comunis notarius iuratus» (1257). Per i notai delle curie vescovili: «Bubana, canonicus Ragusinus et prenominati domini archiepiscopi iuratus notarius» (1259); *Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, V, pp. 7, 66, 70, 127. Nel 1274 è infine ricordato a Zara «Rolandus filius quondam Thomasini mercatoris, sacri palatii nota-

## 2. *L'autonoma scelta del notariato durante la dominazione ungherese*

La sconfitta patita da Venezia nel 1358 costituì un momento cruciale per la storia istituzionale dei Comuni dalmati. I privilegi concessi da Ludovico d'Angiò al momento della loro dedizione inaugurarono infatti una nuova fase caratterizzata da una maggiore autonomia nel governo dei ceti nobiliari di queste città rispetto a quanto avvenuto durante la dominazione precedente.<sup>25</sup> In seguito all'espulsione dei conti, capitani e podestà veneziani, i Comuni dalmati tornarono ad attribuire la massima carica prevista dagli ordinamenti ai membri del patriziato locale oppure a giurisperiti di origine italiana; nel primissimo periodo furono comunque i patrizi zaratini ad essere chiamati a reggere diversi Comuni della regione, con l'eccezione, già motivata, di Spalato.<sup>26</sup>

Questa nuova stagione di integrazione tra i titolari delle istituzioni dalmate e quelle dei Comuni italiani si tradusse quindi in un maggiore scambio di risorse umane nell'ambito della cultura giuridica, così come è stato verificato anche per i medici ed i maestri di grammatica.<sup>27</sup> I rapporti commerciali ed il valore aggiunto rappresentato dai giuristi formati nelle università italiane si rivelarono quindi le ragioni principali nel definire la qualità e la direzione di questo movimento di persone da una costa all'altra dell'Adriatico. Non stupisce perciò che le Marche e la Romagna, mercati di riferimento per l'importazione e l'esportazione di grano e sale, figurino ai vertici del repertorio geografico delle provenienze dei notai reclutati dai Comuni dalmati dopo il 1358.

Agli aspetti commerciali si univano talora anche fattori politici, che possono essere individuati ad esempio nella presenza di ufficiali provenienti dalle città alleate della corona angioina, anche se ciò non è stato

rius publicus ac ipsius egregii comitis Jadre» (1274); *Monumenta*, III, p. 413. Per i cancellieri ragusei in lingua slava, cito il nome di «Stephanus de Binçola, notarius communis in sclavanesco»; Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei*, p. 201.

25. Praga, *Storia di Dalmazia*, pp. 132-135. Nel caso di Ragusa, gli eventi del 1358 coincisero con l'assunzione di una indipendenza *de facto* durata fino al 1808; Krekić, *Dubrovnik in the 14th and 15th Centuries*.

26. Giuseppe Praga, a proposito dell'inserimento di alcuni nobili zaratini nel circuito podestarile italiano, mette inoltre in evidenza l'acquisizione da parte di un nutrito gruppo di patrizi del titolo di «miles regius» durante la dominazione ungherese; Praga, *Guido Matafari*.

27. Non è questa l'opinione di Matteo Zabbia, il quale conclude il suo saggio sul notariato zaratino del XIV secolo indicando col 1358 l'inizio del declino dell'apporto forestiero; Zabbia, *Circolazione di persone*, p. 39.

riscontrato nel nostro repertorio. Infatti, a fronte di un maggiore legame politico con Firenze e Genova, le città dalmate dimostrano di aver conservato anche dopo il 1358 i medesimi criteri per la selezione dei notai forestieri messi a salario del Comune, ovvero una formazione universitaria ed una buona reputazione sulla piazza veneziana. L'assenza di uno *Studium* universitario locale, combinata con il basso numero di città interessate a coltivare un notariato autoctono, resero invece scarsa la circolazione interna di notai provenienti dai centri dalmati; i casi sporadici individuati a tal proposito riguardano infatti località insulari poste sotto il controllo politico delle maggiori città della regione.<sup>28</sup>

Quale era il percorso affrontato dai Comuni dalmati nella selezione dei loro notai? Mentre il cancelliere del conte (o podestà) veniva scelto personalmente dall'ufficiale forestiero nominato dai Consigli cittadini, la prassi istituzionale riguardante la selezione ed il reclutamento del cancelliere comunale e degli altri notai ricadeva esclusivamente sulle spalle delle istituzioni locali. Una volta che gli organi consiliari riconoscevano la necessità di procedere all'assunzione di un nuovo notaio o cancelliere, veniva solitamente eletta una commissione incaricata di applicare le istruzioni di volta in volta impartite dalle autorità comunali.

La lettera di commissione poteva prevedere l'indicazione di un nominativo preciso, suggerito dai notai o cancellieri in carica con l'evidente intenzione di incentivare la coesione del personale amministrativo e con questo il funzionamento dell'ufficio.<sup>29</sup> Queste raccomandazioni coinvolgevano occasionalmente i vincoli familiari, specialmente nel caso dei notai

28. Vedi i casi di Biagio di Michele da Zara, attivo a Pago nel 1347; Dracota di Radino da Sebenico, rogante a Brazza tra il 1379 ed il 1390. Sulla assenza di un'università dalmata come elemento decisivo per la definizione del carattere forestiero dei giuristi e dei medici attivi sulla costa orientale dell'Adriatico, vedi Mueller, *Aspects of Venetian Sovereignty*, pp. 45-46.

29. Come esempio, pubblico in questa nota un estratto della lettera di commissione spedita dal governo raguseo ai nobili Andrea Volzo e Matteo Gradi il 5 giugno 1411, sindaci incaricati di provvedere al reclutamento di un nuovo cancelliere. Nel testo, si comunica che il cancelliere Giovanni Adami da Muggia ha espresso una raccomandazione nei confronti di un notaio del quale si omette il nome. Sappiamo, grazie al repertorio dello Jireček, che pochi mesi più tardi il Consiglio Maggiore di Ragusa avrebbe proceduto all'assunzione di Niccolò Alberti da Muggia, concittadino perciò dell'Adami: «Anchora per haver uno canceler, cometemo a voy che dobiate cerchar de haver quella persona che ve nominarà Zuvane nostro cancelier per anni doy, dandoli de salario ducati cxx al'ano a grossi xxx per ducato, et perperi xxx al'ano per affitto di casa»; DAD, *Litterae et commissiones Levantis*, 7, alla data.

autoctoni zaratini, intenzionati a trasformare l'investimento operato dalle amministrazioni comunali nei loro confronti in una sorta di professione ereditaria. Nella prima metà del XIV secolo è attestata in Zara una famiglia cittadina dedita alla professione notarile, e cioè quella composta da Michele di Leonardo (1308-1339) e dai figli di costui, Biagio (1321-1346) e Nicolò (1341-1347); nella stessa città troviamo nel secolo successivo Donato Calcina, salariato come interprete e scrivano in lingua slava, ed il figlio Giovanni, notaio comunale a tutti gli effetti. Fuori dal contesto zaratino il fenomeno si rivela piuttosto raro; quando i notai forestieri arrivavano alla completa naturalizzazione, la professione poteva essere ereditata solo quando la preparazione giuridica del figlio risultava consona all'incarico ricevuto e quando una qualche forma di tirocinio al fianco del padre lo aveva reso sufficientemente idoneo a proseguirne l'opera.<sup>30</sup>

Esaurite le raccomandazioni di colleghi e familiari, le autorità comunali potevano tentare di avvicinare i notai reclutati dalle città limitrofe per convincerli a trasferirsi altrove, magari prospettando loro un incarico maggiormente remunerativo. Il percorso compiuto da questi notai forestieri itineranti si concludeva una volta raggiunta una buona sistemazione economica in una delle maggiori città della regione, quali Ragusa e Zara. Il sarzanese Pietro Annoboni resse la cancelleria a Spalato e Lesina prima di stabilirsi definitivamente a Zara, dove lavorò consecutivamente per venticinque anni prima di ritirarsi e concludere qui la sua vita.<sup>31</sup> Il suo collega Articuuccio da Rivignano, entrato in servizio a Zara verso il 1377, trascorse due anni a Ragusa prima di farvi ritorno e concludere la sua carriera allo stesso modo dell'Annoboni. I notai assunti dalle maggiori città in giovane età erano maggiormente soggetti a questo tipo di trasferimenti, non avendo ancora maturato l'esperienza necessaria per vedersi confermato a vita l'ufficio assunto. Per questo motivo, sono generalmente gli ufficiali posti a capo delle cancellerie delle città più importanti coloro che vantano una du-

30. A Zara troviamo: Corrado di Rangerio da Padova, 1349-1362, affiancato nel 1361 dal figlio Rangerio; Vanni di Bernardo da Fermo, 1367-1402, affiancato nel 1377 dal fratello Angelo. Il padovano Ulivieri Zavarino, cancelliere a Spalato tra il 1376 ed il 1381, vede la sua professione rinnovarsi nel figlio Iacopo, cancelliere a sua volta a Lesina negli anni 1381-1390. Un esempio esplicito di collaborazione dei figli nell'esercizio della professione paterna è offerto dal cancelliere tragurino Bernardo da Lodi, il quale roga nel 1364 un documento formalmente scritto dal figlio Stefano; *Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniuae*, XIII, p. 367.

31. Sul radicamento di Annoboni a Zara: Praga, *Testi spalatini*, p. 128.

rata di servizio maggiore, mentre i colleghi più giovani oppure assunti nei centri urbani minori caratterizzano il loro soggiorno dalmata in funzione di un avanzamento di carriera. In questo senso devono essere valutati gli spostamenti in senso contrario da parte di quei notai, i quali, dopo essere stati salariati nelle città maggiori, muovevano altrove la loro residenza in cambio di un incarico più prestigioso sebbene meno remunerativo.<sup>32</sup> Dinamiche di questo tipo erano invece assenti a Ragusa, dove la minore gerarchizzazione del lavoro attribuito ai cancellieri in carica premiava la qualità complessiva del corpo notarile favorendo soggiorni di maggiore durata.

Quando il soggetto prescelto rifiutava l'offerta presentata dai sindaci titolari della commissione, le autorità procedevano lasciando loro la facoltà di selezionare un nuovo candidato sulla base di nuove istruzioni. Il 21 agosto 1366, ad esempio, un frate zaratino di nome Michele ricevette la commissione di contattare il ravennate Minghino Mezzani, proponendogli uno stipendio non superiore agli 80 ducati annui; qualora il Mezzani si fosse rifiutato di seguire il frate a Zara, quest'ultimo avrebbe potuto muoversi autonomamente, con l'obbligo tuttavia di limitare l'area di riferimento alle Marche o al Ducato veneziano.<sup>33</sup>

La corrispondenza ufficiale sul tema dell'assunzione di nuovo personale rappresenta perciò un'interessante fonte di informazioni per valutare le piazze di reclutamento dei giuristi, dei letterati nonché dei medici invitati ad operare in una regione, come quella dalmata, sprovvista di uno *Studium* universitario. L'esame delle lettere di commissione emesse dal Comune di Ragusa tra XIV e XV secolo mette ad esempio in risalto che, tranne poche eccezioni, Venezia rimase il punto di riferimento per l'avvicinamento dei notai italiani anche dopo i fatti del 1358.<sup>34</sup> Ricorrere alla città marciana per comporre il personale

32. Il fenomeno risulta particolarmente evidente nelle due cancellerie periferiche del distretto zaratino, ovvero Pago e Nona. L'istriano Giovanni Bruno, ad esempio, al termine di un breve periodo di servizio nel capoluogo dalmata, optò per il reggimento della cancelleria di Pago, dove lavorò tra il 1376 ed il 1394. Come lui, Giovanni Tomasi da Imola, il quale, assunto inizialmente come notaio comunale a Zara, mosse successivamente ad Arbe per dirigerne la cancelleria.

33. Praga, *Un amico di Dante*, p. 15.

34. La tesi è stata formulata attraverso lo spoglio sistematico delle lettere di commissione conservate nell'archivio storico di Dubrovnik ed in formato microfilm presso la biblioteca della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. L'esame ha fatto emergere per la prima metà del Quattrocento un totale di 28 lettere spedite a cittadini incaricati di occuparsi del reclutamento di notai, maestri di grammatica, medici e suonatori di strumenti a fiato. Di queste, 27 raggiungono cittadini ragusei residenti a Venezia. È interessante perciò con-

forestiero della propria amministrazione non significava però attingere esclusivamente alle sue risorse umane, essendo il contesto lagunare caratterizzato dalla presenza di rogatari tosatì o laici inseriti negli uffici della burocrazia locale. Frequentare la piazza veneziana significava invece attingere a quel numero elevato di intellettuali provenienti da molte parti d'Italia che, spesso licenziati dallo *Studium* padovano, vi affluivano per diverse ragioni.

Nel caso delle commissioni ragusee elette tra XIV e XV secolo, la prassi prevedeva solitamente la nomina di tre cittadini, scelti all'interno della comunità di mercanti residenti temporaneamente a Venezia. Nelle commissioni che non presentano in forma esplicita il nome del notaio raccomandato, le istruzioni dettate andavano nella direzione di privilegiare professionisti di origine lombarda, veneta, marchigiana o romagnola, riconoscendo a queste regioni un primato culturale giustificato sia dalla preparazione professionale che dai costumi dei loro abitanti.<sup>35</sup>

Le modalità individuate per i Comuni dalmati in merito alla selezione del notariato forestiero reclutato nella seconda metà del XIV secolo mettono in evidenza la piena libertà di azione attuata dai governi municipali

statare come nel periodo preso in esame nessun cittadino veneziano figurò tra i salariati del Comune di Ragusa per uno di questi incarichi.

35. Le aree geografiche di preferenza sono riportate all'interno del testo della commissione. Questo è un esempio riferito alla lettera emessa il 14 ottobre 1422 e conservata nel terzo registro della serie *Litterae et Commissiones Levantis*: «Nuy Rector de Ragusa con lo Pizolo Consiglio, per libertà avuta dal Magior e General Consiglio de Ragusa, alli nobili et savi ser Zupan de Bona, Aloisi di Zani de Goze et ser Michel de Zamagno, cittadini nostri in Vinesa. Salute. Perché nuy avemo bisogno de un cancellier et però confidazione dela vostra prudentia et fede comettemo avin che vuy tuti o veramente a do de vuy non siando l'altro in la terra ne dobiate trovare uno bono sufficiente et esperto cancellaro che sia o tuscano o lumbardo o marchisano o dela marcha d'Anchona o forlani, el quale habia pocho usado o praticato con veneciani et non lo tollate de legi de veneciani. E praticando con quelli ve vegniran per le mane delle dette nationi, tollete information del lor esser con chi serà usati et di che vita e fama sono. Et habiando presa information di tutto allora, con lo nome de Dio tollete e fermate quello che alla vostra prudentia parerù esser più sufficiente a questo officio e più utile per la nostra terra, tollendo homo non troppo zovane, zoè non di men età di trenta anni et che non sia vecchio, promettendoli sin alla summa de ducati centoventi a grossi xxx per ducato al'anno, dandoli la ferma per do anni, e da li in zuso quanto potrete per utilità del nostro Comune, tollendo persona sufficiente, come è detto, et per affitto di casa perperi xxx al'anno, dandoli la ferma de duy anni dal di che intrarrà in barca per vegnir qua secondo la forma del sindacato, el quale ve mandemo, afforzandovi con tutti li vostri sentimenti e industrie di tor persona de la qual a vuy siegua honor e a nuy e tutti dela terra nostra, piazeri e utile e decoro commo in vuy speremo. E perché di là vien Luca de Branco, nostro cittadino, al qual havemo comesso vi diga certe cose però al ditto darete piena fede. Datum Ragusii, die xiiij octubris 1422».

in tutti i passaggi previsti dalla prassi istituzionale. Le ragioni del buon funzionamento della burocrazia comunale e dell'importanza della penna dei segretari nelle missioni diplomatiche rendevano giustificato l'utilizzo delle raccomandazioni come strumento efficace per il reclutamento dei notai, secondo le disponibilità economiche ed il prestigio che ciascuna città era in grado di offrire. Nell'immissione di nuovi professionisti nelle città della costa dalmata, Venezia continuò a rivestire un ruolo fondamentale. Un ruolo passivo, certamente, ma che qualificava la città veneta come il mercato di riferimento per l'acquisizione di quelle competenze che i centri dalmati non erano in grado di autogenerare.

### 3. *La “Santa Intrada” e le conseguenze del ritorno sotto la sovranità veneziana*

Tra il 1397 ed il 1420 la costa dalmata, ad eccezione del distretto di Ragusa, tornò sotto il controllo diretto della Serenissima. La nomina dei massimi rappresentanti delle istituzioni comunali (conti, podestà, capitani, rettori) tornò ad essere riservata ai membri del patriziato veneziano, ad eccezione di alcuni centri minori riservati ai patrizi spalatini e zaratini; la Quarantia veneta ebbe competenza come tribunale di appello per le cause pronunciate dalle curie locali, mentre a Zara l'ufficio del camerlengo fu sottratto dal novero degli incarichi pubblici spettanti ai cittadini indigeni. La volontà di impedire la costituzione di centri di potere potenzialmente ostili alla politica veneziana si realizzò inoltre nell'assunzione da parte veneziana dei diritti di patronato sulla nomina degli ordinari ecclesiastici della regione. Nel 1525, il corpo dei funzionari civili veneziani inviati in Dalmazia contava venticinque unità, ai quali si aggiungevano le “famiglie” al loro seguito, composte come tradizione da notai, segretari ed inservienti.<sup>36</sup>

La dedizione portò conseguenze sul piano economico e sociale della regione, come è stato messo in evidenza dai numerosi saggi usciti sull'argomento.<sup>37</sup> La politica veneziana andò infatti nella direzione di sostenere

36. Mueller, *Aspects of Venetian Sovereignty*, pp. 29-56.

37. Il dibattito storiografico si è concentrato negli scorsi decenni sulla questione dell'esistenza di un rapporto tra la conquista veneziana del XV secolo e l'indebolimento economico delle città marittime della regione. Al di là dei condizionamenti nazionalistici dettati nella prima metà del Novecento dal passaggio culturale e linguistico della Dalmazia dall'area italiana a quella jugoslava, gli storici slavi hanno più volte sottolineato come la

le rivendicazioni espresse dai ceti popolari delle città dalmate, senza tuttavia intaccare i privilegi ed il ruolo politico che i patriziati locali si erano ritagliati in secoli di storia comunale. Rimandare all'autorità veneziana la nomina dell'ufficiale podestarile, sottraendo questa competenza ai nobili ed ai loro Consigli, si trasformò quindi nell'arma impugnata dalle famiglie popolari per indebolire ulteriormente il peso sociale da questi vantato.<sup>38</sup> Novità importante di questo ritorno della Dalmazia all'interno del dominio della Serenissima fu certamente il conferimento automatico della cittadinanza veneziana «de intus» alla popolazione nuovamente sottomessa, secondo una prassi adottata durante gli anni dell'espansione nella terraferma e sulla costa adriatica orientale.<sup>39</sup>

La riorganizzazione delle competenze toccò il problema del reclutamento di personale forestiero da parte delle amministrazioni periferiche fin dall'acquisto di Zara nel 1409. Il governo veneziano privò il patriziato zaratino del diritto di nomina di medici e maestri di scuola, così come dei notai responsabili degli uffici cancellereschi. Le istruzioni dettate dal secondo capitolo della lettera ducale che seguiva la dedizione della città prevedevano che dalle entrate fiscali del Comune fossero riservati ogni anno 600 ducati per il salario del cancelliere del conte, dei due notai «ad civilia» e «ad criminalia», del medico, del cerusico e del maestro di grammatica.<sup>40</sup> Scompareva perciò la figura del cancelliere comunale, in quanto la qualifica veniva incorporata dal notaio giunto al seguito del conte veneziano. Il ritorno allo status precedente sarebbe stato oggetto di una supplica inviata dai patrizi zaratini al doge nel 1490.<sup>41</sup>

politica venetocentrica della Dominante abbia impedito alle città dalmate di trarre vantaggi economici dalla loro inclusione all'interno del nuovo soggetto politico. Secondo Šunjić, Venezia non si interessò mai veramente alla realizzazione di un programma di crescita economica di questa regione, limitandosi a curarne il ruolo strategico in funzione militare. Per Raukar, l'inizio della dominazione veneziana coincide con l'inizio di una stagnazione economica che va tuttavia valutata caso per caso, città per città; Šunjić, *Dalmacija u XV. stoljeću*; Raukar, *Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeću*. Vedi anche, in sede di recensione del volume di Šunjić, l'intervento su questi temi da parte di Branislava Tenenti, in «Studi Veneziani», XVI (1974), pp. 561-562.

38. È questa la ragione che gli autori sopra citati adducono alla rinuncia da parte di Brazza, Lesina e Curzola di esercitare diritto di proposta per la scelta del patrizio veneziano destinato a ricoprire la maggiore carica amministrativa nelle loro città.

39. Mueller, *Immigrazione*, pp. 169-172.

40. Simili istruzioni figurano anche nei capitoli di sottomissione di altre città dalmate; *Monumenta*, IX, p. 9 (Zara); XVII, p. 25 (Spalato), p. 30 (Traù), p. 36 (Cattaro).

41. Raukar, *Zadar pod Mletackom*, p. 53.

In più circostanze le città dalmate richiesero ed ottennero che fosse loro consentito di autorizzare notai nominati localmente, come è noto per le città albanesi di Durazzo e Drivasto, quest’ultima intenzionata a garantire ai notai autoctoni l’intera responsabilità della redazione dei testamenti.<sup>42</sup> Si tratta di due richieste molto interessanti, perché evidenziano l’importanza sociale del notaio e l’esigenza che questa figura provenisse dallo stesso contesto all’interno del quale si trovava ad operare. Trovano perciò conferma le ipotesi formulate a proposito della politica perseguita da Zara nel tentativo di mantenere un certo numero di notai cittadini al fianco dei rogatari stranieri.

La resistenza dei Comuni sottomessi trova una seconda giustificazione nel tentativo da parte veneziana di concentrare per quanto possibile il mercato notarile nelle mani del cancelliere inviato al seguito dell’ufficiale. La scarsità dei fondi lasciati a disposizione delle amministrazioni cittadine rendeva inoltre poco perseguibile l’antica tradizione che vedeva nelle città maggiori la convivenza di diverse tipologie di notai sulla base delle necessità del mercato privato e delle specializzazioni della cancelleria. Lo stesso consiglio dei nobili curzolani allegava alla richiesta di poter riottenere il diritto di scegliere autonomamente i propri cancellieri la raccomandazione che la città continuasse a mettere a salario un solo notaio.<sup>43</sup> Le città per le quali questo studio propone un repertorio maggiormente completo per quanto riguarda i notai attivi nel Quattrocento, mettono chiaramente in evidenza l’interruzione del reclutamento di notai forestieri privi della cittadinanza veneziana una volta terminate le operazioni di dedizione del Comune alla Dominante.<sup>44</sup> A Zara e talora nelle città più popolose, la semplificazione del corpo professionale attorno alle

42. Valentini, *Appunti sul regime*, p. 226; Pertusi, *Per la storia di Dulcigno*, p. 248.

43. Lettera del Senato veneziano trascritta nel 1444 in appendice allo statuto comunale; *Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium*, I, pp. 171-172.

44. L’elenco dei notai esercitanti la professione nelle città nuovamente sottomesse al governo della Serenissima vede infatti la citazione di nominativi provenienti da Venezia o da altre città del suo dominio, in ragione del già citato conferimento della cittadinanza «de intus» ai sudditi acquisiti durante l’espansione del primo Quattrocento. Sono inoltre riconoscibili i nomi di notai indigeni, i quali, a differenza dei cancellieri veneziani presenti assieme al conte o il capitano della città, figurano come rogatari per un arco cronologico più esteso. Sebbene a Zara siano attestati anche i notai Ambrogio Isolano da Milano, Niccolò di ser Bartolomeo da Cremona, Niccolò di Urbano Colti da Pisa, essi provengono da famiglie i cui membri avevano già ricevuto il privilegio di cittadinanza veneziana. Si vedano le relative voci del database CIVES, consultabile all’indirizzo [www.civesveneciarum.net](http://www.civesveneciarum.net).

figure dei cancellieri veneziani ed il divieto di ricorrere ai circuiti notarili italiani portò ad una ripresa del notariato autoctono ed addirittura alla ricomparsa dei “preti-notai”.

L’esame di una ulteriore fonte archivistica, la serie veneziana del «Collegio Notatorio», mette in evidenza il fatto che non si verificò mai in Dalmazia un completo assorbimento delle funzioni cancelleresche da parte del notariato lagunare, così come è stato invece constatato per i centri levantini.<sup>45</sup> Oltre ad occuparsi degli uffici dell’amministrazione pubblica, il cancelliere veneziano era legittimato a confezionare anche atti notarili su richiesta di privati, dietro la corresponsione di parcelle determinate dai tariffari indicati dagli statuti locali. Le ragioni della convivenza non avrebbero comunque permesso che l’intervento dei cancellieri sul mercato notarile privato andasse a ledere eccessivamente gli interessi dei rogatari autoctoni.<sup>46</sup> Il tentativo dei cancellieri di arrotondare il proprio stipendio attraverso il mercato privato era ostacolato proprio per queste ragioni dal governo veneziano, così come confermano alcuni riferimenti tratti dalle lettere ducali inviate ai patrizi per istruirli sulle azioni di governo da svolgere nella sede del loro mandato comitale.<sup>47</sup>

Le lettere di commissione inviate dal doge agli ufficiali forestieri rivestono un’importanza particolare nell’esame dei compiti spettanti al cancelliere veneziano. La lettera del 1441 destinata al nuovo Capitano di Traù, Donato Barbaro, affronta approfonditamente questo problema, elaborando il modello che servirà poi di base per tutte le indicazioni comunicate ai futuri ufficiali di Dalmazia ed Albania.<sup>48</sup>

Il cancelliere veniva dunque scelto secondo le volontà del conte, al quale si accompagnava una volta che questi prendeva possesso del suo

45. I registri 4 e 5 di questa serie archivistica, che coprono gli anni 1397-1424, sono consultabili anche on line sul sito dell’Archivio di Stato nell’ambito del “Progetto Divenire”, [www.archiviodistatovenezia.it/divenire](http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire).

46. Il fenomeno è stato già messo in evidenza per le città albanesi; Valentini, *Dell’amministrazione veneta in Albania*.

47. Così scrive ad esempio il doge nel 1461 ai Provvisori di Dalmazia: «Item cum grave querella esponemo, cum sit, che li ufficiali sive cancellieri, cavalieri, piaceri, i se pagano contra ogni rason ingordamente, cancellieri per le sue scritture, instrumenti e sentenze[...]; per tanto humiliter pregemo, che per vostro decreto li sia limitadò quello che è giusto, accioché sempre non siamo in lite et in contesa. Cancellier habia quello, ha habuto el suo processor di instrumenti e delle sue copie di scritture ed altri atti»; *Monumenta*, XXII, p. 174.

48. *Monumenta*, VI, pp. 6-16.

nuovo incarico; il legame funzionale tra l’ufficiale ed il cancelliere era tale che quest’ultimo si dichiarava responsabile anche della buona condotta di tutti coloro che componevano il suo seguito, notaio compreso.<sup>49</sup> Il nominativo segnalato alle autorità centrali e periferiche doveva provenire esclusivamente dalle fila dei «cives originarii» veneziani, con l’esclusione dei cittadini delle terre nuovamente sottomesse, dei forestieri e di quei notai che già avevano prestato servizio in quella città.<sup>50</sup> In realtà, sappiamo che alcuni notai provenienti dalle città della terraferma veneta trovarono posto tra i cancellieri al seguito dei conti veneziani, ed è difficile ipotizzare che quest’ultimi abbiano preferito incorrere nelle sanzioni previste dall’ordine pur di vedersi affiancati da personale di loro gradimento.<sup>51</sup>

Ad ogni modo è all’interno della prima generazione di notai laici, formatasi ancor prima dell’abolizione del prete-notaio veneziano, che si modella la composizione delle cancellerie dalmate sotto il nuovo regime. Gli uffici sono inseriti all’interno del *cursus honorum* dei nuovi burocrati veneti, in una lunga fase politica che vede il governo della Serenissima gratificare il ceto cittadino favorendo la composizione di nuclei familiari dediti alle professioni burocratiche in firma ereditaria.<sup>52</sup>

Il salario percepito dal cancelliere variava in base alla città di destinazione, 150 lire di denari annui nel caso di Traù e 20 ducati per Zara; al compenso netto si aggiungevano le spese per il vitto ed il possesso tem-

49. Ivi, pp. 7, 19.

50. «Item scire debes, quod non possis de cetero tecum conducere vel habere aliquem cancellarium vel notarium, qui non sit civis originarius Venetiarum vel per privilegium, qui civis per privilegium habitat in Venetiis cum sua familia, vel qui non sit civis originarius terrarum et locorum nostrum»; ivi, p. 10.

51. Nel 1444 è attestato come cancelliere del conte veneziano il notaio padovano Giovanni di Pietro Bianco, per il quale non è stato reperito un privilegio di cittadinanza originaria all’interno del database CIVES. Si trattava perciò di un semplice cittadino «de intus», divenuto automaticamente tale in ragione della legge disciplinante lo status dei sudditi acquisiti con la sottomissione di Padova; *Monumenta*, IX, p. 149. La pena prevista nel 1441 per i rettori trasgressori di questo ordine è di 500 lire, mentre nel 1515 l’entità della sanzione risulta essere di 100 lire l’anno; *Monumenta*, VI, pp. 25, 105, 144.

52. Ortalli, *Scuole e maestri*, pp. 85 ss. Ross, *Venetian schools and teachers*, pp. 526-528. Si nota nel repertorio qui costituito il passaggio di alcuni notai veneziani in diverse cancellerie dalmate, come ad esempio Francesco Teotino, Francesco Indrico e Battista di Marco. Non avendo potuto effettuare una indagine ancor più dettagliata, posso al momento ipotizzare che gli intervalli di tempo più ampi riconosciuti ai notai veneziani nel Quattrocento siano dovuti al ritorno degli stessi in queste città per un secondo mandato, sebbene ciò fosse teoricamente vietato dalle istruzioni sopra citate.

poraneo di una abitazione.<sup>53</sup> Il carattere transitorio del loro impiego era definito dall'obbligo di non risiedere nella loro nuova destinazione per più di due anni dopo la partenza dell'ufficiale a cui essi erano legati.<sup>54</sup> Le commissioni prescrivevano inoltre ai cancellieri di tenere bottega, esercitare la mercatura ed acquisire proprietà immobiliari durante il loro mandato; da questi divieti appare ben chiara la preoccupazione da parte veneziana di non disperdere le risorse umane formate in patria per la professione notarile e di impedirne il radicamento nei centri periferici.<sup>55</sup>

La "Santa Intradà" effettuata da Venezia nelle città dalmate tra il 1409 ed il 1420 determinò un cambiamento epocale nel ruolo sociale del notaio in queste città. Con l'eliminazione del carattere giurista e diplomatico che nei secoli precedenti aveva accompagnato i professionisti forestieri, questa figura assunse sempre più una connotazione burocratica; le funzioni della cancelleria assunte dal notaio veneziano si adattarono al carattere segretariale proprio di un contesto periferico.

In prospettiva, la conseguenza maggiore di questo drastico cambiamento fu il declino del contributo del notariato alla cultura giuridica e letteraria della Dalmazia. La continua rotazione dei cancellieri veneziani non consentì più come in passato quell'osmosi di cultura umanistica determinata dal trasferimento, spesso definitivo, dei notai italiani in città. La considerazione è ancor più evidente se teniamo conto dell'importanza rivestita da questi ultimi a Ragusa, dove il mantenimento dello status precedente

53. «Habere debeat de salario in anno et racione anni ducatos seicento, et tenere debes tuis salario et expensis tres domicellos, duos ragacios et quatuor equos, unum cancellarium, cui ultra expensas oris dare debes libras centum in annum, et unum socium, cui dare debes libras CL, de salario, et expensas oris, seu libras L, pro expensis in anno»; *Monumenta*, VI, p. 5. I salari citati per Lesina nel 1420 vedono un compenso di 300 lire, mentre nello stesso anno sono ricordate 100 lire annue a Cattaro. A Veglia nel 1481 sono infine indicati 25 ducati; *ivi*, p. 102; *Monumenta*, XVII, pp. 36, 78.

54. «Est etiam tibi sciendum, quod sic continetur in omnibus commissionibus rectorum nostrum, quod qui fuerit notarius, cancellarius, iudex vel socius alicuius nostri rectoris in aliquo regimine, non possit esse notarius, cancellarius, iudex vel socius, nec in aliquo officio in dicto regimine, in quo steterit, usque ad duos annos proxime post complementum rectoris, cum quo iverit et fuerit»; *Monumenta*, VI, pp. 6, 7, 18.

55. «Tu nec aliquis de tua familia potestis facere, nec fieri facere mercationes, nec teneri facere tabernam, seu habere partem in daciis, nec emere seu emi facere possessionem vel territorium in comitatu Tragurii toto tempore tui regiminis, nec blada, nec vinum, nec oleum, nisi pro victu tuo et familiae tuae»; *ivi*, p. 7. Interessante notare che una decisione analoga circa il divieto per i notai di esercitare la mercatura era stata presa anche a Ragusa nel 1428; *Liber Viridis*, p. 176.

in ragione del mancato ritorno sotto l’egida della Serenissima consentì al governo di quella città di beneficiare ancora della penna di intellettuali di prim’ordine, quali Giovanni Regini da Feltre e Stefano Fieschi da Soncino.<sup>56</sup> La fonte per l’approvvigionamento di gusti e stili umanistici restò così nelle mani dei maestri di grammatica e di quei cittadini in grado di frequentare gli studi in Italia, mentre per il notaio iniziava una nuova e decadente storia.

56. Sul contributo dei notai italiani alla cultura umanistica di Ragusa, rimando al mio saggio *Gli umanisti italiani e la politica culturale di Dubrovnik*.

## Appendice

### Repertorio dei notai dalmati 1358-1460

Viene qui presentato il repertorio dei notai attestati nelle città dalmate nel secolo successivo alla pace di Zara, così come è stato possibile realizzare sulla base dello spoglio di raccolte di fonti e studi specifici. Ciascuna fonte è stata abbreviata nel repertorio così come riportato qui di seguito tra parentesi quadre. Per l'analisi delle fonti diplomatiche ho effettuato lo spoglio dei volumi editi nelle seguenti raccolte, già citate nel testo: *Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium* [Monumenta]; *Monumenta historico-iuridica Slavorum Meridionalium* [Statuta]; *Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae* [Codex]; *Libri Commemorativi della Repubblica di Venezia* [Commemorativi]; *Registar Artikucija iz Rivignana* [Registar Artikucija]; *Registar Petra de Serçane* [Registar Petra]. Seguono quindi gli studi già comprensivi di repertori di notai dalmati: Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei* [Jireček]; Praga, *Testi volgari spalatini* [Praga]; Brunelli, *Storia di Zara, il comune in sul finire dei tempi di mezzo*, in «Archivio storico per la Dalmazia», XVIII/107 (1935), pp. 555-572 [Brunelli]; A. de Benvenuti, *Storia di Zara dal 1409 al 1797* [De Benvenuti]. Ulteriori pubblicazioni citate nel repertorio: Praga, *Oreficeria ed incisione in Dalmazia a mezzo il Quattrocento* [Oreficeria]; Praga, *Atti e diplomi di Nona (1284-1509)*, [Nona]; *Liber Viridis*, [Viridis]; Raukar, *Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeću* [Raukar]; *Povijest grada Trogira* [Povijest]; *Spisi kancelarije šibenskog kneza Fantina de cha de Pesaro: 1441-1443* [Spisi kancelarije šibenskog]; Pederin, *Appunti e notizie su Spalato nel Quattrocento*, [Pederin]; Stipišić, *Inventar dobara Mihovila Suknara Pokojnog Petra iz 1385* [Inventar].

Il repertorio presenta il nome del notaio, l'arco cronologico all'interno del quale questi è attestato, la qualifica giuridica del notaio, ed infine il titolo conferito dalla città nella quale questi si trova ad operare. Tutti i nomi sono stati ricondotti alla forma italiana corrente. Quando il nominativo risulta sprovvisto di località di provenienza deve essere inteso nella maggior parte dei casi come sutoctono. La dizione *Notarius Communis* è usata generalmente per indicare la legittimità riconosciuta al notaio dall'autorità comunale; tale condizione corrisponde alle varianti *Notarius Civitatis*, *Notarius Jadertinus*, *Notarius Arbensis*, *Notarius Terre Pagi*, etc. In nota sono stati inseriti i nomi dei notai censiti per il periodo antecedente il 1358, al fine di fornire allo studioso un elemento interessante di paragone. A

questo riguardo, ricordo che per le città di Almissa, Cherso e Ossero, sono stati censiti notai solamente per il periodo antecedente il 1358.<sup>1</sup> Per Budua è stato infine censito un solo notaio, Niccolò Alberti da Muggia nel 1405.<sup>2</sup>

Legenda: Canc: *Cancellarius*; Not. Imp.: *Notarius imperiali auctoritate*; Not. Com.: *Notarius Communis*.

### Antivari (Bar, MNE)

Giovanni Merula da Napoli <sup>3</sup>	1358-1368		Not. Com.	Jireček, p. 213
Francesco di Decone	1369		Vicenotarius	Jireček, p. 213
Benedetto di Niccolò Mur	1388		Scriba	Jireček, p. 213
Giovanni Nalle, prete	1402		Not. Com.	Jireček, p. 213
Niccolò di Antonio da Ancona, prete	1420		Not. Com.	Oreficeria, p. 480
Domenico Casseta, canonico	1433		Cancellarius	Jireček, p. 213
Marino Cratech, prete	1445-1449		Cancellarius	Oreficeria, p. 480
Ludovico di Iacopo Orefici da Vicenza	1450	Not. Imp.	Cancellarius	Oreficeria, p. 480

### Arbe (Rab, HR)

Giovanni di Bartolo Tomasi da Imola <sup>4</sup>	1371-1375	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XIV, p. 31; XV, p. 43
Giovanni Nordoli da Imola	1379	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, IV, pp. 115-119

1. Almissa: Giuppano Pietro, scriba, 1262; Ceperna, diacono, 1245. Cherso: Compagno di Filippo da Montesco, 1276; Alberto di Ferrario, 1302; Francesco da Bologna, 1341. Ossero: *Martinus*, vescovo, 1018; Gabriele Toperti, 1276. Jireček; Monumenta, I, pp. 2, 67, 97, 112, 197; II, p. 112.

2. Jireček, p. 192.

3. *Triphon*, prete, 1252; Natale di Beluccio, diacono, 1311; Jireček, p. 213.

4. *Lanfrancus*, 1243; *Ivanus*, 1256; Michele di Federico di Drassa, 1261; Marino di Mencio Mari, 1268; *Luchas*, canonico, p. 1272; Cristofano di Giambonino *de Rhodano*, 1320; Matteo di Cristolino, 1333-1334; *Nicolaus*, 1334; Luchino di Cristolino *de Rhodano*, 1346; Monumenta, I, pp. 313, 321; II, pp. 391, 394; V, pp. 255, 260; Codex, V, pp. 23, 191, 456, 622; Jireček, p. 510.

Niccolò di Giovanni di Matteo <i>de Curtarundis</i>	1379	Not. Imp.	Not. Com.	Monumenta, IV, p. 119
Andrea Fajera	1441-1486	Not. Imp.	Not. Com.	Pederin, p. 244
Teodoro <i>de Stantiis</i>	1455	Not. Imp.	Not. Com.	Pederin, p. 244

**Brazza**  
(Brač, HR)

Giovanni <i>de Argento</i>	1375	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XV, p. 152
<i>Dracota Badini</i> da Sebenicco	1379-1390	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, I, p. 162; XVII, p. 260
Uliviero di messer Iacopo Zavarino da Padova	1383	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XV p. 152; Monumenta, V, p. 347
<i>Nicolaus</i>	1414	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, XII, p. 161

**Cattaro**  
(Kotor, MNE)

Filippo di Gentiluccio da Osimo <sup>5</sup>	1365-1372	Not. Imp.	Not. Com.	Jireček, p. 211
<i>Ambrosius ser Francisci Macii de Benis</i>	1369	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 211
Iacopo di Ambrosino da Mllano, cittadino parmense	1373	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 211
Pietro di Giovanni da Parma	1376	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 211
<i>Iohannes Birorsus de Diano</i>	1381	Not. Imp.		Monumenta, IV, p. 168
Vanni di Andreuccio da Fermo	1382	Not. Imp.	Not. Com.	Jireček, p. 211
<i>Iohannes de Pulia</i>	1396	Not. Imp.	Not. Com.	Jireček, p. 211

5. *Iunius*, prete 1200-1227, Michele di Giga, diacono 1247-1268, Trifone di Pietro, prete 1279-1282, Tommaso da Fermo 1285-1294, Pietro di Vito 1297-1333), Abanino, prete 1322-1323, Marco di Pietro di Vito 1329-1330, Filippo di Matteo da Osimo 1330-1333, Pietro Savignani da Milano 1331, Gentile di Gentiluccio da Osimo 1338-1349, Bartolomeo di Andrea da Trebaseghe, cittadino padovano 1351-1356; Jireček, p. 210; Monumenta, XIII, p. 154.

Simone di Michele da Castelnuovo	1398	Scriba	Abreviator	Jireček, p. 211
Iacopo di messer Giovanni Ugodonici da Imola	1398-1399	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 211
Andreuccio da Ascoli	1400	Not. Imp.	Not. Com.	Jireček, p. 211
Giorgio di Rado	1400	Scriba	Abreviator	Jireček, p. 211
Antonio di Puccio Atti da San Genesio	1405-1421	Not. Imp.	Not. Com.	Jireček, p. 211
Paolo di ser Vanni Abriani da Monte Elbaro	1420	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 211
Francesco Indrico da Venezia	1430	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 211
Giovanni di messer Silvestro <i>de Luxa</i> da Venezia	1431-1458	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 211
Stefano Calogerzi	1436-1462	Scriba	Cancellarius Sclavicus	Jireček, p. 212
Niccolò di Giovanni, prete	1458	Scriba	Coadiutor	Jireček, p. 212
Francesco Teotino da Venezia	1460-1463	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 212

**Curzola**  
(Korčula, HR)

Marco Maconia da Padova	1372-1394	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XIV, p. 444; XVII, p. 7;
Andrea di Domenico <i>de Castro Peri</i>	1386	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XVII, p. 27
Antonio di Iacopo Muiti da Spilimbergo	1394-1399	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XVIII, p. 437; Statuta, I, p. 128
Lodovico Ponte da Venezia	1431	Not. Imp.	Cancellarius	Statuta, I, p. 123

**Dulcigno**  
(Ulcinj, MNE)

<i>Prode</i> , prete <sup>6</sup>	1368		Not. Com.	Jireček, p. 214
<i>Lucarus</i> , canonico	1376		Not. Com.	Jireček, p. 214

6. *Gullielmus*, *magister* 1307; Jireček, p. 214.

Marco Maconia da Padova	1386	Not. Imp.	Not. Com.	Jireček, p. 214
Liberalè Bacchini da Ferrara	1387-1390	Not. Imp.	Not. Com.	Jireček, p. 214; Codex, XVII, p. 275

**Lesina/Farra**  
(Hvar, HR)

Niccolò Piquatello da Brindisi <sup>7</sup>	1364	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XIII, p. 347
Pietro di ser Bartolomeo Annoboni da Sarzana	1366-1368	Not. Imp.	Cancellarius	Praga, p. 128; Codex, XIII, p. 571; XIV, p. 73
Pietro di Bonaccorso da San Miniato	1372-1375	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XIV, p. 416; Inventar, p. 116
Iacopo di ser Uliviero Zavarino da Padova	1381-1390	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XVI, p. 167; XVII, p. 276

**Nona**  
(Nin, HR)

Egidio di Simone da Ripatronsone <sup>8</sup>	1347-1367	Not. Imp.	Cancellarius	Nona, Inventar, pp. 124-126, 139, 142, 149, 151, 152; Codex, XIV, p. 50
Rangerio di Corrado da Padova	1361	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XIII, p. 169
Andrea di Gregorio, prete	1365		Not. Com.	Nona

7. *Bernardus*, prete, 1226; Iacopo di Borofaldo Borofaldi da Bologna, 1328; Andrea Camognani da Ferrara, 1349; *Vivianus*, 1357; Monumenta, III, p. 352; V, pp. 223, 227; Inventar, p. 114.

8. *Petrus*, prete, 1247; *Stefanus*, primicerio, 1267; *Nadihea*, pievano, 1284; *Petrus*, 1294-1302; *Iacopus*, 1306; Privilsiao di Giovanni, 1313; Antonio del maestro Guido da Padova, 1320-1322; *Disoyus*, diacono, 1325-1345; *Quirinus*, diacono, 1327-1333; Guido di Bandino da Padova, 1328-1338; Michele di Pribigna dalla Croazia, 1349-1350. Nona; Monumenta, I, pp. 184, 398; II, p. 25; XXII, pp. 55, 164; Codex, V, p. 426; XIII, p. 168; XIV, pp. 50, 502; XV, p. 149; XVII, p. 227; Inventar, pp. 127, 129, 140, 149, 160, 164, 172.

Michele di Pietro da Reggio, <i>professor</i>	1367-1373	Not. Imp.	Not. Com.	Nona; Codex, XIV, p. 502
Giovanni di Borsa	1368-1372	Not. Imp.	Cancellarius	Inventar, pp. 123, 138, 199, 201, 248
Pietro di Bonaccorso da San Miniato	1375	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XV, p. 149
Antonio di messer Angelo di Bernardo da Fermo	1379	Not. Imp.	Cancellarius	Inventar, p. 122
Butco di Ladislao ( <i>Butcus Lubislavich</i> )	1381-1399	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XVII, p. 227; Nona
Iacopo di Rinaldo	1400	Not. Imp.	Cancellarius	Nona
Martino di Lucaccio <i>de Sclavonia</i>	1408-1413	Not. Imp.	Cancellarius	Nona
Ettore di Ricciardo Alidosi da Imola	1428-1455	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, XXII, p. 55; Nona
Giovanni di ser Bartolomeo da Parenzo	1452	Not. Imp.	Cancellarius	Nona
Giovanni di Andrea da Venezia	1459-1461	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, XXII, p. 164; Nona

**Pago**  
(Pag, HR)

Giovanni Bruno da Giustinopoli, cittadino triestino <sup>9</sup>	1376-1394	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XV, p. 197; XVII, p. 571
Antonio Cicca <i>de Eculo</i>	1399	Not. Imp.	Not.Com.	Codex, XVIII, p. 460

**Ragusa**  
(Dubrovnik, HR)

Giovanni Parmessano <sup>10</sup>	1348-1363	Scriba	Cancellarius Sclavicus	Jireček, p. 202
-----------------------------------	-----------	--------	------------------------	-----------------

9. Marco di Ermando, 1313; Biagio di Michele di Leonardo da Zara, 1347; Giovanni Opitina, 1347; Gerardo da Padova, 1348; Giovanni di Gianni *de Ramriale* da Reggio, 1352. Monumenta, 1, p. 273; Monumenta, 2, p. 460; Monumenta, 3, p. 18; Inventar, p. 150.

10. Tommaso Savere da Reggio, maestro, 1277-1286; Azzo di Iacopo de Titolo, 1285-1296; *Marcovaldus*, 1296-1303; *Riciardus magister*; 1301-1306; Francesco da Ferra-

Francesco di ser Manfredi Sordi da Piacenza	1359	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 189
Teodoro Scolmafogia da Brindisi	1360-1379	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 189
Nico di Dragano <i>de Biele</i>	1363-1367	Screiba	Cancellarius Sclavicus	Jireček, p. 202
Niccolò di Giulio Stefi da Brindisi	1366	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 190
Utiseno Tichoslavich	1370-1372	Scriba	Cancellarius Sclavicus	Jireček, p. 202
Vidosio da Curzola	1372-1376	Scriba	Cancellarius Sclavicus	Jireček, p. 203
Giovanni Fosco da Cividale ( <i>Forum Iulii</i> )	1371-1383	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 191
Maroe Nichlich	1379-1387	Scriba	Cancellarius Sclavicus	Jireček, p. 204
Articuccio di Domenico da Rivignano, diocesi di Aquileia	1382-1384	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 191
Andrea di Domenico da Bologna, cittadino anconetano	1382-1400	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 191
Iacopo di Ambrosino Milani da Parma	1383-1388	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192
Giovanni del maestro Conversino da Frignano, da Ravenna	1385-1387	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192
Alberto di Tommaso Bono da Belluno	1386-1407	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192
Rusco di Cristoforo	1392-1430	Scriba	Cancellarius Sclavicus	Jireček, p. 204
Antonio Lamaldura da Bergamo	1392-1401	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192
Iacopo di messer Giovanni Ugodonici da Bologna	1401-1416	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192

ra, 1303; Ubertino Fiochi, 1311-1312; Albertino da Cremona, *magister*, 1312-1315; Pone Stamberti da Pistoia, 1318-1341; Giovanni Fini da Ancona, 1322-1348; Soffredo di ser Parino da Pistoia, 1331-1365; Francesco di Bartolomeo da Arco, 1342-1373; Simone di ser Chello Forteguerra da Pistoia, 1342-1347; Giovanni da Bergamo, 1348-1349; Jireček, 186-189. I cancellieri in lingua e scrittura slava: Stoiano *de Zepre*, 1312-1319; Stefano Binzola, 1313-1322; Iacopo di Nicola Crose, 1340-1347; Jireček, p. 201.

Giovanni di Adamo da Muggia, messer	1407-1414	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192
Niccolò Alberti da Muggia	1412-1416	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192
Ludovico da Colle	1414-1417	Not. Imp.	Cancellarius	Viridis, p. XVII
Benedetto di Matteo Schieri da Prato	1414-1430	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192
Battista di messer Vanni Cimastelli da Fermo	1416-1427	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 192
Francesco di Giovanni Bosco da Mantova	1418-1423	Not. Imp.	Cancellarius	Viridis, p. XVII
Pietro di Marchino Sfondrati da Cremona	1418-1420	Not. Imp.	Cancellarius	Viridis, P. XVII
Tommaso di Bartolomeo Ringhiadori da Prato	1421-1426	Not. Imp.	Cancellarius	Viridis, p. XVII
Mellino di messer Vandino Schizzi da Cremona	1423-1437	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 193
Lorenzo Zuchelli da Cremona	1427-1437	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 194
Egidio Jugo da Cremona	1429-1449	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 193
Pasquale della Bruna da Cremona	1429-1437	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 193
Niccolò Stella	1430-1455	Scriba	Cancellarius Sclavicus	Jireček, p. 206
Vittorio da Feltre	1430	Not. Imp.	Cancellarius	Viridis, p. XVII
Iacopo da Messina	1437	Not. Imp.	Cancellarius	Viridis, p. XVII
Niccolò della Ciria da Cremona	1437-1440	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 194
Dalfino di messer Paolo Tagliabuoi da Cremona	1437-1449	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 194
Girolamo di Giovanni Franchini da Prato	1438-1440	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 195
Giovanni Uguzzoni da Rimini, cittadino padovano	1440-1454	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 194
Stefano Fieschi da Soncino	1441-1444	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 195
Giovanni Lorenzo Regini da Feltre	1448-1471	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 195
Giovanni Sfondrati da Cremona	1448-1454	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 196
Bartolomeo Sfondrati da Cremona	1449-1504	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 195

Cristoforo Lovati	1454-1455	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 196
Iacopo Merlato da Marano	1454-1471	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 196
Davide Boccacci da Piacenza	1454-1479	Not. Imp.	Cancellarius	Jireček, p. 196
Marincho Cvietochovich	1455-1474	Scriba	Cancellarius Slavicus	Jireček, p. 207
Senofonte Filelfo da Tolentino	1460-1470	Not. Imp.	Cancellarius	Viridis, p. XVII

**Sebenico**  
(Šibenik, HR)

Velco di Stefano <sup>11</sup>	1362	Not. Imp.	Not. Com.	Codex XIII, p. 226
Giovanni di Giorgio	1368	Not. Imp.	Not. Com.	Codex XIV, p. 171
Slavogosto di Dissimano	1383-1395	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XVIII, p. 21; XVII, p. 100, 126, 375
Bogdano di Pulesa, canonico	1386		Not. Com. et Episcopi	Codex, XVII, p. 451
Gilio di Guglielmo Albani da Reggio	1389-1403	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, IV, pp. 454, 474, Codex, XVII, p. 240
Orazio di Iacopo da Rimini	1406	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XVI, p.-375
Michele Diminchich	1412	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, XII, p. 52
Indrico di Osugolino Indrico da Venezia	1434	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, XXI, p. 73

11. *Leonardus*, 1242; *Petrus*, chierico, 1263; *Dragosius Fie*, 1293; Angelo Amico Itali da Ascoli, 1314-1324; Lorenzo di ser Enrico da Zara, 1320-1322; Pietro di Alessandro da Pistoia, 1332-1333; Antonio Conforti da Padova, 1333; *Angelicus/Angnellus*, 1341-1345; Alberto di Arando da Padova, 1345; Matteo di messer Simone da Perugia, 1345-1355; Guglielmo di Pacio da Milano, 1349; Bartolomeo di Giovanni Pocaterra, 1349. Monumenta, I, pp. 154, 276, 311, 335, 351, 380, 420, 429; II, pp. 134, 239; III, pp. 124, 134, 294. Altri notai roganti con autorità straniera: Piero di Mannuccio da Foligno, notaio del nunzio apostolico, 1383; Cristoforo da Treviso, canonico, notaio del nunzio apostolico, 1392; Orazio di Iacopo da Rimini, notaio del collettore papale, 1399; Codex, XVI, p. 459; XVII, p. 448; XVIII, p. 473.

Giovanni Francesco Sereni da Venezia	1441-1443	Not. Imp.	Canc. Comitibus	Spisi kancelarije šibenskog
Antonio Campilongo da Padova	1447	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, XXI, p. 257
Giovanni da Prato della Valle, cittadino padovano	1453	Not. Imp.	Canc. Comitibus	Monumenta, XXII, p. 12

### Segna (Senj, HR)

Micchino di Baione Boccalupi da Ancona <sup>12</sup>	1364-1365	Not. Imp.	Not. Com.	Monumenta, IV, pp. 62, 64; Codex, XIII, p. 427
Niccolò di Domenico da Veglia	1374-1408	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XV, p. 44; XVI, p. 54; XVII, p. 26; XVIII, p. 47; Monumenta, V, p. 123
Benvenuto, visconte di Segna	1379	Not. Imp.	Scriba	Codex, XVI, p. 91

### Spalato (Split, HR)

Giovanni del maestro Zova da Ancona <sup>13</sup>	1325-1361	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 127; Statuti, p. 239
Francesco di ser Manfredi Sordi da Piacenza	1350-1358	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 128; Statuti, p. 253
Francesco di messer Filippo di Giovanni Bentivogli da Bologna	1360-1369	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 128
Silvestro di messer Bene da Conegliano	1364-1365	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 128

12. Lanfranco di Munarollo da Vicenza, 1257; Pietro Scarapizza da Veglia, 1302; Pietro Mogliani, 1332. Monumenta, I, PP. 198; Codex, V, p. 67.

13. *Theodorus*, prete, 1060-1070; Dobro di Dito, diacono, 1080; *Petrus*, subdiacono, 1097; *Gualterius*, magister, 1180; *Cumanus*, chierico, 1237-1245; Pietro Transmundo da Ancona, 1239-1242; *Iohannes*, chierico, 1240-1243; *Gregorius*, 1247; *Iohannes*, 1249-

Alberto di Lanfranco Bassanega da Milano	1367-1369	Not. Imp.	Cancellarius	Praga, p. 128
Iacopo di Natale da Veglia	1369	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 128
Angelo di Andriuccio da Fabriano	1369-1371	Not. Imp.	Cancellarius	Praga, p. 128
Pietro di ser Bartolomeo Annoboni da Sarzana	1369-1373	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 128
Monte da Casole	1371-1372	Not. Imp.	Cancellarius	Praga, p. 128
Domenico di Marco <i>de Silletto</i>	1372	Not. Imp.	Cancellarius Comitis	Codex, XIV, p. 418
Ganoro da Mantova	1373-1382	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 128
Antonio Benvenuti da Cremona	1374-1391	Not. Imp.	Cancellarius	Praga, p. 128
Andriolo di Maimerio di messer Anselmuccio da Milano	1375-1377	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 129
Uliviero di messer Zavarino da Padova	1376-1381	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 129
Iacopo di messer Ubertino di messer Leonardo Pugliesi da Piacenza	1383-1407	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 129
<i>Lodovicus</i>	1393	Not. Imp.	Cancellarius	Praga, p. 129
Tommaso di Coluccio da Cingoli	1395-1432	Not. Imp.	Cancellarius	Praga, p. 129

1251; *Amicus*, cappellano, 1252-1257; *Luchas*, canonico, 1258-1282; Francesco da Ancona, *magister*, 1258-1287; Giovanni di Marco Desa da Giustinopoli, 1261-1289; *Petrus*, 1267; Tommaso di Vitale da Perugia, *magister*, 1289-1301; Andrea di Pietro da Santo Elpidio, 1298; Stefano di Desiderato Franchino, cancelliere del conte, 1312; Alessandro di Giovanni di Allicone da Fermo, *magister*, 1327-1332; Pietro di Leonardo di Bonvisino da Bologna, cancelliere del conte, 1338; Viviano di Manfredino da Venezia, cancelliere del conte, 1341-1342; Bonaventura da Bologna, 1341-1348; Iacopo di Giovanni Corbellari da Bologna, cancelliere del conte, 1342-1344; Nicoletto Alessio da Vestino, cancelliere del conte, 1345-1347; Pietro Graziani da Vicenza, 1347; Iacopo di Francesco da Assisi, 1348; Iacopo di Bartolomeo da Venezia, cancelliere del conte, 1349; Paolo da Padova, cancelliere del conte, 1349-1350; Pagano di Angelo da Lucca, 1351-1355; Praga, p. 127; Monumenta, I, pp. 4, 368, 380; III, p. 127; V, p. 225; Codex, I, p. 123, 135, 139, 175; II, p. 114; Statuta, II, pp. 239, 253. Altri notai roganti con autorità estera: Vittore di Guglielmo da Torcello, notaio del collettore papale, 1374; Antonio di Martino de Vonico, notaio del collettore papale, 1383; *Iohannes Hanen clericus traictensis*, notaio del collettore papale, 1392. Domenico di Dragoslavo Mayconich, chierico, scriba della curia arcivescovile, 1393; Franco di Giovanni da Santo Arcangelo, notaio del collettore papale, 1394-1396; Iacopo di ser Pietro di Martino, canonico, cancelliere della curia arcivescovile, 1396, Codex, XV, p. 77; XVI, p. 383, XVII, pp. 470, 531, 18, pp. 108, 126.

Giacomo di Rinaldo da Penna	1411-1414	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 129
Maffeo da Muggia	1416-1419	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 129
Giovanni da Portogruaro	1417-1424	Not. Imp.	Not. Com.	Praga, p. 129
Domenico Manfredi da Venezia	1446-1450	Not. Imp.	Cancellarius	Raukar, p. 209; Monumenta, XXI, p. 353
Gaspere da Verona	1453	Not. Imp.	Cancellarius	Raukar, P. 209
<i>Christophorus</i>	1456	Not. Imp.	Cancellarius	Monumenta, XXII, p. 77
Giorgio da Treviso	1458	Not. Imp.	Vicecanc.	Pederin, p. 330
Antonio Campilongo da Padova	1458	Not. Imp.	Cancellarius	Pederin, p. 330

**Trau**  
(Trogir, HR)

Bernardo di Filippo di Tizone da Lodi <sup>14</sup>	1343-1366	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XIII, pp. 28, 367, 516
Ulivierio di messer Iacopo Zavarino da Padova	1361-1362	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XIII, pp. 101, 138
Guido di messer Alberto Godio da Vicenza	1365	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XIII, p. 420
Vanni di messer Giovanni da Fermo	1366-1379	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XIII p. 23; XV, p. 235; XVI, p. 213

14. *Iohannes*, diacono poi canonico, 1238; *Gausinna*, primicerio, 1243; *Gervasius*, 1257-1259; Bonaventura di Pietro da Ancona, 1263-1270; Francesco di Angelo da Ancona, 1270-1273; Francesco di Benvenuto da Cingoli, 1274-1288; Bonaventura di Corradino da Ancona, 1281; Iacopo da Fermo, 1285; *Santosius*, 1286; Siroto di Pietro da Ancona, 1294-1301; Francesco di Angelo *de Monticulo*, 1314; Andrea di Pietro da Ancona, 1322; Gervasio da Treviso, 1332, Gervasio Rainovi da Feltre, 1333. Monumenta, I, pp. 59, 142, 185, 195, 274, 276, 337, 341, 380, 419. Codex, II, pp. 168-169; V, 66, 149; Jireček, p. 511. Altri notai roganti con autorità straniera: Giorgio di Doimo, canonico, notaio del vescovo, 1362-1371; Stefano di Bernardo di Filippo Tozoni da Lodi, canonico, notaio del vescovo, 1366; Vittorio di Guglielmo da Torcello, notaio del collettore papale, 1374; Antonio di Martino de Vonico, notaio del collettore papale, 1383; Giovanni di Iacopo Gambelli da Santo Arcangelo, notaio del collettore papale, 1397; Codex, XIII, p. 222, 506; XIV, p. 366; XV, p. 78; XVI, pp. 386, 387; XVIII, p. 239.

Guglielmo di Francesco Dobrolino da Belluno	1373-1390	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XIV, p. 541; XV, p. 321; XVI, p. 213; XVII, p. 317
Francesco di Lucio di messer Andrea da San Genesio	1387-1402	Not. Imp.	Not. Com.	Monumenta, IV, p. 456, Codex, XVII, p. 105; 18, p. 500
Francesco Viviani da Venezia	1456	Not. Imp.	Cancellarius	Povijest, II, p. 67

**Veglia**  
(Krk, HR)

Quirino di Leonardo <sup>15</sup>	1343-1377	Not. Imp.	Not. Com.	Codex XIII, p. 243; XIV, p. 110; XV, p. 273, Monumenta, II, p. 202
Giovanni di Pietro <i>de Rotunda</i>	1363-1398	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XIII, p. 274; XV, p. 217; XVIII, pp. 77, 319;
Niccolò di messer Quirino	1367	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XIV, p. 67
Bartolo del visconte Paolo	1374-1398	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XV, p. 65; XVIII, p. 398
Giovanni di Zudinico	1377	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XV, p. 258
Andrea di Matteo di Mauro, canonico	1383	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XV, p. 76
Domenico di Pietro da Fermo	1397	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XVIII, p. 309
Niccolò <i>de Bascareis</i> da Spilimbergo	1398-1399	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XVIII, pp. 398, 509
Paolo di Bartolo	1453	Not. Imp.	Cancellarius	Commemoriali, XIV, p. 257

15. *Marinus*, prete, 1018; Giovanni di Matteo Cerdano da Padova, 1248; *Petrus*, diacono, 1271; Pietro di Giovanni *Subtilis*, 1309-1335; Stefano di Bogdano *de Bescha*, 1335-1343; *Frisoncellus*, 1343; *Dominicus*, 1343. Monumenta, 1, pp. 1, 243, 440; Monumenta, 2, pp. 166, 202, 203. Codex, 5, p. 606; Jireček, p. 511.

**Zara**  
(Zadar, HR)

Iacopo di Bonaccorso da Forlì <sup>16</sup>	1328-1370	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 383
<i>Maurus de Cosizza (Casilla)</i>	1328-1370	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 383
Corrado di Rangerio da Padova	1349-1362	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 383
Biagio Brocco	1358-1364	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 383; Codex, XIII, p. 368
Giovanni di ser Bartolo Tomasi da Imola	1359	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 383
Beltramo Tarsia da Giustinopoli	1360-1367	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 383
Rangerio di Corrado da Padova	1361	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XIII, p. 197

16. *Iohannes*, diacono, 916; *Anastasius*, vescovo, 986; *Trasone*, abate, 1027; *Maius*, diacono, 1037; *Anfredus*, prete, 1034-1036; *Crisana*, diacono, 1044, *Stefanus*, vescovo, 1067; *Martinus*, prete, 1072; *Adam*, prete, 1078; *Domenicus*, prete, 1078; *Maius*, arcidiacono, 1095-1101; *Iohannes*, arciprete, 1101; Prestanzio Albino, 1106; *Gregorius*, vescovo, 1107; Madio Vernula da San Michele, 1129; *Damianus*, chierico, 1129; *Iohannes*, subdiacono, 1164-1174; *Matheus*, subdiacono, 1174-1198; *Blasius*, diacono, 1187-1201; *Ioseph*, pievano, 1193; *Petrus*, preposto, 1193; *Luchas*, prete, 1201; *Camasius*, subdiacono poi pievano, 1201-1224; *Vitale*, pievano, 1206-1224; *Rainerius*, 1229-1233; Pietro Gaidvaga, prete, 1234-1237; *Gregorius, magister*, 1236-1243; Marco di Mauro, diacono, 1239-1248; Benvenuto Bonacasa da Chioggia, canonico, 1247; Pietro da Pavia, 1248; Pietro Scandolaio, prete, 1248-1251; *Gulliellmus Pauper*, 1250-1251; Antonio Neumense da Chioggia, diacono, 1252-1254; *Prodanus*, primicerio, 1252-1254; Servodio Alberto, chierico, 1256; *Michael*, chierico, 1257-1261; Cauto Rabauda da Chioggia, canonico, 1258; Sisto Smbatino, prete, 1259; *Ciprianus*, chierico, 1259; Pietro di Gregorio *de Prata*, 1260; *Vincentius*, chierico poi diacono poi prete, 1261-1307; Viverio di Alessio, 1262-1270; *Vitus*, chierico poi arciprete, 1266-1292; *Ludovicus*, 1271; Rolando di Tomaso, cancelliere del conte, 1274; Niccolò da Feltro, 1274-1278; Francesco da Ancona, 1275; *Henricus, magister*, 1277-1296; Rubbero di Giberto dalla Puglia, 1282; *Marinus*, chierico, 1287; Creste di Tarallo, 1287-1303; *Federicus*, 1293; Francesco di Bartolo Ventura da Merano, detto Guiduccio, diacono, 1291; *Iohannes*, diacono, 1291-1293; *Marcus*, diacono, 1291-1293; Giovanni Quali da Padova, 1292-1315; *Gulliellmus*, prete, 1293-1313; Antonio di Rolanduccio da Bologna, 1294; Lorenzo di ser Enrico, 1295-1321; *Franciscus*, subdiacono, 1296-1298; Filippo Saladino da Montefiori, 1299; Benedetto Rafaldi, 1302-1305; Nicoletto Bono, 1303; Giovanni Selurini da Spello, 1306-1307; Conte da Vico, cittadino pisano, 1308-1310; Michele di Leonardo, 1308-1309; *Marcus*, arcidiacono, 1310; Doimo da Spalato, 1311-1312; Niccolò di Gio-

Bartolomeo di Andrea da Padova	1362-1364	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XIII, pp. 298, 329; Inventar, p. 169
Isnardo di Romanato da Padova	1362-1365	Not. Imp.	Not. Com. <i>ad civilia</i>	Codex, XIII, p. p. 422; Inventar, p. 157
Bartolo di Giovanni di Matteo da Padova	1363-1378	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 383; Inventar, pp. 112, 115, 123, 129, 154
Bartolomeo di ser Paganino da Bologna	1364-1392	Not. Imp.	Cancellarius	Brunelli, p. 383; Codex, XVI, p. 318; XVII, p. 416
Elia da Spalato, prete e canonico	1365-1379	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 383; Codex, XVI, p. 18
Pietro, detto Perenzano, di Azzone Lemiceti da Padova	1365-1390	Not. Imp.	Not. Com. et Capituli Scriba	Brunelli, p. 384; Codex, XVII, pp. 122, 137, 258
<i>Iohannes de Pulia</i>	1367	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XV, p. 23

vanni da Verona, 1312-1325; Stefano di Pietro, pittore, 1313-1329; Romano di Stefano da Sezze, 1314; Francesco di Stefano, 1314-1321; Guido di Bandino da Padova, 1315; Regale di Bonisio Siccardo da Chioggia, 1320-1322; Marino di Simone Saracca, 1320-1337; Francesco di Severo, 1321; Biagio di Michele di Leonardo, 1321-1346; Egidio da Predallaria, 1324; Iacopo Bassi da Castelnuovo, 1325; Michele Cigali, 1325; Alessandro di Angelo Stella, 1326-1342; Nello di Lamberto da Ancona, 1328; *Damianus*, prete, 1328; *Nicolaus*, prete, 1328; Prete Pace, chierico, 1328; Federico di di Alberto *de Sartois* da Lucca, 1334; *Gregorius*, 1338; Giovanni di Francesco da Santo Lisio, 1339; Silvano di Francesco da Forlì, 1340-1345; Niccolò di Michele di Leonardo, 1341-1347; Iacopo del maestro Francesco da Assisi, 1344; Antonio di Grandotto di Pagano Zenoni da Cremona, 1345; Francesco di Simone da Mestre, 1345-1349; Francesco di ser Manfredi Sordi da Piacenza, 1349-1350; Damiano di Andrea Zandeguali da Padova, 1350-1351; Giovanni Vido da Venezia, 1352; Domenico di messer Tommaso Zovenolti da Cremona, 1352; Andrea di ser Pietro da Cantù, 1352-1356. Brunelli, pp. 383-384; Codex, V, pp. 162, 334; IX, p. 12; X, p. 603; XIII, pp. 13, 168; Monumenta, I, pp. 204, 327, 346, 349, 350; II, p. 418; III, pp. 236, 413; Jireček, p. 512; Inventar, pp. 127, 138, 141, 146, 158, 160, 164, 167, 170; Registrar Petra, pp. 189, 194. Altri notai roganti con autorità straniera: Andrea da Cividale, 1328, *Stancois* di Radovano da Brazza, prete, notaio della curia arcivescovile, 1360; *Gulielmus Karitate*, chierico, notaio del vescovo di Scardona, 1361; Damiano da Pago, prete, notaio della curia arcivescovile, 1362; Giovanni Bonovich, prete, notaio della curia arcivescovile, 1364, Codex, 13, p. 414; Guglielmo di Giuliano da Avignone, scriba per l'abate di San Grisogono, 1371; Antonio di Martino de Vonico, notaio del collettore papale, 1383; Giovanni di Giovanni Mazolini da Faenza, notaio del collettore papale, 1383; Adamo di Domenico Puppone da Risano, chierico, notaio del collettore papale, 1386; Niccolò di Benedetto, canonico, cancelliere del Capitolo della Cattedrale, 1432-1467; Brunelli, p. 383; Codex, XIII, pp. 11, 171, 200; XIV, p. 324; XVI, pp. 361, 377; XVII, p. 60; Registrar Petra, pp. 177-205.

Antonio di Moro, detto Moretto, <i>de Vintilio</i>	1367-1368	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Bronetto di Francesco da Fermo, chierico	1367-1369	Not. Imp.	Not. Com. <i>ad civilia</i>	Codex, XIV, pp. 12, 124, 194
Vanni di Bernardo da Fermo	1367-1402	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Lorenzo di messer Gerardino Alessandrini da Reggio	1369-1375	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Leonardo di messer Giovanni Crivelli da Milano, messer	1371	Not. Imp.	Cancellarius	Codex, XIV, pp. 307, 367
Giovanni Bruno da Giustinopoli, cittadino triestino	1371	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Giovanni di Baldinotto Baldinotti da Casole	1374-1411	Not. Imp.	Cancellarius	Brunelli, p. 384
Pietro di ser Bartolomeo Annoboni da Sarzana	1375-1399	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Perono di ser Taiutolo di Peruzzo da Cingoli	1376-1382	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384; Codex, XV, p. 236
Angelo di Bernardo da Fermo	1377	Not. Imp.	Cancellarius	Brunelli, p. 384
Articuccio di Domenico da Rivignano, diocesi di Aquileia	1377-1402	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Alberto di Francesco Saladini	1377-1388	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XV, p. 351; Registar Arttikucija, pp. 134, 276
Antonio di Augusto	1379	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Antonio di messer Angelo da Fermo	1379	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XVI, p. 17
<i>Raimondus Comini de Modiis de Asola</i>	1384-1395	Not. Imp.	Not. Com. <i>ad civilia</i>	Brunelli, p. 384
<i>Petrus, dictus Petar</i>	1385	Scriba	Canc. Slavicus	Brunelli, p. 384
Giovanni Fulacherio di Ambrogio da Spilimbergo	1386	Not. Imp.	Not. Com.	Codex, XVII, p. 51
Niccolò Missolo Matiovich	1388-1391	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Vanni di messer Giovanni da Fermo	1390-1395	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384

Giordano di Filippo Nostrognna	1390-1397	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 394
Angelo di Silvestro Gronda da Venezia	1392	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Bandino di ser Angelo di Bandino Brazzi da Padova	1392-1393	Not. Imp.	Cancellarius	Brunelli, p. 384; Codex, XVII, p. 518
<i>Guecelus Alexandri de Prato</i>	1392	Not. Imp.	Coadiutor Canc.	Codex, XVII, p. 441
Gasparino di Giacobino da Padova	1393-1394	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Vanni di Andreuccio da Fermo	1396	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Teodoro di Iacopo di Ferrarolo Prandino da Vicenza	1396-1412	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384; De Benvenuti, p. 379
Bernardino da Fermo	1397-1404	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Matteo Salassich, canonico	1401-1405	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Giovanni di Guarnerio Trotti da Alessandria	1404	Not. Imp.	Not. Com.	Brunelli, p. 384
Cristoforo Zeno da Venezia	1410-1412	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379
Giacomo di Ginano da Venezia	1411	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379
Benedetto di ser Parisio Bonani da Venezia	1419	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379
Ambrogio di Iacopo Isolano da Milano	1421	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379
Niccolò di Francesco <i>de Baro</i>	1423-1426	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379
Bartolomeo Arnulfo da Venezia	1424	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379
Gasparino di ser Antonio Menzario da Venezia	1426	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379
Gavardo di Gavardo da Giustinopoli	1427	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379
Simone di Matteo, prete	1427-1438	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Iacopo di Ostoja Pribudich	1427-1445	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Niccolò di Benedetto, canonico	1432-1469	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Niccolò di ser Bartolomeo da Cremona	1433-1436	Not. Imp.	Canc. Comitibus	De Benvenuti, p. 379

Bernardo Cambratovich	1435	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Domenico <i>de Castro</i> da Pirano	1436	Not. Imp.	Canc. Comititis	De Benvenuti, p. 379
Niccolò di Urbano Colti da Pisa	1437-1469	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Antonio di ser Alberto Campolongo da Padova	1437-1453	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Battista di Marco da Venezia	1439-1456	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Giovanni di ser Donato Calcina	1439-1492	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Simone di ser Damiano	1440-1476	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Francesco Iacopo da Vicenza	1442	Not. Imp.	Canc. Comititis	De Benvenuti, p. 379
Pretto di ser Giovanni Pretto da Pirano	1442-1444	Not. Imp.	Canc. Comititis	De Benvenuti, p. 379
Giovanni di Pietro Bianco da Padova	1444	Not. Imp.	Canc. Comititis	Monumenta, 9, p. 149
Nicolò Lupovich, prete	1444-1469	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Dionisio di Iacopo <i>de Loveca</i>	1446	Not. Imp.	Canc. Comititis	De Benvenuti, p. 379
Tomaso Tiscovar	1448-1450	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Simone Venier da Venezia	1453-1455	Not. Imp.	Coadiutor	Monumenta, XXII, pp. 15, 55
Domenico di ser Francesco Iacopo da Venezia	1454	Not. Imp.	Canc. Comititis	De Benvenuti, p. 379
Francesco di ser Iacopo di Marsilio Guizamora da Monselice	1454-1495	Not. Imp.	Canc. Comititis	De Benvenuti, p. 379
Giovanni di Parezo Carneri da Bergamo	1455-1457	Not. Imp.	Canc. Comititis	De Benvenuti, p. 379
Giovanni di Sandrino Paterno <i>de Salodio</i>	1455-1501	Not. Imp.	Not. Com.	De Benvenuti, p. 379
Girolamo Pando <i>de Sacello</i>	1460-1464	Not. Imp.	Canc. Comititis	De Benvenuti, p. 379



JOSIP VRANDEČIĆ

La Dalmazia nell'età moderna.

L'influsso della “rivoluzione militare” sulla società dalmata

La Repubblica di San Marco sin dalla fondazione voleva dominare la Dalmazia per due motivi principali. Ubicata nella fascia costiera dell'Adriatico orientale, la provincia, con le sue isole, città e porti, offriva alla Repubblica mille attracchi strategici, necessari per gli scambi commerciali verso l'Oriente. Venezia, inoltre, attraverso le città dalmate, intendeva imporsi e presentarsi sul mercato commerciale dell'Europa sudorientale, che d'altra parte possedeva le materie prime per la manifattura veneta. I commercianti veneti cercavano di piazzare i loro manufatti nei Balcani (principalmente tessuti e spezie), mentre dai Balcani importavano bestiame e materie prime dalle miniere balcaniche.<sup>1</sup>

Per questo motivo, dal decimo secolo, i re croato-ungarici combattevano contro la Serenissima per la Dalmazia. In quella lotta, i comuni dalmati e le *élites* nobiliari cercavano di realizzare il massimo grado di indipendenza per imporsi come mediatori commerciali tra l'Appennino e i Balcani.<sup>2</sup> Sul modello della concorrenza – Venezia su tutti – scrivevano statuti, fondavano istituzioni, nascevano costumi, si facevano cultura e economia, cercando al contempo di guadagnare l'indipendenza politica e economica sotto il formale patrocinio dei re croato-ungarici.

1. Vedi spunti in: Cessi, *La Repubblica di Venezia*; Krekić, *Prilog istoriji mletačko-balkanske trgovine druge pol. XIV veka*; Kovačević, *Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni*; Luzzatto, *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*; Šunjić, *Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 1420-1463*; Pederin, *Mletačka uprava*, p. 12; Seneca, *La penetrazione veneziana in Dalmazia*; Schmitt, *Das venezianische Südosteuropa als Kommunikationsraum*.

2. Ortalli, *Il ruolo degli statuti tra autonomie e dipendenze*; Id., *Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima*.

Venezia uscì trionfante dalla lunga lotta per l'Adriatico orientale del XV secolo. Approfittò delle lotte dinastiche in Ungheria in seguito alla morte del re Lodovico d'Angiò nel 1382. Entro la fine del XV secolo Venezia dominava l'intera regione, tranne l'indipendente Dubrovnik.<sup>3</sup>

Per esercitare il potere in Dalmazia, Venezia si era prefissata alcuni obiettivi principali. Innanzitutto, assoggettò le città che erano basi dei pirati di Omiš e il Carnaro, e che per secoli avevano costituito un serio pericolo per il commercio sull'Adriatico. Oltre al controllo della nobiltà, Venezia poté realizzare il controllo della Chiesa, ordinando vescovi della Dalmazia solo dei vescovi veneziani, molti dei quali soggiornavano a Venezia o a Roma, lasciando l'amministrazione dei vescovati ai vicari. Inoltre, attraverso le città dalmate, la Serenissima si integrò nella rete commerciale nei Balcani, prima di tutto in Bosnia, dove iniziò la sua lotta commerciale con le città concorrenti (Firenze e Dubrovnik). Venezia, con le sue leggi accentratrici e dalla forte impronta mercantile, tolse la libertà economica alla nobiltà dalmata nei settori economici privilegiati come ad esempio la produzione e la distribuzione del sale, la cantieristica navale e il commercio.<sup>4</sup>

Alla nobiltà dalmata fu lasciato solo il privilegio del commercio nel settore agricolo a basso profitto, ma pur sempre un settore importante per l'oligarchia veneta. Con il Decreto del governo veneto del 1422 a tutti i comuni dalmati era concesso il privilegio del commercio esclusivo con Venezia o nel suo interesse. Il doge Francesco Foscari, nell'anno 1452, fece adottare il codice mercantile veneto, che proibiva l'esportazione delle materie prime come resina, ferro, rame e seta dalla Dalmazia nelle Marche o in Puglia. Nello stesso tempo proibì l'importazione della merce ad alto profitto come il cotone, le spezie e i tessuti da Ancona e da Firenze.<sup>5</sup>

Venezia, inoltre, controllava l'economia dalmata con meccanismi fiscali e oneri doganali sull'importazione-esportazione, e in particolare sulla

3. L'annessione della Dalmazia in: Cessi, *La Repubblica di Venezia e il problema adriatico*, pp. 109-153; Praga, *Storia della Dalmazia*, pp. 115-129; Klaić, *Problem vrhovne vlasti nad Dalmacijom do početka XV st.*; Ortalli, *Beyond the Coast – Venice and the Western Balkans*, pp. 24-25; Šunjić, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 27-47; Tadić, *Venezia e la costa orientale dell'Adriatico fino al secolo XV*, pp. 697-698; Ivetić, *Venezia e l'Adriatico orientale*.

4. Come inquadramento generale: Raukar, *Zadar u XV stoljeću*; Id., *Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeću*; Id., *Komunalna društva u Dalmaciji u XV st. i u prvoj polovini XVI stoljeća*.

5. Sulla creazione del sistema economico tra Venezia e Dalmazia vedi G. Novak, *Prošlost Dalmacije*, I; Id., *Povijest Splita*, II; Novak, *Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom*.

produzione e distribuzione del sale – il prodotto dalmata più importante. Per proteggere i suoi armatori e marinai la Serenissima, con il Decreto del 1502, proibì la costruzione e la vendita delle imbarcazioni dalla portata di più di 80 tonnellate.<sup>6</sup> Nel corso del XVI sec., Venezia investiva poco nella Dalmazia. Tuttavia rimborsava i costi degli impiegati, gli stipendi degli equipaggi e le spese delle fortezze con il monopolio sulla vendita del sale di Pago e Sebenico: una rendita costante per la Serenissima. Infine, Venezia integrò i comuni dalmati nel corso del XV secolo nel suo sistema politico e commerciale, eliminandoli in tal modo come concorrenza nel commercio e utilizzandoli come sicuri punti d'appoggio verso i Balcani e il Mediterraneo orientale.

Nel momento in cui Venezia raggiunse tutti gli obiettivi governativi posti, il pericolo ottomano nei Balcani si fece sempre più imminente e lo stesso accadde con l'assolutismo asburgico negli Appennini. Il predominio degli Ottomani in Bosnia e la vittoria degli Asburgo in Italia contribuirono al ridimensionamento della supremazia veneziana nell'Adriatico. Con l'invasione della Bosnia da parte dei Turchi nel 1463, e fino al XVIII secolo, si ebbero ben sette guerre veneziano-turche. Perfino gli intervalli di tregua venivano interrotti dalle incursioni e dagli scontri di confine.<sup>7</sup>

La strenua difesa della Dalmazia impose alla "regina dell'Adriatico" un'imprevista missione militare di lunga durata, che consistette nella difesa delle città e dei castelli lungo la fascia costiera. Il picco d'intensità nelle invasioni turche nella regione dalmata ebbe luogo all'inizio del Cinquecento. Quando il comandante della flotta veneziana Vitturi capitò a Zara nel 1525 rimase sorpreso dalle pessime condizioni in cui versava la città e i suoi dintorni.<sup>8</sup> I tentativi dell'Ungheria e della Polonia di fermare l'avanzare dell'impero Ottomano non ebbero molto successo, ma servirono da lezione a Venezia nell'evitare iniziative belliche contro il potente esercito ottomano.

La guerra combattuta dalla Lega Santa dal 1537 al 1540 rappresentò una svolta per il governo veneziano in Dalmazia. Per la prima volta,

6. Tadić, *Mletačka Republika i Dalmacija*, p. 274.

7. Sulle vicende della conquista ottomana vedi: Traljić, *Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX stoljeća*; Id., *Tursko-mletačke granice u Dalmaciji u XVI i XVII stoljeću*; Hrabak, *Turske provale i osvajanja na području današnje severne Dalmacije do sredine XVI stoljeća*; Panciera, *La frontiera dalmata nel XVI secolo: fonti e problemi*.

8. Stanojević, *Jugoslavenske zemlje u mletačko turskim ratovima XVI-XVIII vijeka*, p. 43.

i comuni persero completamente i distretti dell'entroterra croato. Con il trattato di pace nel 1540 i Veneziani ottennero un confine instabile tra i Turchi e la Dalmazia. La cosiddetta "ragion di Stato" veneziana aveva il proprio interesse nella pace con i Turchi e nella ridefinizione dei rapporti con il fattore "d'accerchiamento asburgico": gli Uscocchi, il papa e il viceré napoletano.<sup>9</sup>

Le guerre non hanno solo dimezzato la popolazione, ma hanno anche destabilizzato l'economia e i valori demografici della regione. Verso la metà del XVI secolo in Dalmazia e nell'Albania Veneta c'erano 100.000 abitanti, ma il loro numero diminuì in seguito alla guerra di Cipro. A Zara, a quel tempo, vivevano 8.000 abitanti, mentre nel 1575 Sebenico aveva 5.000 e Spalato 4.000 abitanti. La situazione fece sì che la popolazione si ritirasse dentro le mura delle città e sulle isole. A Zara la percentuale della borghesia si aggirava attorno al 40%.<sup>10</sup>

I reclutamenti, le galere, i conflitti e le migrazioni indebolivano la parte maschile della popolazione aumentando quella femminile. Nella battaglia di Lepanto, nel 1571, sono morti centinaia di soldati e galeotti dalmati. I dati disponibili presso gli archivi della Serenissima rivelano che a Zara sul finire del XVI secolo il rapporto tra maschi e femmine era di 1.000:1.200.<sup>11</sup> Nell'entroterra zaratino nello stesso periodo praticamente la metà della popolazione era più giovane di vent'anni.

Le guerre, la perdita dei territori e il sistema economico veneziano hanno accentuato lo squilibrio tra il settore privato e quello statale.<sup>12</sup> Gli stessi fattori hanno fatto sì che la popolazione fosse dipendente dallo Stato. All'inizio del XVI secolo a Zara gli artigiani costituiscono un magro 13% degli abitanti. Durante le grandi guerre del XVII secolo a Zara vivevano circa 5.000 civili e lo stesso numero di soldati.<sup>13</sup> Oltre alla guerra anche la peste era un fattore importante nella diminuzione della popolazione.

L'ammiraglio veneziano Cristoforo Da Canal nel 1545 sottolinea la diminuzione dei galeotti dalmati mettendo il dato in relazione alla scarsità degli abitanti della Dalmazia. Da Canal stima che nell'intera Dalmazia non

9. Orlando, *Tra Venezia e Impero ottomano*.

10. *Commissiones et relationes venetae* (CRV) nei *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium* (MSHSM), I, p. 219, II, p. 172, III, pp. 112-136, 164, IV, pp. 157-197, V, p. 231.

11. CRV, IV, pp. 370-378.

12. Berengo, *Problemi economico-sociali della Dalmazia alla fine del Settecento*.

13. Jelić, *Stanovništvo Zadra 1608. godine*.

possono reclutarsi più di 3.600 vogatori che al termine del servizio ritorneranno nella regione natia nudi, scalzi e senza danaro.<sup>14</sup>

Le città dalmate riescono a conservare solo i sobborghi cittadini perdendo gli spazi per la coltivazione di grano e l'allevamento del bestiame. La Dalmazia ha bisogno di circa 450.000 misure di grano mentre non ne sono disponibili più di 100.000. L'alto tasso di mortalità contribuisce in maniera significativa alle migrazioni. L'emigrazione al di là del mare era concentrata per lo più alle regioni italiane quali Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Puglia. Durante il XVI secolo gli atti notarili della Serenissima riportano circa 3.000 Schiavoni venuti dalla Dalmazia, dai possedimenti albanesi della Serenissima e da Ragusa.<sup>15</sup>

Durante i primi due secoli del governo veneziano la Dalmazia era una regione attiva dal punto di vista finanziario – i guadagni delle saline dalmate facevano sì che l'apporto dalmata sia maggiore della cifra che Venezia elargisce alla Dalmazia. Nell'anno 1559 le camere di commercio veneziane registrano 30.000 ducati e il commercio del sale ben 70.000, dunque complessivamente 100.000 ducati. Contemporaneamente, i costi amministrativi (esercito e personale amministrativo) ammontano a 55.000 ducati. Il guadagno dello Stato sarebbe dunque di 45.000 ducati.<sup>16</sup>

Questa somma in eccesso non viene investita nella costruzione di porti e strade, ma viene distribuita tra il settore amministrativo e quello militare: tra galee, edifici di potere e le mura che costituiscono la difesa della Dalmazia. Nella gestione dell'economia dalmata Venezia è aiutata anche dal favorevole cambio di valuta in Dalmazia che fa sì che paghi di meno gli impiegati statali e i militari. Il ducato d'oro veneziano (zecchino) a Venezia vale 6 lire e 19 soldi mentre in Dalmazia, tra i sudditi veneziani e i mercanti turchi, vale 7 lire.

Nel corso del secolo il cambio della valuta aumenta e gli stipendi diminuiscono. L'abbassamento del tenore di vita è dovuto anche alle conquiste ottomane oltre che alle politiche mercantili veneziane e al processo di

14. Raukar, Petricioli, Švelec, Peričić, *Zadar pod mletačkom upravom*, p. 238.

15. Čoralčić, *U gradu svetog Marka; Italia felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente*; Anselmi, *Schiavoni e Albanesi nell'Italia centro-orientale*, ivi, pp. 11-32; Gestrin, *Slavi negli organi amministrativi dei Malatesta a Fano nella prima metà del secolo XV*; Id., *Migracije iz Dalmacije u Marke u XV i XVI stoljeću*; Id., *Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava*; Sensi, *Fraternite di Slavi nelle Marche*; Annibaldi, *Immigrati albanesi e schiavoni a Jesi e nel suo contado nei secoli XV e XVI*.

16. CRV, 1559: III, pp. 112-136; 1591: V, pp. 9-37.

rivoluzione dei prezzi che ha luogo a livello europeo. Questo secolo vede raddoppiare gli stipendi, mentre il prezzo del grano si triplica e quello del vino aumenta addirittura quattro volte.

Naturalmente, Venezia rappresenta la principale destinataria delle esportazioni dalmate. All'inizio del XVI secolo la città lagunare acquista qualcosa come il 90% del vino dalmata. Il pesce salato proveniente dalla Dalmazia è indispensabile per il nutrimento degli equipaggi delle galee e diventa così un bene di prima necessità e alto valore strategico.<sup>17</sup> Nella seconda metà del XVI secolo le rotte mercantili di Spalato, Traù e Sebenico si volgono verso i porti del Regno di Napoli e dello Stato della Chiesa.<sup>18</sup> Il pericolo degli Uscocchi riduce il commercio dalmata nell'alto Adriatico e i progetti agrari nella terraferma contribuiscono a rafforzare le scorte alimentari veneziane.<sup>19</sup> Attorno all'anno 1600 le rotte dell'esportazione sono del tutto equilibrate e si aggirano sui 150 permessi annui per ogni destinazione.<sup>20</sup>

Lo Stato ha un interesse particolare verso la produzione e la distribuzione del sale. Con il commercio del sale riesce a tenere a bada il limitrofo potere ottomano e i sudditi, quelli propri e quelli turchi. Le saline dell'isola di Pago annualmente producono circa 7.000 tonnellate di sale e quella di Sebenico circa 3.000 tonnellate. Le saline di Ragusa, concorrenti alle due precedenti, producono 5.000 tonnellate, mentre quelle ottomane presenti sulla costa adriatica solo 4.000.<sup>21</sup> Venezia era solita pagare ai proprietari delle saline 12 soldi a secchio, che poi rivendeva ai soggetti turchi al prezzo di 34 soldi garantendosi così un rilevante guadagno.<sup>22</sup>

In cambio, i sudditi del sultano portano il grano nelle città dalmate, dove esso ha un prezzo molto più redditizio che se lo dichiarassero al ti-

17. Basioli, *Trgovina i rasprodjela ribe u Dalmaciji u prošlosti*.

18. Gestrin, *Trgovina s kožami v Markah v 15. in prvi polovici 16. stoletja*; Marciani, *Le relazioni tra l'Adriatico orientale e l'Abruzzo nei secoli XV, XVI e XVII*.

19. Bracewell, *The Uskoks of Senj, Piracy, Banditry and Holy War in the Sixteenth-Century Adriatic*.

20. Kolanović, *Izvori za povijest trgovine i pomorstva srednjovjekovnih dalmatinskih gradova s osobitim obzirom na Šibenik (contralitterae)*, pp. 63-150.

21. Hocquet, *La politique commerciale du sel de la République de Venise*; Id., *Monopole et concurrence e la fin du Moyen-Age*; Id., *Commercio e navigazione in Adriatico*; Id., *Fiscalité et pouvoir colonial*; Raukar, *Zadarska trgovina solju u XIV i XV stoljeću*; Id., *Venezia, il sale e la struttura economica e sociale della Dalmazia nel XV e XVI secolo*.

22. Peričić, *Proizvodnja i prodaje paške soli u prošlosti*; Handžić, *Bosanske solane u XVI i XVII vijeku*.

mariot turco.<sup>23</sup> Questi processi economici danno vita al cosiddetto *altro feudalesimo* e generano un'apertura dei Cristiani delle terre turche verso Venezia. Nelle città dalmate capita che nello stesso momento vi soggiornino anche 600 sudditi ottomani contemporaneamente.<sup>24</sup>

L'oligarchia veneziana cercò di tranquillizzare i Turchi e di avvicinarsi a loro evitando inutili provocazioni e attirando il loro commercio nei porti dalmati sotto il proprio potere. Il periodo della coesistenza pacifica e, in generale, della pace a lungo termine nei rapporti veneziano-dalmati, che durò dal 1540 fino alla guerra di Cipro, si rifletteva nell'aumento del commercio e dell'attività diplomatica a livello locale. I nobili turchi e i loro sudditi visitavano quotidianamente fiere, chiese e mercati dalmati. Il sistema commerciale utilitaristico imponeva ai rettori dalmati l'apertura economica maggiore delle città e una certa flessibilità nelle beghe di confine, il tutto allo scopo di ottenere il quieto vivere con i Turchi.

Nel 1592 viene inaugurato lo scalo spalatino. Il rapporto veneziano sottolinea che il commercio spalatino nell'interno è talmente capillare che nello scalo di Spalato arrivano persino i mercanti dall'India e dalla Persia. Esso rappresenta "l'anello d'oro" che congiunge l'Oriente e Venezia ponendosi allo stesso tempo come il punto d'incontro tra l'Oriente e l'Occidente.<sup>25</sup> In tal modo la strategia veneziana rispetto alla crescente supremazia degli Ottomani divenne quella di preservare le colonie e di continuare il commercio con "gli infedeli" con profitto da entrambe le parti.

La minaccia turca contribuisce a rafforzare la lealtà dei dalmati verso Venezia. Ancora alla fine del XVI secolo l'arcivescovo di Zara Minuccio Minucci (1596-1604) giudicò la situazione in Dalmazia insicura per la Serenissima da una parte a causa dei Turchi e degli Uscocchi, e dall'altra della nobiltà dalmata, che insieme agli Asburghi e Uscocchi nel 1596 intraprese la conquista della Klis ottomana.<sup>26</sup> Eppure nel 1617 alla fine della guerra tra gli Asburgo, i Veneziani e gli Uscocchi, ebbe inizio un periodo nuovo

23. Hrabak, *Izvoz žitarica iz Osmanlijskog carstva u XIV, XV i XVI stoleću*, pp. 564-565.

24. Vrandečić, *Had an Ottoman Combatant Any Chance*.

25. Morpurgo, *Daniel Rodriguez i osnivanje splitske skale u XVI stoljeću*; Paci, *La scala di Spalato e la politica veneziana in Adriatico*; Id., *La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento*; Id., *La rivalità commerciale tra Ancona e Spalato (1590-1645)*; Raukar, *Il porto di Spalato*.

26. Vedi Minuccio Minucci, *Consiglio alla Santa Sede sul modo di contenersi con la Repubblica Veneta*, in *Codici Minucciani dell'Istituto Storico Germanico*, Roma, IX, sez. 34, foll. 198-204.

nei rapporti veneziano-dalmati che durò fino all'anno 1718, fino cioè alla fine della seconda guerra di Morea. Fu un'epoca caratterizzata da lunghi e pesanti conflitti contro i Turchi (la guerra di Candia, 1645-1669, la prima guerra di Morea, 1684-1699, e la seconda guerra di Morea, 1714-1718) nei quali lo Stato veneziano divenne il principale datore di lavoro in Dalmazia: così la nobiltà locale fu inserita tra le sue forze militari professionali e nella burocrazia, mentre la popolazione fu impiegata nella costruzione delle fortificazioni di massa e degli edifici di uso pubblico. L'abate veneziano Paolo Sarpi ha evidenziato, sul finire del XVI secolo, il crescente attaccamento dei Dalmati a Venezia. Sarpi sosteneva che, a differenza dei Greci di Creta, tutto sommato infedeli, la lealtà dei Dalmati fosse fuori da ogni dubbio, specie a causa del pericolo turco.<sup>27</sup>

Venezia diventa il punto di riferimento anche per la vita culturale della Dalmazia: l'università di Padova forma i giovani dalmati, le stamperie veneziane stampano i libri dalmati in italiano e in croato; si tratta di libri di natura per lo più religiosa, indispensabili per una regione che come i Balcani è molto complessa dal punto di vista religioso.<sup>28</sup> Nel frattempo in Dalmazia si sviluppa e si rafforza l'idea dell'unità culturale slava opposta al potere turco.

Le lunghe guerre tra i Turchi e i Veneziani nel XVI e nel XVII sec. hanno contribuito a cambiare il carattere di Venezia, trasformandola da una repubblica mercantile in una repubblica militare. La regione dalmata è molto adatta per il commercio in tempo di pace, ma è al contempo molto esigente dal punto di vista finanziario e logistico in tempo di guerra. Durante il XVI secolo in Dalmazia il potere veneziano poggiava sulle truppe che, nascoste dietro le mura dalle planimetrie antiquate, attendevano i risultati su altri fronti.<sup>29</sup> In tempo di pace Venezia aveva di stanza in Dalmazia soltanto 200 mercenari. Quali sono dunque i fattori del successo del dominio veneziano in Dalmazia? Innanzitutto, l'ordinamento militare, il sistema moderno delle fortificazioni in Dalmazia risalente agli anni quaranta del XVI sec. e l'uso delle armi da fuoco. Una seconda ragione, forse la più importante, è da ricercare nel passaggio di migliaia di sudditi ottomani di fede cristiana sotto il potere della Serenissima.<sup>30</sup>

27. Sarpi, *Advice given to the Republic of Venice*, pp. 51-52.

28. Grmek, *Hrvati i sveučilište u Padovi*; Jačov, *Le missioni cattoliche nei Balcani*; Vrandečić, *What did the Merchant's Son*; Graciotti, *Das Wechselverhältnis*.

29. Sulla politica militare di Venezia nel Cinquecento vedi: Mallett, Hale, *The Military Organization*; Del Negro, *La politica militare di Venezia*.

30. Vedi Vrandečić, *The military revolution*.

La riforma militare dal carattere architettonico e urbanistico voluta dal doge Andrea Gritti ha iniziato a cambiare il volto della repubblica marinara negli anni trenta del XVI secolo ad opera di noti ingegneri militari veneziani (Sanmicheli, Palladio, Sansovino e Pallavicino). I decreti emanati dal Senato si sono concentrati sulla modernizzazione delle mura dei porti principali d'oltremare come, ad esempio, Zara, Sebenico e Cattaro. Questi porti venivano trasformati in fortezze a planimetria irregolare con i bastioni bassi e massicci. Per quanto riguarda la riforma architettonica delle città, l'architetto militare Gian Girolamo Sanmicheli è responsabile del suo inizio con la costruzione della fortezza di S. Nicola e la ricostruzione delle mura orientali di Zara.<sup>31</sup>

Fino al XVI secolo Zara cambia notevolmente d'aspetto: la contraddistinguono 9 appuntiti bastioni muniti di cannoni e protetti da profondi fossati. Grazie al contributo della popolazione locale e ai prestiti degli imprenditori locali il maggior numero delle fortificazioni dalmate è stato completato durante la guerra di Candia, verso la metà del XVII sec. I libri contabili della camera di commercio di Spalato contengono le liste delle spese in cui sono riportate le cifre dovute agli scalpellini, muratori, falegnami e altri operai. Durante il XVII secolo la cittadinanza spalatina ha stanziato ben 20.000 ducati dai propri redditi per contribuire alla fortificazione della città. I bastioni spalatini sono stati nominati secondo i provveditori generali al potere al tempo della costruzione: Corner, Contarini, Priuli (cfr. fig. 1). Traù e Sebenico si sono difese con successo proprio grazie alle fortificazioni costruite *alla moderna*.<sup>32</sup>

In che modo il pericolo ottomano e la riforma militare si sono riflettuti sull'economia dalmata? Gli onerosi sforzi bellici richiedevano un considerevole impegno dello Stato. Le guerre e la rivoluzione militare del diciassettesimo secolo hanno compromesso l'equilibrio delle finanze statali e hanno rovinato il bilancio in attivo della regione dalmata, tenuto segreto durante i secoli XV e XVI. Tre lunghe guerre turco-veneziane hanno incrementato il debito statale da 8.000.000 di ducati a 50.000.000. Il deficit della Dalmazia e della Albania veneta ha raggiunto verso la metà del XVII secolo 200.000 ducati. Solo un terzo di questa cifra, se si eccettua il reddito proveniente dal sale, veniva coperto dallo Stato. Nel XVII secolo in Dalmazia iniziano a fondarsi delle casse di risparmio denominate Sacro Monte

31. Benvenuti, *Le opere fortificatorie*.

32. Vrandečić, *The military revolution*, pp. 293-310.



Fig. 1. Spalato (Split) alla fine della Guerra di Candia. Realizzazione: DIFO-Zagreb.

di Pietà. Venivano intese come propaggini degli istituti bancari dello Stato (il cosiddetto *advocator physcalis*) finalizzate alla concessione del credito e all'aiuto finanziario alle amministrazioni in difficoltà. I privati investivano grosse somme nelle casse di risparmio aiutando così notevolmente il settore privato e finanziando al contempo la guerra. Tale riforma da parte della Serenissima riguardava anche la creazione di una rete di fondaci regionali (dei banchi di grano). Il danaro dei fondaci poteva essere usato per l'approvvigionamento di grano ma anche per la concessione di crediti nel settore dei lavori pubblici.

Nel XVII secolo perdura la tendenza del trasferimento dei poteri dal doge e dai vari consigli della repubblica al provveditore generale per la Dalmazia.<sup>33</sup> Alla stregua dell'intendente francese o del commissario prus-

33. Novak, *Generalni providuri Dalmacije i Albanije u XVIII stoljeću*; Id., *Javni i društveni odnosi generalnih providura Dalmacije*.

siano, il provveditore generale veneziano aveva il dovere di monitorare le entrate statali, il servizio civile e quello militare nonché organizzare il servizio di polizia e la riscossione delle tasse. Per alcuni provveditori, l'essere assegnati nella lontana Dalmazia significava affrontare l'esilio in un paese barbaro in modo che cercavano di rinviare la partenza in ogni modo.

Grazie alla riforma dell'esercito, delle finanze e grazie all'aiuto delle popolazioni locali, nel XVII secolo Venezia si decide per un'offensiva in Dalmazia. Simili azioni belliche venivano risolte a livello tattico con l'affidamento degli scontri alle truppe di mercenari professionisti provenienti dall'Italia, Corsica, Francia, Germania, Svizzera e dello Stato della Chiesa. I successi maggiori e più duraturi dipendevano sempre di più dall'ingaggio dei sudditi ottomani – slavi che i Veneziani erano soliti chiamare morlacchi.<sup>34</sup> Il senato della Serenissima li incitava a ribellarsi ai Turchi conferendo loro delle onorificenze e approvvigionandoli di cibo. Durante la guerra di Morea (1684-1689) Venezia entra a far parte della Lega Santa insieme al papa, la Polonia e gli Asburgo. Questa scelta era dovuta in parte anche alle pressioni della popolazione locale che minacciava di passare agli Asburgo.<sup>35</sup>

Nelle zone interne conquistate Venezia introduce un sistema amministrativo autonomo. Le terre conquistate vengono trasformate nella "Krajina" militare veneziana, ovvero in una colonia militare suddivisa in cinque zone con a capo dei rispettivi provveditori.<sup>36</sup> Tali domini venivano ridistribuiti tra i contadini e la terra era proprietà dello Stato. I contadini potevano usufruire della terra al prezzo di un decimo del raccolto in tempo di pace e del servizio militare in tempo di guerra.<sup>37</sup> I possedimenti terrieri più grandi venivano assegnati ai nobili più meritevoli, di modo da legarli maggiormente al governo centrale e per risparmiare sull'amministrazione.

Alla fine della seconda guerra di Morea, nel 1718, si aprì una nuova fase nei rapporti veneziano-dalmati. Nonostante la vittoria in Dalmazia, il primato veneziano nell'Adriatico comincia a perdere colpi già alla fine del

34. Jačov, *Le guerre veneto-turche del XVII secolo in Dalmazia*.

35. Holjevac, *The Triplex Confinium in Habsburg-Venetian Relations at the end of the Seventeenth Century*.

36. Peričić, *Vojna krajina u Dalmaciji*; Stanojević, *Dalmatinske krajine u XVIII vijeku*; Sfrecola, *Le Craine di Dalmazia*.

37. Grgić, *Prva agrarna operacija na mletačkoj novoj stečevini u Dalmaciji*; Peričić, *Prilog poznavanju agrarnih odnosa u mletačkoj Dalmaciji*; Id., *Glavari i časnici vojne krajine u Dalmaciji*; Altić, *Povijest mletačkog katastra Dalmacije*; Soldo, *Grimanijev zakon*.

XVII secolo, quando agli Asburgo consolidano Trieste e Fiume come porti franchi. Logorato dal punto di vista economico dalle guerre, lo Stato veneziano non fu interessato, né sarebbe stato in grado di produrre significativi investimenti pubblici in Dalmazia, mentre il settore privato veneziano la evitava a causa della lontananza, della mancanza delle strade e della corruzione, favorita da parte dei rappresentanti dello Stato. Tuttavia nel XVIII secolo la Dalmazia ebbe un ruolo importante nella concezione veneziana per il suo carattere di regno, per i suoi monumenti antichi, ma anche per il carattere esotico della sua popolazione, tratto che nell'epoca del Romanticismo acquistò notevole valore.

Nel frattempo a Venezia il pubblico intellettuale stava scoprendo gli "aborigeni" della costa orientale.<sup>38</sup> Il commediografo veneziano Carlo Goldoni rappresenta i Dalmati nella sua *La Dalmatina* come dei sudditi leali del «magnanimo leone veneziano». L'apice dell'interesse per la Dalmazia si ebbe quando Alberto Fortis pubblica nel 1774 il famoso *Viaggio in Dalmazia* che grazie alla traduzione tedesca, francese e inglese si diffonde rapidamente in Europa. Nella stessa Dalmazia iniziano a farsi sentire i fisiocratici locali o "filosofi", come Giulio Baiamonti, i quali, ispirandosi a simili tendenze europee, fondano le accademie fisiocratiche con lo scopo di diffondere il sapere nel popolo.<sup>39</sup>

Oltre a ricoprire un valore simbolico, la Dalmazia doveva servire a Venezia come piattaforma su cui praticare le riforme economiche e giuridiche che occorrevano a livello statale. Un nobile di riguardo, lo storico e diplomatico Marco Foscarini nella relazione presentata in Senato nel 1747 accennò al bisogno delle riforme in Dalmazia per rimediare alla corruzione in particolar modo nelle zone dette «acquisto nuovo» e «acquisto nuovissimo», che Venezia sottrasse ai Turchi e concesse ai nobili e ai contadini come terreno dello Stato. Come reazione all'iniziativa di Foscarini, il provveditore generale Francesco Grimani emanò nel 1756 un codice con il quale cercò di sistemare giuridicamente i rapporti su quel terreno. Nelle condizioni in cui il settore pubblico veneziano stava per ritirarsi economicamente dalla Dalmazia e l'investimento privato non arrivava ancora, la popolazione locale doveva contare sulla propria iniziativa economica.

38. Sulle categorie concettuali di frontiera dalmata vedi: Wolf, *Venice and the Slavs. The Discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment*; Paladini, *Un caos che spaventa*.

39. Pederin, *Fiziokratski pokret u Dalmaciji*; Božić-Bužančić, *Južna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu*; Muljačić, *Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji (1765-1791)*.

La regione dalmata continuava a sostentarsi tramite le soluzioni agrarie tradizionali: produzione del vino, bestiame e pesca. La gamma dell'attività fondamentale era in continuo aumento. Durante il XVIII secolo la superficie delle vigne dalmate si triplica producendo vino in esubero che veniva esportato a Venezia, nel Regno di Napoli e nello Stato della Chiesa.

Lo sviluppo economico della Dalmazia nel diciottesimo secolo era per lo più basato sui traffici marini che collegavano i Balcani turchi alla penisola appenninica. La crisi della navigazione veneziana di lungo corso apriva nell'Adriatico delle possibilità in cui si inserivano gli imprenditori dalmati con le proprie merci. Verso la metà del XVIII secolo la regione conta quasi 400 grandi velieri che coprono la maggior parte dei traffici marittimi della Repubblica di Venezia.<sup>40</sup>

Quando Napoleone pone fine all'ormai decaduta Repubblica di Venezia e prima che il governo degli Asburgo prenda il potere sulle città dalmate, a Sebenico, Traù e Spalato si hanno delle persecuzioni nei confronti dei filofrancesi, in cui viene uccisa una decina di persone. Dopo il trattato di Campoformio dell'ottobre 1797 tra Napoleone e gli Asburgo, la Dalmazia formalmente viene assegnata all'Austria.

Un giudizio circa il governo della Repubblica di San Marco in Dalmazia è stato pronunciato già nel 1809 dall'ideologo del governo francese della regione Giovanni Kreglianovich Albinoni, che definì il dominio veneziano «una notte lunga 400 anni».<sup>41</sup> Successivamente, i giudizi più obiettivi riconobbero a Venezia il merito di aver preservato le istituzioni comunali e di aver organizzato la difesa della Dalmazia. Grazie al proprio sforzo e soprattutto al contributo bellico della popolazione locale Venezia è riuscita non solo a conservare ma anche ad allargare i confini della Dalmazia.

Conquistando la Dalmazia, Venezia ne ha cambiato i connotati. Dall'altro canto, il costante sforzo bellico antiturco ha fatto sì che essa stessa mutasse radicalmente, trasformandosi da una repubblica marinara e aristocratica in uno Stato pre-moderno, non-nazionale, privo di una propria missione.

40. Perić, *Dalmacija uoči pada mletačke Republike*.

41. Kreglianovich Albinoni, *Apertura del Liceo di Zara celebrata il giorno 5. 11. 1806*, p. 27.



## Bibliografia

- Gli accordi con Curzola. 1352-1421*, a cura di E. Orlando, Roma 2002 (Pacta Veneta, 9)
- Altić, M. S., *Povijest mletačkog katastra Dalmacije*, in «Arhivski vjesnik», 43 (2000), pp. 171-198
- Ančić, M., *Splitski i zadarski kaptol kao «vjerodostojna mjesta»*, in «Fontes», Zagreb, 11 (2005), pp. 71-73
- Annibaldi, G., *Immigrati albanesi e schiavoni a Jesi e nel suo contado nei secoli XV e XVI*, in *Le Marche e l'Adriatico orientale* [v.], pp. 113-140
- Anselmi, S., *Schiavoni e albanesi nell'Italia centro-orientale*, in *Italia felix* [v.], pp. 11-32
- Arbel, A., *Colonie d'oltremare*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, V, *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma 1996, pp. 947-985
- Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo. Der westliche Balkan, der Adria-raum und Venedig (13.-18. Jahrhundert)*, a cura di G. Ortalli e O. J. Schmitt, Venezia-Wien 2009
- Bartoli Langelì, A., *Una differenza. Notai veneziani, notai genovesi (secolo XIII)*, in *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006, pp. 59-86
- Basioli, J., *Trgovina i raspodjela ribe u Dalmaciji u prošlosti*, in «Adriatica maritima», I (1974), pp. 287-363
- Benvenuti, A. de, *Le opere fortificatorie in Dalmazia sotto Venezia (1409-1797)*, in «Rivista Dalmata», 1955-1956, pp. 45-70
- Benvenuti, A. de, *Storia di Zara dal 1409 al 1797*, Milano 1944
- Berengo, M., *Problemi economico-sociali della Dalmazia veneta alla fine del Settecento*, in «Rivista storica italiana», LXVI/4 (1954), pp. 469-510
- Bettarini, F., *Gli umanisti italiani e la politica culturale di Dubrovnik*, Atti del convegno «Letteratura, arte e cultura tra le due sponde dell'Adriatico», Zadar,

- 5-6 novembre 2010, in via di pubblicazione a cura del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Zadar
- Božić-Bužančić, D., *Južna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu; Pokret za obnovu gospodarstva, poljodjelske akademije, ogledni vrtovi i poljodjelske škole druge polovice XVIII i početkom XIX stoljeća*, Split 1995
- Bracewell, C. W., *The Uskoks of Senj, Piracy, Banditry and Holy War in the Sixteenth-Century Adriatic*, Ithaca (NY) 1991
- Braudel, F., *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, I, Torino 1976; ed. or. *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris 1949
- Brunelli, V., *Storia della città di Zara*, Venezia 1913 (rist. Trieste 1974)
- Brunelli, V., *Storia di Zara, il comune in sul finire dei tempi di mezzo*, in «Archivio storico per la Dalmazia», XVIII/104 (1934), pp. 379-383
- Brunelli, V., *Storia di Zara, il comune in sul finire dei tempi di mezzo*, in «Archivio storico per la Dalmazia», XVIII/107 (1935), pp. 555-572
- Budak, N., *Elites cittadine in Dalmazia nel Tre- e Quattrocento*, in *Città e sistema adriatico alla fine del medioevo. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca*, Convegno di studi, Padova 4-5 aprile 1997, a cura di M. P. Ghezzi, Venezia 1997, pp. 161-180
- Caravale, M., *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia*, III [v.], pp. 299-364
- Carter, F. W., *Dubrovnik (Ragusa). A classical City-State*, London-New York 1972
- Cessi, R., *La repubblica di Venezia e il problema adriatico*, Napoli 1953
- Cessi, R., *Storia della Repubblica di Venezia*, Firenze 1981
- Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, a cura di T. Smičiklas, vol. V, Zagreb 1907, vol. XIII, Zagreb 1915
- Chittolini, G., *A comment, in Florentine Tuscany* [v.], pp. 333-345
- Chittolini, G., *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in *Origini dello Stato* [v.], pp. 553-589
- Commissiones et relationes venetae*, I, a cura di S. Ljubić, Zagreb 1876 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, 6)
- Commissiones et relationes venetae*, II, *Itinerario di G. B. Giustiniano, 1553*, a cura di S. Ljubić, Zagreb 1877 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, 8)
- Čoralić, L., *Bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna u Veneciji*, in «Radovi Zavoda za hrvatsku povijest», 27 (1994), pp. 43-58
- Čoralić, L., *U gradu svetog Marka*, Zagreb 2001
- Cozzi, G., *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982

- Cozzi, G., Knapton M., *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986
- Čremošnik, G., *Dubrovačka kancelarija do god. 1300*, Sarajevo 1927 (GZM, 39)
- Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001
- Cvitanić, A., *Pravno uređenje splitske komune po statutu iz 1312. godine*, Split 1964
- Cvitanić, A., *Statut grada Splita. Splitsko srednjovjekovno pravo*, Split 1985
- Darovec, D., *Notarjeva javna vera: notarji in vicedomini v Kopru, Izoli in Piranu v obdobju Beneške republike*, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 1994
- Dean, T., *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007
- Del Negro, P., *La politica militare di Venezia e lo Stato da Mar nel sei-settecento*, in «Studi Veneziani», XXXIX (2000), pp. 113-122
- Dokoza, S., *Dinamika otočnog prostora*, Split 2009
- Dokoza, S., *Obrambeni sustav Korčulanske komune u srednjem vijeku*, in «Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru», 49 (2007), pp. 205-220
- Dokoza, S., *Prilog proučavanju unutrašnjih prilika na otoku Korčuli u srednjem vijeku*, in «Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru», 39 (1997), pp. 117-140
- Ducellier, A., *L'Adriatique du XIII<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle*, in *Histoire de l'Adriatique*, a cura di P. Cabanès, prefazione di J. Le Goff, Paris 2001, pp. 173-274
- Dudan, B., *Studi e note sugli statuti delle città dalmate*, in «Annali triestini di diritto, economia e politica», 10 (1939), pp. 44-177
- Dudan, B., *Venezia e Dalmazia: statuti e ordinamenti*, Venezia 2008
- Elliot, J. H., *A Europe of Composite Monarchies*, in «Past and Present», 137 (1992), pp. 48-71
- Fasano Guarini, E., *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato* [v.], pp. 207-221
- Fioravanti, M., *Stato e costituzione*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, pp. 3-36
- Fisković, C., *Umjetnički obrt XV.-XVI. stoljeća u Splitu*, in *Zbornik u proslavu petstogodišnjice rođenja Marka Marulića 1450-1950*, a cura di J. Badalić, N. Majnarić, Zagreb 1950, pp. 127-164
- Florentine Tuscany: structures and practices of power*, a cura di W. J. Connel, A. Zorzi, Cambridge 2000

- Foretić, V., *Borbe između pučana i plemića na Korčuli u 15. i 16. stoljeću*, in «Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest», 10 (1977), pp. 249-274
- Foretić, V., *Otok Korčula u srednjem vijeku do g. 1420*, Zagreb 1940
- Foretić, V., *Povijest Dubrovnika do 1808*, 1-2, Zagreb 1980
- Frangiš, I., *Povijest hrvatske književnosti*, Zagreb 1987
- Franičević, M., *Povijest hrvatske renesansne književnosti*, Zagreb 1983
- Franičević, M., Švelec F., Bogišić R., *Povijest hrvatske književnosti*, knjiga 3, *Od renesanse do prosvjetiteljstva*, Zagreb 1974
- Gamberini, A., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005
- Gentile, M., *Leviatano regionale o forma stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, in «Società e storia», 89 (2000), pp. 561-573
- Gestrin, F., *Migracije iz Dalmacije u Marke u XV i XVI stoljeću*, in «Radovi instituta za hrvatsku povijest», 10 (1977), pp. 395-404
- Gestrin, F., *Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava*, in *Italia felix* [v.], pp. 247-271
- Gestrin, F., *Slavi negli organi amministrativi dei Malatesta a Fano nella prima metà del secolo XV*, in «Studia Picena», XXXVI (1968), pp. 113-123
- Gestrin, F., *Trgovina s kožama v Markah v 15. in prvi polovici 16. stoletja*, in «Zgodovinski časopis», XXX (1976), pp. 1-2, 23-35
- Graciotti, S., *Das Wechselverhältnis zwischen Literatursprachen und Kulturen auf dem westlichen Balkan zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert*, in *Balcani occidentali* [v.], pp. 179-198
- Grgić, I., *Prva agrarna operacija na mletačkoj novoj stečevini u Dalmaciji*, in «Izdanja Muzeja grada Splita», II (1962), pp. 5-24
- Grmek, M. D., *Hrvati i sveučilište u Padovi*, in «Ljetopis», JAZU 62 (1957), pp. 334-374
- Grossi, P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1997
- Grubb, J. S., *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore-London 1988
- Handžić, A., *Bosanske solane u XVI i XVII vijeku*, in *Članci i grada za kulturnu istoriju istočne Bosne*, II, Tuzla, 1959, pp. 67-112
- Hanel, J. J., *Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae (1214-1558)*, Zagreb 1877
- Heers, J., *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle*, Paris 1961
- Hocquet, J.-C., *Commercio e navigazione in Adriatico: porto di Ancona, sale di Pago e marina di Ragusa (XIV-XVII secolo)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», n.s., 82 (1977), pp. 221-254

- Hocquet, J.-C., *Denaro, navi e mercanti a Venezia 1200-1600*, Roma 1999
- Hocquet, J.-C., *Fiscalité et pouvoir colonial. Venise et le sel dalmate aux XI<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles*, in *État et colonisation au Moyen Age*, Lyon 1989, pp. 277-316
- Hocquet, J.-C., *Monopole et concurrence e la fin du Moyen-Age. Venise et les salines de Cervia (XII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)*, in «Studi veneziani», XV (1973), pp. 21-133
- Hocquet, J.-C., *La politique commerciale du sel de la République de Venise*, in *Le rôle du sel dans l'histoire*, Paris 1968, pp. 227-231
- Hocquet, J.-C., *Le sel et la fortune de Venise*, I-II, Villeneuve d'Ascq 1978-1979
- Holjevac, Ž., *The Triplex Confinium in Habsburg-Venetian Relations at the end of the Seventeenth Century*, in *Constructing Border Societies*, a cura di D. Roksandić, N. Štefanec, Budapest 2000, pp. 117-140
- Hösch, E., *Storia dei paesi balcanici. Dalle origini ai giorni nostri*, Torino 2005 (ed. orig. *Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart*, München 1988)
- Hrabak, B., *Izvoz žitarica iz Osmanlijskog carstva u XIV, XV i XVI stoleću*, Priština 1971
- Hrabak, B., *Turske provale i osvajanja na području današnje severne Dalmacije do sredine XVI stoleća*, in «Radovi instituta za hrvatsku povijest» 19 (1986), pp. 69-100
- Inchiosi, U., *Il Comune e gli Statuti di Arbe fino al secolo XIV*, in «Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria», 14 (1986), pp. 131-349 (già in «Archivio storico per la Dalmazia», 5/10, 1930)
- Italia felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, a cura di S. Anselmi, Ancona 1988
- The Italian Renaissance State*, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Cambridge 2012
- Ivetic, E., *Le città dell'Istria (1260-1330)*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Atti del XVIII Convegno Internazionale di Studi, Pistoia, 18-21 maggio 2001, Pistoia 2003, pp. 73-110
- Ivetic, E., *Venezia e l'Adriatico orientale: connotazioni di un rapporto (secoli XIV-XVIII)*, in *Balcani occidentali* [v.], pp. 239-260
- Jačov, M., *Le guerre veneto-turche del XVII secolo in Dalmazia*, in «Atti e memorie della Società Dalmata per la storia patria», XX (1991), pp. 1-302
- Jačov, M., *Le missioni cattoliche nei Balcani tra le due guerre grandi Candia (1645-1669) e Vienna e Morea (1683-1699)*, Città del vaticano 1998 (Studi e testi, 386)
- Jelić, R., *Stanovništvo Zadra 1608. godine*, Zadar, 1985

- Jireček K., *Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner*, in «Archiv für slavische Philologie», 25/26 (1904-1905), pp. 161-214
- Jutronic, A., *I conti (rettori), rappresentanti veneti, presso il comune di Brač (Brazza) le loro lettere al consiglio dei dieci a Venezia*, in «Studi veneziani», 7 (1965), pp. 379-423
- Karaman, Lj., *Umjetnost u Dalmaciji. XV. i XVI. vijek*, Zagreb 1933
- Kečkemet, D., *Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu*, Split 1988
- Klaić, N., *Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku*, Zagreb 1976 (rist. 1990)
- Klaić, N., *Problem vrhovne vlasti nad Dalmacijom do početka XV st.*, in *Zbornik Zadar*, Zagreb 1964, pp. 141-167
- Klaić, N., *Trogir u srednjem vijeku*, Trogir 1985
- Klaić, N., Petricioli I., *Prošlost Zadra II, Zadar u srednjem vijeku*, Zadar 1976
- Klaić, N., Petricioli I., *Zadar u srednjem vijeku do 1409.*, Zadar 1976
- Knapton, M., "Nobiltà e popolo" e un trentennio di storiografia veneta, in «Nuova rivista storica», 82/1 (1998), pp. 167-192
- Knapton, M., *Tribunali veneziani e proteste padovane nel secondo Quattrocento*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 151-171
- Knapton, M., *Venice and the Terraferma*, in *The Italian Renaissance State* [v.], pp. 132-155
- Kolanović, J., *Izvori za povijest trgovine i pomorstva srednjovjekovnih dalmatinskih gradova s osobitim obzirom na Šibenik (contralitterae)*, in «Adriatica maritima», III (1979), Zadar, pp. 63-150
- Kolanović, J., *Šibenik u kasnome srednjem vijeku*, Zagreb 1995
- Kombol, M., *Povijest hrvatske književnosti do preporoda*, Zagreb 1945, pp. 278-280
- Kovačević, D., *Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni*, Sarajevo 1961
- Kreglianovich Albinoni, G., *Apertura del Liceo di Zara celebrata il giorno 5. 11. 1806. Discorso recitato dal sig. G. Kreglianovich Albinoni membro della commissione degli studi*, Zara 1806
- Krekić, B., *Dubrovnik in the 14<sup>th</sup> and 15<sup>th</sup> Centuries. A City Between East and West*, Norman 1972
- Krekić, B., *Dubrovnik: Mediterranean Urban Society. 1300-1600*, London 1997
- Krekić, B., *On the Latin-Slavic Cultural Symbiosis in the Late Medieval and Renaissance Dalmatia and Dubrovnik*, in «Viator», XXVI (1995), pp. 321-332
- Krekić, B., *Prilog istoriji mletačko-balkanske trgovine druge pol. XIV veka*, in «Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu», 2 (1957), pp. 11-20
- Krekić, B., *Venezia e l'Adriatico*, in *Storia di Venezia*, III [v.], pp. 51-85
- Lane, F. C., *Storia di Venezia*, Torino 1991
- Lane, F. C., *Venice and History*, Baltimore 1966

- Law, J. E., *L'autorità veneziana nella Patria del Friuli agli inizi del XV secolo; problemi di giustificazione*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale* [v.], I, pp. 35-51 (trad. ing. *Venetian Rule in the Patria del Friuli in the Early Fifteenth Century: problems of justification*, in Id., *Venice and the Veneto*, Aldershot 2000)
- Law, J. E., *The Venetian Mainland State in the Fifteenth Century*, in «Transactions of the Royal Historical Society», VII/2 (1992), pp. 161-164 (poi anche in Id., *Venice and the Veneto in the Early Renaissance*, Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney 2000)
- The Laws and Customs of Medieval Croatia and Slavonia: A Guide to the Extant Sources*, by D. Karbić, M. Karbić, a cura di M. Rady, London 2013
- Lazzarini, I., *L'Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma-Bari 2003
- Levy, R., X. Rousseaux, *Stato, giustizia penale e storia: bilancio e prospettive*, in «Ricerche storiche», 26/1 (1996), pp. 127-160
- Liber Viridis*, a cura di B. Nedeljković, Belgrado 1984
- Libri Commemorativi della Repubblica di Venezia*, regesti, a cura di R. Predelli, 11 voll., Venezia 1876-1901
- Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke republike*, I, a cura di Š. Ljubić, Zagreb 1868 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, 1)
- Lonza, N., *L'accusatoire et l'infrajudiciaire: la «formule mixte» à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* [v.], pp. 643-658
- Lonza, N., «*Coram Domino Comite et suis Iudicibus*»: *Penal Procedure in Early-Fourteenth Century Dubrovnik*, in «Criminal Justice History», 15 (1994), pp. 1-38
- Lonza, N., *Dubrovački statut, temeljna sastavnica pravnog poretka i biljeg političkog identiteta*, in *Statut grada Dubrovnika sastavljen godine 1272*, Dubrovnik 2002, pp. 11-46
- Lonza, N., *La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa*, in «Acta Histriae», 10/1 (2002), pp. 161-190
- Lučin, B., *Iter Marulianum. Od Splita do Venecije tragovima Marka Marulića. Da Spalato a Venezia sulle tracce di Marko Marulić*, Roma 2008
- Luzzatto, G., *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*, Venezia 1961
- Mallett, M. E., Hale J. R., *The Military Organization of a Renaissance State: Venice c. 1400 to 1617*, Cambridge 1984
- Mannori, L., *Genesi dello stato e storia giuridica (a proposito di 'Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna')*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 24 (1995), pp. 485-505
- Mannori, L., *Giustizia e amministrazione*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, pp. 59-101

- Mannori, L., Sordi B., *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari 2001
- Le Marche e l'Adriatico orientale: economia, società, cultura dal XIII al primo Ottocento*, atti del convegno Senigallia, 10-11 gennaio 1976 = «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», 82 (1977)
- Marciani, C., *Le relazioni tra l'Adriatico orientale e l'Abruzzo nei secoli XV, XVI e XVII*, in «Archivio Storico Italiano», CXXIII (1965), pp. 1, 14-47
- Margetić, L., *Il diritto medioevale croato. Diritti reali – II*, in «Atti del Centro di ricerche storiche - Rovigno», XIV (1983-1984), pp. 77-151
- Margetić, L., *Prijelaz od božjeg suda na torturu prema neobjavljenoj rapskoj ispravi iz 1281*, in «Vjesnik Histoarijskog arhiva u Rijeci », 32 (1990), pp. 103-109
- Mariko Miller, S., *Venice in the East Adriatic: Experiences and experiments in colonial rule in Dalmatia and Istria (c. 1150-1358)*, Ph.D., Stanford University 2007
- Mažuran, I., *Hrvati i Osmansko Carstvo*, Zagreb 1998
- Mazzacane, A., *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della Terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, III/1, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Vicenza 1980, pp. 577-650
- Meccarelli, M., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998
- Meccarelli, M., *Le categorie dottrinali nella procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* [v.], pp. 573-594
- Meccarelli, M., *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Sistemi di eccezione* [v.], pp. 493-522
- Menniti Ippolito, A., *Le dedizioni e lo stato regionale: osservazioni sul caso veneto*, in «Archivio Veneto», CXVII (1986), pp. 5-30
- Menniti Ippolito, A., «*Providebatur sicut melius videbitur*». *Milano e Venezia nel bresciano nel primo '400*, in «Studi veneziani», n.s., VIII (1984), pp. 37-48
- Mletačka uputstva i izvještaji*, IV, a cura di G. Novak, Zagreb 1964 (*Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, 47)
- Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium*, I, a cura di Š. Ljubić, Zagreb 1877
- Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium*, II, a cura di Š. Ljubić, Zagreb 1878
- Morpurgo, V., *Daniel Rodriguez i osnivanje splitske skale u XVI stoljeću*, in «Starine» 52 (1962-1966), pp. 185-248
- Mosher Stuard, S., *A State of Deference. Ragusa/Dubrovnik in the Medieval Centuries*, Philadelphia 1992
- Mueller, R. C., *Aspects of Venetian Sovereignty in Medieval and Renaissance Dalmatia*, in *Quattrocento Adriatico: Fifteenth Century Art of the Adriatic Rim*,

- a cura di C. Dempsey, Bologna 1996 (Villa Spelman Colloquium Series, 5), pp. 29-56
- Mueller, R. C., *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010
- Muljačić, Ž., *Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji (1765-1791)*, Split 1996
- Novak-Sambrailo, M., *Matrikula bratovštine sv. Jakova iz Galicije u Zadru*, in «Radovi Arhiva Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti», I (1972), Zagreb, pp. 5-31
- Novak, G., *Povijest Splita*, I-II, Split 1957-1961
- Novak, G., *Prošlost Dalmacije*, I-II, Zagreb 1944
- Novak, M., *Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom*, Zadar 1965
- Novak, M., *Generalni providuri Dalmacije i Albanije u XVIII stoljeću*, in «Radovi JAZU Zadar», 4-5 (1959), pp. 341-374
- Novak, M., *Javni i društveni odnosi generalnih providura Dalmacije*, in «Radovi JAZU Zadar», 9 (1962), pp. 251-280
- O'Connell, M., *Men of Empire. Power and negotiation in Venice's Maritime State*, Baltimore 2009
- Obsidio Iadrensis*, a cura di V. Gortan, B. Glavičić, V. Vratović, D. Karbić, M. Kurelac, Z. Ladić, Zagreb 2007 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, 54)
- Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, premessa di F. Leverotti, Pisa 1997
- Olivieri, A., *Per la storia dei notai chierici nel Duecento: il caso del Piemonte*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, Genova 2003, pp. 701-738
- Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 39)
- Orlando, E., *Alla ricerca della statualità medievale*, in «Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni», XV/1 (2009), pp. 107-115
- Orlando, E., *Altre Venezie. Il Dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia 2008, pp. 19-23
- Orlando, E., *Tra Venezia e Impero ottomano: paci e confini nei Balcani occidentali (secc. XI-XVI)*, in *Balcani occidentali* [v.], pp. 103-178
- Ortalli, G., *Beyond the Coast – Venice and the Western Balkans: The Origins of a Long Relationship*, in *Balcani occidentali* [v.], pp. 9-26
- Ortalli, G., *Božji sud u dalmatinskim i istarskim područjima i međusobna statutarna povezanost mletaka i općina pod njihovom vlašću (L'ordalia in terra dalmata e istriana e la dialettica statutaria fra Venezia e le comunità del Dominio; The ordeal in the Dalmatian and Istrian territories and the statuto-*

- ry debate between Venice and the communities under her rule*), in «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci», XXVIII (2007), pp. 905-930
- Ortalli, G., *Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima*, in *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, vol. 1, *Istituzioni ed economia*, Verona 2002, pp. 49-62
- Ortalli, G., *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale* [v.], I, pp. 27-28
- Ortalli, G., *Il procedimento per gratiam e gli ambienti ecclesiastici nella Venezia del primo Trecento. Tra amministrazione, politica e carità*, in *Chiesa Società e Stato a Venezia. Miscellanea di studi in onore di Silvio Tramontin*, a cura di B. Bertoli, Venezia 1994, pp. 75-100
- Ortalli, G., *Il ruolo degli statuti tra autonomie e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, in «Rivista storica italiana», XCVIII/1 (1986), pp. 195-220
- Ortalli, G., *Scuole e maestri tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano*, Bologna 1996
- Ortalli, G., *Split: statutes and their long-term force. Between legal weight and political value*, in *Splitski statut. Povijest i pravo. O 700-toj obljetnici (1312.-2012.) / Lo statuto spalatino. Storia e diritto. Nel settecentesimo anniversario (1312-2012) / Split Statute. History and Law. 700-th anniversary (1312-2012)*, Atti del Convegno internazionale di studi, Spalato, 23-25 settembre 2012, in corso di stampa
- Ortalli, G., *Venezia nel secolo di Federico II. Modelli statuali e politica mediterranea*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», 157 (1998-1999), pp. 409-477
- Paci, R., *La rivalità commerciale tra Ancona e Spalato (1590-1645)*, in *Le Marche e l'Adriatico orientale* [v.], pp. 277-286
- Paci, R., *La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento*, Venezia 1971 (Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Miscellanea di studi e memorie, XIV)
- Paci, R., *La scala di Spalato e la politica veneziana in Adriatico*, in «Quaderni storici» 13, (1970), pp. 48-105
- Padovani, A., *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, *L'età del Comune*, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Roma 1995, pp. 304-320
- Paladini, F. M., *Un caos che spaventa. Poteri, territori e religioni di frontiera nella Dalmazia della tarda età veneta*, Venezia 2003
- Pancierà, W., *La frontiera dalmata nel XVI secolo: fonti e problemi*, in «Società e Storia», 114 (2006), pp. 783-804
- Pansolli, L., *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970

- Pederin, I., *Appunti e notizie su Spalato nel Quattrocento*, in «Studi veneziani», n.s., XXI (1991), pp. 323-409
- Pederin, I., *Fiziokratski pokret u Dalmaciji*, in «Prilog za povijest hrvatske filozofske baštine», 10 (1984), pp. 1-2, 167-203
- Pederin, I., *Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409.-1797.)*, Dubrovnik 1990
- Pederin, I., *Šibenik (Sebenico) nel basso Medioevo fino al 1440*, in «Archivio Storico Italiano», 149 (1991), pp. 811-885
- Peričić, Š., *Dalmacija uoči pada mletačke Republike*, Zagreb, 1980
- Peričić, Š., *Glavari i časnici vojne krajine u Dalmaciji*, in «Radovi HAZU Zadar», 34 (1993), pp. 219-232
- Peričić, Š., *Prilog poznavanju agrarnih odnosa u mletačkoj Dalmaciji*, in «Radovi HAZU Zadar», 34 (1992), pp. 135-159
- Peričić, Š., *Proizvodnja i prodaje paške soli u prošlosti*, in «Radovi HAZU Zadar», 43 (2001), pp. 45-83
- Peričić, Š., *Vojna krajina u Dalmaciji*, in *Vojna krajina*, a cura di D. Pavličević, Zagreb 1984, pp. 199-204
- Pertusi, A., *Per la storia di Dulcigno nei secoli XIV-XV e dei suoi statuti cittadini*, in «Studi veneziani», XV (1973), pp. 213-271
- Petralia, G., «Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento, in «Storica», 8 (1997), pp. 7-48
- Povolo, C., *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di G. Chiodi, C. Povolo, Verona 2004, pp. 45-62
- Praga, G., *Un amico di Dante nella cancelleria del comune di Zara: Minghino Mezzani*, in «Rivista dalmatica», 25 (1954), pp. 11-18
- Praga, G., *Atti e diplomi di Nona (1284-1509)*, in «Archivio Storico per la Dalmazia», XXI-XXIII, 1936-1937
- Praga, G., *Guido Matafari: uno statista zaratino del Trecento*, in «Rivista Dalmatica», XXV, 1 (1953), pp. 15 e ss.
- Praga, G., *Oreficeria ed incisione in Dalmazia a mezzo il Quattrocento*, in «Archivio Storico per la Dalmazia», XX, 1934, pp. 477-483
- Praga, G., *Storia di Dalmazia*, Varese 1981 (I ed. Zara 1941)
- Praga, G., *Testi volgari spalatini del Trecento*, in «Atti della Società Dalmata di Storia Patria», II (1927), pp. 36-131
- Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Roma 2007
- Povijest grada Trogira*, a cura di V. Rismondo, Čakavski sabor, Trogir 1977
- Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, 2 voll., Pordenone 1996

- Raggio, O., *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in *Storia d'Europa, IV, L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. Aymard, Torino 1995, pp. 483-527
- Raukar, T., *Gubitak Dalmacije*, in *Povijest Hrvata*, prva knjiga *Srednji vijek*, a cura di F. Šanjek, Zagreb 2003, pp. 329-337
- Raukar, T., *Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje*, Zagreb 1997
- Raukar, T., *Jadranski gospodarski sustavi: Split 1475.-1500. godine*, in «Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti», 480 (2000), pp. 49-125
- Raukar T., *Komunalna društva u Dalmaciji u XIV stoljeću*, in «Historijski Zbornik», XXXIII-XXXIV (1980-1981), pp. 138-209
- Raukar, T., *Komunalna društva u Dalmaciji u XV st. i u prvoj polovini XVI stoljeća*, in «Historijski zbornik», XXXV (1982), pp. 43-118
- Raukar, T., *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, in Id., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku* [v.], pp. 141-212
- Raukar T., *Il porto di Spalato e le relazioni commerciali nell'Adriatico del Tardo medio evo*, in *Congressi sulle relazioni tra le due Sponde adriatiche*, 3, Roma 1983, pp. 117-128
- Raukar, T., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, Split 2007
- Raukar, T., *Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeću*, in «Radovi Instituta za hrvatsku povijest», 10 (1977), pp. 203-225
- Raukar, T., *Venecija i Klis 1596. godine*, in *Oslobođenje Klisa godine 1596.*, Radovi sa znanstvenog skupa održanog na Klisu 1996. godine, Split 2000, pp. 18-29
- Raukar, T., *Venezia, il sale e la struttura economica e sociale della Dalmazia nel XV e XVI secolo*, in *Sale e saline nell'Adriatico (secc. XV-XX)*, a cura di A. di Vittorio, Napoli 1981, pp. 145-156
- Raukar, T., *Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797*, Zadar 1987
- Raukar, T., *Zadar u XV stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi*, Zagreb 1977
- Raukar, T., *Zadarska trgovina solju u XIV i XV stoljeću*, in «Radovi Filozofskog fakulteta. Odsjek za povijest. Zagreb» 7-8 (1969-1970), pp. 19-79
- Raukar, T., Petricioli I., Švelec F., Peričić Š., *Prošlost Zadra III, Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797*, Zadar 1987
- Raukar, T., Petricioli I., Švelec F., Peričić Š., *Zadar pod mletačkom upravom*, Zadar 1987
- Registar Artikucija iz Rivignana (Registrum Articutii de Rivignano). Fontes. Izvori za hrvatsku povijest*, 11, a cura di M. Ančić, Zagreb 2005
- Registar Artkucija iz Rivignana, Srednjovjekovni Registri Zadarskoga i Splitskoga Kaptola*, vol. 1, a cura di M. Ančić, Zagreb 2007
- Registar Petra de Serçane. Srednjovjekovni registri Zadarskoga i Splitskoga kaptola, Fontes. Izvori za hrvatsku povijest*, 15, a cura di M. Ančić, Zagreb 2005

- Registar Petra de Serçane, Srednjovjekovni Registri Zadarskoga i Splitskoga Kaptola*, vol. 3, a cura di M. Ančić, Zagreb 2009
- Roberti, M., *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, I, Venezia 1909 (Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione veneta di storia patria)
- Ross, J. B., *Venetian schools and teachers, fourteenth to sixteenth century. A survey and a study of Giovanni Battista Egnazio*, in «Renaissance Quarterly», XXXIX (1976), pp. 521-566
- Rubin Blanshei, S., *Politics and Justice in late Medieval Bologna*, Leiden 2010
- Ruggiero, G., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna 1982 (ed. orig. *Violence in Early Renaissance Venice*, New Brunswick 1980)
- Ruggiero, G., *Politica e giustizia*, in *Storia di Venezia*, III [v.], pp. 389-407
- Sarpi, P., *Advice given to the Republic of Venice*, London 1693
- Sbriccoli, M., «*Crimen lesae maiestatis*». *Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974
- Sbriccoli, M., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia* [v.], pp. 345-364
- Sbriccoli, M., «*Tormentum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 17-32
- Sbriccoli, M., «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268
- Schiera, P., *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato* [v.], pp. 17-48
- Schmitt, O. J., *Korčula sous la domination de Venise au 15e siècle*, Paris 2011 (<http://conferences-cdf.revues.org>)
- Schmitt, O. J., *Das venezianische Südosteuropa als Kommunikationsraum (ca. 1400-ca. 1600)*, in *Balceni occidentali* [v.], pp. 77-101
- Seneca, F., *La penetrazione veneziana in Dalmazia*, in «Atti e memorie dell'Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova», CVI (1993-1994), pp. 31-43
- Sensi, M., *Fraternite di Slavi nelle Marche: il secolo XV*, in *Le Marche e l'Adriatico orientale* [v.], pp. 53-84
- Sestan, E., *La conquista veneziana della Dalmazia*, in *Storia della civiltà veneziana*, 2, *La Venezia del Mille*, Firenze 1965, pp. 85-116
- Sfrecola, A., *Le Craine di Dalmazia: la „Frontiera Militare“ di Venezia nel primo settecento e le riforme del feldmaresciallo von Schulenburg*, *Microhistory of the Triplex Confinium*, International Project Conference Papers (1), Budapest, 21-22 march 1997, Budapest 1998, pp. 137-145

- Šišić, F., *Zadar i Venecija od godine 1159. do 1247.*, in «Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti», 142 (1900), pp. 219-274
- Sistemi di eccezione*, a cura di M. Vallerani = «Quaderni storici», XLIV/2 (2009)
- Soldo, Josip, *Grimanijev zakon*, Zagreb 2005
- Spisi kancelarije šibenskog kneza Fantina de cha de Pesaro: 1441-1443*, a cura di J. Kolanović, Šibenik, 1989
- Stanojević, G., *Dalmatinske krajine u XVIII vijeku*, Zagreb 1987
- Stanojević, G., *Jugoslovenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI-XVIII vijeka*, Beograd 1970
- Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di W. J. Connel, A. Zorzi, Pisa 2001
- Statut grada Splita. Rukopisi i tiskana izdanja. Katalog izložbe o sedamstoljo oblietnici, 1312-2012*, a cura di A. Duplančić, B. Jozić, Z. Radić, Split 2012
- Lo statuto di Arbe*, a cura di L. Margetić, Trieste-Rovigno 2001 (Collana degli Atti, 19)
- Stipišić, J., *Inventar dobara Mihovila Suknara Pokojnog Petra iz 1385*, Zadar 2000
- Storia della civiltà veneziana, I, Dalle origini al secolo di Marco Polo*, a cura di V. Branca, Firenze 1979
- Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, III*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997
- Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, IV*, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma 1996
- Šunjić, M., *Dalmacija u XV stoljeću. Uspostavljanje i organizacija mletačke vlasti u Dalmaciji u XV stoljeću*, Sarajevo 1967
- Šunjić, M., *Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 1420-1463*, in «Historijski zbornik», XIV (1961), pp. 119-145
- Tadić, J., *Mletačka Republika i Dalmacija*, in *Historija naroda Jugoslavije*, II, Zagreb 1959, pp. 248-290
- Tadić, J., *Venezia e la costa orientale dell'Adriatico fino al secolo XV*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV* [V.], I, pp. 687-704
- Thiriet, F., *La Romanie vénitienne au moyen âge. Le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (XII<sup>e</sup>- XV<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1959
- Tomasović, M., *Marko Marulić Marul*, Zagreb 1989
- Traljić, S., *Nin pod udarom tursko-mletačkih ratova*, in «Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru», 16-17 (1969), pp. 529-548
- Traljić, S., *Tursko-mletačke granice u Dalmaciji u XVI i XVII stoljeću*, in «Radovi JAZU Zadar», 20 (1973), pp. 447-457
- Traljić, S., *Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX stoljeća*, in «Radovi JAZU Zadar», 11-12 (1965), pp. 203-227

- Traljić, S., *Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX stoljeća*, in «Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru», 11-12 (1965), pp. 203-227
- Trebbi, G., *Le professioni liberali*, in *Storia di Venezia*, IV [v.], pp. 505-515
- Valentini, G., *Appunti sul regime degli insediamenti veneti in Albania nel secolo XIV e XV*, in «Studi Veneziani», VIII (1966), pp. 195-266
- Valentini, G., *Dell'amministrazione veneta in Albania*, in *Venezia e il Levante fino al XV secolo*, vol. I, tomo II, Firenze 1974, pp. 845-910
- Vallerani, M., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005
- Vallerani, M., *Premessa e La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in *Sistemi di eccezione* [v.], pp. 299-312 e 411-442
- Varanini, G. M., *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in R. Bordone, G. Castelnuovo, G. M. Varanini, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari 2004, pp. 157-182
- Varanini, G. M., *Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca*, in *Gli ufficiali negli stati italiani* [v.], pp. 155-180
- Varanini, G. M., *Gli statuti della città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Atti della Settimana di Studio «Gli statuti delle città italiane e delle Reichsstädte tedesche», Trento, 11-15 settembre 1989) a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 30), pp. 247-317
- Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, IV, *Registre XVII (1335-1339)*, par F.-X. Leduc, Venezia 2007
- Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, V, *Registre XVIII (1339-1340)*, par F.-X. Leduc, Venezia 2005
- Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, VII, *Registro XX (1341-1342)*, a cura di F. Girardi, Venezia 2004
- Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, IX, *Registro XXII (1344-1345)*, a cura di E. Demo, Venezia 2007
- Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, X, *Registro XXIII (1345-1347)*, a cura di F. Girardi, Venezia 2004
- Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, XI, *Registro XXIV (1347-1349)*, a cura di E. Orlando, Venezia 2007
- Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, XII, *Registro XXV (1349-1350)*, a cura di F. Girardi, Venezia 2006
- Venezia – Senato. Deliberazioni miste*, XV, *Registro XXVIII (1357-1359)*, a cura di E. Orlando, Venezia 2009
- Venezia e il Levante fino al secolo XV*, Atti del I Convegno internazionale di storia della civiltà veneziana promosso e organizzato dalla Fondazione Giorgio

- Cini, Venezia, 1-5 giugno 1968, I, *Storia – Diritto – Economia*, a cura di A. Pertusi, Firenze 1973
- Ventura, A., *Il dominio di Venezia nel Quattrocento*, in *Florence and Venice. Comparisons and relations*, Acts of two Conferences at Villa I Tatti in 1976-77, I, *Quattrocento*, a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein, C. H. Smyth, Firenze 1979, pp. 167-190
- Ventura, A., *Introduzione*, in *Dentro lo «Stado italico». Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento 1984, pp. 5-15
- Ventura, A., *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964
- Ventura, A., *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella repubblica veneta*, in «*Rivista storica italiana*», XCIV (1982), pp. 589-608
- Viggiano, A., *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello 'stato' da terra del Quattrocento*, in «*Società e storia*», 65 (1994), pp. 473-506
- Viggiano, A., *Il Dominio da terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia*, IV [v.], pp. 529-575
- Viggiano, A., *Governanti e governati nello Stato veneto della prima Età moderna. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana*, Treviso 1993
- Viggiano, A., *Note sull'amministrazione veneziana in Istria nel secolo XV*, in *L'Istria e la Repubblica di Venezia: istituzioni, diritto, amministrazione*, Atti del convegno internazionale, Capodistria, giugno 1993 = «*Acta Histriae della Società storica del litorale capodistriano*», III (1994), pp. 5-20
- Viggiano, A., *Tra Venezia e Creta. Conflittualità giudiziarie, identità sociali e memorie familiari nello Stato da mar del Quattrocento*, in *Venezia e Creta*, Atti del Convegno internazionale di studi, Iraklion-Chanità, 30 settembre-5 ottobre 1997, a cura di G. Ortalli, Venezia 1998, pp. 107-149
- Villehardouin, G. de, *Osvojenje Carigrada*, in P. Skok, *Tri starofrancuske hronike o Zadru u godini 1202*, Zagreb 1951, pp. 46-127
- Voinovitch, L. de, *Histoire de Dalmatie*, I, Paris 1935
- Voje, I., *Il credito nella Ragusa medievale*, in *Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una repubblica marinara tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di A. Di Vittorio, Bari 1990, pp. 45-60
- Vrandečić, J., *Had an Ottoman Combatant Any Chance to Win the Love of the Daughter of the Rector of the Dalmatian Town Zadar?*, in «*Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru*», 34 (21) (1994-1995), pp. 163-184
- Vrandečić, J., *The military revolution in sixteenth and seventeenth-century Dalmatia*, in *Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje*, a cura di V. Rajšp, Ljubljana 2001, pp. 293-310
- Vrandečić, J., *What did the Merchant's Son Francis of Assisi say to Thomas, a Student from Split? Protonationalism in Early-Modern Venetian Dalmatia (1420-1797)*, in «*Annales. Annali di Studi istriani e mediterranei*», 11 (2001), pp. 1-10

- Wakounig, M., *Dalmatien und Friaul. Die Auseinandersetzungen zwischen Sigismund von Luxemburg und der Republik Venedig um die Vorherrschaft im Adriatischen Raum*, Wien 1990 (Dissertationen der Universität Wien)
- Wolf, L., *Venice and the Slavs. The Discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment*, Stanford 2001
- Zabbia, M., *Circolazione di persone e diffusione di modelli in ambito notarile (secoli XIII e XIV)*, in *Cultura cittadina e documentazione. Formazione e circolazione di modelli*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Bologna 2009, pp. 33-39
- Zadarski statut sa svim reformacijama odnosno novim uredbama do godine 1563*, a cura di J. Kolanović, M. Križman, Zadar 1997
- Zaninović, M., *Relazioni fra Hvar (Lesina) e Venezia. Note*, in «Archivio Veneto», s. V, 169 (1990), pp. 129-137
- Zordan, G., *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova 2005<sup>2</sup>
- Zorzi, A., *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988
- Zorzi, A., *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes*, in «Annales ESC», 5 (1990), pp. 1169-1188
- Zorzi, A., *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter / La ville et le droit au Moyen Âge*, a cura di P. Monnet, O. G. Oexle, Göttingen 2003, pp. 197-214
- Zorzi, A., *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, in *Penale, giustizia, potere. Metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Atti del Convegno, Macerata, 26-28 ottobre 2006, in corso di stampa (ma disponibile in formato digitale in «Reti Medievali»)
- Zorzi, A., *Introduzione*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* [v.], pp. 1-29
- Zorzi, A., *The 'material constitution' of the florentine dominion*, in *Florentine Tuscany* [v.], pp. 6-31
- Zorzi, A., *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia* [v.], pp. 13-34
- Zorzi, A., *Gli ufficiali territoriali nello stato fiorentino (secc. XIV-XV)*, in *Gli ufficiali negli stati italiani* [v.], 191-212
- Zorzi, A., *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia 1993, pp. 419-474
- Zorzi, A., *La politique criminelle en Italie (XIII<sup>e</sup>- XVII<sup>e</sup> siècles)*, in «Crime, Histoire & Sociétés», 2/2 (1998), pp. 91-110

Finito di stampare  
nel mese di maggio 2013  
dalla Grafica Editrice Romana S.r.l.  
Roma



